

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -14 ^a Senato) .	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	53
DIFESA (IV)	»	60

Il fascicolo contiene anche il **BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 65.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	<i>Pag.</i>	70
FINANZE (VI)	»	92
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	104
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	130
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	145
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	146
AFFARI SOCIALI (XII)	»	155
AGRICOLTURA (XIII)	»	164
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	»	241
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	242
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	245
<i>INDICE GENERALE</i>	»	247

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.35 alle 14.55, ha esaminato la posizione del deputato Valerio Cattaneo ai fini del giudizio sulle ineleggibilità e ai fini del giu-

dizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.25.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione	4
ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI:	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Polidori (doc. IV, n. 12) <i>(Esame e conclusione)</i> .	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Rotondi (doc. IV, n. 14) <i>(Esame e rinvio)</i> .	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Berlusconi (doc. IV, n. 15) <i>(Esame e rinvio)</i>	5
Sui lavori della Giunta	6
AVVERTENZA	6

Mercoledì 2 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che con lettera del 21 gennaio 2011 il Presidente della Camera ha chiesto il parere della Giunta in ordine a un conflitto d'attribuzione in materia d'insindacabilità parlamentare. Il conflitto è elevato dalla Corte di cassazione in relazione a una delibera della XIV legislatura inerente a dichiarazioni dell'allora deputato Sgarbi. Deve specificare che la deliberazione fu adottata dalla Camera dei deputati nel 2005, in relazione a fatti oggetto di un procedimento civile intentato da Ilda Boccassini contro Vittorio Sgarbi per il contenuto della trasmissione « *Sgarbi quotidiani* » del 27 marzo 1998. In tale tra-

missione, Sgarbi mosse rilievi critici non solo a Ilda Boccassini ma anche a Gherardo Colombo, accusandoli di aver bloccato il conferimento di un incarico direttivo a Vittorio Mele. Sennonché, la Corte di cassazione oggi impugna la delibera parlamentare nell'ambito del procedimento intentato a carico di Sgarbi non da Ilda Boccassini ma da Gherardo Colombo (ritenendo che la delibera medesima possa ritenersi riferibile anche alla posizione di quest'ultimo).

Pur trattandosi della stessa trasmissione televisiva, le pretese lesioni dell'onore personale sono state due, quelle in presunto danno di ciascuno dei due magistrati. In un caso analogo, la Corte costituzionale nella sentenza n. 265 del 1997 (v. in particolare il punto 8 del *Considerato in diritto*), ha considerato che la delibera d'insindacabilità dell'Assemblea, senza un esplicito riferimento in tal senso, non potesse coprire entrambi i soggetti lesi. Ove il caso attuale fosse considerato dalla Corte costituzionale as-

similabile al precedente che ha dato origine alla sentenza n. 265 appena richiamata (salvi quindi tutti gli ulteriori approfondimenti che potranno essere disposti), il conflitto potrebbe essere dichiarato inammissibile. A ogni modo, chiede ai colleghi se intendano esprimersi sull'opportunità che la Camera si costituisca nel giudizio costituzionale.

Marilena SAMPERI (PD), constatato che a suo tempo la sua parte politica si era espressa per la sindacabilità e che la proposta del Presidente Siniscalchi fu respinta con un voto di maggioranza, osserva che troppe volte la Corte costituzionale ha sconfessato la delibera dell'Assemblea. Per evitare di alimentare il continuo conflitto istituzionale e per evidenti ragioni di risparmio del pubblico danaro, si dichiara contraria alla costituzione della Camera in giudizio.

Pierluigi MANTINI (UdC) ribadisce la sua consueta posizione di *favor* per la resistenza della Camera a difesa dei propri precedenti deliberati, fatti salvi i casi di palesi incongruenze ed errori di valutazione che connotino la delibera impugnata dall'autorità giudiziaria. Per il caso odierno non ritiene di dover insistere per la costituzione in giudizio, anche alla luce delle considerazioni del Presidente Castagnetti.

Maurizio PANIZ (PdL), parlando a nome del suo gruppo, non ritiene opportuna un'insistenza per la costituzione della Camera in giudizio.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), concorda con la posizione del collega Paniz.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, preso atto dell'orientamento unanime sostanzialmente contrario alla costituzione della Camera in giudizio, avverte che ne riferirà al Presidente della Camera.

ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Polidori (doc. IV, n. 12).

(Esame e conclusione).

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Rotondi (doc. IV, n. 14).

(Esame e rinvio).

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Berlusconi (doc. IV, n. 15).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, precisa che in tutti e tre i casi, gli interessati sono parti offese dal reato. Al proposito, fa presente che il collega e ministro Rotondi ha indirizzato alla Giunta la seguente lettera in data 29 gennaio 2011: « *Signor Presidente: in ordine al procedimento penale in corso contro ignoti per un furto nell'appartamento a me in uso, nell'ambito del quale la procura della Repubblica di Roma ha chiesto l'autorizzazione ad acquisire i tabulati ai sensi della legge n. 140 del 2003, Le rappresento quel che segue. L'utenza telefonica fissa dell'immobile (...) non è a me direttamente riferibile. Essa è anzi intestata a M. C. Alla luce del precedente della scorsa legislatura, confermato nell'attuale, relativo al collega Francesco De Luca (doc. IV, n. 2), Le chiedo quindi di prospettare alla Giunta l'ipotesi di non dover deliberare e di soprassedere nell'esame della questione, che mi sembra non concernere la tutela delle prerogative parlamentari. Considerato anche che sono vittima del reato per cui si procede, la presente richiesta è motivata anche da esigenze di accelerazione del procedimento* ».

Rappresenta altresì che nel caso dell'onorevole Berlusconi l'utenza dei cui tabulati si chiede l'acquisizione è un numero fisso di palazzo Grazioli, collegato a un numero verde. In queste due circostanze,

si pone dunque il problema se effettivamente possa dirsi applicabile l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

Il caso rammentato nella lettera dell'onorevole Rotondi era relativo a un'utenza cellulare non intestata al collega De Luca. Nei casi odierni, invece, si tratta di utenze fisse. Deve esporre al riguardo che (a prescindere da ogni valutazione circa la riferibilità dei tabulati telefonici all'ambito di applicazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione) i tabulati richiesti potrebbero non contenere i dati del traffico relativo alle conversazioni dei deputati interessati. Nel caso del collega Rotondi, infatti, egli afferma che si tratta di un'utenza non a lui direttamente riferibile; nel caso del Presidente Berlusconi, si può escludere che la linea fosse idonea a passar-gli le telefonate – poiché, giova ripetere, si tratta di un numero verde – e quindi è da escludere che i dati esteriori (tempo, durata e luogo della chiamata) che la procura della Repubblica intende acquisire si riferiscano a conversazioni del deputato. Premessi questi dati di fatto, chiede al relatore se intenda esporre un'opinione.

Fabio GAVA (Pdl), *relatore*, ritiene di proporre immediatamente la concessione dell'autorizzazione per il caso inerente alla collega Polidori, la riferibilità alla quale dell'utenza in questione è certa. Quanto agli altri due casi, riconosce trattarsi di tema delicato, la pronuncia sui quali farà certamente precedente. Riterrebbe opportuno un rinvio, al fine di poter meglio studiare i vari aspetti e di ascoltare gli interventi dei colleghi.

Pierluigi MANTINI (Udc) non si oppone al rinvio chiesto dal relatore ma sin da subito propende per l'incompetenza della Camera a deliberare sui casi dei colleghi Rotondi e Berlusconi, giacché le utenze di cui si tratta non gli paiono riferibili alla loro attività parlamentare. Teme che un'interpretazione troppo ampia delle disposizioni legislative in tema di immunità parlamentare possa risolversi in un danno per le stesse, giacché ci si

esporrebbe facilmente al rilievo di voler ricomprendere nel relativo ambito di tutela parenti, amici e collaboratori. Voterà invece a favore della proposta del relatore circa la collega Polidori.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) chiede anch'egli il rinvio dell'esame per poter studiare la questione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinviato il seguito dell'esame sui Docc. IV, nn. 14 e 15 a una prossima seduta, mette ai voti la proposta del relatore sul Doc. IV, n. 12.

La Giunta all'unanimità delibera di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione sia concessa, dando al deputato Gava il mandato a redigere la relazione scritta.

Sui lavori della Giunta

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, preso atto delle richieste in tal senso dei relatori, rinvia l'esame degli altri punti all'ordine del giorno e avverte che nella prossima seduta si dovrà provvedere anche all'elezione di un Vicepresidente.

La seduta termina alle 9.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI DEL DEPUTATO LANDOLFI (DOC. IV, N. 11) (rel. PANIZ)

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Elio Vittorio Belcastro, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso l'autorità giudiziaria di Monza (atto di citazione dell'onorevole Antonio Di Pietro) (rel. PAOLINI).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 (*Svolgimento e conclusione*) 7

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 15.05.

Sul Consiglio europeo del 4 febbraio 2011.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lamberto DINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, nonché tramite il canale satellitare del Senato. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi brevemente l'audizione.

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Mario PESCANTE, *presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati*, il senatore Giorgio TONINI (PD), il deputato Margherita BONIVER (PdL), i senatori Sergio DIVINA (LNP), Emma BONINO (PD), Giacomo SANTINI (PdL), Massimo LIVI BACCI (PD), il deputato Sandro GOZI (PD), il senatore Enrico MORANDO (PD) e il deputato Matteo MECACCI (PD).

Replica, infine, il ministro Franco FRATTINI.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.25 alle 9.45.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	9
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori riferiti al testo base</i>)	11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 gennaio 2011.

Massimo VANNUCCI (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, presenta quattro ulteriori proposte emendative (*vedi allegato*), volte a superare le criticità segnalate dal Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento in una nota depositata dal rappresentante del Governo nella seduta del 12 gennaio scorso. Con riferimento agli identici emendamenti

Osvaldo Napoli 3.5 e Realacci 3.6 e all'articolo aggiuntivo Iannuzzi 11.01, accantonati nella seduta del 12 gennaio 2011, fa presente che, alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, ritiene opportuno non affrontare la materia nel corso dell'esame in Commissione, osservando che la materia potrà eventualmente essere valutata in sede di esame in Assemblea.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati dai relatori nella seduta odierna.

Tino IANNUZZI (PD) dopo aver sottolineato che il provvedimento in esame è particolarmente atteso dagli amministratori e dalle comunità dei piccolo comuni e che sul suo contenuto si registra il più ampio consenso fra le forze parlamentari, chiede che si giunga il più presto possibile alla conclusione dei lavori per consentire il suo sollecito inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alla richiesta del collega Iannuzzi, auspicando che il Governo possa esprimere il proprio parere in tempi rapidi, in modo

da consentire l'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Amedeo CICCANTI (UdC), nell'apprezzare le modifiche proposte dai relatori, osserva tuttavia che la questione del terzo mandato dei sindaci dovrebbe trovare soluzione prima dell'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Gioacchino ALFANO (PdL), concordando con le considerazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che non ci sia alcuna volontà dilatoria e che già nella giornata di domani sarà possibile acquisire il parere del Governo sui nuovi emenda-

menti e procedere conseguentemente alla loro votazione.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che nella giornata di domani il Governo sarà nella condizione di esprimere il proprio parere sulle nuove proposte emendative.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. C. 54 Realacci.**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI
RIFERITI AL TESTO BASE***(v. seduta del 22 settembre 2010)***ART. 5.**

Al comma 1, sopprimere le parole: può favorire; conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: la promozione e la commercializzazione, eventualmente anche mediante un apposito portale telematico con le seguenti: adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, volte a favorire la promozione e la commercializzazione.

5. 8. I Relatori.**ART. 7.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

7. 4. I Relatori.**ART. 8.**

Al secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso all'accorpamento non si pro-

cede per la scuola dell'infanzia e nel caso in cui l'accorpamento con le seguenti: Le convenzioni di cui al primo periodo possono, in particolare, riguardare la scuola dell'infanzia e i casi in cui l'accorpamento.

8. 4. I Relatori.**ART. 10.**

Al comma 1, sopprimere le parole da: , i cui utili fino alla fine del comma.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente relative al settore del lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ad un Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni, destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo;

al comma 3 sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2;

al comma 4, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.

10. 6. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della VII Commissione Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 16.25.

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.

C. 1286 Di Centa.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2009.

Manuela DI CENTA (PdL), *relatore per la VII Commissione*, intende rivolgere un caloroso ringraziamento al sottosegretario Crimi e al presidente della XI Commissione per aver appoggiato la sua proposta di svolgere un esame unitario delle disposizioni concernenti la tutela della maternità e la materia previdenziale delle atlete e degli atleti che rappresentano la maglia azzurra in tutto il mondo. Si tratta di un testo al quale sta lavorando, in accordo con tutte le forze politiche, che si riserva di sottoporre all'esame del Comitato ristretto, che propone di costituire per arrivare in tempi brevi all'approvazione definitiva di un provvedimento largamente condiviso.

Paola PELINO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore per la VII Commissione, ritenendo che sia ormai una volontà comune a tutti i gruppi parlamentari quella di giungere in fretta alla definitiva approvazione del provvedimento in esame. Esprime, pertanto, la propria soddisfazione per un accordo unanime, che lancia un segnale importante a un preciso settore del Paese.

Silvano MOFFA, *presidente della XI Commissione*, nel ringraziare entrambi i relatori per l'ottimo lavoro svolto, anche in via informale, per giungere alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, fa presente che spetterà ora alle Commissioni riunite – sin dalla prossima settimana – fare il possibile affinché, una volta che si sarà anche proceduto all'eventuale abbinamento delle ulteriori proposte di legge riguardanti la medesima materia, si possa accelerarne l'*iter* e dare una significativa risposta alle aspettative dei soggetti interessati.

Il sottosegretario Rocco CRIMI concorda con il lavoro svolto dalle rela-

trici sul provvedimento, augurando un proficuo lavoro alle Commissioni riunite.

Valentina APREA, *presidente*, si associa ai ringraziamenti rivolti al sottosegretario Crimi, ritenendo necessario estenderli anche al Ministro Sacconi che ha favorito informalmente la definizione di un provvedimento unitario. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302	14
AVVERTENZA	14

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 febbraio 2011.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 302.**

Il comitato si è riunito dalle 15.45 alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 302.*

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».

Audizione di rappresentanti di ASSOELETTRICA, ASSOGASLIQUIDI, A2A SpA, Consorzio NGV System Italia e ENEL SpA (*Svolgimento e conclusione*) 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 17.35.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».

Audizione di rappresentanti di ASSOELETTRICA, ASSOGASLIQUIDI, A2A SpA, Consorzio NGV System Italia e ENEL SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Livio VIDO, *Direttore della divisione ingegneria e innovazione di ENEL SpA*,

Giuliano ZUCCOLI, *Presidente di ASSOELETTRICA e Presidente del consiglio di gestione di A2A Spa*, Salvatore PICCOLO, *Segretario del gruppo merceologico autotrazione di Assogasliquidi*, Vanni CAPPELLATO, *Presidente del consorzio NGV System Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Andrea LULLI (PD), Vincenzo GAROFALO (Pdl) e Gabriele CIMADORO (IdV).

Livio VIDO, *Direttore della divisione ingegneria e innovazione di ENEL SpA* e Salvatore PICCOLO, *Segretario del gruppo merceologico autotrazione di Assogasliquidi*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nel ringraziare i soggetti intervenuti, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sui lavori delle Commissioni	16
Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313)	16

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Sui lavori delle Commissioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in considerazione del protrarsi dell'attività conoscitiva delle Commissioni riunite IX e XIV, concernente l'esame dell'atto del Governo n. 313 in materia di liberalizzazione dei servizi postali, il Ministro dello sviluppo economico ha rappresentato informalmente la disponibilità

del Governo ad attendere i pareri delle citate Commissioni prima dell'adozione del decreto legislativo, anche dopo la scadenza del termine per l'espressione dei pareri, fissato al 7 febbraio 2011.

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti (*Esame e rinvio*)

17

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.10.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede alla presidenza di procedere all'abbinamento della sua proposta di legge C. 2193 recante disposizioni per favorire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che la proposta di legge C. 2193 è stata assegnata all'XI Commissione. Assicura, tuttavia, che verificherà la possibilità di una sua assegnazione congiunta alle Commissioni X e XI.

Cesare DAMIANO (PD) preannuncia che presenterà una proposta di legge di contenuto analogo a quella in titolo, chiedendone sin d'ora l'abbinamento.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per l'XI Commissione*, fa notare che la proposta di legge in esame reca un insieme di misure dirette a promuovere la ripresa del sistema produttivo e ad incrementare i livelli di occupazione, nonché a sviluppare la cosiddetta « imprenditorialità diffusa », composta principalmente da micro-imprese dei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e delle attività produttive in genere e di servizio, nonché della cooperazione. Osserva pertanto che, nel complesso, il provvedimento è volto a configurare un regime speciale di interventi straordinari imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva che coinvolge il Paese.

Sottolinea che il principio che si pone alla base dell'intervento proposto prevede che lo Stato sostenga l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili, adottando un meccanismo *ad hoc* di agevolazioni e di incentivazioni in materia di contribuzione previdenziale, di sostegno all'occupazione, di favore fiscale, di accesso al credito, di tutela dell'imprendito-

rialità femminile e di semplificazione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente: l'assunto dal quale parte la proposta di legge, infatti, è l'assoluta e indifferibile necessità di interventi straordinari «imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva che sta coinvolgendo il Paese, oltre che altri diversi Paesi industrializzati». Per tali ragioni, ritiene che si debbano individuare misure concrete per andare incontro soprattutto alla fascia più giovane della popolazione e per tutelare la libertà di impresa delle donne: l'elevata disoccupazione giovanile, la difficoltà di reperire abitazioni accessibili e di accedere facilmente al credito rappresentano condizionamenti significativi rispetto alla scelta di intraprendere un percorso autonomo di natura imprenditoriale. Pertanto, occorre – a suo giudizio – contrastare con misure innovative la disoccupazione oltre che quelle forme deteriori di lavoro nero e di sfruttamento, che sono ancora presenti – per le ragioni esposte – soprattutto in determinate zone del Paese, in cui possono maggiormente attecchire i fenomeni dell'usura e della criminalità organizzata.

Osserva che i dati che emergono dall'ultimo rapporto ISTAT delineano un quadro di luci e ombre: il tasso di disoccupazione giovanile (ossia degli «*under 25*») del dicembre 2010 è pari al 29 per cento, con un incremento di 2,4 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2009, a conferma che gli effetti della crisi si stanno facendo sentire in modo pesante proprio sulle nuove generazioni. Segnala che, invece, in controtendenza si muovono i dati sull'occupazione femminile: il tasso di occupazione femminile a dicembre 2010 è pari al 46,5 per cento, con un incremento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2009 e dell'1,6 per cento su base annua. Peraltro, analizzando i dati per ripartizione geografica, osserva che vi è una dinamica più positiva nel Centro e nel Mezzogiorno rispetto al Nord, pur rimanendo l'occupazione femminile al Sud – in termini strutturali – inferiore rispetto a quella nel Settentrione; si riduce, inoltre, il tasso di disoccupazione femminile, che a

dicembre 2010 è pari al 9,6 per cento, in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2009 e dell'1,7 per cento su base annua, fermo restando che il numero delle donne inattive continui ad essere il doppio rispetto a quello degli uomini.

Per quanto concerne l'imprenditoria femminile, fa notare che il 2° Rapporto nazionale di *Unioncamere* (pubblicato lo scorso 27 gennaio) evidenzia in primo luogo che nel 2010 le imprese guidate da donne si sono comportate in maniera nettamente migliore di quelle maschili; infatti, mentre le imprese femminili sono cresciute del 2,1 per cento (pari a 29.040 unità), quelle maschili registrano una riduzione dello 0,4 per cento (pari a 17.072 unità). L'attività delle imprese femminili si concentra prevalentemente nei servizi, in particolare quelli riferiti alla sanità e all'assistenza sociale, dove quasi un'impresa su due, il 41 per cento, è guidata da una donna. Rileva che, in termini quantitativi, l'imprenditoria femminile è più concentrata nelle regioni del Meridione dove, al netto delle Isole, alla fine di giugno 2010 si registra un tasso di imprese guidate da donne pari al 26,1 per cento del totale nazionale; se si considerano anche Sicilia e Sardegna tale quota sale addirittura al 36 per cento. Nel complesso, tuttavia, ritiene opportuno segnalare che il Rapporto evidenzia che la donna imprenditrice ha ancora un livello di partecipazione al mondo imprenditoriale notevolmente al di sotto delle proprie potenzialità, anche se negli anni ha accresciuto la propria presenza in spazi tradizionalmente maschili.

Evidenzia che la presente proposta di legge parte, dunque, da questi dati, sviluppando una serie di interventi in diversi settori, che – per una più puntuale illustrazione dell'articolato – si è pensato di suddividere in due grandi sezioni con il relatore per la X Commissione: da un lato, gli interventi più direttamente coincidenti con la tutela del lavoro e dell'occupazione, dall'altro, gli articoli che dettano misure di carattere fiscale e di incentivazione all'attività di impresa.

Sotto il primo profilo, ricorda che — per i beneficiari della proposta di legge (contemplati all'articolo 1, che sarà illustrato dal relatore per la X Commissione) — l'articolo 2 prevede specifiche agevolazioni contributive sotto il profilo previdenziale; in particolare, si riconosce il diritto ad una riduzione delle aliquote contributive versate a determinate gestioni previdenziali con una riduzione pari al 75 per cento per i primi 12 mesi, al 50 per cento per i successivi 12 mesi, e al 25 per cento per gli ulteriori 12 mesi. Nel caso in cui i beneficiari operino nelle cosiddette « zone assistite », la riduzione dell'aliquota è pari all'85 per cento per i primi dodici mesi, del 60 per cento per i successivi dodici mesi e del 35 per cento per gli ulteriori dodici mesi. È comunque prevista la facoltà di riscattare la quota non versata nel periodo di riferimento a decorrere dai 6 anni successivi all'inizio dell'attività imprenditoriale, e comunque non oltre 8 anni, anche tramite pagamento rateale dei versamenti in 36 rate mensili senza interessi, né oneri accessori.

Al contempo, segnala che l'articolo 3 introduce, a favore delle lavoratrici autonome che hanno goduto del congedo di maternità, la facoltà di fruire, in alternativa ai congedi parentali, di un'indennità per un periodo di 6 mesi entro i primi 3 anni di vita del bambino, nel caso in cui si avvalgano delle cure parentali del coniuge, di un parente entro il terzo grado o di un affine entro il secondo grado: a favore di tali soggetti si prevedono specifici benefici, quali il diritto al collocamento in aspettativa e la copertura figurativa per tutto il periodo in cui hanno prestato le cure parentali.

Si sofferma, dunque, sull'articolo 4, che introduce un credito d'imposta in favore dei soggetti ammessi allo specifico regime agevolato previsto dalla proposta di legge in esame, che avviano una nuova attività d'impresa e che, entro i primi 36 mesi di esercizio dell'attività, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori dipendenti rientranti nella definizione dell'Unione europea di « lavoratore svantaggiato », « molto svantaggiato »

o « disabile »: il diritto al credito d'imposta è subordinato al possesso di specifici requisiti e alla presenza di alcune condizioni tassativamente indicate; la misura del beneficio è fissata in 300 euro mensili per ciascun lavoratore nel primo anno, 200 euro nel secondo anno e 100 euro nel terzo anno, mentre i suddetti importi sono elevati, rispettivamente, a 400, 300 e 200 euro mensili nelle ipotesi di assunzione di una lavoratrice.

Inoltre, segnala l'articolo 7, che prevede una serie di misure volte a sostenere l'autoimprenditorialità femminile. Evidenzia che il comma 1 riconosce, in favore delle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico, una detrazione forfetaria, aggiuntiva rispetto alle norme vigenti, per i primi tre anni dall'avvio dell'impresa, a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori; l'importo varia secondo il numero dei figli ed è maggiorato per le lavoratrici operanti nelle zone assistite; i commi 2 e 3 prevedono il finanziamento, a valere su una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati all'impiego, di progetti di formazione finalizzati a promuovere le azioni positive per la parità uomo donna nell'accesso alle attività di impresa. I finanziamenti vengono ripartiti per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'ISTAT, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente. Inoltre, rileva che i commi da 4 a 7 prevedono il finanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile con 100 milioni di euro annui per un triennio, al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili secondo le modalità previste dal provvedimento.

Sottolinea, poi, che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, fa notare che la norma

estende ai titolari, soci e lavoratori dipendenti delle imprese che beneficiano del regime di agevolazioni, l'applicazione delle norme previste specificamente per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, caratterizzate dalla semplificazione di alcuni obblighi e procedure.

Nel preannunciare l'intenzione di attendere ogni utile elemento che potrà emergere dal dibattito, rinvia, per i restanti articoli, alla illustrazione che sarà svolta dal relatore per la X Commissione.

Santo Domenico VERSACE (PdL), *relatore per la X Commissione*, illustra le parti del provvedimento che vertono precipuamente su aspetti di competenza della Commissione Attività produttive. Con l'articolo 1 vengono indicate le finalità del progetto consistenti nel promuovere la ripresa del sistema produttivo e nell'incrementare i livelli di occupazione, nonché nello sviluppare l'imprenditorialità diffusa, mediante il sostegno dell'avvio di nuove microimprese giovanili e femminili. Gli interventi prospettati vengono concepiti in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (recante disposizioni concernenti gli aiuti compatibili con il mercato comune), nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

In particolare, si introduce un regime speciale di agevolazione e di incentivazione (di seguito regime agevolato) in campo fiscale, contributivo e creditizio, per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività d'impresa effettuate nei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari previste nel provvedimento stesso, a favore di specifici

soggetti che avviano un'attività imprenditoriale nelle forme previste dal successivo articolo 10.

Si prevede, inoltre, l'incremento delle misure agevolative stabilite dagli articoli 2 (in materia previdenziale), 4 (incentivi all'occupazione), 5 (regime fiscale delle attività di impresa), 6 (accesso al credito e fondi di garanzia) e 7 (autoimprenditorialità femminile), qualora i soggetti beneficiari operino in « zone assistite », vale a dire in zone ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 2007-2013. L'articolo 5 introduce un regime fiscale agevolato per le microimprese giovanili e femminili, delegando a tal fine il Governo ad adottare, sentiti i diversi livelli di governo del territorio e previa acquisizione dei pareri della Commissioni parlamentari competenti, un apposito decreto legislativo. Tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, le norme indicano la previsione di un regime agevolato sia per quanto riguarda le imposte sui redditi e l'IRAP, sia per quanto attiene all'IVA e alle imposte indirette. L'opzione per tale regime agevolato consente alle imprese di farsi assistere dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate per i relativi adempimenti tributari.

L'articolo 6 reca disposizioni volte a favorire l'accesso al credito delle microimprese giovanili e femminili. A tal fine, si prevede la concessione di contributi statali per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi di garanzia fidi (confidi), a condizione che tali operazioni abbiano specifiche finalità stabilite dalla norma medesima, tra cui l'effettuazione di investimenti strutturali e l'acquisizione di beni strumentali all'attività d'impresa. Le disposizioni fissano i limiti massimi dei finanziamenti ammessi alle agevolazioni, del contributo erogabile e della durata dell'incentivo. È previsto un contributo speciale ed aggiuntivo, ove il finanziamento sia garantito dai confidi per almeno il 50 per cento dell'importo. Sono inoltre previste misure di incentivazione in favore dei

confidi che rilasciano la garanzia per i finanziamenti, sotto forma di incremento dei relativi fondi rischi.

L'articolo 9, in ragione degli impatti trascurabili e degli inquinamenti poco significativi generati dalle piccole imprese oggetto della presente proposta di legge, prevede per tali imprese, per il tempo per il quale vigono le misure di agevolazione (vale a dire 3 anni), alcune agevolazioni rispetto agli adempimenti previsti in materia di gestione dei rifiuti dal decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

L'articolo 10 dispone che i soggetti beneficiari delle misure previste dal provvedimento in esame possono avviare immediatamente l'attività di impresa presentando all'Ufficio del registro delle imprese, contestualmente alla comunicazione unica per la nascita dell'impresa, la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), che viene trasmessa dall'Ufficio del registro delle imprese immediatamente allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Si stabiliscono, inoltre, le forme imprenditoriali con cui può essere svolta l'attività d'impresa in oggetto (precisando che in caso di società la maggioranza dei soci deve essere in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 1), nonché limiti dimensionali tali da agevolare effettivamente le microimprese.

L'articolo 11 interviene sulla disciplina fiscale prevista per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. In particolare, viene ridotta dal 96 per cento all'88 per cento la quota massima di interessi passivi deducibili ai fini fiscali e viene ridotta dallo 0,3 per cento allo 0,2 per cento dei crediti iscritti in bilancio la quota massima di svalutazione dei crediti ammessa in deduzione nell'esercizio di riferimento. Rimane confermata la possibilità di dedurre la parte eccedente in quote costanti nei successivi 18 periodi d'imposta (lettere *a*, *c*) ed *e*) del comma 1). Viene, inoltre, modificata, riducendola dal 97 per cento al 91 per cento, la quota massima di interessi passivi deducibili fissata in via transitoria per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

L'articolo 12 reca, infine, la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del relatore</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla commissione</i>)	37

RISOLUZIONI:

7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico.	
7-00485 Favia: Sull'affidamento di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.	
7-00486 Bressa: Sulla disciplina e la riorganizzazione di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	27

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
AVVERTENZA	29

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, presenta e illustra una proposta di deliberazione di rilievi (*vedi allegato 1*).

David FAVIA (IdV), dopo aver ricordato che il suo gruppo non è contrario al federalismo fiscale, rileva che il parere

parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 42 del 2009 è stato caricato di un significato politico improprio, in quanto ad esso è stata collegata la prosecuzione della legislatura. Ne è conseguita una strozzatura dei tempi di esame, che nuoce alla qualità del lavoro: un lavoro che, disponendo di più tempo, avrebbe potuto condurre a risultati soddisfacenti. Allo stato il provvedimento prevede una fase transitoria molto lunga, dalle conseguenze imprevedibili, e delinea un quadro incerto di tributi locali e troppo incentrato sul patrimonio immobiliare. In mancanza di una vera perequazione, le entrate dei comuni dipenderanno dalla consistenza dei patrimoni immobiliari presenti sui loro territori, con la conseguenza che i comuni più ricchi avranno risorse e quelli meno ricchi si troveranno in difficoltà ad assicurare le funzioni fondamentali e i servizi essenziali.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea innanzitutto che la proposta di rilievi del relatore costituisce una mera finzione e un vuoto esercizio di retorica, dal momento che fa riferimento a un testo – quello deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso formalmente alle Camere per il parere – che non esiste più, essendo stato di fatto modificato dal Governo più volte e in modo rilevante alla luce del confronto con le autonomie locali. A suo avviso, le ragioni della politica, che impongono di esprimersi sul testo attuale, avrebbero dovuto prevalere sulle ragioni della procedura parlamentare e del regolamento, che prevedono che il parere sia espresso sul testo trasmesso dal Governo all'inizio dell'iter.

Quanto al merito della proposta, ricorda che il suo gruppo, l'unico a votare contro la legge delega n. 42 del 2009, giudica in modo radicalmente negativo l'intero progetto del federalismo fiscale, ritenendo che porterà ad un aggravamento delle sperequazioni esistenti tra il nord e il sud del paese per effetto delle quali il

ricco nord si legherà sempre più all'Europa, mentre il mezzogiorno sarà abbandonato a se stesso.

Rileva, tra l'altro, che anche il relatore, il quale ha svolto un lavoro onesto ed encomiabile, non manca di accennare, nella sua proposta, a diverse questioni rilevanti sotto il profilo della costituzionalità.

Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di rilievi del relatore.

Massimo CALEARO CIMAN (IR) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi del relatore, sottolineando come non solo gli enti locali, ma anche le imprese chiedano una maggiore vicinanza al territorio, come dimostra anche l'operato dell'amministratore delegato della Fiat, Marchionne.

Oriano GIOVANELLI (PD) esprime la delusione del proprio gruppo, che aveva dato credito al Governo al momento dell'approvazione della legge delega (n. 42 del 2009) e che si trova oggi di fronte a decreti attuativi che tendono alla propaganda politica più che a realizzare veramente il federalismo fiscale e ad attuare i principi del titolo V della parte II della Costituzione. In sostanza, il provvedimento in esame attribuisce ai comuni un'autonomia impositiva estremamente limitata, riconducibile al potere di regolare entro certi limiti alcune aliquote; ratifica la progressiva, grave riduzione delle risorse destinate ai comuni e lascia indecisa la questione essenziale della perequazione tra le diverse aree del paese.

Più in dettaglio, fa presente che, nel momento in cui l'Istat certifica che i redditi delle famiglie sono in costante diminuzione, questo provvedimento pone le premesse per un aggravio dell'inequità fiscale.

Inoltre, il provvedimento sancisce una riduzione dell'autonomia impositiva dei comuni, mentre avrebbe dovuto realizzare la loro autonomia di entrata: infatti se nel 2007 i comuni esercitavano una qualche autonomia su circa il 47 per cento delle

proprie entrate, tale percentuale scende al 14 per cento nella fase transitoria e si attesta al 38 per cento a regime.

Ancora, il Governo sostiene che la cedolare secca farà emergere gli affitti non dichiarati al fisco permettendo maggiori entrate tali da compensare la diminuzione delle risorse per i comuni, ma non vi è alcuna certezza sulle presunte maggiori entrate che questa operazione comporterà. In questo modo la cedolare secca porterà un beneficio ai proprietari di casa che pagano le imposte, ma non agli inquilini: infatti se l'emersione degli affitti in nero non dovesse realizzarsi, a risentirne sarà anche il fondo comunale per gli affitti, che già è stato quasi azzerato.

Quanto allo sblocco dell'addizionale Irpef, i comuni l'hanno accettato per poter chiudere i bilanci 2011, ma di fatto circa la metà dei comuni capoluogo ha già l'addizionale massima, per cui la misura aiuterà solo l'altra metà dei comuni, nei quali, in ogni caso, si determinerà un aggravio della pressione fiscale su chi paga le tasse.

Si aggiunga poi che, nonostante il Governo avesse dichiarato di volere alleggerire il carico fiscale sui lavoratori e le imprese, l'Imu è destinata a gravare sui commercianti e sulle imprese più dell'Ici.

In conclusione, il giudizio non può che essere negativo su un provvedimento che conferma la riduzione delle risorse per i comuni senza dare loro strumenti per il recupero delle minori entrate, attribuisce ai comuni margini di autonomia impositiva quasi nulli, prevede un sistema di perequazione generico e insufficiente a garantire il riequilibrio e lascia non disciplinate molte materie rilevanti: un provvedimento che, se il Governo avesse accettato di lavorarci ancora insieme ai gruppi di minoranza favorevoli al federalismo fiscale, avrebbe potuto realizzare una riforma epocale per la responsabilizzazione degli amministratori locali e per il riordino delle funzioni e dei servizi.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), premesso che la sua parte politica è da sempre favorevole al federalismo, anche a quello fiscale, rileva che nella proposta di rilievi del relatore non si fa cenno al problema del rapporto tra la disciplina dettata dal provvedimento in esame e gli statuti delle regioni ad autonomia speciale, ed in particolare quello del Friuli Venezia Giulia. Ricorda che lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, che è legge costituzionale, attribuisce alle province autonome la disciplina dei tributi locali e devolve alle stesse il gettito Irpef del territorio. Invita pertanto il relatore a tenere conto, nella sua proposta di rilievi, anche della necessità di salvaguardare espressamente gli statuti speciali.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ricorda che il federalismo fiscale rappresenta per l'Italia una opportunità in termini di crescita e sviluppo e un fattore decisivo per il miglioramento della coesione sociale e per la garanzia dei servizi sociali. Si tratta di una riforma della finanza pubblica in senso federale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che è nato da una riforma costituzionale che presuppone anche e soprattutto una riforma del nostro assetto istituzionale.

L'Italia è l'unico grande Paese europeo che non ha finanza locale; a partire dal 1971 la finanza è stata centralizzata ed il centro si è assunto tutti gli oneri e responsabilità, anche di erogazione e finanziamento dei servizi ad ogni livello; da qui nasce il criterio della spesa storica, dei perniciosi rimborsi a piè di lista, con conseguente pressione fiscale ed aumento del debito pubblico.

Lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale non si espone alle critiche avanzate nel corso del dibattito parlamentare. Ciò vale sia con riguardo allo schema preliminarmente deliberato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto 2010, sia — e specialmente — in riferimento alla versione risultante dalle modifiche prospettate nella proposta di parere del relatore, il presidente La Log-

gia, ed ulteriormente in corso di elaborazione sulla base delle richieste dei comuni.

In primo luogo non è corretto concludere che le risorse non saranno sufficienti per mantenere il livello attuale delle spese comunali, poiché il meccanismo della fiscalizzazione degli attuali trasferimenti statali (così come indicati nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto) garantisce che non si creeranno falle nei bilanci dei comuni: è stato infatti previsto che il gettito totale o *pro quota* dei tributi attribuiti o devoluti ai comuni sia corrispondente ai trasferimenti che vengono soppressi da parte dello Stato. In secondo luogo, con il passaggio dalla spesa storica al criterio finanziario dei fabbisogni standard, molti comuni potranno e dovranno ridurre le proprie spese, migliorando il saldo complessivo delle loro finanze.

Non è poi sostenibile l'affermazione per cui l'impianto configurato a garanzia della nuova autonomia finanziaria dei comuni si regga su una eccessiva incertezza nella quantificazione delle risorse messe a disposizione, così da non consentire una adeguata padronanza, da parte degli stessi comuni, delle proprie politiche e della programmazione dei servizi. Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, infatti, il testo attuale contiene la determinazione delle aliquote di spettanza comunale di tutti i tributi attribuiti o devoluti ai comuni. Occorre inoltre tenere in debita considerazione la svolta epocale apportata dal sistema e costituita dal passaggio dall'impostazione basata su flussi finanziari derivati e sul criterio di quantificazione fondato sulla spesa storica a quello fondato sui fabbisogni standard. Il problema potrebbe in astratto porsi solo con riferimento alla copertura delle funzioni diverse da quelle fondamentali, ma non si porrà in concreto se i comuni si dimostreranno capaci di utilizzare i nuovi poteri di finanziamento di cui vengono dotati, rispondendone di conseguenza dinanzi alle rispettive comunità.

Va inoltre sottolineato come le previsioni finanziarie su cui si è costruito il meccanismo delineato dallo schema di

decreto siano fondate ed autorevoli e si fondino, oltre che sullo sviluppo delle basi imponibili, su pilastri della sussidiarizzazione del contrasto all'evasione fiscale, con previsione di una partecipazione molto più forte dei comuni a tutela della fedeltà fiscale complessiva e segnatamente con riguardo ai tributi locali. Tale partecipazione si tradurrà in una maggiore partecipazione economica dei comuni al gettito derivante dall'emersione delle irregolarità fiscali. Infine, con riguardo in particolare alla cedolare secca sulle locazioni abitative, i comuni beneficeranno dell'emersione, che fondatamente si prevede sostanziosa, dell'attuale notevolissimo « sommerso degli affitti », grazie alla previsione di una tassazione più leggera di quella attuale, senza dimenticare lo spirito comunque progressivo del sistema tributario sui redditi né le esigenze delle famiglie in affitto, alle quali lo schema di decreto riserva una parte rilevante del gettito della cedolare secca riferita ai contratti di locazione non agevolati, per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose.

Si lamenta poi che i comuni in questo nuovo sistema saranno ancora *troppo legati* e dipendenti dalla finanza derivata. Benché il sistema possa sembrare ad un esame superficiale una rivisitazione della finanza derivata, occorre sottolineare come il fondo sperimentale di riequilibrio, costituito per permettere una transizione progressiva e non traumatica dal vecchio al nuovo sistema, si baserà su logiche ben diverse da quelle a tutti note ed applicate sinora, inefficienti e fortemente deresponsabilizzanti rispetto ai singoli governi locali. La redistribuzione delle risorse che in esso confluiscono, pur rispondendo in primo luogo a esigenze di perequazione, dovrà infatti tenere conto dei fabbisogni standard.

Sono poi stati ipotizzati, a regime, adeguati spazi di autonomia, quali la manovrabilità dell'IMU, sia principale, sia secondaria, la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno, lo sblocco dell'addizionale comunale dell'irpef.

In seconda istanza, in conformità alle esigenze manifestate dai comuni, è stato previsto che con distinto decreto legislativo integrativo e correttivo sia riordinata l'addizionale irpef, che soppianderà gradualmente la compartecipazione irpef.

È stato osservato inoltre che tassare la seconda casa comporterà una dissociazione tra soggetti « paganti » da soggetti residenti (non solo principali fruitori dei servizi, ma soprattutto elettori). Va però detto da una parte che la delega impone espressamente che l'esenzione in favore della prima casa rimanga ferma, escludendo scelte diverse da parte del Governo in sede di esercizio della delega; in secondo luogo, che il numero delle seconde case fuori comune, le cosiddette case di vacanza, è inferiore rispetto al numero delle case acquistate per investimento nel comune di residenza, magari per componenti della famiglia. Occorre inoltre considerare che, anche grazie al Piano casa in corso di attuazione, si creerà una positiva competizione tra i comuni, che saranno incentivati a rendersi appetibili al fine di attrarre nuovi soggetti proprietari di seconda casa. La proposta, avanzata da taluno, di fissare la deducibilità dell'ICI sulla prima casa dall'IRPEF non è condivisibile perché determinerebbe un'eccessiva riduzione, a scapito del principio di progressività, del gettito IRPEF in favore dello Stato.

La presunta sperequazione derivante dall'applicazione della tassazione alla sola seconda casa sarà comunque ridotta a sufficienza dal fondo perequativo, che nella versione definitiva garantirà i livelli essenziali e le funzioni fondamentali, e sarà ad ogni modo basato sui fabbisogni standard, così da vincolare anche lo Stato a non eccedere (né ovviamente a rimanere in difetto) nella quantificazione dei fondi finanziari, così da non condizionare più come avvenuto fino ad oggi l'autonomia complessiva degli interlocutori comunali.

Quanto ai temuti aumenti delle tariffe, il rischio sarà scongiurato dal fatto che il decreto prevede che il rispetto dei limiti massimi di pressione fiscale sia riferito anche alle tariffe, per cui eventuali au-

menti di queste ultime (anche se improbabile stante il passaggio ai fabbisogni standard) saranno possibili (ad esempio per assecondare positivi incrementi della qualità dei servizi) solo a patto della contestuale riduzione della pressione fiscale.

Date tutte le ragioni ora esposte, cade nel nulla la critica per cui il federalismo municipale romperebbe l'*unità del Paese*. La garanzia della coesione sociale basata sulla tutela dei livelli di finanziamento necessari (ma anche sufficienti) a coprire le spese riferibili ai livelli essenziali dei diritti è un baluardo posto dalla legge n. 42 e che lo schema di decreto persegue.

Venendo infine ai problemi dei tempi d'esame del provvedimento e dello spirito collaborativo del governo, si deve riconoscere che il Governo ha deciso in via informale di non avvalersi, per un'ulteriore settimana, della possibilità di procedere comunque all'adozione del decreto definitivo anche nel caso in cui l'esame parlamentare dello stesso non sia concluso allo scadere del termine previsto.

In conclusione, quello in esame è un provvedimento di straordinaria portata istituzionale, sul quale la posizione contraria dei gruppi che si erano astenuti al momento dell'approvazione della legge delega non ha ragione di esistere ed è motivata soltanto dalla volontà di provocare una crisi di Governo: si tratta però di un atteggiamento irresponsabile.

Raffaele VOLPI (LNP), dopo essersi associato alle riflessioni del deputato Calderisi, esprime delusione per l'atteggiamento pregiudizialmente ostile delle minoranze che si erano astenute dal voto sulla legge delega, ritenendo che tale atteggiamento sia motivato solo da ragioni politiche di opportunità legate alla speranza di porre fine alla legislatura. Si dica apertamente, come ha fatto il deputato Favia, che il voto contrario ha motivazioni di lotta politica e ci si assuma la responsabilità di opporsi a un provvedimento che gli amministratori locali stanno attendendo e che vuole cambiare in meglio il paese. Rivolgendosi in particolare al de-

putato Tassone, gli chiede infatti se sia davvero certo che mantenere l'attuale stato di cose sia la scelta migliore per l'Italia e se non pensa invece che una maggiore responsabilizzazione degli amministratori locali e delle classi dirigenti avrebbe effetti benefici anche per il meridione. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Nicolò CRISTALDI (PdL) ricorda che il progetto federalista tende a trasformare l'Italia in quella Repubblica definita dall'articolo 114 della Costituzione, nella quale i comuni hanno la stessa rilevanza istituzionale dello Stato e delle regioni. Esprime quindi preoccupazione per la richiesta formulata dal deputato Zeller di escludere dall'ambito di applicazione della riforma le regioni a statuto speciale. Teme infatti che, se il gettito delle imposte dovesse essere destinato non ai comuni ma alle regioni, si determinerebbe di fatto un nuovo centralismo: non più statale, ma regionale..

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che non svolgerà una dichiarazione di voto, si associa all'intervento del collega Tassone ed esprime perplessità sulla richiesta del deputato Zeller. La richiesta del deputato Zeller – volta a prevedere la non applicazione ai comuni delle regioni a statuto speciale di tutte le disposizioni del provvedimento in esame in materia di tributi locali e di devoluzione di gettito – si pone infatti in aperto contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega.

Osserva inoltre che il giudizio negativo espresso dal suo gruppo trova piena conferma nei tanti e delicati rilievi di costituzionalità elencati dallo stesso relatore, sia pure incidentalmente, nella sua proposta di rilievi.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) fa presente che la precisazione di cui ha auspicato l'inserimento nel provvedimento è già contenuta implicitamente nell'ordinamento dal momento che gli statuti delle regioni ad autonomia speciale sono leggi

costituzionali e prevalgono quindi sulle leggi ordinarie, compresi i decreti legislativi. La proposta di modifica del testo nel senso da lui auspicato è del resto contenuta anche nella proposta di parere del relatore nella Commissione di merito.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, riformula la sua proposta di rilievi (*vedi allegato 2*) aggiungendo il seguente rilievo per tenere conto di quanto suggerito dal deputato Zeller: « all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'esigenza di prevedere che l'applicazione del provvedimento nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome possa effettuarsi solo in conformità delle previsioni dei rispettivi statuti; si valuti, conseguentemente, l'esigenza di stabilire specifiche disposizioni per chiarire che, per gli enti locali dei relativi territori, non si applicano le disposizioni del provvedimento in titolo in tema di tributi locali e di devoluzione di gettito, considerata la normativa adottata presso le stesse Regioni a statuto speciale e Province autonome in tema di fabbisogno della finanza locale ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico.

7-00485 Favia: Sull'affidamento di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.

7-00486 Bressa: Sulla disciplina e la riorganizzazione di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le tre risoluzioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno discusse congiuntamente.

David FAVIA (IdV), illustrando la sua risoluzione 7-00845, dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proroga di un anno del periodo transitorio per la cessazione delle gestioni *in house* del servizio idrico integrato, ma è contrario alla modifica della disciplina in materia, in quanto un'eventuale modifica potrebbe pregiudicare lo svolgimento del referendum abrogativo previsto per la prossima settimana e il suo gruppo ritiene che a questo punto sia preferibile attendere il pronunciamento popolare sulla questione se si debbano ammettere i privati nella gestione di un bene essenziale come l'acqua.

Paolo FONTANELLI (PD), illustrando la risoluzione 7-00486 Bressa, della quale è cofirmatario, rileva che la presentazione della risoluzione 7-00458 Vanalli, da parte di un deputato della maggioranza, dimostra come la propria parte politica avesse ragione a sostenere che gli interventi riformatori adottati dal Governo sui servizi pubblici locali all'inizio della legislatura erano confusi, disorganici e frammentari. Anche in quel caso si sarebbe potuto procedere con calma; si preferì invece, per ragioni di propaganda politica, finire in fretta e senza badare alla qualità del risultato.

Dichiara quindi che il suo gruppo non è contrario ad una proroga del regime transitorio per la cessazione delle gestioni

in house, ma a condizione che questo tempo sia utilizzato per fare chiarezza nel quadro normativo e per risolvere quindi i problemi che hanno provocato il ritardo nell'attuazione della disciplina.

Pierguido VANALLI (LNP), illustrando la sua risoluzione 7-00458, chiarisce che essa riguarda solo il settore idrico e tende ad evitare possibili strumentalizzazioni sul bene « acqua ». La risoluzione chiede al Governo di limitare, solo per il servizio idrico e non per gli altri servizi pubblici locali, la soglia di partecipazione dei privati al capitale sociale: sulla percentuale di tale soglia si può naturalmente discutere. Si tratta di una misura che non è in contrasto con la normativa europea in materia di servizi pubblici locali. La proroga del termine per la cessazione delle gestioni *in house* serve, nell'intendimento della risoluzione, a trovare una soluzione a questo problema. In altre parole, il punto *a)* del dispositivo della sua risoluzione è soltanto funzionale al punto *b)*.

Il Ministro Raffaele FITTO, nel riservarsi di esprimere una posizione definitiva nella prossima seduta, dopo aver svolto i necessari approfondimenti sulle questioni poste dalle tre diverse risoluzioni, due delle quali pubblicate solo questa mattina, chiarisce fin d'ora che il Governo non può condividere la posizione del gruppo dell'Italia dei valori – manifestata dal deputato Favia – per il quale la priorità è quella di permettere lo svolgimento del referendum popolare sulla disciplina in materia di servizio idrico.

Rivolgendosi quindi al deputato Fontanelli, rivendica al Governo il merito di aver posto in essere una riforma tutt'altro che frammentaria: si tratta anzi di una riforma organica, che si è snodata in più passaggi – prima il decreto-legge n. 78 del 2008, quindi il « decreto Ronchi » e infine il regolamento di attuazione – e sulla quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata.

Conclude esprimendo l'auspicio che il dibattito sia pacato e permetta al Governo di fare chiarezza sulla questione della co-

siddetta « privatizzazione dell'acqua » mostrando una volta per tutte che le norme approvate in questa legislatura non pongono in alcun modo in discussione il principio della proprietà pubblica dell'acqua.

David FAVIA (IdV) chiarisce che la richiesta di proroga della disciplina avanzata dal suo gruppo non tende a permettere lo svolgimento del referendum, ma a consentire la soluzione del problema, fermo restando che l'acquisizione del pronunciamento popolare sul punto sarebbe di grande importanza.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Sulle Autorità amministrative indipendenti.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano FABRIZIO (CGIL), Alessandro SPAGGIARI (CISL), Marco MALDONE (UIL), Paolo VARESI (UGL), svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Atto n. 320.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Atto n. 319.

Schemi di decreto del Ministro dell'interno concernenti l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2010, rispettivamente, al capitolo 2309 – piano gestionale 1 e al capitolo 2309 – piano gestionale 2.
Atti nn. 324 e 325.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Testo base C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato, ed abb.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008.

C. 3994 Governo.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

Testo unificato C. 2011 Ferranti ed abb.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Testo base C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, della legge 42 del 2009 pone i seguenti principi e criteri direttivi generali per l'attuazione della delega in materia di federalismo fiscale:

autonomia di entrata e di spesa di tutti i livelli di governo (lettera *a*);

attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione (lettera *e*);

finanziamento integrale del normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ai medesimi enti con le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo (lettera *e*);

salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e di rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche (lettera *l*);

tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa (lettera *p*);

l'articolo 5 della legge della citata legge 42 del 2009 stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato articolo 2 prevedano l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione;

l'articolo 11, comma 1, lettere *b*), *d*), *e*) e *f*), della citata legge n. 42 del 2009 prevede il principio della soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese degli enti locali (di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali e del finanziamento delle spese, distinti per tipologia delle spese stesse, degli enti locali con tributi propri, partecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, addizionali a tali tributi e fondo perequativo;

l'articolo 12, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009 prevede che:

la fonte ordinaria statale individui i tributi propri dei comuni e delle

province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisca presupposti, soggetti passivi e basi imponibili, nonché, garantendo una adeguata flessibilità, aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale (lettera *a*);

le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito di una o più delle seguenti fonti: compartecipazione all'IVA, compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lettera *b*);

disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana (lettera *d*);

previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali (lettera *f*);

previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni (lettera *h*);

previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini (lettera *i*);

l'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009 reca specifici principi e criteri

direttivi per l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, da istituire nei bilanci regionali sulla base di un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale;

l'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, stabilisce:

il principio della garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate degli enti locali sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti statali e regionali da sopprimere e che si effettui in materia una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata (lettera *b*);

la determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi speciali di cui all'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12 (lettera *d*),

notato che:

il provvedimento in esame interviene su parte della delega relativa alla fiscalità dei comuni, restando ancora da attuare alcuni principi e criteri direttivi, quali quelli sopra richiamati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), (cosiddetti «tributi comunali di scopo»), lettera *f*) (premialità per unioni e fusioni tra comuni);

resta escluso alla luce della legge di delega un intervento sulla disciplina di tributi erariali vigenti con lo strumento del decreto legislativo, se non nei termini di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12 della stessa legge;

le disposizioni in oggetto sono articolate: da un lato in disposizioni di tipo anticipatorio, caratterizzate dalla previsione, di durata quinquennale, della devoluzione di tributi di natura immobiliare indicati all'articolo 1, comma 1, nonché

da misure di riequilibrio della stessa durata contenute nell'articolo 1, commi 2, 3, 5; dall'altro in disposizioni di fiscalità immobiliare a regime previste dagli articoli 3 e seguenti, con la peculiarità che la cosiddetta cedolare secca sugli affitti risulta considerata ai fini sia delle disposizioni di tipo anticipatorio sia delle disposizioni a regime; infine, da disposizioni transitorie;

queste ultime disposizioni sembrano tuttavia definire l'intero provvedimento in termini regime transitorio, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8 che prevede che l'intero provvedimento «concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009 e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni»;

le medesime disposizioni transitorie, articolo 8, comma 4, prevedono che, con distinto decreto correttivo che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, siano distinte le fonti di finanziamento di cui all'articolo 11 della legge delega, nonché disciplinato il riparto del fondo perequativo statale previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009;

l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009 stabilisce che i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive possano essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, delega però non attuata dal provvedimento in esame per la parte relativa alla disciplina del fondo perequativo sopra richiamato; inoltre il termine biennale – entro il quale dovrebbe essere sia completata la disciplina del fondo perequativo, ai fini del quale si prescrive che si tenga conto della determinazione dei costi standard, sia effettuata la distinzione tra le fonti di finanziamento dei comuni in relazione alla tipologia delle spese e delle relative funzioni – disegna un arco temporale che dovrebbe essere coordinato con quello

delineato dal decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 in base al quale (articolo 6) i fabbisogni standard dovrebbero essere determinati per tutte le funzioni fondamentali degli enti e locali nel 2013 ed entrare a regime nel triennio successivo;

conseguentemente dovrebbe essere coordinato con l'effetto della perequazione rispetto alle funzioni fondamentali per ciascuno dei periodi per i quali i fabbisogni standard sono stimati, vale a dire: per un terzo a partire dal 2011, per un ulteriore terzo a partire dal 2012 e per il rimanente terzo a partire dal 2013 e fino al 2016, nonché l'eventuale ricorso al criterio della spesa storica per la parte non standardizzata delle stesse funzioni;

il provvedimento non reca disposizioni che prevedono la verifica di congruità in sede Conferenza unificata, stabilita dall'articolo 21 lettera *b*), della citata legge n. 42 del 2009 sopra richiamato a garanzia della corrispondenza tra nuove entrate degli enti locali e trasferimenti finora ad essi diretti;

l'articolo 1, comma 4, lettera *b*) attribuisce allo Stato il gettito del tributo comunale costituito dall'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica in luogo della soppressione della stessa addizionale e del corrispondente aumento dell'accisa erariale;

le disposizioni del provvedimento che si limitano a prevedere la facoltà dei comuni di modificare l'aliquota dell'IMU propria, determinata con DPCM, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali (articolo 4, comma 5, ultimo periodo), nonché la facoltà di introdurre con regolamento adottato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e altri strumenti di deflazione del contenzioso andrebbero valutate alla luce del principio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 42 del 2009 di garanzia dell'autonomia tributaria degli enti locali, ai quali non è conferita alcuna potestà comunale nella fase applicativa e procedimentale del prelievo dell'IMU;

DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:

all'articolo 1 appare opportuno un chiarimento della natura della devoluzione ai comuni di imposte disciplinate con legge statale prevista dal comma 1 e della compartecipazione statale sul relativo gettito prevista dal comma 6, in quanto le imposte istituite e disciplinate con legge dello Stato hanno natura erariale (così Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 2006 e n. 216 del 2009;

all'articolo 1, che dispone l'istituzione – non prevista espressamente dall'articolo 13 della legge di delega – di un fondo sperimentale di riequilibrio limitato alla perequazione immobiliare, è rinviata a fonte della quale andrebbe chiarita la natura giuridica, senza previsione di termine di emanazione, la determinazione delle modalità di funzionamento e riparto del fondo stesso: poiché l'articolo 21 della legge di delega stabilisce i criteri di provvisorio funzionamento dei fondi perequativi – prevedendo che « ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 » – si consideri l'esigenza di stabilire un termine per l'emanazione del decreto previsto al comma 5, nonché di evidenziare, in conformità alla delega, i criteri di riparto che saranno seguiti, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato – città ivi previsto limitatamente alla fattispecie della prima applicazione; appare inoltre opportuno chiarire se le modalità differenziate pre-

viste per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti saranno definite con procedimento analogo a quello previsto per gli altri comuni;

al citato articolo 1, comma 6, appare opportuno indicare il termine per l'adozione dei decreti ivi previsti;

allo stesso articolo 1, in tema di riparto del fondo di riequilibrio si valuti l'opportunità di coordinare la previsione secondo la quale « si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard ove effettuata, con le disposizioni del decreto legislativo n. 216 del 2010, secondo il quale l'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica (articolo 2, comma 4) e nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo (articolo 2, comma 5, lettera a);

al suddetto articolo 1, appare opportuno chiarire, ai fini del riparto del fondo sperimentale, l'incidenza del principio di territorialità dell'imposta, richiamato dall'articolo 2, comma 2, lettera e) della citata legge n. 42 del 2009 per l'attribuzione di risorse autonome, sulle percentuali di finanziamento delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della citata legge n. 42 del 2009;

all'articolo 2, fermo restando il fondamento opzionale della cosiddetta cedolare secca, se ne valuti la disciplina alla luce dei principi dell'articolo 53 della Costituzione;

al medesimo articolo 2, comma 4, appare opportuno verificare se il secondo periodo, secondo il quale « non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate » possa eventualmente ricadere nell'ambito della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che ritiene violato il principio di eguaglianza da norme che, da un lato, qualifichino un pagamento come

non dovuto e, dall'altro, ne escludano la ripetibilità (sentenze nn. 421 del 1995, 416 del 2000 e 320 del 2005, n. 292 del 1997 e n. 330 del 2007);

allo stesso articolo 2, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere il raddoppio delle sanzioni ivi contemplate in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione nella dichiarazione dei redditi anche in caso di effettuato versamento della cedolare ai sensi del comma 4;

al medesimo articolo 2, appare opportuno verificare se l'esplicita estensione dell'apparato sanzionatorio previsto dal comma 8 all'ipotesi di comodato fittizio, individuando una specifica forma di evasione, escluda di fatto l'applicazione delle stesse sanzioni ad altre ipotesi evasive quali ad esempio usufrutto, uso, abitazione fittizi;

all'articolo 4, comma 3, poiché si dispone l'esclusione dell'applicazione dell'imposta per le abitazioni principali specificando che tale beneficio si applica solo se l'immobile, iscritto in catasto in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, sia il luogo in cui il contribuente abbia sia la residenza anagrafica che la dimora abituale, si dovrebbe verificare – ai fini della valutazione della conformità ai principi di delega – se quest'ultima specificazione incida sulla nozione di abitazione principale rispetto a quella desumibile dalla vigente disciplina in materia di ICI, oltre a concorrere a configurare un ambito delle esclusioni dall'applicazione dell'IMU di possesso, più ristretto rispetto a quello stabilito dalla normativa ICI;

allo stesso articolo 6, alla luce del principio di delega di garanzia dell'autonomia tributaria degli enti locali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*) si valuti l'opportunità di estendere all'imposta municipale di trasferimento la facoltà dei Comuni di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione per via regolamentare già prevista all'articolo 5, comma 5, per l'IMU di possesso;

all'articolo 7 si consideri l'opportunità di determinare l'ambito dei tributi sui

quali i comuni possono intervenire in sostituzione con l'imposta municipale secondaria, che dipende dalla scelta delle amministrazioni comunali, eventualmente stabilendo che i Comuni che decidano di istituire tale imposta debbano procedere alla sostituzione di tutti i tributi ivi indicati;

allo stesso articolo 7, la previsione di consultazioni popolari svolte in base allo statuto comunale andrebbe valutata alla luce dell'esclusione della materia tributaria dall'ambito di ammissibilità del referendum abrogativo in di cui all'articolo 75 della Costituzione; andrebbe inoltre considerato che la platea dei soggetti passivi delle imposte considerate potrebbe solo parzialmente coincidere con i soggetti residenti nel territorio comunale di indizione del referendum; ancora, appare opportuno evidenziare l'effetto dell'esito negativo della consultazione referendaria ai fini delle determinazioni del comune;

all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), appare opportuno valutare la facoltà ivi prevista per i Comuni, senza alcun limite, di disporre, con proprio regolamento, esenzioni ed agevolazioni dell'imposta municipale secondaria facoltativa, alla luce dell'articolo 12, comma 1, lettera *h*), della legge di delega che, in conformità al principio di riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, pone il principio che « che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni », eventualmente finalizzando la medesima facoltà ad una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

all'articolo 8, andrebbe valutato il tenore del comma 4, che afferma il carattere transitorio del provvedimento, in quanto « concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni », con le disposizioni degli articoli da 3 a 7 che delineano il quadro definitivo della fiscalità municipale;

al medesimo articolo 8, al comma 6, si valuti la conformità all'articolo 76 della Costituzione del rinvio a decreti correttivi della distinzione delle fonti di finanziamento dei comuni di cui all'articolo 11 della legge n. 42 del 2009; inoltre, poiché nel corso del dibattito in sede parlamentare è emersa l'ipotesi di modifiche da parte del Governo al testo dello schema di decreto legislativo, si consideri che tali modifiche dovranno riguardare, in conformità all'articolo 76 della Costituzione, materia oggetto di delega ai sensi della legge n. 42, da attuare entro il 21 maggio 2010,

restando ferma la possibilità di interventi di integrazione e di correzione con ulteriori decreti legislativi adottabili nel termine di due anni dall'entrata in vigore dell'atto oggetto degli interventi;

si provveda all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge della citata legge n. 42 del 2009 considerato che ad essa sono attribuite specifiche funzioni in base all'articolo 8, comma 5, oltre che dal decreto legislativo n. 216 del 2010.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292),

premessi che:

l'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone i seguenti principi e criteri direttivi generali per l'attuazione della delega in materia di federalismo fiscale:

autonomia di entrata e di spesa di tutti i livelli di governo (lettera *a*);

attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione (lettera *e*);

finanziamento integrale del normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ai medesimi enti con le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo (lettera *e*);

salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e di rispetto del prin-

cipio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche (lettera *l*);

tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa (lettera *p*);

l'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009 stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato articolo 2 prevedano l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento, di cui fanno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, e ne disciplinano il funzionamento e la composizione;

l'articolo 11, comma 1, lettera *b*), *d*), *e*) e *f*), della citata legge n. 42 del 2009 prevede il principio della soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese degli enti locali (di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma), ad eccezione degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi ai sensi dell'articolo 13 e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali, nonché il finanziamento delle spese, distinte per tipologia, degli enti locali con tributi propri, partecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, addizionali a tali tributi e risorse del fondo perequativo;

l'articolo 12, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009 prevede che:

la fonte ordinaria statale individui i tributi propri dei comuni e delle

province, anche in sostituzione o trasformazione di tributi già esistenti e anche attraverso l'attribuzione agli stessi comuni e province di tributi o parti di tributi già erariali; ne definisca presupposti, soggetti passivi e basi imponibili, nonché, garantendo una adeguata flessibilità, aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale (lettera *a*);

le spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numero 1), sono prioritariamente finanziate dal gettito di una o più delle seguenti fonti: compartecipazione all'IVA, compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche, imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (lettera *b*);

disciplina di uno o più tributi propri comunali che, valorizzando l'autonomia tributaria, attribuisca all'ente la facoltà di stabilirli e applicarli in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche e di investimenti pluriennali nei servizi sociali ovvero il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana (lettera *d*);

previsione di forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali (lettera *f*);

previsione che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni (lettera *h*);

previsione che gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, dispongano di piena autonomia nella fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini (lettera *i*);

l'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009 reca specifici principi e criteri

direttivi per l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, da istituire nei bilanci regionali sulla base di un fondo perequativo dello Stato alimentato dalla fiscalità generale;

l'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, stabilisce:

il principio della garanzia che la somma del gettito delle nuove entrate degli enti locali sia, per il complesso dei comuni ed il complesso delle province, corrispondente al valore dei trasferimenti statali e regionali da sopprimere e che si effettui in materia una verifica di congruità in sede di Conferenza unificata (lettera *b*);

la determinazione dei fondi perequativi di comuni e province in misura uguale, per ciascun livello di governo, alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi speciali di cui all'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009, e le maggiori entrate spettanti in luogo di tali trasferimenti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12 (lettera *d*), della citata legge n. 42 del 2009;

notato che:

il provvedimento in esame interviene su parte della delega relativa alla fiscalità dei comuni, restando ancora da attuare alcuni principi e criteri direttivi, quali quelli sopra richiamati di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), (cosiddetti «tributi comunali di scopo») e lettera *f*) (premialità per unioni e fusioni tra comuni);

resta escluso alla luce della legge di delega un intervento sulla disciplina di tributi erariali vigenti con lo strumento del decreto legislativo, se non nei termini di cui alla lettera *a*) dell'articolo 12 della stessa legge;

le disposizioni in oggetto sono articolate: da un lato in disposizioni di tipo anticipatorio, caratterizzate dalla previsione, di durata quinquennale, della devoluzione di tributi di natura immobiliare

indicati all'articolo 1, comma 1, nonché da misure di riequilibrio della stessa durata contenute nell'articolo 1, commi 2, 3, 5; dall'altro in disposizioni di fiscalità immobiliare a regime previste dagli articoli 3 e seguenti, con la peculiarità che la cosiddetta cedolare secca sugli affitti risulta considerata ai fini sia delle disposizioni di tipo anticipatorio sia delle disposizioni a regime; infine, da disposizioni transitorie;

queste ultime disposizioni sembrano tuttavia definire l'intero provvedimento in termini di regime transitorio, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8 che prevede che l'intero provvedimento « concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009 e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni »;

le medesime disposizioni transitorie, articolo 8, comma 6, prevedono che, con distinto decreto correttivo che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, siano distinte le fonti di finanziamento di cui all'articolo 11 della legge delega, nonché disciplinato il riparto del fondo perequativo statale previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009;

l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, stabilisce che i decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive possano essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, delega però non attuata dal provvedimento in esame per la parte relativa alla disciplina del fondo perequativo sopra richiamato; inoltre il termine biennale – entro il quale dovrebbe essere sia completata la disciplina del fondo perequativo, ai fini del quale si prescrive che si tenga conto della determinazione dei costi standard, sia effettuata la distinzione tra le fonti di finanziamento dei comuni in relazione alla tipologia delle spese e delle relative funzioni – disegna un arco temporale che dovrebbe essere coordinato con

quello delineato dal decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216 in base al quale i fabbisogni standard dovrebbero essere determinati per tutte le funzioni fondamentali degli enti locali nel 2013 ed entrare a regime nel triennio successivo;

conseguentemente dovrebbe essere coordinato con l'effetto della perequazione rispetto alle funzioni fondamentali per ciascuno dei periodi per i quali i fabbisogni standard sono stimati, vale a dire: per un terzo a partire dal 2011, per un ulteriore terzo a partire dal 2012 e per il rimanente terzo a partire dal 2013 e fino al 2016, nonché l'eventuale ricorso al criterio della spesa storica per la parte non standardizzata delle stesse funzioni;

il provvedimento non reca disposizioni che prevedono la verifica di congruità in sede Conferenza unificata, stabilita dall'articolo 21, lettera *b*), della citata legge n. 42 del 2009 sopra richiamato a garanzia della corrispondenza tra nuove entrate degli enti locali e trasferimenti finora ad essi diretti;

l'articolo 1, comma 4, lettera *b*), attribuisce allo Stato il gettito del tributo comunale costituito dall'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica in luogo della soppressione della stessa addizionale e del corrispondente aumento dell'accisa erariale;

le disposizioni del provvedimento che si limitano a prevedere la facoltà dei comuni di modificare l'aliquota dell'IMU propria, determinata con DPCM, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali (articolo 4, comma 5, ultimo periodo), nonché la facoltà di introdurre con regolamento adottato l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e altri strumenti di deflazione del contenzioso andrebbero valutate alla luce del principio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*) della citata legge n. 42 del 2009, di garanzia dell'autonomia tributaria degli enti locali, ai quali non è conferita alcuna potestà nella fase applicativa e procedimentale del prelievo dell'IMU;

DELIBERA DI ESPRIMERE
I SEGUENTI RILIEVI:

all'articolo 1 appare opportuno un chiarimento della natura della devoluzione ai comuni di imposte disciplinate con legge statale prevista dal comma 1 e della compartecipazione statale sul relativo gettito prevista dal comma 6, in quanto le imposte istituite e disciplinate con legge dello Stato hanno natura erariale (così Corte costituzionale sentenza n. 75 del 2006 e n. 216 del 2009);

all'articolo 1, che dispone l'istituzione – non prevista espressamente dall'articolo 13 della legge di delega – di un fondo sperimentale di riequilibrio limitato alla perequazione immobiliare, è rinviata a fonte della quale andrebbero chiariti la natura giuridica, il termine di emanazione, nonché le modalità di funzionamento e di riparto del fondo stesso: poiché l'articolo 21 della legge di delega stabilisce i criteri di provvisorio funzionamento dei fondi perequativi – prevedendo che « ai soli fini dell'attuazione della presente legge, e in particolare della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base al fabbisogno standard o alla capacità fiscale di cui agli articoli 11 e 13, in sede di prima applicazione, nei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono provvisoriamente considerate ai sensi del presente articolo, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno standard, le funzioni individuate e quantificate dalle corrispondenti voci di spesa, sulla base dell'articolazione in funzioni e relativi servizi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194 » – si consideri l'esigenza di stabilire un termine per l'emanazione del decreto previsto al comma 5, nonché di evidenziare, in conformità alla delega, i criteri di riparto che saranno seguiti, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza Stato – città ivi previsto limitatamente alla fattispecie della prima applicazione; appare inoltre opportuno chiarire se le modalità differenziate previste per i comuni con popo-

lazione inferiore a 5 mila abitanti saranno definite con procedimento analogo a quello previsto per gli altri comuni;

al citato articolo 1, comma 6, appare opportuno indicare il termine per l'adozione dei decreti ivi previsti;

allo stesso articolo 1, in tema di riparto del fondo di riequilibrio si valuti l'opportunità di coordinare la previsione secondo la quale « si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard ove effettuata », con le disposizioni del decreto legislativo n. 216 del 2010, secondo il quale l'anno 2012 è individuato quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica (articolo 2 comma 4) e nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo (articolo 2, comma 5, lettera a);

al suddetto articolo 1, appare opportuno chiarire, ai fini del riparto del fondo sperimentale, l'incidenza del principio di territorialità dell'imposta, richiamato dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009 per l'attribuzione di risorse autonome, sulle percentuali di finanziamento delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) della citata legge n. 42 del 2009;

all'articolo 2, fermo restando il fondamento opzionale della cosiddetta cedolare secca, se ne valuti la disciplina alla luce dei principi dell'articolo 53 della Costituzione;

al medesimo articolo 2, comma 4, appare opportuno verificare se il secondo periodo, secondo il quale « non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate » possa eventualmente ricadere nell'ambito della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che ritiene violato il principio di eguaglianza da norme che, da un lato, qualificano un pagamento come non dovuto e, dall'altro, ne escludano la

ripetibilità (sentenze nn. 421 del 1995, 416 del 2000 e 320 del 2005, n. 292 del 1997 e n. 330 del 2007);

allo stesso articolo 2, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere il raddoppio delle sanzioni ivi contemplate in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione nella dichiarazione dei redditi anche in caso di effettuato versamento della cedolare ai sensi del comma 4;

al medesimo articolo 2, appare opportuno verificare se l'esplicita estensione dell'apparato sanzionatorio previsto dal comma 8 all'ipotesi di comodato fittizio, individuando una specifica forma di evasione, escluda di fatto l'applicazione delle stesse sanzioni ad altre ipotesi evasive quali ad esempio usufrutto, uso, abitazione fittizia;

all'articolo 4, comma 3, poiché si dispone l'esclusione dell'applicazione dell'imposta per le abitazioni principali specificando che tale beneficio si applica solo se l'immobile, iscritto in catasto in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, sia il luogo in cui il contribuente abbia sia la residenza anagrafica che la dimora abituale, si dovrebbe verificare – ai fini della valutazione della conformità ai principi di delega – se quest'ultima specificazione incida sulla nozione di abitazione principale rispetto a quella desumibile dalla vigente disciplina in materia di ICI, oltre a concorrere a configurare un ambito delle esclusioni dall'applicazione dell'IMU di possesso, più ristretto rispetto a quello stabilito dalla normativa ICI;

allo stesso articolo 6, alla luce del principio di delega di garanzia dell'autonomia tributaria degli enti locali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *d*) si valuti l'opportunità di estendere all'imposta municipale di trasferimento la facoltà dei Comuni di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione per via regolamentare già prevista all'articolo 5, comma 5, per l'IMU di possesso;

all'articolo 7 si consideri l'opportunità di determinare l'ambito dei tributi sui

quali i comuni possono intervenire in sostituzione con l'imposta municipale secondaria, che dipende dalla scelta delle amministrazioni comunali, eventualmente stabilendo che i Comuni che decidano di istituire tale imposta debbano procedere alla sostituzione di tutti i tributi ivi indicati;

allo stesso articolo 7, la previsione di consultazioni popolari svolte in base allo statuto comunale andrebbe valutata alla luce dell'esclusione della materia tributaria dall'ambito di ammissibilità del referendum abrogativo in di cui all'articolo 75 della Costituzione; andrebbe inoltre considerato che la platea dei soggetti passivi delle imposte considerate potrebbe solo parzialmente coincidere con i soggetti residenti nel territorio comunale di indizione del referendum; ancora, appare opportuno evidenziare l'effetto dell'esito negativo della consultazione referendaria ai fini delle determinazioni del comune;

all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), appare opportuno valutare la facoltà ivi prevista per i Comuni, senza alcun limite, di disporre, con proprio regolamento, esenzioni ed agevolazioni dell'imposta municipale secondaria facoltativa, alla luce dell'articolo 12, comma 1, lettera *h*), della legge di delega che, in conformità al principio di riserva di legge di cui all'articolo 23 della Costituzione, pone il principio che « che gli enti locali, entro i limiti fissati dalle leggi, possano disporre del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali leggi e di introdurre agevolazioni », eventualmente finalizzando la medesima facoltà ad una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'esigenza di prevedere che l'applicazione del provvedimento nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome possa effettuarsi solo in conformità delle previsioni dei rispettivi statuti; si valuti, conseguentemente, l'esigenza di stabilire specifiche disposizioni per chiarire che, per gli enti locali dei relativi territori,

non si applicano le disposizioni del provvedimento in titolo in tema di tributi locali e di devoluzione di gettito, considerata la normativa adottata presso le stesse Regioni a statuto speciale e Province autonome in tema di fabbisogno della finanza locale;

allo stesso articolo 8, andrebbe valutato il tenore del comma 4, che afferma il carattere transitorio del provvedimento, in quanto « concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni », con le disposizioni degli articoli da 3 a 7 che delineano il quadro definitivo della fiscalità municipale;

al medesimo articolo 8, al comma 6, si valuti la conformità all'articolo 76 della Costituzione del rinvio a decreti correttivi della distinzione delle fonti di finanziamento dei comuni di cui all'articolo 11

della citata legge n. 42 del 2009; inoltre, poiché nel corso del dibattito in sede parlamentare è emersa l'ipotesi di modifiche da parte del Governo al testo dello schema di decreto legislativo, si consideri che tali modifiche dovranno riguardare, in conformità all'articolo 76 della Costituzione, materia oggetto di delega ai sensi della legge n. 42 del 2009, da attuare entro il 21 maggio 2010, restando ferma la possibilità di interventi di integrazione e di correzione con ulteriori decreti legislativi adottabili nel termine di due anni dall'entrata in vigore dell'atto oggetto degli interventi;

si provveda all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 42 del 2009 considerato che ad essa sono attribuite specifiche funzioni in base all'articolo 8, comma 5, oltre che dal decreto legislativo n. 216 del 2010.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03270 Palomba: Sull'applicazione dell'articolo 41- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario	43
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	49

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo e petizione n. 534 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 3915 e della proposta di legge C. 3247 Palomba e disabbinamento della proposta di legge C. 3516 Capano</i>)	44
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. COM(2010)95 def. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	46
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla II Commissione)</i>	51

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	48
AVVERTENZA	48

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

5-03270 Palomba: Sull'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Go-

verno per la risposta fornita, precisa come l'atto di sindacato ispettivo avesse lo scopo di sensibilizzare l'amministrazione penitenziaria affinché situazioni come quelle descritte non abbiano più a ripetersi, essendo assolutamente indispensabile che detenuti particolarmente pericolosi non possano venire tra loro a contatto. Qualunque iniziativa intrapresa al fine della corretta ed efficace attuazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario non può prescindere dalla predetta esigenza.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi e i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.15.

Riconoscimento figli naturali.

C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo e petizione n. 534.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 3915 e della proposta di legge C. 3247 Palomba e disabbinamento della proposta di legge C. 3516 Capano).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 10 giugno 2010.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che alle proposte di legge in esame sono stati abbinati la proposta di legge C. 3247 Palomba e il disegno di legge 3915. Quest'ultimo è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 21 febbraio prossimo, a condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Tale condizione è stata inserita nel calendario in quanto questo è stato predisposto quando il provvedimento non era stato

ancora abbinato alle altre proposte di legge in materia di filiazione, il cui esame è stato avviato da oltre un anno. Ricorda che la condizione sulla conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente trova giustificazione quando dall'avvio dell'esame del provvedimento stesso o di quelli ad esso abbinati siano trascorsi meno di due mesi dalla data nella quale è inserito nel calendario dell'Assemblea. Ciò significa che il disegno di legge deve essere considerato inserito nel calendario dell'assemblea senza alcun condizionamento rispetto alla conclusione dell'esame in Commissione.

Come è avvenuto per altri provvedimenti iscritti nel calendario dell'Assemblea, la programmazione dei lavori della Commissione sarà organizzata in maniera tale da rispettare la programmazione dei lavori dell'Assemblea, salvo che la Commissione ritenga di dover chiedere al Presidente della Camera un differimento dell'esame da parte dell'Assemblea al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti dell'istruttoria legislativa.

Prima di dare la parola alla relatrice, onorevole Mussolini, avverte che la prossima settimana sarà avviato l'esame delle proposte di legge C. 3516 Capano, che quindi viene disabbinata dalle proposte di legge in esame, e C. 3755, approvata dal Senato, che affrontano il tema della filiazione naturale sotto una prospettiva processualistica, mentre i progetti di legge oggi in esame trattano la materia in un'ottica sostanziale.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, esprime apprezzamento per l'interesse manifestato dal Governo su una materia così delicata, che peraltro è all'esame della Commissione da più di un anno. Osserva che mentre sull'articolo 1 del disegno di legge del Governo n. 3915, contenente delle previsioni normative puntuali ad articolate, è possibile avviare un confronto parlamentare, ciò non è possibile per la parte contenutisticamente prevalente del disegno di legge, ovvero l'articolo 2, che contiene un'ampia delega al Governo su varie tematiche. Esprime quindi forti per-

plexità sull'uso dello strumento della delega legislativa il cui esame, peraltro, risulta difficilmente compatibile con l'esame delle proposte di legge abbinata, che recano invece delle discipline di dettaglio. Auspica quindi che questo intervento normativo del Governo non vanifichi il lavoro già svolto dalla Commissione.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come non sia la prima volta che l'esame di provvedimenti di iniziativa parlamentare e di primario interesse per questa Commissione, dopo una fase istruttoria approfondita viene improvvisamente accelerato dalla presentazione di un disegno di legge governativo e dalla improvvisa calendarizzazione in Assemblea. In questo modo il Governo non si limita ad intervenire per arricchire il dibattito parlamentare, ma fa apparire di iniziativa governativa ciò che è invece il frutto di mesi o addirittura di anni di lavoro della Commissione, così come è accaduto anche per il provvedimento sul cosiddetto *stalking*. Ne risultano lese le prerogative del Parlamento e la dignità stessa della Commissione giustizia.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la presentazione di un disegno di legge governativo con una delega legislativa così ampia, quando l'esame in Commissione è in uno stadio avanzato, sia del tutto inopportuno. Sottolinea come si stia trattando di una materia estremamente delicata, che deve essere oggetto in ogni suo aspetto di un approfondito dibattito parlamentare. Ritiene che la Commissione debba compiere una scelta ben precisa: o esaminare una delega legislativa oppure continuare a lavorare su testi contenenti disposizioni dettagliate.

Angela NAPOLI (FLI) sottolinea come non sia la prima volta che il Governo compie delle scelte offensive nei confronti del Parlamento e lesive delle sue prerogative. Esprime sconcerto e rabbia per il fatto che anche in questo caso l'esame di provvedimenti così delicati, da molto tempo all'esame della Commissione, sia accelerato tramite la improvvisa e tardiva

presentazione di un disegno di legge, per di più contenente una delega legislativa amplissima. Ritiene indispensabile che sia richiesto un rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea, preannunciando in difetto il ricorso a tutti i mezzi di protesta consentiti dal Regolamento.

Il Sottosegretario Carlo GIOVANARDI, replicando all'intervento dell'onorevole Ferranti, dichiara di essere estremamente attento alle prerogative del Parlamento che il Governo non intende affatto prevaricare. Sottolinea come i principi riformatori della materia registrino un'ampia convergenza politica e come il disegno di legge si limiti a recepire il lavoro svolto dalla Commissione presieduta dal professore Cesare Massimo Bianca, così come è avvenuto nella scorsa legislatura quando il ministro Bindi presentò un analogo disegno di legge. Inoltre ritiene che in presenza di questioni tecnico-giuridiche particolarmente complesse sia particolarmente adeguato lo strumento della delega legislativa. Dichiara comunque la sua disponibilità ad ascoltare le indicazioni e le proposte dei commissari.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide la valutazione del sottosegretario Giovanardi circa l'adeguatezza dello strumento della delega legislativa. Ritiene che la Commissione debba proseguire l'esame dei testi che contengono disposizioni dettagliate, alcuni dei quali peraltro sviluppano i principi di delega contenuti nel provvedimento dell'onorevole Bindi cui si faceva riferimento.

Antonio DI PIETRO (IdV) evidenzia come il Governo, intervenendo all'ultimo momento con un proprio provvedimento che contiene deleghe legislative, manchi di riguardo al Parlamento. Invita quindi il Governo a non persistere su questa strada chiedendo alla Commissione di adottare il proprio disegno di legge come testo base, ma limitandosi ad arricchire il dibattito parlamentare eventualmente presentando proposte emendative.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che si debba procedere alla costituzione di un Comitato ristretto ed alla redazione di un testo unificato.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), *relatore*, ribadisce il positivo apprezzamento per l'interesse dimostrato dal Governo su un tema così delicato. Ritiene, peraltro, che occorra un equilibrato rapporto di collaborazione tra Governo e Parlamento, soprattutto sul piano emendativo e che si possano prevedere delle deleghe legislative solo per aspetti tecnici residuali. Condivide l'idea di costituire un Comitato ristretto perché la Commissione deve confrontarsi su un testo contenente norme di dettaglio.

Il Sottosegretario Carlo GIOVANARDI sottolinea come la delega sia molto dettagliata e redatta da una Commissione di esperti. Esprime molti dubbi sulla possibilità che il Parlamento, entrando nel dettaglio tecnico della materia, possa giungere all'approvazione della riforma in tempi ragionevoli. In questa prospettiva la delega legislativa appare lo strumento più idoneo. Sarà comunque la Commissione a decidere quale strada intraprendere.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che le questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione in relazione ai provvedimenti in oggetto saranno valutate nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI.

COM(2010)95 def.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato 1° febbraio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di documento finale che tiene conto anche dei rilievi dell'onorevole Contento (*vedi allegato 2*). Ricorda che il documento, così come già avvenuto in altre occasioni, sarà trasmesso oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.55.

Sui lavori della Commissione

Enrico COSTA (PdL) ricorda che la Commissione giustizia è convocata oggi in sede referente sulle proposte di legge C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo) e C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernar-

dini (Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori) al fine di conferire il mandato ai rispettivi relatori una volta espressi i pareri dalle Commissioni I e V. Tuttavia, considerato che tali Commissioni non esprimeranno il parere nella seduta odierna, per quanto convocate sui predetti provvedimenti, chiede alla Presidenza quando si intenda convocare la Commissione per recepire i pareri una volta espressi.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ritiene che la Commissione si possa convocare alle ore 14.30 di domani, quando saranno stati espressi i pareri prescritti.

Antonio DI PIETRO (IdV) ricorda che l'Assemblea è convocata domani alle ore 15 su un argomento di estrema rilevanza politica e che pertanto non potrebbero essere sufficienti 30 minuti per esaminare le questioni ancora non risolte relative alla proposta di legge n. 668 in materia di rito abbreviato.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, alla luce di quanto rilevato dall'onorevole Di Pietro avverte che la Commissione sarà convocata in sede referente alle ore 14.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI interviene in merito alle proposte di legge in materia di detenute madri e figli minori ricordando che tra i gruppi si era pressoché raggiunto un accordo per il trasferimento in legislativa del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), quale relatrice delle proposte di legge in materia di detenute madri e figli minori, ricorda che il Governo non ha ancora presentato alla Commissione bilancio la relazione tecnica relativa alla quantificazione delle spese necessaria per verificare la adeguatezza della copertura finanziaria del provvedimento. Ritiene che solo in base al parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio si potrà valutare la possibilità di concludere l'esame in sede referente ed

eventualmente di trasferire l'esame stesso in sede legislativa.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara che la relazione tecnica è in corso di redazione in quanto vi sono molti e complessi aspetti che si sono dovuti valutare per poter procedere ad una quantificazione delle spese.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 1° febbraio 2011.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fa presente che all'esito di ulteriori approfondimenti sono stati rilevati taluni ostacoli alla ratifica della Convenzione in oggetto. In particolare, sussisterebbe un possibile conflitto di competenza con le istituzioni dell'Unione europea, che renderebbe necessaria una previa richiesta di parere alla Commissione europea per comprendere se sia possibile o meno la ratifica. Inoltre, l'articolo 5 della Convenzione determinerebbe un ampliamento della responsabilità dello Stato prevista dall'articolo 28 della Costituzione, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza.

Donatella FERRANTI (PD) esprime talune perplessità su quanto affermato dal rappresentante del governo, atteso che il provvedimento in esame è stato approvato all'unanimità dal Senato.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, preso atto delle questioni sollevate dal rappresentante del Governo e ritenuta la necessità di approfondimento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 ottobre 2010.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo aver rilevato che nessuno intende intervenire ed aver ricordato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 21 febbraio prossimo, avverte che entro la prossima settimana la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza. Rinvia il seguito

dell'esame alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.*

*Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.*

ALLEGATO 1

5-03270 Palomba: Sull'applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere alla presente interrogazione, ritengo doveroso evidenziare il dato normativo che è sotteso alla corretta gestione dei detenuti in regime di carcere duro.

Faccio presente, infatti, che l'ordinamento penitenziario, come da ultimo modificato dalla legge n. 94 del 2009, prevede, tra l'altro, che ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis O.P. venga assicurata la fruizione di momenti di socialità, all'interno di gruppi composti da non più di quattro elementi. Nell'ambito di tale normativa vanno inquadrare, quindi, le disposizioni impartite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, in esecuzione delle determinazioni assunte dalla competente Autorità giudiziaria.

In proposito, tengo a precisare che l'assegnazione del detenuto Schiavone Francesco presso la C.R. di Milano Opera fu disposta previa indicazione della D.D.A. di Napoli, la quale, alla luce degli sviluppi investigativi, aveva segnalato l'esigenza di intervenire, procedendo ad una diversa dislocazione degli esponenti di vertice del clan dei Casalesi, per impedire che costoro continuassero ad esercitare dal carcere il loro ruolo direttivo nella gestione delle attività criminali.

Peraltro, sia il trasferimento del detenuto Schiavone, sia la composizione del gruppo di socialità insieme al detenuto Graviano Giuseppe, furono individuati nel corso di una riunione svoltasi presso la Procura Nazionale Antimafia tra la predetta Autorità giudiziaria e DDA di Palermo. Tutte le decisioni furono assunte preventivamente per assicurare la concer-

tazione di ogni singolo aspetto dell'operazione e furono in seguito comunicate al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per assicurare la movimentazione prevista.

Nella sede di nuova assegnazione il detenuto Schiavone Francesco fu sottoposto dal 9 agosto 2008 al 6 maggio 2009 – su richiesta della DDA di Napoli ed in costanza del regime speciale del 41-bis – anche alla sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis O.P., con il conseguente divieto di qualsiasi contatto con gli altri ristretti. Inoltre dal 14 febbraio 2009 al 14 agosto 2009 al predetto detenuto fu fatta spiare anche la pena accessoria dell'isolamento diurno.

Ciò posto, gli unici periodi in cui i detenuti Graviano e Schiavone fruirono congiuntamente della prevista socialità vanno dal 22 giugno 2008 al 9 agosto 2008, dal 15 agosto 2009 al 25 settembre 2009 e, infine, dal 22 dicembre 2009 al 2 gennaio 2010.

Ad ogni buon conto, vorrei segnalare che la competente Direzione Generale dell'Amministrazione penitenziaria ha ritenuto, all'indomani dell'annullamento dell'isolamento diurno per il detenuto Graviano, di procedere ad una diversa allocazione dei reclusi in regime di 41-bis, presenti nella C.R. di Milano Opera.

In data 3 gennaio 2010 veniva disposta, infatti, una diversa distribuzione dei suddetti reclusi all'interno dei posti disponibili nelle aree riservate dell'istituto. La scelta veniva prontamente comunicata alla Procura Nazionale Antimafia ed alle DDA di Caltanissetta, Napoli e Palermo, ai fini della richiesta ratifica. Da quella

data, dunque, i detenuti Francesco Schiavone e Graviano Giuseppe sono stati ubicati in spazi diversi e senza possibilità di incontro.

Attualmente, il Graviano trascorre i momenti di socialità normativamente pre-

visti con un altro detenuto, parimenti sottoposto al regime speciale; lo Schiavone, invece, è allocato da solo poiché dal 10 febbraio 2010 sta espiando un ulteriore periodo di isolamento diurno, della durata di anni due.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 127, SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E LA PROTEZIONE DELLE VITTIME, CHE ABROGA LA DECISIONE QUADRO 2002/629/ GAI. (COM(2010)95 DEFINITIVO).

La II Commissione Giustizia,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/ GAI (COM(2010)95 definitivo)

acquisito il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), per quanto riguarda i profili di sussidiarietà, espresso l'8 giugno 2010;

rilevato che:

le misure previste nella proposta appaiono necessarie e opportune, stanti le dimensioni preoccupanti e crescenti del fenomeno della tratta degli esseri umani ed il suo carattere prevalentemente transnazionale;

la proposta appare suscettibile di assicurare significativi progressi nel contrasto al fenomeno, in primo luogo in quanto diretta a ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in termini più ampi di quanto previsto dalla vigente decisione quadro 2002/629 GAI e, in secondo luogo, in quanto volta a promuovere la cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie;

la proposta contiene, all'articolo 2, una descrizione molto ampia degli atti intenzionali che gli Stati membri devono

perseguire come reati; descrizione che potrebbe essere resa più determinata e puntuale, anche con riferimento al concetto di « passaggio o trasferimento dell'autorità » sulle persone, al fine di ridurre la possibilità di un eccessivo ampliamento della sfera della punibilità penale ovvero dell'introduzione di fattispecie penali non sufficientemente determinate negli ordinamenti degli Stati membri;

meritano apprezzamento anche le disposizioni volte a stabilire la procedibilità d'ufficio in assenza di iniziative della vittima nonché quelle dirette a stabilire che gli autori dei reati sono perseguibili anche se commettono il fatto al di fuori del territorio dell'Unione europea;

la proposta prevede assai opportunamente un insieme di misure volte a garantire adeguata assistenza e sostegno alle vittime, sia sul piano materiale che psicologico;

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di rendere più precise e determinate le definizioni di cui all'articolo 2, specificando, in particolare, il concetto di « passaggio o trasferimento dell'autorità » sulle persone;

b) per quanto riguarda l'entità delle sanzioni, allo scopo di realizzare un'armonizzazione normativa che garantisca un livello omogeneo di tutela delle vittime della tratta in tutto il territorio dell'Unione

europea, si valuti l'opportunità di prevedere anche un limite minimo delle pene;

c) relativamente alle misure di assistenza, si valuti la possibilità, come emerso anche in sede di esame della proposta da parte del Consiglio giustizia e affari interni, di inserire disposizioni spe-

cificamente finalizzate al sostegno e alla protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani;

d) si valuti l'opportunità di prevedere che le vittime della tratta abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime dei reati intenzionali violenti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04072 Sbrollini: Sulla detenzione di alcuni cittadini italiani a Cuba	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
5-04090 Zazzera: Sulla detenzione di un cittadino italiano a Dubai	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	57
5-04085 Narducci: Sulla situazione dell'anagrafe degli italiani all'estero	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	58
COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:	
Comunicazioni del Presidente	54

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.05.

5-04072 Sbrollini: Sulla detenzione di alcuni cittadini italiani a Cuba.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniela SBROLLINI (PD) prende atto della risposta illustrata dal sottosegretario sottolineando che la vicenda concerne la tutela dei diritti fondamentali e in particolare del diritto alla difesa per i cittadini italiani detenuti all'estero. Nell'evidenziare che il segreto istruttorio non consente di entrare in possesso dell'intero fascicolo

relativo alla vicenda giudiziaria in questione, segnala la disponibilità di ulteriore documentazione utile a chiarire la posizione del connazionale Luigi Sartorio, di origini vicentine. Segnala preoccupazione per il mancato trasferimento dei detenuti italiani presso il carcere degli stranieri, nonché per la mancata formulazione dei capi di imputazione. Auspica che il Ministero degli affari esteri segua con costanza la vicenda e faccia pervenire la menzionata documentazione alle autorità cubane competenti sul caso dei tre connazionali, anche in considerazione della difficile condizione in cui versano le rispettive famiglie.

5-04090 Zazzera: Sulla detenzione di un cittadino italiano a Dubai.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), segnalando che sono circa milleottocento i cittadini italiani in stato di detenzione

all'estero ai quali è dedicata una specifica struttura all'interno del Ministero degli affari esteri.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) prende atto della risposta segnalando che il connazionale in questione è trattenuto in un Paese problematico sul piano del rispetto degli standard di diritto umanitario. Auspica una specifica attenzione da parte del Ministero degli affari esteri tenendo conto che si tratta di un dipendente delle forze dell'ordine.

5-04085 Narducci: Sulla situazione dell'anagrafe degli italiani all'estero.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), rilevando che l'obiettivo è l'istituzione di una base di dati comune alle Amministrazioni degli affari esteri e dell'interno. Sottolinea inoltre che la qualità del sistema SIFC dipende in larga misura dalla qualità dei dati immessi dai comuni nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Franco NARDUCCI (PD) prende atto della risposta del sottosegretario, che ringrazia anche per la buona qualità dei dati forniti alla Commissione. Sottolinea che l'interrogazione è animata da spirito costruttivo mirando a migliorare la qualità dei servizi resi ai connazionali all'estero. In merito al progetto « Cons 01 elettronico », osserva che si tratta di un contributo importante che andrebbe nella giusta direzione, consentendo di ottimizzare i tempi e le risorse. Auspica quindi che i due Ministeri interessati procedano celermente nella implementazione del progetto.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Furio COLOMBO, *presidente*, sottopone all'attenzione dei colleghi alcune questioni relative all'attività del Comitato permanente, a partire dai lavori dell'Osservatorio parlamentare e di governo per il monitoraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali. Rappresenta talune perplessità in merito alla capacità di tale organo di promuovere una sostanziale evoluzione nelle diverse iniziative in tema di diritti umani, andando oltre il ruolo di sede interistituzionale preposta al mero scambio di informazioni. Segnala una condivisione di tale perplessità da parte del presidente della Commissione straordinaria sui diritti umani del Senato, senatore Marcenaro.

Sottopone quindi alla valutazione dei colleghi talune tematiche che potrebbero costituire oggetto di una futura indagine conoscitiva. Al riguardo segnala i temi del rapporto tra diritti umani e processi di democratizzazione; del ruolo dei diritti umani nella politica estera dell'Italia; infine, l'analisi dei diritti umani nei contesti di crisi.

Conclusivamente, richiama le mozioni approvate lo scorso 12 gennaio dall'Assemblea in tema di libertà religiosa ricordando l'impegno accolto dal Governo per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un osservatorio sulla condizione dei cristiani nel mondo. A tal proposito invita i colleghi ad esprimere proprie valutazioni.

Essendo imminente l'inizio della seduta di comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 31 gennaio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-04072 Sbrollini: Sulla detenzione di alcuni cittadini italiani a Cuba.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina segue con la massima attenzione la vicenda dei connazionali Luigi Sartorio, Angelo Malavasi e Simone Pini, che si trovano in stato di fermo dal 3 luglio scorso nell'ambito delle indagini relative alla morte di una ragazza cubana di dodici anni, avvenuta il 14 maggio a Bayamo, città della provincia di Granma a circa 700 chilometri dalla capitale.

Informata dell'arresto dal Ministero degli affari esteri cubano, la nostra Ambasciata a Cuba si è subito attivata con le autorità locali per verificare lo stato di salute dei nostri connazionali e facilitare la nomina di un legale di fiducia.

I funzionari dell'Ambasciata hanno reso più volte visita ai signori Sartorio e Pini, trasferiti nel carcere del Combinado dell'Este nella periferia de L'Avana, e al Signor Malavasi, condotto nel penitenziario della Condesa, a circa un'ora di macchina dalla capitale. I signori Sartorio e Pini sono stati assistiti anche lo scorso 24 gennaio subito prima dell'interrogatorio svolto dal pubblico ministero incaricato delle indagini.

L'azione della nostra Rappresentanza diplomatica è stata mirata, in particolare, ad ottenere la garanzia di adeguate condizioni di detenzione e la precisa formulazione dei capi di imputazione, sottolineando la linea difensiva dei connazionali Sartorio e Pini che hanno affermato di trovarsi in Italia nel giorno in cui si sono verificati i fatti oggetto dell'indagine.

La nostra Ambasciata ha evidenziato alle autorità locali che il signor Sartorio soffre di patologie che richiedono continui controlli medici, appropriate misure sanitarie ed una più completa alimentazione. Nell'ultima visita consolare, le sue

condizioni di salute sono apparse buone, tenuto conto della permanenza in carcere. Egli ha anche potuto ricevere beni di conforto.

Grazie agli interventi sul Ministero dell'Interno cubano, il trattamento detentivo è migliorato. Per i signori Sartorio e Pini è stato, inoltre, richiesto il trasferimento al carcere della Condesa, dove le condizioni detentive risultano meno gravose.

In merito ai capi di imputazione, il fascicolo è ancora sottoposto a segreto istruttorio. In base alla normativa cubana, il termine per la conclusione delle indagini è prorogabile a 180 giorni e suscettibile di ulteriore estensione in caso di particolare gravità.

L'Ambasciata è intervenuta ufficialmente per conoscere i dettagli del procedimento investigativo. Al momento, tuttavia, anche dopo l'incontro con il procuratore del 24 gennaio scorso, l'accusa non è stata formalizzata ed il fascicolo rimane inaccessibile.

La nostra Ambasciata a Cuba ha consigliato ai nostri connazionali di presentare ogni prova utile a dimostrare la presenza in Italia all'epoca dei fatti. Il signor Sartorio ha, per parte sua, consegnato una dichiarazione del suo avvocato italiano che asserisce di aver incontrato il connazionale il giorno in cui è deceduta la vittima, una copia di verbale di interrogatorio svolto dalla Guardia di Finanza di Vicenza datato 17 maggio 2010 (ovvero tre giorni dopo gli avvenimenti), e una dichiarazione della Società Aeroporto di Linate (priva di firma) che attesta la presenza nella struttura milanese il 26 maggio.

Il materiale è stato fornito alle autorità locali, le quali hanno chiarito che, per essere ammissibili, i documenti devono essere autenticati dagli uffici consolari cubani in Italia e corredati da traduzione conforme. La nostra Ambasciata a Cuba ha provveduto a richiedere alle locali autorità di immigrazione la certificazione dei movimenti di ingresso e uscita dei connazionali.

La Farnesina, in sinergia con la nostra Rappresentanza diplomatica a L'Avana, continuerà a fornire la massima assistenza ai nostri tre connazionali – così come a ogni cittadino italiano che si trovi in carcere nell'isola – monitorando gli sviluppi della vicenda e vigilando sul corretto svolgimento del procedimento giudiziario.

ALLEGATO 2

5-04090 Zazzera: Sulla detenzione di un cittadino italiano a Dubai.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Alla Farnesina risulta che il connazionale cui fa riferimento l'onorevole interrogante è stato arrestato il 6 dicembre scorso a Dubai dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti con l'accusa di « offesa al pudore e condotta sconveniente », ovvero di molestie sessuali nei confronti di una passeggera indonesiana su di un volo della compagnia « Emirates ».

Attualmente il connazionale si trova in stato di fermo presso il centro detentivo dell'aeroporto di Dubai, sottoposto ad indagine istruttoria da parte delle autorità locali. Secondo quanto riferito dal nostro Consolato Generale sul posto, la decisione del giudice sul possibile prosieguo del procedimento potrebbe aver luogo dopo che il perito medico avrà fornito valutazioni sulle condizioni di stabilità psichica del cittadino italiano, ed in particolare sulle sue capacità di intendere e di volere al momento dei fatti che gli sono addebitati.

Sotto il profilo dell'intervento della Farnesina, appena si è appreso dell'arresto, il Consolato Generale a Dubai si è

immediatamente attivato per fornire la massima assistenza consolare al nostro connazionale.

I nostri funzionari hanno visitato più volte il connazionale, mantenendo contatti telefonici sia con lui che con i suoi familiari. Il Consolato Generale ha tradotto in arabo le perizie mediche e le prescrizioni dei medici curanti, e le ha inoltrate alle competenti autorità locali, consentendogli di continuare la propria terapia.

Il Consolato Generale ha, inoltre, fornito piena collaborazione allo zio del connazionale e al legale italiano della famiglia nel corso della loro permanenza a Dubai. Si è altresì provveduto a consigliare un avvocato locale favorevolmente noto.

Questa la situazione ad oggi, che presenta evidentemente aspetti delicati, alla luce della normativa locale. Il Ministero degli Esteri continuerà, in stretto raccordo con il Consolato Generale a Dubai e con i legali del connazionale, ad essergli vicino, fornendo ogni possibile sostegno, nell'auspicio che gli sviluppi sul piano giudiziario possano essere positivi.

ALLEGATO 3

5-04085 Narducci: Sulla situazione dell'anagrafe degli italiani all'estero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Farnesina è impegnata da tempo a fronteggiare la questione sollevata dall'onorevole interrogante, ovvero la necessità di un completo allineamento tra i dati dell'AIRE – l'anagrafe gestita dai Comuni e dal Ministero dell'Interno – e quelli registrati negli elenchi istituiti presso gli uffici consolari all'estero.

Si tratta di un obiettivo prioritario al cui perseguimento sono stati dedicati negli ultimi anni sforzi rilevanti, anche alla luce dell'introduzione del voto all'estero. L'azione, condotta in sinergia con il Viminale, ha avuto di mira il superamento di incongruenze che risalivano al passato.

Confrontati con la situazione del 2004, i dati statistici sul livello di allineamento raggiunto a fine 2010 dimostrano una tendenza positiva:

1. La percentuale dei dati allineati ha raggiunto il 91,3 per cento rispetto al 79,5 per cento del 2004. Ciò ha consentito di far salire il totale degli iscritti nell'elenco unico ad oltre quattro milioni (4.115.235) dai tre milioni e mezzo circa (3.436.846) di partenza.

2. La percentuale di nominativi inseriti nei soli elenchi consolari (cosiddetti dati « SoloMAE ») è scesa dal 37,9 per cento al 14,3 per cento, più che dimezzando il loro totale (passato da 1.306.291 a 588.587).

3. Anche il dato complessivo dei nominativi registrati solo nell'AIRE (cosiddetti dati « SoloMIN ») è stato ridotto della metà (scendendo da 703.225 del 2004 a 355.402 del 2010).

Questi significativi risultati sono il frutto, oltre che della gestione ordinaria, anche di iniziative straordinarie di bonifica degli archivi consolari, in particolare di quella realizzata a costo zero dalla Farnesina nel 2010, che ha contribuito ad incrementare dello 0,7 per cento il tasso di allineamento rispetto al 2009. Analoga operazione è in corso di attuazione per il 2011, unitamente ad altri interventi mirati.

La Farnesina svolge, al contempo, una costante opera di monitoraggio sulla gestione degli elenchi da parte degli uffici consolari, verificando la correttezza delle procedure seguite ed aggiornando gli addetti sulle migliori prassi da seguire anche mediante un apposito help-desk.

Da un'analisi condotta nel 2010 su 90 sedi – che coprono oltre il 60 per cento dei dati non allineati – è, peraltro, emerso che circa un quarto delle posizioni sono in realtà presenti sia negli elenchi consolari che nell'AIRE dei Comuni, ma con minime differenze che ne impediscono l'allineamento tecnico. La relativa armonizzazione è subordinata all'intervento nella banca dati che contiene l'informazione erranea. Gli uffici consolari provvedono, pertanto, a segnalare ai Comuni competenti le correzioni da effettuare nelle rispettive anagrafi.

In merito alle registrazioni dei nuclei familiari, è opportuno considerare che l'iscrizione nell'elenco unico prescinde dalla registrazione dei rapporti di parentela. Essa dipende dai requisiti previsti dalla normativa in materia anagrafica ed, in particolare, dal possesso della cittadinanza italiana. Si può pertanto verificare

che familiari conviventi non siano necessariamente registrati come appartenenti allo stesso nucleo familiare. Tale circostanza non osta, comunque, in alcun modo né all'inclusione nell'elenco aggiornato né, quando ricorrano i requisiti, all'esercizio del voto all'estero.

Per ottimizzare il livello di allineamento, il Ministero degli Affari Esteri sta definendo un progetto congiunto con il Ministero dell'Interno denominato « Cons 01 elettronico », che prevede la condivisione telematica dei dati tra uffici consolari e Comuni. L'iniziativa si inserisce nel più ampio quadro del Sistema Integrato di Funzioni Consolari, l'innovativa

piattaforma operativa su cui ho avuto modo di fornire informazioni in precedenza.

Il progetto « Cons 01 elettronico » è attualmente in fase di sperimentazione e l'auspicio è di renderlo operativo entro la fine del 2011 in alcune sedi pilota. Esso permetterà alle informazioni anagrafiche dei nostri cittadini di confluire per via telematica in un'unica banca dati condivisa fra Consolati e Comuni. La nuova modalità di trasmissione consentirà – a regime – l'automatico aggiornamento dei dati e, quindi, il progressivo azzeramento delle discrepanze residue tra AIRE ed elenchi consolare.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore Generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Dottor Renato Grimaldi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare »	60
Audizione del Capo del I Reparto della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, Contrammiraglio Massimo Guma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare »	60

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru (<i>Esame e rinvio</i>)	61
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Roma del 9 novembre 2010, per una visita al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63
<i>ALLEGATO 1 (Comunicazioni)</i>	64
Sulla missione del 23 e 24 novembre 2010, alla Scuola militare aeronautica « Giulio Douhet » di Firenze e all'Accademia militare di Modena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63
<i>ALLEGATO 2 (Comunicazioni)</i>	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Audizione del Direttore Generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Dottor Renato Grimaldi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

Audizione del Capo del I Reparto della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, Contrammiraglio Massimo Guma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

C. 3160 Schirru.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame ha un contenuto puntuale ma di grande significato. Essa mira a consentire l'accesso alle Forze armate a chi nutre tale desiderio ma vanta un'altezza inferiore a quella attualmente richiesta.

Come noto, la disciplina vigente sull'accesso alla carriera militare nelle Forze armate prevede l'applicazione – in ordine al requisito dell'altezza richiesto per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa – del limite minimo di metri 1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne, salvo che per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, per i quali i limiti sono più elevati: 1,70 per gli uomini e 1,65 per le donne. I suddetti parametri erano fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411 del 1987, come modificato dal decreto n. 112 del 2000. Tale normativa è adesso contenuta nell'articolo 587 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Il provvedimento in esame stabilisce, invece, che per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri sia fissato un limite minimo di altezza di metri 1,50, valido per entrambi i sessi.

L'assunto su cui si muove siffatta proposta è che la previsione del limite d'altezza di metri 1,50 non arreca alcun

pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare in termini di idoneità all'impiego. Prova di ciò è la circostanza che un analogo limite era anche previsto per i militari di leva dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e risulta anche confermato dall'articolo 1955 del Codice dell'ordinamento militare. Tiene, inoltre, a precisare come l'assenza di un limite minimo di altezza sia una caratteristica che connota le più efficienti Forze armate del mondo.

Si richiama, quindi, alla relazione illustrativa nella quale viene evidenziato che le ragioni storiche che diedero vita al « deficit staturale » appaiono ormai anacronistiche alla luce delle moderne esigenze della difesa. Rispetto a determinate mansioni – cita al riguardo le operazioni all'interno dei carri armati e nel paracadutismo da elicottero – appaiono infatti più adatte persone di piccola statura, mentre si possono presentare rilevanti difficoltà per individui di statura troppo alta.

Non va dimenticato inoltre che, in questa legislatura, è stata approvata la legge 7 luglio 2009, n. 93 recante modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere, che consente l'arruolamento, in deroga agli attuali limiti minimi di altezza, di soggetti di statura non inferiore a metri 1,50.

Venendo al contenuto del testo, l'articolo unico, al comma 1, stabilisce che per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri siano richiesti i limiti di statura così individuati:

a) per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c), è richiesta un'altezza non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;

b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, è richiesta un'altezza non inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi e non superiore a metri 1,90;

c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri la statura non deve essere inferiore a metri 1,50 per entrambi i sessi.

Le uniche modifiche riguardano, pertanto, il solo limite minimo di altezza, mentre si confermano i limiti massimi di statura già previsti. Segnala altresì che la citata lettera c) appare ormai superflua in quanto gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri rientrano già nella previsione di cui alla precedente lettera a).

Il successivo comma 2 dispone, inoltre, che, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo provveda a conformare l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 e successive modificazioni, alle disposizioni contenute nella presente legge.

Sul piano della tecnica normativa, ricorda preliminarmente che il citato articolo 2 è stato abrogato dal Codice dell'ordinamento militare ed il suo contenuto è stato trasposto nel già richiamato articolo 587 del Testo unico delle disposizioni regolamentari.

La circostanza che i parametri su cui si interviene siano fissati da una fonte di rango secondario deve far riflettere sulla necessità e sull'opportunità di adoperare lo strumento normativo di rango primario. Rileva, al riguardo, che il legislatore è sempre libero di attrarre alla sfera della « legge » ciò che è normato da strumenti secondari, purché ciò non avvenga con modifiche frammentarie. Peraltro, i « requisiti generali per il reclutamento » sono già attualmente fissati da una norma primaria: l'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, infatti, li elenca in modo dettagliato prevedendo, in particolare, alla lettera d) del comma 1, che occorre « rientrare nei limiti di altezza stabiliti nel regolamento ». Nulla

osta dunque a inserire le disposizioni in esame in questo specifico contesto normativo.

Piuttosto, suggerisce un supplemento di riflessione sulla circostanza che il provvedimento non agisce su limiti minimi di statura — anch'essi previsti dal citato decreto n. 411, e successive modificazioni — riferiti a situazioni non del tutto dissimili. Si riferisce, ad esempio, ai limiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (1,65 per gli uomini e 1,61 per le donne); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1,65 sia per gli uomini che per le donne); al Corpo della Guardia di finanza (per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali e i finanzieri: non inferiore a 1,65 per gli uomini e a 1,61 per le donne; per gli ufficiali: non inferiore a 1,68 per gli uomini e a 1,64 per le donne).

Infine, per completezza di istruttoria, ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 163 del 1993, ha ritenuto che « l'adozione di un trattamento giuridico uniforme — cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, — è causa di una « discriminazione indiretta » a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso ». A suo avviso, tale pronuncia non appare però invocabile nel caso di specie, essendo lo scopo della legge proprio quello di favorire l'accesso delle donne alla carriera militare e dunque ha una funzione eminentemente antidiscriminatoria.

Conclusivamente, l'intervento normativo in oggetto vuole rimuovere le limitazioni che le citate normative hanno imposto e impongono ancora oggi ai diritti costituzionali di coloro che vogliono contribuire alla difesa della Patria, eliminando altresì una grave discriminazione tra i ragazzi, specialmente in un momento storico come questo in cui l'arruolamento

nelle Forze armate e nelle Forze dell'ordine rappresenta un valore aggiunto per la difesa della Patria stessa oltre che un importante sbocco occupazionale.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che l'affermazione del relatore, in ordine all'assenza del requisito del limite di altezza per l'arruolamento nelle Forze armate di altri importanti Paesi esteri, possa essere oggetto di una nota esplicativa da parte del Governo. Analogo approfondimento si riserva di effettuare con riguardo alla platea sulla quale incide la proposta di legge in esame, al fine di verificare se l'intervento normativo sia idoneo ad evitare discriminazioni nonché problematiche connesse ad eventuali mutamenti di professione tra le Forze armate e le altre strutture operative citate dal relatore. Per tali considerazioni, si riserva dunque di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Amalia SCHIRRU (PD), nel ringraziare il deputato Cicu per la relazione esauriente e dettagliata, chiede alla presidenza di poter intervenire in una successiva seduta al fine di approfondire gli aspetti messi in evidenza dal relatore stesso, anche alla luce dei chiarimenti preannunciati dal Governo.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla missione a Roma del 9 novembre 2010, per una visita al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 1*). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

Sulla missione del 23 e 24 novembre 2010, alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» di Firenze e all'Accademia militare di Modena.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato 2*). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

**Sulla missione a Roma del 9 novembre 2010, per una visita al
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.****COMUNICAZIONI**

Nella giornata del 9 novembre 2010, una delegazione della Commissione Difesa, formata dal Presidente Edmondo Cirielli e dal deputato Giacomo Chiappori (LNP) si è recata in missione presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera di Roma.

In quest'occasione, la delegazione ha avuto occasione di interloquire con il Comandante generale, Ammiraglio Marco Brusco – di recente nomina – e di svolgere un'interessante visita alle strutture operative ivi situate. Tra queste, merita una speciale menzione la Centrale operativa, che si avvale di strumenti particolarmente sofisticati di controllo del traffico marittimo, del traffico peschereccio ed in generale dell'ambiente marino.

Infatti, i sistemi di controllo – che fanno capo al V.TM.I.S (*Vessel Traffic Management and Information System*) – permettono di monitorare in tempo reale tutte le navi mercantili superiori ad una certa stazza (300 tonnellate) che navigano nel « Mediterraneo allargato », nonché tutte le navi italiane e finanche i motopescherecci di bandiera italiana in qualunque posto del mondo, ed anche le navi non italiane ma dirette in porti italiani. Gli strumenti consentono anche di monitorare tratti di mare con immagini satellitari, in funzione di prevenzione del rischio inquinamento.

Inoltre, la Centrale operativa è anche dotata di un sistema di trasmissione satellitare (G.M.D.S.S) per le comunicazioni radio marittime per la sicurezza della navigazione e l'allarme in casi di attacco terroristico o pirateria – quest'ultimo, de-

nominato *Ship Security Alert System*, costituisce il primo anello nella catena di risposta terroristica a tali eventi.

Nel corso dell'incontro si è svolto un *briefing* che ha permesso di valutare in termini generali i numerosi compiti affidati al Corpo delle capitanerie di Porto, nelle sue articolazioni centrali e periferiche.

Come noto, infatti, il Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia Costiera è un corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate, in prevalenza ma non esclusivamente con l'uso del mare per fini civili. Pertanto, soprattutto dopo la soppressione del Ministero della Marina mercantile, la Capitaneria opera funzionalmente sia con il Ministero della Difesa, sia con numerose altre autorità governative: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Politiche agricole e forestali, il Ministero dei Beni culturali, nonché il Dipartimento della Protezione civile. Coopera infine anche, in termini generali, con l'Autorità giudiziaria.

Per avere un quadro non esaustivo dei molteplici compiti ed attività si possono richiamare:

la vigilanza costiera e la « *force protection* » delle unità militari della NATO;

il concorso in attività proprie delle missioni italiane all'estero;

il concorso in attività di *Proliferation Security Initiative* per unità mercantili sospettate di effettuare traffici illeciti di componenti di armi di distruzione di massa;

il concorso nella sorveglianza di particolari aree geografiche;

il controllo del traffico mercantile a fini militari, la requisizione di unità mercantili, nonché la protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria;

assistenza varia alla Marina Militare compresa quella di carattere ausiliaria e logistica a favore delle unità navali militari;

il concorso alla difesa marittima sia costiera che portuale;

attività di protezione civile riportata in capo alle componenti di Forza armata in caso di emergenza nazionale.

Con riferimento alle singole dipendenze funzionali, nel corso dei colloqui si è posta l'attenzione sulla dipendenza del Comando Generale del Corpo dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211). In ragione delle funzioni di amministrazione attiva in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo attribuite allo stesso ministero ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, le risorse del Corpo sono quasi prevalentemente allocate nello stato di previsione della spesa del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Peraltro, essendo la Capitaneria centro di responsabilità amministrativa, essa gode di piena autonomia finanziaria.

Ciò risulta abbastanza evidente se si tiene conto che, in questo ambito, le Capitanerie esercitano anche attività di comando dei porti, di *maritime security*; di disciplina di monitoraggio e controllo del traffico navale; di polizia nei porti; di controllo del demanio marittimo; attività ispettiva sulle navi e funzioni di sicurezza delle attività lavorative nei porti e a bordo delle navi.

Nel corso dell'incontro sono state anche evidenziate le sempre più rilevanti fun-

zioni svolte in dipendenza, sul piano funzionale, del ministero dell'Interno, finalizzate all'accertamento degli illeciti previsti dal diritto internazionale marittimo e (ai sensi della cosiddetta Legge « Bossi-Fini » n. 189 del 2002) per la prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina via mare.

Inoltre, assumono particolare significato, sul piano operativo i sempre più intensi compiti svolti in relazione alla tutela dell'ambiente marino e costiero (Legge 8 luglio 1986, n. 349 e Legge 28 gennaio 1994, n. 84) ed alla tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico sommerso (ai sensi della Legge n. 157 del 2009).

Come noto, una siffatta mole di attività è svolta in cronica carenza di personale e di fondi. Esso annovera un totale di 10.773 unità di personale di cui 1.180 Ufficiali, 4.325 Sottoufficiali, 5.200 Volontari e 68 Allievi. Il blocco selettivo del *turn over* su base triennale ha consentito, solo di recente, di inserire 100 nuove unità di personale, comunque nettamente inferiore alle reali esigenze di servizio di una struttura piccola ma complessa. L'organizzazione periferica, facente capo al Comando Generale di Roma, è infatti articolata in 54 Capitanerie di porto, 49 Uffici circondariali marittimi, 128 Uffici locali marittimi, 49 Delegazioni di spiaggia, nonché dall'Autorità Marittima dello Stretto di Messina.

I nuclei aerei ed elicotteristici sono situati a Sarzana (Toscana), Pescara e Catania. I nuclei subacquei sono ubicati a Genova, San Benedetto del Tronto, Napoli, Cagliari e Messina.

Quanto, infine ai mezzi e le dotazioni del Corpo delle Capitanerie esse consistono, al momento, di unità Pattugliatore Classe 900, Classe 300, Classe 200 (prossimi ad essere sostituiti anch'essi con i più moderni Classe 300); Battelli modello GC-A01; 4 elicotteri Augusta AW139 GC e 9 elicotteri Augusta AB 412; 3 aerei ATR-42 MP e 7 aerei Piaggio P-166 DL 3 S.A.R.

ALLEGATO 2

Sulla missione del 23 e 24 novembre 2010, alla Scuola militare aeronautica « Giulio Douhet » di Firenze e all'Accademia militare di Modena.**COMUNICAZIONI**

Nelle giornate del 23 e 24 novembre 2010, una delegazione della Commissione Difesa, composta dal Presidente Edmondo Cirielli e dal deputato Giacomo Chiappori si è recata in missione a Firenze e Modena, per visitare, rispettivamente, la Scuola Militare Aeronautica « Giulio Douhet » di Firenze e l'Accademia Militare con sede a Modena.

Nella giornata del 23 novembre la delegazione ha fatto visita alla Scuola Militare Aeronautica « Giulio Douhet » che è un istituto di formazione militare, parte dell'Aeronautica Militare e con sede a Firenze. Prende il nome dal generale Giulio Douhet, uno dei più importanti teorici dell'impiego militare dell'aeronautica.

Nel corso della visita è stato possibile apprezzare la sede della Scuola, ubicata nello storico complesso della ex Scuola di Guerra Aerea – ora Istituto Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) – immerso nel parco delle Cascine di Firenze.

L'incontro con il Generale Claudio Salerno, comandante dell'ISMA, ha permesso di verificare la sinergia delle due strutture: la dipendenza gerarchica della Scuola rispetto all'ISMA simboleggia l'attenzione verso la formazione degli ufficiali in ogni fase della loro carriera e non solo quella iniziale, cui si dedica evidentemente la Scuola. L'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche è un istituto superiore di formazione e di diffusione delle dottrine militari aeronautiche. Come istituto di formazione superiore l'ISMA opera soprattutto alla formazione professionale degli ufficiali dell'Aeronautica Militare.

Nel corso del *briefing*, il responsabile della Scuola Militare Aeronautica, Colonello Giorgio Baldacci ne ha illustrato gli scopi didattici e la struttura organizzativa. La Scuola è nata, dal punto di vista legislativo, il 15 maggio 2006 con decreto ministeriale dello stesso anno, il numero 212. Il primo anno scolastico è stato ufficialmente aperto il 13 novembre dello stesso anno.

La Scuola si propone di perseguire una formazione umanistica e scientifica di primo livello, in aderenza ai *curricula* ministeriali previsti per il triennio conclusivo del Liceo Classico e Scientifico. Al momento nella scuola sono presenti 32 Allievi del Corso Crono (14 del liceo classico e 18 dello scientifico); 33 Allievi del Corso Dardo (16 del liceo classico e 20 del liceo scientifico) e di questi allievi 17 sono ragazze; 36 Allievi del 1° Corso (18 per il liceo classico e 18 per lo scientifico), di questi allievi, 11 sono ragazze. La graduatoria idonei per l'anno 2010 vede 57 candidati per il liceo scientifico (16 di sesso femminile) e 19 candidati liceo classico (8 di sesso femminile). I numeri evidenziano una sempre più significativa presenza di allieve, elemento sicuramente di novità che ha indotto ad una riorganizzazione degli spazi e delle stesse attività sportive, al fine di costruire anche percorsi dedicati alle frequentatrici della Scuola.

L'attività formativa si inquadra in una cornice di tipo militare, supportata da attività sportive ed istruzione a carattere aeronautico, incluso anche attività di familiarizzazione al volo. Le attività didattiche, sviluppate a tempo pieno con mo-

dalità di tipo *college*, richiedono inoltre la realizzazione di una forte interazione tra l'ambiente scolastico e la più vasta comunità sociale e civica, anche in considerazione della collocazione della sede nella città di Firenze. I programmi di studio che vengono seguiti, sono quelli stabiliti dagli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado integrati con insegnamenti a carattere militare, attività sportiva ed istruzioni a carattere aeronautico.

Quanto alle possibilità di accesso alla Scuola, la selezione – piuttosto rigorosa – avviene tramite concorso pubblico bandito ogni anno e rivolto agli alunni entrambi i sessi che abbiano compiuto 15 anni entro la fine dell'anno precedente, che non abbiano superato il 17° e che siano in grado di conseguire alla fine dell'anno scolastico in corso l'idoneità all'ammissione al 1° liceo classico o al 3° liceo scientifico. I posti a concorso sono definiti annualmente dalla Direzione generale del personale militare. È stato peraltro segnalato che l'*iter* concorsuale per anno 2011, revisionato a seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare e del relativo testo unico regolamentare, e segnatamente l'articolo 712 del codice, ha comportato un'inversione delle fasi concorsuali. Adesso infatti è prevista prima la visita medica e l'accertamento psico-fisico (colloquio psico-attitudinale più una prova di educazione fisica), infine il voto unico (in decimi – sei decimi voto minimo) per l'ammissione alla prova culturale (orale o test su materie del ginnasio o biennio scientifico), senza che sia più previsto come in passato, il periodo di tirocinio. Ciò, secondo i responsabili della scuola, implica un notevole dispendio di energie sul piano dell'organizzazione delle fasi che precedono la selezione culturale e non garantisce sulle possibili rinunce, che frequentemente si registrano proprio durante il periodo di tirocinio.

Gli allievi – svolto un primo periodo di tirocinio – contraggono una ferma volontaria di tre anni nell'Aeronautica Militare al compimento del 16° anno di età e svolgono attività aeronautiche e militari

per favorire un loro eventuale inserimento in servizio permanente effettivo nelle Forze armate italiane, proseguendo gli studi presso le varie Accademie militari. I dati su tale aspetto sono riportati in allegato.

La giornata tipo dell'allievo è così articolata: alle 06.30 (i festivi alle 07.45) suona la sveglia e l'allievo deve prepararsi rapidamente, facendo il cubo e svolgendo le pratiche di igiene personale (la prima adunata di norma è alle ore 06.50); dopo la cerimonia dell'alzabandiera sul Piazzale Bandiera e la colazione nella mensa gli allievi raggiungono le aule ubicate nella Palazzina Italia dove seguono ogni mattina dal lunedì al sabato le lezioni curricolari impartite da docenti civili. Al termine delle lezioni (ore 13.40) dopo la cerimonia della lettura delle comunicazioni c'è il pranzo, seguono poi le varie attività extra-curricolari come sport, istruzione formale, conferenze, visite guidate. L'orario compreso tra le 17 e le 20 è dedicato allo studio obbligatorio.

Inoltre, il corpo docenti conta 7 di ruolo e 9 a tempo determinato ed è attinto dalle graduatorie ordinarie, salvo la necessità di terminare il distacco dopo il quinto anno per evitare pregiudizi di carriera.

Nella giornata del 24 novembre, la delegazione, ha invece fatto visita all'Accademia Militare di Modena.

L'Accademia Militare di Modena è l'erede della Reale Accademia Sabauda fondata in Torino il 1° settembre 1677 e, pertanto, la più antica istituzione destinata a preparare i Quadri dirigenti dell'Esercito e dello Stato Sabauda. Dell'antica Accademia Sabauda, l'istituto conserva le tradizioni di intenso impegno negli studi (che oggi portano gli Allievi al conseguimento della laurea) e di formazione militare di eccellenza, internazionalmente riconosciute, che giustificano la presenza di Allievi Ufficiali stranieri provenienti da numerosi Paesi.

Da ormai centocinquanta anni, l'Accademia Militare si trova in una sede prestigiosa: il Palazzo Ducale di Modena, che la delegazione ha avuto la possibilità di am-

mirare e che ha compreso anche una visita al ricco museo militare ivi ubicato. L'Accademia, oltre a costituire il veicolo di un importante messaggio promozionale per la nostra Forza armata, rappresenta anche un punto di riferimento sotto l'aspetto storico-culturale, infatti, ogni anno, più di 20 mila persone visitano il Palazzo Ducale di Modena, sede dell'Accademia, nella quale si sono svolte, nel solo anno 2010: 22 conferenze, 21 convegni e 8 visite di delegazioni a vario titolo.

L'incontro con il generale di divisione Massimiliano Del Casale, che ha assunto il comando dell'Accademia lo scorso 5 ottobre, ha consentito di verificare il massimo grado di efficienza della struttura operativa e didattica. Scopo precipuo è quello di provvedere alla formazione iniziale dei futuri comandanti dell'esercito e dell'arma dei carabinieri attraverso un sistema bilanciato di studi universitari, studi professionali, istruzioni pratiche, addestramento sportivo e di formazione permanente.

L'Accademia, che è aperta ad entrambi i sessi, procede alla formazione iniziale dei futuri Ufficiali del Ruolo Normale dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri in un percorso di studi articolato in 2 anni. In seguito, è previsto il completamento degli studi con altri 3 anni presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari dell'Esercito con sede a Torino o presso la Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma per gli appartenenti a questa Forza armata. Attualmente si contano 561 frequentatori di cui 425 allievi e 136 ufficiali: nei due anni di corso sono effettivi 161 AU per l'esercito e 54 per i carabinieri (1° anno) e rispettivamente 158 e 52 per il 2° anno) di cui ben 35 non cittadini italiani (13 ufficiali e 22 allievi ufficiali).

L'effettiva dotazione di personale conta ben 453 effettivi, di cui 90 docenti universitari 12 lettori madrelingua inglese 4 istruttori di educazione fisica e nuoto, 4 allenatori ed 1 fisioterapista.

Il reclutamento in Accademia avviene attraverso il superamento di una prova selettiva scritta di cultura generale comprendente materie quali Matematica, Geo-

metria, Informatica, Trigonometria, Educazione civica, Geografia, Attualità, Storia e lingue straniere. Successivamente il candidato dovrà sostenere delle prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari di rito. In concreto, occorre affrontare la prova di selezione culturale (febbraio) e solo per l'arma dei carabinieri anche una ulteriore prova scritta di cultura generale (aprile), oltre che accertamenti sanitari (in contemporanea). Inoltre, vi sono le prove di efficienza fisica, (marzo/aprile), gli accertamenti attitudinali (in contemporanea), la prova orale di matematica (giugno/luglio), quella facoltativa in lingua straniera (in contemporanea) ed infine il tirocinio che dura, mediamente 30 giorni (settembre). Nel 2010 le domande di accesso sono state di 4.942 uomini e 1.051 donne.

I corsi di studi sono di vario genere e durata:

il corso in Armi varie, Trasporti e materiali, Amministrazione e commissariato. I cadetti seguono un corso di durata biennale che prosegue per altri tre anni presso la Scuola di Applicazione di Torino con il conseguimento della Laurea in Scienze Strategiche;

il percorso presso l'Arma dei Carabinieri, consistente in un corso biennale che prosegue presso la Scuola Ufficiali di Roma con un biennio di applicazione ed un anno di specializzazione con il conseguimento della Laurea magistrale in Giurisprudenza;

il percorso presso il Corpo degli ingegneri, nel quale viene seguito un corso triennale che prosegue per due anni presso la Scuola di Applicazione con il conseguimento della Laurea in Ingegneria;

il corso per veterinari o chimici dove vengono seguiti dei corsi di cinque anni, conseguendo la relativa Laurea in Veterinaria, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

il corso per medici dove viene seguito un corso di sei anni con il conseguimento della relativa Laurea in Medicina e Chirurgia.

La preparazione militare invece prevede:

etica militare e arte del comando (attaccamento alle istituzioni, senso dell'onore);

armi, topografia, lingua inglese e terminologia NATO;

cartografia, scienza politica, meccanica, fluidodinamica, ingegneria gestionale.

Ovviamente ogni reparto di allievi segue un percorso formativo proprio specializzandosi in alcune di queste discipline. L'attività sportiva prevede la pratica di numerosi sport quali ginnastica, difesa personale, nuoto, equitazione e tiro sportivo. Oltre a tali attività di tipo teorico (fatta eccezione per lo sport), gli allievi necessitano di una specializzazione tecnica che si manifesta nell'addestramento pratico militare. Tali attività sono prevalentemente di tiro con armi portatili e di reparto, addestramento al combattimento, familiarizzazione con campi di battaglia ed *orienteering* militare. Ogni modulo prevede una esercitazione finale ed oltre a queste attività sono previsti anche campi estivi particolarmente impegnativi e di tipo professionale oltre a settimane tattiche sulla neve.

Tutti gli allievi sono qualificati in base all'anno compiuto. Il primo anno di corso il cadetto assume la qualifica di *Comandante di squadra*. Il secondo anno di corso il cadetto assume la qualifica di *Pattugliatore scelto* se ha affrontato con successo l'omonimo corso superando un esame finale composto da una esercitazione-simu-

lazione di combattimento a parti contrapposte. Tale corso viene tenuto nel mese di luglio sugli appennini modenesi. Tale appuntamento è molto importante per gli allievi in quanto è considerato propedeutico alla successiva promozione al grado di Sottotenente e l'invio per il triennio specialistico presso la Scuola di applicazione e l'Istituto di Studi Militari di Torino.

Ogni corso è contraddistinto da un numero progressivo. La consuetudine, già adottata dalla Regia Accademia Militare di Torino e dalla Scuola Militare di Fanteria di Modena, prevede che il numero del corso caratterizza l'intera classe per tutto il proseguimento di carriera dei suoi frequentatori. Nel 2010 è in corso lo svolgimento del concorso per il reclutamento degli allievi del formando 192° corso. I corsi sono contraddistinti, a partire dalla fine degli anni settanta, anche da un motto, scelto ciclicamente tra venti diversi nomi.

L'Accademia ha un complesso strutturale polivalente e una dotazione di mezzi e strumenti che la pongono a livelli di eccellenza nel novero degli istituti di formazione militare in ambito europeo. Solo a titolo esemplificativo basti ricordare le 136 unità (tra motocicli, autobus medi e pesanti, ambulanze, autocarri ecc.) a disposizione dell'istituto, nonché le infrastrutture in cui è articolata comprendenti: gli alloggi allievi, il museo storico, la biblioteca, le aule, la palestra, l'infermeria e studi medici, la piscina, il campo da calcio, il simulatore di tiro, il poligono per il tiro ad aria compressa, la scuderia.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106</i>)	70
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriore proposta di riformulazione della risoluzione 7-00476 presentata dal relatore – Approvata dalla Commissione)</i>	81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio. Atto n. 315 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	72
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	73
---	----

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	75
---------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative del relatore)</i>	88

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	80
------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
---	----

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 9.35.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106).

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, comunica di avere predisposto un'ulteriore nuova formulazione della risoluzione 7-00476 a sua prima firma, tenendo conto delle posizioni emerse nel dibattito svoltosi nella seduta di ieri. In particolare, con riferimento all'armonizzazione dei regimi fiscali, evidenzia che la questione della tassazione delle rendite finanziarie, sollevata dall'onorevole Ciccanti, sarebbe già implicita nel riferimento alle imposte dirette ed indirette, fa presente comunque di avere inserito un'espressa esclusione del regime relativo ai titoli del debito pubblico, come richiesto dal gruppo UdC. Con riferimento alla questione della introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, sottolinea come la maggioranza in passato avesse sempre ritenuto di escludere ogni riferimento alla medesima, per la contrarietà all'introduzione di nuove tasse, ritenendo tuttavia che la formulazione da ultimo predisposta possa rappresentare un punto di equilibrio. Ricorda inoltre che la Commissione deve fornire risposta su tutti i punti sollevati nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo e che, sulla specifica questione, è emerso un orientamento favorevole di tutti i gruppi di opposizione e vi è una piena adesione all'ipotesi di introdurre la tassa in questione nel parere approvato all'unanimità dalla XIV Commissione. In particolare, comunica di avere previsto il riferimento all'avvio di uno studio finalizzato alla predisposizione di una proposta organica e di avere meglio precisato che la nuova eventuale imposta dovrà comunque essere definita a livello europea ed armonizzata anche a livello internazionale. Fa presente infine che, accedendo alla richiesta dell'onorevole Cambursano, ha ritenuto di espungere il riferimento alla possibilità che l'istituenda agenzia per il debito possa finanziare « in tutto in parte » il debito dei paesi membri.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nell'osservare come la formulazione dell'os-

servazione in materia di tassazione delle transazioni finanziarie da ultimo proposta dal relatore rappresenti una mediazione tra le diverse indicazioni emerse nel corso del dibattito, rileva l'opportunità di precisare che l'eventuale introduzione di tale forma di tassazione non deve determinare un incremento della pressione fiscale complessiva. Quanto alla destinazione dei proventi derivanti dall'imposizione, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di consentire destinazioni ulteriori rispetto alla riduzione del debito pubblico, osservando, ad esempio, che il gettito della nuova imposta potrebbe essere destinato anche al finanziamento del bilancio dell'Unione europea.

Massimo VANNUCCI (PD) condivide la proposta illustrata dal presidente ed evidenzia che vi sarebbe un eccessivo irrigidimento nella formulazione proposta dal relatore con riferimento all'utilizzo per la riduzione dell'indebitamento delle risorse derivanti dall'eventuale introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie. Condivide in particolare l'opportunità di inserire un riferimento alla necessità di mantenere invariato il livello della pressione fiscale. Ritiene comunque opportuno rafforzare la prima parte del capoverso, sopprimendo il riferimento alla sola fase di studio.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene opportuno rafforzare il riferimento all'utilizzazione delle risorse derivanti dalla nuova tassa o dalle entrate straordinarie alla riduzione del debito, poiché solo in tal modo potranno essere ridotti i pesanti oneri relativi al pagamento degli interessi. Condivide comunque la posizione del presidente di inserire un riferimento al vincolo dell'invarianza del livello complessivo della pressione fiscale, pur ritenendo ciò non sufficiente senza la riduzione del debito.

Amedeo CICCANTI (UdC) nel rilevare come la formulazione da ultimo proposta al relatore rappresenti senza dubbio un passo avanti rispetto al testo presentato

nella seduta di ieri, chiede tuttavia di valutare la possibilità di introdurre una formula più imperativa, che faccia riferimento non all'avvio di uno studio, ma solo alla possibilità di presentare una proposta organica in materia. Ritiene, invece, positiva l'integrazione dell'osservazione relativa all'armonizzazione dei regimi fiscali, finalizzata a salvaguardare il regime relativo ai titoli del debito pubblico.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea come la Lega Nord abbia già fatto un grande sforzo nell'accettare la formulazione proposta dal relatore, essendo contraria all'introduzione di nuove tasse in generale e ritenendo quella sulle transazioni finanziarie comunque depressiva dell'economia. Ritiene che non sia comunque possibile andare oltre l'equilibrio individuato dal relatore e condivide la proposta del presidente di inserire un richiamo al vincolo dell'invarianza del livello complessivo della pressione fiscale.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che andrebbe valutata la possibilità di prevedere che eventuali forme di tassazione delle transazioni finanziarie si riferiscano essenzialmente alle operazioni a carattere speculativo.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, ritiene opportuno mantenere il riferimento alla fase di studio, mentre propone di riformulare il capoverso relativo all'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie nel senso di prevedere un'espressa esclusione dei titoli del debito pubblico ed europei, nonché il limite della garanzia dell'invarianza del livello complessivo della pressione fiscale.

Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara di condividere la proposta del relatore, che pure presenta i limiti evidenziati nel dibattito ed annuncia quindi un voto favorevole del Partito Democratico.

Il sottosegretario Sonia VIALE esprime parere favorevole sulla risoluzione e, con particolare riferimento alla questione del-

l'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie, fa presente che il Governo è pienamente d'accordo con la formulazione da ultimo predisposta dal relatore con le limitazioni ivi contenute.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione 8-00106 (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio.

Atto n. 315.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore

Il sottosegretario Sonia VIALE in merito alle considerazioni formulate dal presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia quanto segue. Con riferimento all'articolo 1, comma 5, conferma l'invarianza di oneri per l'ISPRA, in quanto, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2005, l'adempimento in questione già viene svolto da tale Istituto. Riguardo all'articolo 1, commi 6 e 8, nel confermare che si tratta di attività non

aggiuntive rispetto a quelle già espletate dall'ISPRA, conferma che gli adempimenti posti in capo ai soggetti pubblici indicati nelle disposizioni in esame, non comportano oneri aggiuntivi, in quanto risultano dagli stessi già effettuati in base alla normativa vigente. In riferimento, poi, all'idoneità della strumentazione in dotazione, per l'effettuazione dei controlli previsti dal decreto, precisa che quest'ultima dovrebbe considerarsi tecnicamente valida, poiché, come indicato nella relazione tecnica, l'innovazione apportata dal provvedimento comporta solo il raffronto dei valori con limiti tabellari differenti. Con riferimento all'articolo 3, conferma che le tariffe verranno individuate sulla base del costo effettivo del servizio e che la loro acquisizione avverrà anticipatamente rispetto all'erogazione delle prestazioni, come risulterà dalla disciplina delle relative modalità di versamento, demandata allo stesso decreto interministeriale di determinazione delle tariffe.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 5, rientrano tra i compiti già svolti dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2005, e agli stessi l'ISPRA potrà provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

agli accertamenti e ai controlli previsti dall'articolo 1, commi 6, 7 e 8, i

soggetti pubblici interessati potranno provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

le tariffe di cui all'articolo 3 verranno individuate sulla base del costo effettivo del servizio e la loro acquisizione avverrà anticipatamente rispetto all'erogazione delle relative prestazioni;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

« *all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: o minori entrate* »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie.

Atto n. 309.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, che reca attuazione della delega contenuta nella legge n. 96 del 2010 relativa al recepimento della direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Rileva che l'articolo 4 del testo in esame dispone che dall'attuazione del decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate debbano provvedere allo svolgimento dei compiti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. La relazione tecnica conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 4, recanti disposizioni in materia di sicurezza delle ferrovie, ritiene che, in merito alla realizzazione degli adempimenti previsti dal provvedimento in esame, andrebbero forniti ulteriori elementi circa le risorse con le quali far fronte ai medesimi compiti. Ciò con particolare riguardo alle attività demandate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, i cui compiti di autorizzazione e vigilanza appaiono ampliati rispetto alla vigente normativa. Considera, inoltre, necessario acquisire dati ed elementi circa le risorse necessarie per gli adempimenti e le attività a carico delle regioni, anche ai fini dell'adeguamento dei sistemi regionali.

Infine, in ordine alla proroga dell'applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2007 alle reti regionali interessate da traffico merci, al fine di consentire il pieno adeguamento dei livelli tecnologici dei sistemi regionali, osserva che andrebbe acquisita conferma della compatibilità di tale rinvio con la normativa europea.

Il sottosegretario Luigi CASERO in merito alle considerazioni formulate dal relatore, evidenzia quanto segue. Con rife-

rimento agli articoli 1 e 4, relativamente alle attività demandate dal provvedimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ritiene che alle stesse si dovrà fare fronte con le entrate proprie dell'Agenzia costituite principalmente, nel caso di specie, da proventi derivanti dall'esercizio delle medesime attività dirette di servizio, previste ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 162 del 2007, nonché con le risorse umane attualmente disponibili. Inoltre, per quanto concerne le risorse necessarie per gli adempimenti e le attività a carico delle regioni, anche ai fini dell'adeguamento dei sistemi regionali, evidenzia che i medesimi dovranno essere attuati con le risorse di bilancio delle singole regioni destinate a tali finalità, nel rispetto del principio di invarianza della spesa a carico della finanza pubblica, di cui all'articolo 4 del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie provvederà alle attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già previste a legislazione vigente e, in particolare, utilizzando le risorse di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 162 del 2007;

gli adempimenti e le attività necessarie all'adeguamento dei sistemi regionali non determineranno nuovi o maggiori oneri a carico delle Regioni, che dovranno

dare attuazione al provvedimento nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 4 del provvedimento;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 14.30.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un Segretario, in sostituzione dell'onorevole Corsaro. Avverte quindi che, essendo la Commissione costituita in seggio elettorale, non potranno aver luogo interventi, ivi compresi quelli a titolo di dichiarazioni di voto, se non per dichiarare un'eventuale astensione. Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

(La Commissione procede alla votazione).

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione di un segretario:

Presenti: 30.
Votanti: 30.

Hanno riportato voti:

De Angelis: 18.
Schede bianche: 12.

Proclama eletto segretario il deputato Marcello De Angelis.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del vicepresidente i deputati:

Gioacchino Alfano, Aracu, Armosino, Baccini, Baretta, Biava, Bitonci, Borghesi, Cambursano, Ceroni, Cesario, Ciccanti, D'Amico, De Angelis, De Micheli, Duilio, Fallica, Labocetta, Lo Presti, Marchi, Marinello, Milanese, Occhiuto, Polledri, Rubinato, Tabacci, Toccafondi, Traversa, Vannucci e Ventura.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al deputato Marcello De Angelis.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la votazione del parere sullo schema in esame è previsto alle ore 12.45 di domani e che, pertanto, occorre organizzare conseguentemente i lavori della Commissione bilancio, al fine di procedere alla votazione del parere immediatamente dopo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene necessario un ulteriore approfondimento sulle modalità di esame dello schema di decreto legislativo, sottolineando come si stiano prospettando in queste ore modifiche – anche rilevanti – rispetto al testo risultante dalla proposta di parere presentata dall'onorevole La Loggia nella seduta del 27 gennaio 2011 della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Ritiene, pertanto, che la Commissione bilancio debba essere posta nelle condizioni di valutare in modo adeguato le implicazioni finanziarie delle modifiche che verranno introdotte, assicurando in ogni caso la possibilità di svolgere un dibattito sufficientemente ampio sul contenuto del provvedimento. Osserva, comunque, che tale esigenza non confligge con quella di concludere l'esame nella giornata di domani, in quanto il numero degli interventi potrà opportunamente essere contenuto.

Renato CAMBURSANO (IdV) richiama l'intervento da lui svolto nella seduta di ieri e quanto affermato anche dall'onorevole Ciccanti nella seduta del 26 gennaio 2011, sottolineando il fatto che, mentre il parere della Commissione dovrebbe teoricamente riguardare il testo originariamente predisposto dal Governo, nella sostanza, il medesimo potrebbe risultare profondamente modificato. Osserva quindi che, se il voto della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è previsto intorno alle 12.45 di domani, occorrerà lasciare alla Commissione un tempo congruo per esprimersi, anche valutando gli esiti del lavoro in Commissione bicamerale.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, osserva che la Commissione bilancio è convocata per domani in un orario successivo a quello nel quale è previsto il voto nella Commissione bicamerale. Preannuncia, comunque, che nel pomeriggio di oggi, compatibilmente con i lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, verrà convocato un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi al fine di po-

ter discutere in ordine alle modalità di esame dello schema di decreto legislativo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ribadisce l'esigenza di proseguire la discussione sullo schema di decreto legislativo anche nella giornata di domani, al termine dell'esame del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, assicura che la discussione proseguirà anche nella giornata di domani.

Maino MARCHI (PD) chiede al Governo se disponga dei chiarimenti richiesti nella seduta di ieri.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alla richiesta del collega Marchi.

Il sottosegretario Francesco BELSITO si riserva di verificare la disponibilità delle informazioni richieste.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Pier Paolo BARETTA (PD) comunica preliminarmente di avere depositato talune proposte emendative delle quali raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 2*). Esprime quindi parere favorevole con riferimento all'emendamento Duilio 1.1, purché sia riformulato, limitando il contenuto al terzo comma dello stesso: *all'articolo 1, comma 2, capoverso ART. 9, aggiungere il seguente comma: 2*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma. Rileva che, per il resto, l'emendamento è, nei suoi contenuti fondamentali, ricompreso nell'emendamento del relatore 1.2. Invita quindi l'onorevole Ciccanti a ritirare l'emendamento 2.8 a sua prima firma, in quanto riduce i tempi per l'esame parlamentare del Documento di economia e finanza. Formula un invito al ritiro anche con riferimento all'emendamento Duilio 2.25, in quanto sostituisce alla Nota di aggiornamento un documento denominato Decisione di finanza pubblica, con il rischio di determinare una duplicazione dei meccanismi di programmazione economica e finanziaria in contrasto con la logica del « semestre europeo », che è volto a concentrare nel mese di aprile l'attività di programmazione di tutti i Paesi membri dell'Unione europea. Esprime parere favorevole sull'emendamento Duilio 2.19, volto ad anticipare dal 25 al 10 settembre la presentazione della Nota di aggiornamento, purché venga riformulato. Ritiene infatti l'obiettivo condivisibile, ma ritiene che l'anticipo debba limitarsi al 20 settembre, altrimenti potrebbero non essere disponibili dati aggiornati in materia di finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Cambursano 2.1, che anticipa dal 15 al 1° ottobre il termine per la presentazione del disegno di legge di

stabilità, segnala che risulterebbe in tal modo eccessivamente compresso l'esame parlamentare della Nota di aggiornamento. Invita l'onorevole Ciccanti a ritirare l'emendamento 2.9 a sua prima firma, volto a fissare, entro il mese di gennaio, il termine per la presentazione dei disegni di legge collegati. Tenuto conto che tali provvedimenti potrebbero essere presentati già a partire dal mese di maggio, non ritiene infatti opportuna la fissazione di un termine. Per quanto concerne gli identici emendamenti Cambursano 2.5 e Ciccanti 2.16, formula un invito al ritiro, in quanto l'emendamento del relatore 2.26 persegue la medesima finalità di tali emendamenti, vale a dire il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica nella programmazione finanziaria. Con riferimento all'emendamento Duilio 2.21, volto a prevedere l'intesa del Ministro per le politiche europee sulla terza sezione del DEF (Programma nazionale di riforma), anziché la semplice consultazione dello stesso, prima di esprimere un parere, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo. Ritiene che l'emendamento Duilio 2.23 può ritenersi sostanzialmente ricompreso nell'emendamento del relatore 2.26. Segnala, inoltre, che la legge n. 196 del 2009 già prevede che, sino all'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, i relativi compiti siano svolti dalla Conferenza unificata. Rileva che per gli identici emendamenti Cambursano 2.2 e Ciccanti 2.17 valgono le osservazioni espresse con riferimento all'emendamento Duilio 2.23. Segnala che l'emendamento Ciccanti 2.10 risulta assorbito dall'emendamento del relatore 2.26 ed esprime parere favorevole in merito all'emendamento Duilio 2.22. Per quanto concerne gli identici emendamenti Cambursano 2.7 e Ciccanti 2.14, invita i firmatari al ritiro, in quanto l'attuale definizione di enti territoriali è conforme alla terminologia adottata in ambito europeo. Segnala che la problematica evidenziata dall'emendamento Ciccanti 2.11 è affrontata dall'emendamento del relatore 2.27. Esprime parere favorevole sugli iden-

tici emendamenti Cambursano 2.6 e Ciccanti 2.15, purché vengano così riformulati: *al comma 2, capoverso ART. 10, comma 7, dopo le parole aree sottoutilizzate aggiungere le seguenti: evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali. Formula un parere favorevole in merito all'emendamento Duilio 2.24, purché venga così riformulato: al comma 2, capoverso ART. 10, comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: a-bis) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, rafforzamento della competitività del sistema economico e aumento dell'occupazione. Ritiene, inoltre, condivisibile l'emendamento nella parte in cui propone di invertire l'ordine della lettera a) con la lettera c). Invita l'onorevole Duilio a ritirare l'emendamento 2.20 a sua prima firma, in quanto reca una disciplina assai ampia dei disegni di legge collegati mentre, allo stato, è assai difficile immaginare il contenuto che tali provvedimenti potranno assumere in seguito all'introduzione del « semestre europeo ». Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cambursano 2.3 e Ciccanti 2.18, a condizione che siano così riformulati: *al comma 2, capoverso ART. 10, comma 8, dopo le parole* singola regione aggiungere le seguenti , indicando quelle destinate alle amministrazioni comunali e provinciali. Rileva che l'attuale formulazione della norma intende, infatti, fare riferimento ai territori regionali, quindi non all'ente Regione, senza tuttavia fare emergere la quota di risorse destinata agli enti locali. Osserva che l'emendamento Ciccanti 2.12 è sostanzialmente ricompreso nell'emendamento del relatore 2.30. Invita l'onorevole Ciccanti a ritirare l'emendamento 2.13, in quanto il problema è affrontato dall'emendamento del relatore 2.28 ed invita, altresì, l'onorevole Duilio a ritirare gli emendamenti a sua prima firma 3.4, in quanto sul punto interviene l'emendamento 3.7 del relatore; 3.3, in quanto, prima di modificare la disciplina delle cosiddette clausole di salvaguardia finanziaria, occorrerebbe approfondire le prassi applicative della disciplina di recente approvata e 3.5, in*

quanto sembra attribuire all'attuale lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 una portata diversa da quella effettiva e che, in ogni caso, è precisata da un emendamento del relatore. Formula un invito al ritiro anche con riferimento agli identici emendamenti Fallica 3.2 e Duilio 3.6, in quanto la prevista introduzione di tetti di spesa appare circondata da cautele adeguate e potrà essere comunque oggetto di approfondimento in sede di esame degli schemi di decreto legislativo, nonché con riferimento all'emendamento Fallica 3.1, in quanto non ritiene opportuno, in una legge di portata generale, affrontare le esigenze di un singolo comparto dell'amministrazione. Segnala che le finalità delle proposte emendative Lorenzin 4.2 e 5.01 sono oggetto dell'emendamento del relatore 5.4 e che l'emendamento Ciccanti 4.1 risulta sostanzialmente ricompreso nell'emendamento del relatore 4.3. Invita l'onorevole Duilio a ritirare i seguenti articoli aggiuntivi, a sua prima firma: 4.03, in quanto risulta in parte ricompreso nell'articolo aggiuntivo del relatore 3.03. In particolare, per quanto riguarda i rapporti tra le Camere e l'ISTAT, ritiene opportuno rimettere la relativa disciplina ad apposita convenzione idonea a garantirne la necessaria flessibilità; 4.01, in quanto le decisioni relative all'utilizzo dei fondi speciali sono, in linea di principio, integralmente demandate al Parlamento attraverso l'esercizio del potere legislativo e devono, in ogni caso, essere oggetto di una interlocuzione con il Governo nella logica del sistema parlamentare; 4.02, tenuto conto che l'attività considerata dalla proposta emendativa è di competenza delle singole amministrazioni e può essere oggetto di una ordinaria attività di controllo parlamentare. Invita, infine, l'onorevole Ciccanti a ritirare i seguenti emendamenti a sua prima firma: 5.1, in quanto il contenuto della nota tecnico-illustrativa potrà essere precisato in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 40; 5.2, in quanto complica eccessivamente la predisposizione della relazione tecnica, senza considerare come la scelta di ridurre una determinata autorizzazione di spesa po-

trebbe avere un carattere esclusivamente politico; 5.3, in quanto è volto a modificare una disposizione inserita nella legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale.

Il sottosegretario Francesco BELSITO si riserva di esprimere il parere del Governo sulle proposte emendative presentate.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle proposte emendative presentate dal relatore è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presente che, per un errore tecnico, talune proposte emendative predisposte dal suo gruppo non sono state trasmesse entro i termini stabiliti e che si sta verificando la compatibilità con le proposte emendative del relatore. Sottolineando che la proposta di legge è stata originariamente sottoscritta da tutti i gruppi, rileva che sarebbe preferibile se in Assemblea si arrivasse con un testo altrettanto condiviso. Ribadisce, infine, che il suo gruppo ritiene importante prevedere l'utilizzo in via esclusiva per la riduzione del debito pubblico di eventuali entrate straordinarie. Sul punto chiede quale sia l'orientamento del relatore.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, ritiene che, alla luce della circostanza che il rappresentante del Governo non ha ancora espresso il proprio parere, in questa fase sarebbe opportuno concentrare il dibattito sui profili di carattere procedurale e sulle indicazioni contenute nel parere formulato dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore*, con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Cambursano in ordine alla destinazione di eventuali entrate straordinarie alla riduzione del debito pubblico, fa presente di aver valutato attentamente questo tema nella predisposizione delle proprie

proposte emendative, cercando di preservare un equilibrio tra l'esigenza di garantire la riduzione del debito pubblico e quella di assicurare adeguati margini al Governo e al Parlamento per realizzare le necessarie politiche pubbliche.

Amedeo CICCANTI (UdC) con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Ciccanti, fa presente che una soluzione potrebbe essere individuata vincolando le risorse derivanti da eventuali entrate straordinarie alla riduzione della pressione fiscale, partendo da interventi a maggiore impatto sociale. Accoglie quindi l'invito al ritiro formulato dal relatore con riferimento agli emendamenti 2.8, 2.16, 2.17, 2.10, 2.14, 2.11, 2.12, 2.13, 4.1 e 5.1. Accetta quindi la proposte di riformulazione in ordine agli emendamenti 2.15 e 2.18. Insiste invece per discutere gli emendamenti 2.9, 5.2 e 5.3.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel ribadire l'esigenza di un approfondimento sul tema della riduzione del debito pubblico, accetta le proposte di riformulazione degli emendamenti 2.6 e 2.3 e ritira gli emendamenti 2.5, 2.2 e 2.7.

Lino DUILIO (PD) ritiene utile la predisposizione di un testo coordinato con le proposte emendative che hanno ricevuto un parere favorevole al fine di agevolare il lavoro della Commissione. Ritiene che comunque occorra svolgere un approfondimento ulteriore di tipo politico per evitare di procedere in modo burocratico su un testo auspicabilmente destinato a rimanere in vigore per molti anni. Chiede in ogni caso che il Governo fornisca un parere articolato sulle proposte emendative presentate e che anche il relatore approfondisca ulteriormente la questione relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO.

La seduta comincia alle 15.30.

Sui lavori della Commissione.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO, *presidente*, fa presente che, in

ragione dell'assenza del rappresentante del Governo, non sarà possibile esaminare i provvedimenti all'ordine del giorno, rinviandone l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.30 alle 17.55.

ALLEGATO 1

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).

**ULTERIORE PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE 7-00476 PRESENTATA DAL RELATORE
(APPROVATA DALLA COMMISSIONE)**

La V Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento della Camera, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010 in esito all'esame della relazione predisposta dalla Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale (Doc. XII. n. 576);

considerato l'invito alle commissioni competenti di tutti i Parlamenti nazionali a comunicare al Parlamento europeo, tenendo anche conto di un questionario elaborato dalla medesima Commissione speciale sulla crisi finanziaria, economica e sociale, eventuali osservazioni in vista della predisposizione di una ulteriore risoluzione sulla crisi;

preso atto favorevolmente del ricorso da parte del Parlamento europeo ad apposite procedure e strumenti istruttori volti ad articolare in modo più efficace la cooperazione con i parlamenti nazionali su temi e proposte normative di particolare importanza;

richiamato il documento finale relativo alle proposte legislative per la riforma della *governance* economica dell'Unione europea approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010;

richiamate le osservazioni formulate nel documento finale approvato il 30 luglio 2010 dalle Commissioni V e XIV della Camera dei deputati al termine dell'esame

della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche » (COM(2010)250 def.);

richiamati, altresì, gli impegni contenuti nella risoluzione Toccafondi (8-00095), approvata dalla V Commissione della Camera il 12 novembre 2010, a conclusione dell'esame del progetto di Programma nazionale di riforma per l'attuazione della Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020;

premesso che:

appare condivisibile l'analisi del Parlamento europeo circa le cause della crisi finanziaria, iniziata a seguito della politica monetaria espansiva eccessivamente elastica degli Stati Uniti, e poi sviluppatasi in ragione di fattori specifici del sistema finanziario, come la complessità e l'opacità di taluni strumenti speculativi, sistemi di remunerazione a breve termine, nonché modelli imprenditoriali inadeguati;

risulta altresì equilibrata l'analisi degli effetti della crisi medesima, che ne evidenzia peraltro, oltre la dimensione puramente finanziaria, anche i rilevanti costi sociali, in particolare con riferimento a determinate aree dell'Unione e a determinate fasce della popolazione, in particolare modo i giovani;

pur riconoscendo l'importanza e l'adeguatezza delle risposte fornite dalla Banca centrale europea e dal Consiglio ECOFIN per la definizione di un meccanismo finanziario di stabilità al fine di affrontare i rischi di insolvenza dei mutuatari sovrani, sottolinea l'opportunità, condividendo le preoccupazioni in proposito espresse dal Parlamento europeo, di un maggiore coinvolgimento delle Istituzioni rappresentative della sovranità popolare sia a livello europeo che a livello nazionale;

è comunque auspicabile un maggiore coordinamento delle iniziative di rilancio e finalizzate all'uscita dalla crisi a livello europeo;

risultano necessari una più rigorosa vigilanza finanziaria volta a garantire la massima trasparenza dei rendiconti finanziari sia degli Stati membri che delle imprese, un sistema di vigilanza a livello globale al fine di addivenire all'applicazione di regole comuni per i servizi finanziari, nonché l'introduzione di nuovi *standard* per i dati statistici relativi al settore finanziario, rafforzando la capacità di monitoraggio dei rischi e di vigilanza della Commissione europea;

ritiene indifferibile l'esigenza di riformare le economie dei Paesi membri al fine di affrontare il nodo della competitività e di garantire una maggiore e più solida crescita economica, riducendo gli attuali squilibri macroeconomici, e la necessità di una maggiore coerenza delle azioni intraprese in tal senso;

condivide la necessità, evidenziata dal Parlamento europeo, di garantire la solidarietà intergenerazionale, non scaricando sulle generazioni future il debito contratto nel passato ed addivenendo all'adozione di riforme previdenziali a livello europeo, volte a garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, che dovrà basarsi su fonti di finanziamento non esclusivamente pubbliche;

ribadisce, come già espresso nel Documento finale approvato dalle Com-

missioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, che il Patto di stabilità non è stato in grado di fornire adeguati incentivi a ridurre il debito pubblico in tempi favorevoli e, pertanto, molti Paesi si sono trovati a fronteggiare la recente crisi con livelli di debito elevati e situazioni di finanza pubblica non sufficientemente solide;

lo stesso Parlamento europeo riconosce, peraltro, come il Patto di stabilità e crescita non tenga conto di altri ed importanti squilibri finanziari, come l'impatto del debito privato, espressamente richiamato nella risoluzione, come un fattore che ha una diretta incidenza sull'unione monetaria;

condivide l'auspicio del Parlamento europeo relativo al passaggio ad una fase ulteriore dell'unione monetaria « che consentirebbe l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza del FME e del SESF, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito »;

fa propria l'osservazione secondo cui l'uscita dalla crisi del debito sovrano richiederà un processo a lungo termine che deve essere ben concepito e garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile, ammettendo « la possibilità di compromessi tra crescita, equità e stabilità finanziaria » che dovranno essere oggetto di una decisione politica;

con riferimento alla politica regionale e di coesione, condivide la necessità di politiche in grado di affrontare i problemi specifici in maniera differenziata, unitamente all'opportunità di stimolare l'imprenditorialità e i finanziamenti destinati alle piccole e medie imprese, facendo in modo che il supporto finanziario alle medesime previsto dalla politica di coesione tenda al finanziamento del capitale di rischio, in quanto ciò consentirebbe un maggiore coinvolgimento del settore bancario e un uso più efficiente dei fondi strutturali;

con riferimento agli obiettivi fissati nell'ambito della Strategia Europa 2020, esprime apprezzamento per il richiamo alla necessità di investimenti nella ricerca e ad una maggiore attenzione al tema dell'efficienza energetica ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili, sviluppando anche una riflessione sulla mobilità pubblica e sul parco dei mezzi per il trasporto pubblico, nonché ai temi dell'occupazione, in particolare alla necessità dell'emersione del lavoro sommerso;

formula le seguenti osservazioni:

a) con riferimento ai progetti, alle azioni ed alle proposte legislative dell'Unione europea volte a migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione in una prospettiva decennale, tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno, nonché agli strumenti finalizzati a promuovere l'innovazione, la competitività e gli investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI):

si sottolinea il carattere prioritario delle misure prospettate nell'Atto per il mercato unico presentato dalla Commissione europea nello scorso ottobre/COM(2010)608) che, secondo le stime della Commissione stessa, potrebbero tradursi in una crescita pari a circa il 4 per cento del PIL europeo entro il 2020. Tra le iniziative ivi indicate particolare rilievo ed urgenza assumono:

1) l'adozione di un piano d'azione per migliorare l'accesso delle PMI ai mercati dei capitali ed al credito, anche in considerazione della specificità delle stesse, sviluppando una rete efficace di borse o di mercati regolamentati espressamente dedicati alle PMI e rendendo più adatti alle PMI gli obblighi di quotazione in borsa e di pubblicità, nonché le modifiche alle norme contabili per semplificare gli obblighi di informazione finanziaria e diminuire gli oneri amministrativi per le PMI;

2) la revisione degli orientamenti europei in materia di reti transeu-

ropee di trasporto (TEN-T) e l'introduzione un quadro globale di finanziamento delle infrastrutture di trasporto nonché le altre azioni destinate a rimuovere gli ostacoli tecnici, amministrativi e normativi che impediscono la realizzazione nell'UE di un unico sistema di trasporto transfrontaliero interconnesso, interoperabile ed efficace;

3) la definizione di un quadro normativo per lo sviluppo dei partenariati pubblico-privato (PPP) che, unitamente alla concessione di servizi, permetterebbero di mobilitare investimenti a lungo termine nel settore dell'energia, la gestione dei rifiuti o le infrastrutture di trasporto;

4) la proposta di direttiva volta ad istituire una base imponibile comune dell'imposta sulle società, risolvendo i problemi di doppia imposizione o di doppia esenzione fiscale imputabili alla disparità o all'incompatibilità tra le normative fiscali nazionali nonché la revisione dell'attuale regime in materia di IVA, basato su numerose esenzioni, deroghe e opzioni che comporta notevoli oneri amministrativi per le imprese, compromettendone la competitività;

5) le misure per la lotta alla contraffazione e la pirateria, che comportano per l'UE costi stimati in miliardi di euro e perdite per milioni di posti di lavoro, nonché per lo sviluppo del commercio elettronico, che sino ad ora in Europa non ha ancora manifestato tutte le sue potenzialità di sviluppo;

6) la proposta sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale, utilizzando il rating sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, le proposte volte a migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative) per ottimizzarne il funzionamento e facilitarne lo sviluppo in seno al mercato unico;

7) la proposta legislativa volta ad assicurare una maggiore simmetria nell'accesso agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emer-

genti (2011), al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri partner commerciali;

occorre altresì valutare l'ipotesi di introdurre, in via transitoria, ulteriori elementi di flessibilità nella disciplina degli aiuti di stato alle imprese, in particolare di piccole e medie dimensioni, volti a consentire l'erogazione di misure di sostegno a favore di settori produttivi colpiti dalla crisi economica ma che presentino prospettive di crescita in un'ottica pluriennale, anche al fine di mantenere l'occupazione;

si raccomanda, come auspicato dal Parlamento europeo, la predisposizione di un nuovo *Social Business Act* inteso a rafforzare l'economia sociale di mercato. In questa direzione, appare necessario che la Commissione europea presenti quanto prima le proposte, preannunciate nell'Atto per il mercato interno, sull'imprenditoria sociale per sostenere lo sviluppo di progetti di impresa innovativi sul piano sociale utilizzando il *rating* sociale e l'etichettatura etica ed ambientale, gli appalti pubblici, l'attuazione di un nuovo regime di fondi di investimento e l'attrazione dei depositi dormienti, nonché per migliorare la qualità delle strutture giuridiche dell'economia sociale (quali fondazioni e cooperative), ottimizzandone il funzionamento e facilitandone lo sviluppo in seno al mercato unico;

si ritiene necessario procedere, come auspicato dallo stesso Parlamento europeo, sulla strada di un'armonizzazione dei regimi fiscali, relativi alle imposte dirette ed indirette, fatto salvo il regime relativo ai titoli del debito pubblico, soprattutto per quanto concerne le società e l'attività di impresa, evitando forme di concorrenza fiscale tra gli Stati membri, anche al fine di una più intensa lotta all'evasione fiscale;

si ritiene necessario che il quadro finanziario pluriennale dell'UE post 2013 rispecchi le priorità della Strategia UE

2020 e preveda gli strumenti per massimizzare l'impatto e garantire il valore aggiunto dell'intervento finanziario dell'UE, assicurando in ogni caso un livello di risorse superiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

al fine di una più efficace concentrazione delle risorse sulle priorità di spesa per crescita ed occupazione è necessario introdurre, attraverso le opportune misure anche di carattere legislativo, una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE;

b) con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per rilanciare la ripresa economica dell'Unione europea, tenendo conto dei principi di sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà ed all'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti « Eurobond », in quanto strumento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea:

richiamando da ultimo il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, si ribadisce la necessità, al fine di rilanciare la crescita dell'economia europea, di disciplinare l'emissione, eventualmente da parte della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, di titoli europei, da destinare prioritariamente al finanziamento di progetti europei in materia di grandi infrastrutture a rete necessarie per il completamento del mercato interno, di progetti di ricerca, di piani di conversione ecologica del sistema produttivo, ritenendo che in tal modo si potrebbero così avere effetti positivi sia a breve sulla domanda interna e sia a più lungo termine sulla capacità di offerta e di crescita;

appare altresì condivisibile l'iniziativa della Commissione europea, preannunciata nell'Atto per il mercato interno, di promuovere l'emissione di obbligazioni europee (*project bonds*) da parte di privati per il finanziamento di progetti europei e

il ricorso al bilancio dell'UE in misura superiore rispetto ad oggi al fine di rafforzare il rating ed attirare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, delle altre istituzioni finanziarie e degli investitori privati sui mercati dei capitali, quali i fondi pensione e quelli assicurativi;

vanno parimenti sostenute le misure prospettate dalla Commissione europea per stimolare gli investimenti privati, in particolare quelli a lungo termine, al fine di contribuire più attivamente alla realizzazione degli obiettivi della strategia UE 2020, tra cui la riforma della gestione delle imprese, la creazione di incentivi per gli investimenti a lungo termine, la valutazione indipendente degli investimenti;

c) con riferimento all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie:

ritiene possibile l'avvio di uno studio volto a definire una proposta organica in materia, con esclusione dei titoli del debito pubblico nazionali ed emessi dalle istituzioni europee, destinando le relative entrate prioritariamente alla riduzione dell'indebitamento dei Paesi membri, precisando che essa dovrebbe essere comunque oggetto di una disciplina omogenea da adottarsi in sede europea e da armonizzare a livello internazionale, assicurando l'invarianza del livello complessivo della pressione fiscale;

d) con riferimento alle azioni ulteriori da intraprendere a livello dell'Unione europea e a livello nazionale per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei modelli sociali europei:

richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV in merito alla consultazione sulla futura Strategia UE 2020 nella seduta del 10 marzo 2010, ribadisce che la politica di coesione, sia pure riformata e flessibile, e adattata alle nuove esigenze, dovrebbe rappresentare un elemento chiave della

Strategia UE 2020, riducendo le differenze strutturali tra Paesi e Regioni nonché migliorando e riequilibrando la competitività delle singole Regioni;

ritiene opportuna la previsione di misure volte a prevedere interventi finanziari specifici per aree caratterizzate da una situazione di oggettivo svantaggio economico, sociale e territoriale, quali, in particolare, le regioni insulari;

rileva l'opportunità che le Istituzioni dell'UE si avvalgano adeguatamente e tempestivamente della nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona per la coesione territoriale. Occorre evitare, in vista della revisione del bilancio dell'UE, ogni tentativo di rinazionalizzazione della politica regionale, affermando un approccio adattato alle esigenze delle regioni più svantaggiate, non strettamente legato al PIL, ma che tenga conto, in particolare, del tasso di disoccupazione, nonché mantenere, anche per le regioni attualmente incluse nell'obiettivo Convergenza, un livello di risorse non inferiore a quello previsto dal quadro finanziario 2007-2013;

si concentrino le risorse disponibili su obiettivi ad alto valore aggiunto europeo non perseguibili a livello esclusivamente nazionale: competitività, innovazione, ricerca, sostegno alle piccole e medie imprese;

e) in merito ai meccanismi per creare una governance economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici; di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale, nonché sull'introduzione di un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea:

ribadisce la proposta, già avanzata nel Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV sull'opportunità di istituire una Agenzia europea del debito, che prenda il posto dell'attuale

Fondo europeo di stabilità finanziaria, che potrebbe finanziare i titoli emessi dagli Stati membri;

in questo senso va anche verificata con maggiore attenzione la fattibilità dell'ipotesi prospettata dal paragrafo 107 della risoluzione del Parlamento europeo che prevede l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito;

ribadisce altresì quanto affermato nel richiamato Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010 ed in particolare:

attraverso l'introduzione di una sorveglianza macroeconomica appare possibile realizzare un coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri che, tenendo nella dovuta considerazione il quadro economico complessivo dei singoli Paesi, dovrebbe basarsi essenzialmente su un rapporto collaborativo e cooperativo tra le Istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri;

appare opportuno prevedere che, qualora per uno Stato sussista un eccessivo squilibrio macroeconomico, la Commissione, nel trasmettere le risultanze dell'istruttoria svolta, chieda allo Stato medesimo di esprimere le proprie valutazioni a riguardo, prima dell'eventuale adozione di raccomandazioni da parte del Consiglio;

l'estensione della vigilanza agli squilibri macroeconomici dovrà consentire di esprimere valutazioni tecnicamente fondate sulla qualità e sostenibilità dei processi di sviluppo, prevenendo eventuali tentativi di occultamento della reale situazione delle finanze pubbliche;

nell'ambito del nuovo modello di sorveglianza macroeconomica, andrebbero meglio individuati gli indicatori di rischio,

con l'obiettivo di riflettere fedelmente le prospettive di medio termine delle economie dei diversi Paesi; a tal fine, andrebbero in particolare considerati, oltre ai diversi indicatori riferiti al debito pubblico, altri indicatori relativi al debito del settore privato, alla stabilità del mercato immobiliare, all'andamento della spesa in relazione all'invecchiamento della popolazione e alla stabilità del sistema bancario;

appare opportuno approfondire la proposta di destinare le entrate eccezionali e straordinarie alla sola copertura del debito pubblico, anche in ragione delle difficoltà che si incontrano nell'individuare in modo univoco tali tipologie di entrate;

f) con riferimento alle ulteriori eventuali iniziative da assumere a livello globale e, in particolare, a livello dell'Unione europea per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile:

occorre in via prioritaria utilizzare pienamente le potenzialità offerte dal nuovo quadro europeo di vigilanza finanziaria e, in particolare, del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), procedendo alla rapida adozione di uno o più quadri o « codici » di regole armonizzate.

(single rulebook) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, composti in via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;

è condivisibile la richiesta del Parlamento europeo di valutare l'istituzione di un'agenzia europea indipendente di valutazione dei crediti e di attribuire alle Corti dei conti, in quanto organi indipendenti, competenze in materia di valutazione del debito sovrano;

è auspicabile giungere alla realizzazione di un sistema di vigilanza in-

ternazionale sull'operatività delle agenzie di *rating*, le più importanti delle quali operano a livello mondiale;

è altresì necessario, come riconosciuto anche dal Parlamento europeo, adottare misure volte ad assicurare la solidità e lo sviluppo delle banche regionali e locali, come le casse di risparmio, le banche popolari e le banche cooperative, le cui diverse aree di competenza e conoscenze di base si è dimostrata utile nella crisi finanziaria e ha apportato stabilità;

g) con riferimento all'opportunità di una riforma delle strutture globali di governance finanziaria ed economica:

sostiene pienamente le indicazioni della risoluzione del Parlamento europeo in merito all'opportunità di assumere iniziative volte a rafforzare l'efficacia, la portata globale e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, conferendo loro mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordina-

mento globale nel settore economico e finanziario;

ritiene opportuno procedere in tal senso attraverso un coinvolgimento del G-20, eventualmente promuovendone una convocazione *ad hoc* sui temi della crisi e della *governance* globale;

richiamando il Documento finale approvato dalle Commissioni riunite V e XIV nella seduta del 10 dicembre 2010, ribadisce la necessità di sviluppare la dimensione esterna della nuova *governance* economica, assicurando, in coerenza con l'articolo 138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la posizione comune e la rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali,

impegna il Governo

ad attenersi alle osservazioni formulate nella presente risoluzione nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

(8-00106)

« Toccafondi ».

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921).

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 2, capoverso ART. 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi Regolamenti, nonché dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 4.

1. 2. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso ART. 7, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è premesso il seguente comma:

«01. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, nel mese di marzo la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica valuta gli andamenti di finanza pubblica al fine di fornire al Governo elementi per la definizione del documento di cui all'arti-

colo 10. Entro il 25 marzo, il Governo invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 5 aprile, le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 25 marzo le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al secondo periodo».

al comma 3, capoverso ART. 10-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora si renda necessario procedere a una modifica degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia alla Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere entro il 20 settembre, un aggiornamento delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Entro il medesimo termine del 20 settembre l'aggiornamento delle linee guida è trasmesso alle Camere. Alle Camere è altresì trasmesso il parere di cui al primo periodo.

2. 26. Il Relatore.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: di cui al comma 3, lettere b) e c).

2. 27. Il Relatore.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 6, sopprimere le parole: o alla Nota di aggiornamento.

Conseguentemente, al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 6, sostituire le parole: gli eventuali disegni di legge collegati di cui all'articolo 6 con le seguenti: eventuali disegni di legge collegati.

2. 28. Il Relatore.

Al comma 2, capoverso ART. 10, comma 3, lettera b), dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: , almeno per il triennio successivo.

Conseguentemente:

alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: riferite almeno al triennio successivo;

alla lettera d), dopo le parole: previsioni tendenziali aggiungere le seguenti: almeno per il triennio successivo;

alla lettera e), dopo le parole: di spesa aggiungere le seguenti: almeno per il triennio successivo.

2. 29. Il Relatore.

Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: eventuale aggiornamento aggiungere le seguenti: degli obiettivi programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine di stabilire una diversa articolazione di tali obiettivi tra i diversi sottosettori di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea, nonché.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 5, sostituire la parola: ogniqualvolta con le seguenti: qualora per finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera a),

2. 30. Il Relatore.

Al comma 3, capoverso ART. 10-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al comma 3 è esposta, in allegato, la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato con specifica indicazione di quelli attivati e delle eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che concorrono al finanziamento dell'opera e dell'ammontare utilizzato. I Ministeri competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno tutti i dati necessari alla predisposizione dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della attivazione delle procedure di monitoraggio di cui articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al primo periodo darà inoltre conto della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

2. 31. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le parole: « della legge di stabilità » sono sostituite dalle seguenti: « delle riduzioni di entrata disposte dalla legge di stabilità ».

3. 7. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: correnti.

3. 8. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: di previsione aggiungere le seguenti: derivanti da variazioni degli andamenti.

3. 9. Il Relatore.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Controllo sulla finanza pubblica).

1. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, le parole: « la collaborazione tra le » sono sostituite dalle seguenti: « l'integrazione delle attività svolte dalle ».

2. All'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 3. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente articolo, sulla base di apposite convenzioni, l'ISTAT, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, fornisce alle Camere, con scadenze prefissate, o su richiesta i dati e le elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica ».

3. 03. Il Relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una Commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Alle riunioni della Commissione partecipano un rappresentante dell'amministrazione del Senato della Repubblica e un rappresentante dell'amministrazione della Camera dei deputati. Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La Commissione valuta le informazioni in precedenza contenute

nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni dovranno risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La Commissione individua, altresì, i dati statistici contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata al fine della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la Commissione, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette una relazione al Parlamento in cui dà conto dell'attività svolta.

4. 3. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) all'articolo 40:

1) al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

2) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

« g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito »;

3) al comma 2, lettera h), le parole « nella Decisione » sono sostituite dalle seguenti: « nel DEF ».

5. 4. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 48,

1) il comma è sostituito dal seguente: « 1. Nei contratti stipulati per

operazioni di finanziamento che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica è inserita apposita clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento, con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. Non sono comunque soggette a comunicazione le operazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, recante il

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico ».

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fino a un massimo di 50.000 euro ».

5. 5. Il Relatore.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. 02. Il Relatore.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04129 Fluvi e Vannucci: Problematiche relative all'esclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano dall'elenco dei beni suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010	93
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	98
5-04131 Lo Monte e Zeller: Requisiti per il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni ed organizzazioni di volontariato	94
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	99
5-04133 Barbato: Applicazione della disciplina in materia di banche di credito cooperativo	94
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	101

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	95
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vicedirettore generale dell'ASSONIME, Carmine Di Noia, nell'ambito dell'esame del Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo)	96
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio – marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 7 – 25 febbraio 2011	97
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che, su richiesta dei presentatori e con il consenso del Governo, lo svolgimento delle interrogazioni Ventucci n. 5-04130 e Forcolin e Maggioni n. 5-04132 è rinviato ad altra seduta.

5-04129 Fluvi e Vannucci: Problematiche relative all'esclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano dall'elenco dei beni suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, la quale, a partire dalla questione specifica relativa alla mancata inclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano nell'elenco dei beni statali suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante disposizioni per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, affronta una problematica di portata generale.

In particolare, l'atto di sindacato ispettivo si riferisce al tema della corretta applicazione della previsione recata dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, la quale prevede che sono esclusi dal trasferimento gli immobili oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali, volti alla razionalizzazione o alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, sottoscritti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 85.

A tale riguardo lamenta come l'Amministrazione competente sembri aver adottato un'interpretazione restrittiva della citata norma, applicando tale causa di esclusione dal processo di trasferimento a prescindere dal fatto che i predetti accordi o intese si siano o meno perfezionati, con la

conseguenza, paradossale, di penalizzare proprio quegli enti che avevano avviato, in un diverso contesto legislativo, le procedure per acquisire la disponibilità dei beni, avvantaggiando invece gli enti che non avevano dimostrato alcun concreto interesse al riguardo.

In tale contesto, l'interrogazione intende sollecitare il Governo a chiarire che la predetta disposizione del decreto legislativo n. 85 deve intendersi nel senso che sono esclusi dal processo di trasferimento solo quei beni per i quali gli accordi e le intese si siano effettivamente perfezionati prima dell'entrata in vigore del citato decreto n. 85, e non quei beni per i quali si siano avute semplici dichiarazioni di intenti, quale quella intercorsa, nel caso di specie, con il Comune di Fano, cui, peraltro, non è stato dato seguito a causa dell'impossibilità, per l'ente territoriale, di far fronte ai relativi oneri economici.

Inoltre, l'interrogazione sottolinea l'esigenza di chiarire che la previsione, anch'essa contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85, la quale esclude dal trasferimento gli immobili appartenenti al patrimonio culturale, deve interpretarsi nel senso di includere in tale ultima categoria soltanto i beni di effettivo interesse culturale artistico, e non anche quelli che – come la Caserma « Paolini » – hanno semplicemente superato i 50 anni di vetustà.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo VANNUCCI (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze mostra di non tenere conto delle paradossali conseguenze cui condurrebbe un'interpretazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010 diversa da quella propugnata dagli interroganti.

Sottolinea, inoltre, come tale atteggiamento di chiusura del Governo rischi di vanificare lo stesso processo di trasferimento dei beni statali previsto dal decreto

legislativo n. 85, riducendo di molto il numero dei beni effettivamente trasferibili.

Per tali motivi, ritiene che la questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo sia degna, in considerazione della sua rilevanza, di un'assunzione di responsabilità da parte della Commissione, riservandosi di presentare al riguardo un apposito atto di indirizzo.

Osserva, peraltro, come la posizione degli interroganti sia stata condivisa dal Ministro Calderoli, il quale, interpellato informalmente, si è dichiarato disponibile ad individuare una soluzione per consentire l'attribuzione gratuita al Comune di Fano dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini.

5-04131 Lo Monte e Zeller: Requisiti per il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni ed organizzazioni di volontariato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara insoddisfatto della risposta, da cui si evince l'indisponibilità del Governo a qualunque revisione del disposto dell'articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale limita la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con i connessi benefici fiscali, alle sole associazioni e organizzazioni che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, come individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995.

Rileva come tale atteggiamento di completa chiusura dell'Esecutivo sul tema, che ritiene assolutamente non condivisibile, rischi di mettere in pericolo la sopravvivenza di molte associazioni ed organizza-

zioni di volontariato, le quali dipendono in molti casi dagli interventi di sponsorizzazione in loro favore.

5-04133 Barbato: Applicazione della disciplina in materia di banche di credito cooperativo.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) rileva innanzitutto come la disciplina delle banche di credito cooperativo risulti meno rigorosa, in termini di controlli, rispetto a quella delle altre banche, ad esempio per quanto riguarda la conoscibilità dei soci e gli obblighi contabili, sottolineando come, anche a causa della debolezza del tessuto normativo, in questo settore risulti più grave il rischio di improprie intromissioni della politica nella gestione delle predette banche, ad esempio laddove esponenti politici esercitino pressioni per ottenere condizioni di favore nella concessione dei finanziamenti.

Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta, la quale non chiarisce in alcun modo se la Banca di credito cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto sia stata oggetto di attività di controllo, ovvero sia stata sottoposta a commissariamento, anche in relazione ai rapporti creditizi in essere con il signor Ernesto Sica, attualmente Sindaco del Comune di Pontecagnano, il quale risulta coinvolto nell'inchiesta giudiziaria relativa alla vicenda cosiddetta « P3 », nonché nell'attività di dossieraggio nei confronti dell'attuale Presidente della Giunta regionale campana, Caldoro.

Evidenzia inoltre come il Governo non abbia indicato in alcun modo quali iniziative intenda assumere per rafforzare la disciplina vigente in tale settore, al fine di evitare opache commistioni tra le banche e la politica, nonché con ambienti imprenditoriali vicini alle organizzazioni crimi-

nali, così da assicurare maggiore tutela ai soci delle stesse banche ed all'insieme dei risparmiatori italiani.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio scorso.

Alberto FLUVI (PD) esprime la valutazione complessivamente favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, il quale, pur nella sua complessità, si sostanzia in un adeguamento della legge n. 196 del 2009 alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di « semestre europeo », procedura volta al coordinamento *ex ante* delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri.

Passando ad alcuni aspetti specifici del provvedimento, ritiene tuttavia necessario valutare il contenuto dell'articolo 3, il quale introduce nell'ordinamento contabile il principio secondo cui le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione

vigente, ovvero i margini di miglioramento del risparmio pubblico risultanti dal bilancio a legislazione vigente rispetto all'assetto relativo al precedente esercizio, non possono essere utilizzati per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o di riduzioni di entrate e sono finalizzati esclusivamente al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

A questo proposito invita il relatore e la Commissione a svolgere una riflessione al riguardo, rilevando come tale disposizione, per un verso, appaia superflua, atteso che l'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica è generalmente condiviso, e, per altro verso, si presti ad essere facilmente aggirata da specifiche previsioni derogatorie.

Ritiene inoltre opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di assicurare il coordinamento tra le modifiche alla legge n. 196 del 2009 e le norme recate dalla legge n. 42 del 2010, in materia di federalismo fiscale, in considerazione del fatto che, altrimenti, le regioni e gli enti locali potranno ben difficilmente assicurare la coerenza della propria programmazione finanziaria con le nuove procedure di bilancio.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Fluvi, non considera opportuno entrare in questa sede nel merito dell'articolo 3 del provvedimento, il quale attiene a tematiche che esorbitano dagli ambiti di competenza specifici della Commissione Finanze.

Concorda invece con la proposta di segnalare, nella proposta di parere, l'opportunità di garantire il migliore coordinamento tra le modifiche apportate dalla proposta di legge alla legge n. 196 del 2009, determinate dalla necessità di adeguare la disciplina nazionale di contabilità e finanza pubblica alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e le norme recate dalla legge n. 42 del 2010, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio scorso.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 27 gennaio scorso, il relatore, Bernardo, aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazione sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Audizione del Vicedirettore generale dell'ASSONIME, Carmine Di Noia, nell'ambito dell'esame del Libro verde — La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Roberto ITALIA, *Partner di CINVEN*, e Stefano MORRI, *Studio legale Morri e Associati*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI, *presidente*, e Alberto FLUVI (PD), ai quali replicano Roberto ITALIA, *Partner di CINVEN*, e Stefano MORRI, *Studio legale Morri e Associati*.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio – marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 7-25 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 16.45.

ALLEGATO 1

5-04129 Fluvi e Vannucci: Problematiche relative all'esclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano dall'elenco dei beni suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame si pone l'attenzione sulla mancata inclusione dell'ex Caserma Paolini di Fano nell'elenco dei beni disponibili del patrimonio dello Stato pubblicato sul sito dell'Agenzia del demanio. Considerato che l'esclusione del bene dipenderebbe dalla circostanza che l'immobile di cui trattasi è inserito nel protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comune di Fano e che lo stesso apparterebbe al demanio storico-artistico, gli Onorevoli interroganti chiedono opportuni chiarimenti in ordine alle problematiche connesse all'attuazione dell'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, (cosiddetto federalismo demaniale).

Al riguardo, l'Agenzia del demanio ha riferito che, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 85, del 2010, concernente l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, il Comune di Fano ha manifestato l'intenzione di addivenire all'acquisizione a titolo non oneroso dell'immobile – dichiarato di interesse storico artistico e ricompreso nel Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Comune di Fano del 7 giugno 2007, che ne ha previsto la cessione a titolo oneroso – ritenendo non vincolanti gli obblighi a suo tempo assunti con il menzionato protocollo, né un ostacolo l'appartenenza dello stesso al demanio storico artistico.

In proposito è necessario far rilevare che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, dispone l'esclusione dal trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio cul-

turale; il medesimo comma 2 fa, però, salva la possibilità di trasferimento di tali beni secondo le procedure ordinarie previste dalle normative vigenti.

Inoltre, il comma 5, dello stesso articolo 5, prevede che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi della normativa di settore (articolo 112, comma 4 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), « lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54 comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione ».

Relativamente, poi, alla possibilità avanzata da alcuni comuni, tra cui specificatamente anche Fano, di sciogliersi dagli impegni assunti convenzionalmente con i protocolli di intesa, per poi acquisire gli stessi immobili a titolo non oneroso, si osserva che la normativa contenuta nel decreto legislativo n. 85 del 2010 (articolo 5, comma 2) esclude espressamente dal trasferimento agli enti territoriali i beni oggetto di accordi o protocolli di intesa sottoscritti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Anche nell'eventualità in cui i comuni manifestino la volontà di non adempiere gli impegni presi in sede di protocollo di intesa si è, pertanto, dell'avviso che i beni oggetto dei relativi accordi restino comunque esclusi dal trasferimento in attuazione della disposizione recata dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010.

ALLEGATO 2

5-04131 Lo Monte e Zeller: Requisiti per il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni ed organizzazioni di volontariato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, con l'interrogazione in esame, dopo aver premesso che l'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, stabilisce che le organizzazioni di volontariato acquistano la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che le stesse non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto ministeriale 25 maggio 1995 e che lo svolgimento delle prestazioni di sponsorizzazione, non rientrando fra le attività commerciali marginali di cui al richiamato decreto ministeriale 25 maggio 2005, comporterebbe la perdita della qualifica di ONLUS di diritto in capo alle stesse organizzazioni di volontariato, chiede una modifica normativa tesa a sopprimere il comma 5 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione hanno fatto presente quanto segue.

Il comma 5, dell'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008 stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato, di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 acquistano, in forza dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la qualifica di ONLUS di diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.

La norma in esame modifica, in sostanza, la previsione del comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 citato, intervenendo sui requisiti richiesti alle organizzazioni di volontariato per l'ac-

quisizione della qualifica di ONLUS di diritto (circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 dell'Agenzia delle Entrate).

Le attività commerciali marginali individuate dal predetto decreto del 25 maggio 1995, consentite alle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 citato, al fine dell'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri, di cui all'articolo 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

In sintesi, in base alla previsione del comma 5 dell'articolo 30 citato, le organizzazioni di volontariato sono ONLUS di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle ONLUS se:

1) sono iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;

2) non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.

La *ratio* della disposizione recata dall'articolo 30, comma 5, del decreto-legge n. 185 del 2008 è quella di razionaliz-

zare, sotto il profilo tributario, gli organismi di volontariato, prevedendo per tutte le organizzazioni del settore che vogliono avvalersi dei regimi fiscali previsti dalla vigente normativa, la marginalità delle attività commerciali eventualmente svolte.

Tale previsione deriva, infatti, dall'esigenza di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui

convivono, accanto ad enti meritevoli sotto il profilo sociale, soggetti che sotto la forma associazionistica svolgono di fatto vere e proprie attività produttive di reddito d'impresa.

La disposizione in commento mira, quindi, ad evitare che attraverso l'utilizzo scorretto delle agevolazioni fiscali, si realizzino distorsioni della concorrenza nell'ambito di uno stesso settore.

ALLEGATO 3

5-04133 Barbato: Applicazione della disciplina in materia di banche di credito cooperativo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'Onorevole Barbato formula considerazioni critiche sulla gestione dei rapporti intrattenuti da alcune banche con esponenti politici, paventando rischi per la stabilità degli intermediari in questione e del sistema finanziario nel suo complesso.

In particolare, secondo l'interrogante, la Banca di Credito Cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto avrebbe tollerato significativi scoperti di conto corrente da parte del Sindaco di Pontecagnano, signor Ernesto Sica, soggetto implicato nelle indagini sulla cosiddetta « P3 ».

Analogamente, la Banca di Credito Cooperativo Fiorentino di Campi Bisenzio avrebbe concesso scoperti di ingente ammontare a favore del Senatore Marcello Dell'Utri.

Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che, nell'ambito delle competenze di vigilanza prudenziale attribuite dall'ordinamento, la stessa effettua un costante monitoraggio della situazione aziendale dei soggetti vigilati. Laddove sono rilevati comportamenti contrari alla sana e prudente gestione, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi e, ove del caso, provvede a irrogare sanzioni e a effettuare segnalazioni all'Autorità giudiziaria.

Con riferimento alle specifiche vicende evocate nell'atto parlamentare, si fa presente che la BCC di Altavilla Silentina ha

smentito le indiscrezioni riguardanti un coinvolgimento della banca nelle indagini della magistratura sulle condotte del signor Sica e ha ribadito la regolarità dei rapporti intrattenuti con il predetto amministratore locale.

Per quanto riguarda la Banca di Credito Cooperativo Fiorentino Campi Bisenzio, si fa presente che l'Organo di Vigilanza ha disposto accertamenti ispettivi di vigilanza, dal 25 febbraio 2010 al 21 maggio 2010.

Successivamente alla conclusione degli accertamenti in loco il Credito Cooperativo è stato sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi violazioni normative, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *a*), del Testo Unico Bancario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, emanato su proposta della Banca d'Italia.

I Commissari straordinari, nominati con provvedimento del Governatore del 28 luglio 2010 operano sotto la supervisione della Banca d'Italia e sono impegnati ad assicurare la rimozione delle irregolarità riscontrate e il compiuto accertamento della situazione aziendale ai fini dell'individuazione della soluzione della crisi.

La Banca d'Italia ha inoltre avviato nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili la procedura sanzionatoria per le violazioni della normativa riscontrate in sede ispettiva.

ALLEGATO 4

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giancarlo Giorgetti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3921, recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare il miglior coordinamento tra le modifiche apportate dalla proposta di legge alla legge n. 196 del 2009, determinate dalla necessità di adeguare la disciplina nazionale di contabilità e finanza pubblica alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, e le norme recate dalla legge n. 42 del 2010, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (Atto n. 312);

rilevato come le modifiche alla disciplina vigente apportate dalla direttiva 2009/44/CE siano funzionali ad adeguare il quadro normativo agli importanti cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi anni nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento, in particolare sotto il profilo della progressiva interdipendenza dei sistemi di pagamento, i quali non

operano più prevalentemente su base nazionale, nonché a chiarire e semplificare quanto previsto dalle norme già emanate in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale reca una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 210 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare la predetta modifica al di fuori del comma 6, la cui alinea individua invece le novelle da apportare all'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 210.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03381 Vannucci: Criteri per l'assegnazione di fondi destinati all'edilizia scolastica	104
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	109
5-03587 Mancuso: Sulla messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei	105
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	111
5-03658 Zazzera: Sulla messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei	105
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	114
5-03919 De Pasquale: Individuazione di ulteriori risorse per l'attività dell'Accademia della Crusca, tra i maggiori enti di ricerca della lingua italiana	105
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	116

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	106
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>) .	107
<i>ALLEGATO 5 (Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione)</i>	117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Gerardo Marotta, presidente dell'Istituto italiano per gli studi filosofici (IISF) e del professor Natalino Irti, presidente dell'Istituto italiano per gli studi storici (IISS) su questioni relative ai medesimi Istituti	108
--	-----

AVVERTENZA	108
------------------	-----

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03381 Vannucci: Criteri per l'assegnazione di fondi destinati all'edilizia scolastica.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura FRONER (PD), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, ritenendola insufficiente a far fronte alla grave situazione in cui versa l'edilizia scolastica in Italia. Rileva, in proposito, che il cospicuo patrimonio edilizio in questione richiede la disponibilità di maggiori fondi e la predisposizione di più veloci procedure di assegnazione degli stessi, al fine di intervenire con tempestività ed urgenza nelle situazioni prioritarie e di pericolo che investono il sistema scolastico.

5-03587 Mancuso: Sulla messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta. Ricorda che l'atto di sindacato ispettivo in oggetto è stato depositato prima dei noti fatti verificatisi sul sito di Pompei, con il crollo della cosiddetta Casa dei Gladiatori, che ha colpito la stessa reputazione del Ministro competente, al quale ne è stata imputata la relativa responsabilità. Dalla risposta del rappresentante del Governo, emerge che Pompei costituisce uno dei siti di maggiore attrazione culturale, essendo tra i più visitati sul territorio nazionale, oggetto di attenzione di rilievo da parte delle istituzioni, come dimostrano le somme stanziare per la sua manutenzione, di cui una parte significativa è destinata alla gestione ordinaria. Ritiene, quindi, opportuno riflettere su come ottimizzare tali fondi, tenuto conto che il sito archeologico in questione rappresenta un'importante attrattiva. Auspica, pertanto, che esso possa in futuro chiudere il bilancio in pareggio, anche attraverso interventi mirati e adeguati. Accoglie, infine, favorevolmente il riferimento nella risposta al censimento dei cani presenti sul sito, in parte confluiti in

adozione, rileva, peraltro, che è necessario compiere ogni sforzo per risolvere la questione del fenomeno del randagismo ancora presente nel sito archeologico. Quanto all'applicazione della realtà dei « cani di quartiere », già diffusa in Campania, esprime tuttavia forti perplessità, considerandola un'aberrazione.

5-03658 Zazzera: Sulla messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara soddisfatto per il fatto di aver ricevuto una risposta che ripercorre puntualmente le tappe della vicenda oggetto della sua interrogazione, ma assolutamente insoddisfatto del merito della risposta ricevuta, che non fornisce alcun chiarimento sui quesiti da lui proposti. L'atto di sindacato ispettivo presentato mirava, infatti, ad evidenziare la gravità delle condizioni in cui versa tale prezioso patrimonio archeologico, richiedendo le cause di tale situazione, che il rappresentante del Governo non ha peraltro affatto chiarito. Stigmatizza quindi tale circostanza, che conferma quanto poco sia stato fatto sinora e quanto ci sia, invece, ancora da fare per tutelare in modo efficace il sito in questione.

5-03919 De Pasquale: Individuazione di ulteriori risorse per l'attività dell'Accademia della Crusca, tra i maggiori enti di ricerca della lingua italiana.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto ZACCARIA (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara molto insoddisfatto della risposta ricevuta, che si limita, nella sostanza, a

rilevare che l'Istituto oggetto dell'atto di sindacato ispettivo potrà disporre del 16 per cento in meno degli stanziamenti già previsti, pari a 190.000 euro. Ricorda, al riguardo, che nella seduta odierna l'Assemblea della Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge C. 2774 Barbieri, recante « Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo », deliberando, così, l'assegnazione di un finanziamento di proporzioni significative ad un unico complesso di realtà culturali. Ritiene peraltro che l'Accademia della Crusca non sia assimilabile ad un comune istituto culturale, costituendo, piuttosto, un modello di difesa culturale ripreso in tutto il mondo; sul modello della Crusca sono stati creati, infatti, analoghi istituti culturali nei principali Paesi europei. Osserva, quindi, che la scelta compiuta dalla maggioranza con l'approvazione del provvedimento indicato evidenzia una mancanza di responsabilità politica: si rischia di considerare gli istituti dedicati allo studio del Medioevo più importanti di prestigiose Accademie, quali la Crusca o i Lincei, ponendo a rischio la capacità di sopravvivenza di questi ultimi. Ricorda, infine, che nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto-legge « mille proroghe », attualmente in corso di svolgimento presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati presentati alcuni emendamenti volti proprio a ripristinare adeguati finanziamenti all'Accademia della Crusca. Auspica, pertanto, che il Governo e la maggioranza li valutino favorevolmente, onde evitare che vada persa un'ulteriore, ultima occasione di intervento per gli istituti in parola.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro, ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame in sede referente della proposta di legge C. 2800 e abbinate.

La Commissione concorda.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.

Claudio BARBARO (FLI), *relatore*, rileva che nel corso delle ultime settimane ha svolto un serrato confronto con tutte le forze politiche e con il rappresentante del Governo per migliorare ulteriormente il nuovo testo della proposta di legge in esame, già adottato come testo base della Commissione. Rileva, infatti, che vi sono in particolare due aspetti relativi agli articoli 3 e 7 – concernenti rispettivamente il

piano triennale di interventi per l'impiantistica sportiva e le misure per favorire l'attività di costruzione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali e la ristrutturazione di impianti sportivi esistenti – che presentano profili problematici dal punto di vista finanziario che comportano, pertanto, un supplemento di istruttoria legislativa. Aggiunge, d'altro canto, che altre modifiche sarebbero necessarie, essendo legate alla diretta applicazione della disciplina in corso di definizione. Alla luce di tali considerazioni, propone quindi di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto, allo scopo di definire in tempi brevi le indicate modifiche.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone che l'esame del provvedimento prosegua in Comitato ristretto, come richiesto dal relatore.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

C. 2302 Granata.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 dicembre 2010.

Benedetto Fabio GRANATA (FLI), *relatore*, illustra il nuovo testo del provvedimento in esame elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato 5*). Rileva che il testo scaturisce

dal lavoro svolto concordemente da tutti i gruppi parlamentari, al termine del quale l'originario articolato è stato migliorato e reso conforme alla normativa vigente in materia. Rileva, in particolare, che la Soprintendenza del mare è stata configurata all'interno del Ministero per i beni e le attività culturali e non invece, come inizialmente previsto, quale struttura autonoma. Ciò ha comportato conseguentemente la previsione di una clausola di neutralità finanziaria, tal che il provvedimento non comporta più alcuna spesa a carico dello Stato. Ritiene quindi che, anche per i profili indicati, il provvedimento possa essere approvato in tempi brevi nel corso del successivo esame in Assemblea.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO si dichiara assolutamente favorevole al provvedimento in esame, concordando pienamente con il relatore.

Valentina APREA, *presidente*, propone quindi di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo della proposta di legge in discussione elaborato dal Comitato ristretto, come proposto dal relatore (*vedi allegato 5*).

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, propone altresì di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al nuovo testo base alle ore 19 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Audizione del professore Gerardo Marotta, presidente dell'Istituto italiano per gli studi filosofici (IISF) e del professor Natalino Irti, presidente del-

l'Istituto italiano per gli studi storici (IISS) su questioni relative ai medesimi Istituti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

*Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.
C. 2393 Pisicchio.*

ALLEGATO 1

5-03381 Vannucci: Criteri per l'assegnazione di fondi destinati all'edilizia scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne i criteri seguiti per l'assegnazione alle singole scuole dei fondi di cui alla delibera del 13 maggio 2010, pari a 358 milioni di euro, si evidenzia che tali fondi fanno parte del piano degli interventi riferiti ad edifici scolastici per i quali, sulla base dei dati disponibili al momento della formalizzazione della proposta, è stata riscontrata una vulnerabilità nel corso dei sopralluoghi previsti dall'intesa del 28 gennaio 2009 e che possono essere eseguiti, di norma, compatibilmente con il regolare svolgimento del prossimo anno scolastico.

La constatata generale ed omogenea vulnerabilità degli edifici scolastici ha indirizzato la ripartizione delle risorse su criteri legati alla dimensione del patrimonio scolastico regionale misurata attraverso sia il numero degli edifici sia la loro probabile estensione (numero degli alunni).

L'ammontare complessivo delle richieste di intervento hanno reso necessaria un'ulteriore fase di selezione condotta secondo le priorità esplicitate dai componenti del gruppo di coordinamento locale presieduto da rappresentanti delle Regioni e composto da tutti gli altri soggetti interessati.

Dette priorità, ove necessario, sono state integrate con i seguenti due criteri: 1) economicità misurata attraverso il rapporto tra costo stimato e popolazione scolastica interessata dall'intervento e, 2) efficienza amministrativa finalizzata al raggiungimento dell'obiettivo di messa in sicurezza degli edifici scolastici in tempi

compatibili con la ripresa delle attività scolastiche attraverso un'azione sussidiaria rispetto alle normali competenze.

In tale fase si è operata una ridistribuzione delle risorse non utilizzabili interamente o parzialmente per alcune Regioni a causa dell'assenza di segnalazioni come nel caso della regione Molise.

Per quanto riguarda, quindi, le informazioni date agli enti beneficiari e le procedure da seguire, si comunica che con due recenti circolari ministeriali si è data notizia ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche dell'avvenuta approvazione del « Primo programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto dal decreto-legge 185/2008 nell'ambito dell'assegnazione del CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 » e si sono fornite le prime indicazioni operative che comprendono, tra l'altro, la richiesta di porre in essere ogni opportuna iniziativa al fine di fornire una corretta informazione agli enti beneficiari affinché questi ultimi possano accedere senza ritardi al finanziamento concesso dal CIPE.

Le medesime circolari ministeriali sono state rese note altresì ad ANCI e UPI che, verosimilmente, hanno provveduto a fornire una corretta informazione agli enti interessati.

Infine, si segnala che i provvedimenti di approvazione completi, peraltro, degli schemi di convenzione che definiscono le

modalità attuative, sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 14 settembre 2010.

In merito alle risorse residue, il Ministero sta valutando la possibilità di predisporre un secondo programma stralcio del programma già approvato dal CIPE con la delibera 32/2010.

A tal fine, nell'ambito dei limiti di utilizzo dei fondi FAS, si sta procedendo a verificare la programmazione complessiva del fondo infrastrutture allo scopo di definire le percentuali di risorse da assegnare alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, del Regolamento CE n. 1260/1999.

ALLEGATO 2

**5-03587 Mancuso: Sulla messa in sicurezza
del sito archeologico di Pompei.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Mancuso relativa al sito archeologico di Pompei, dichiarato dall'UNESCO « Patrimonio mondiale dell'umanità » nel 1997.

In particolare l'onorevole interrogante, sul presupposto che il sito viene visitato da circa 2 milioni e mezzo di turisti e che il turismo è uno dei settori più redditizi del Paese, chiede notizie circa lo stato di abbandono che sarebbe stato segnalato dagli organi di stampa. Ritengo opportuno rispettare, nella mia risposta, lo stesso ordine dell'interrogazione e tuttavia premetto che in nessun caso può ritenersi che i lavori di restauro che sono attualmente in corso in numerosi edifici di Pompei possano essere interpretati come motivo di degrado. Al contrario essi rappresentano la decisa azione che questa Amministrazione sta compiendo proprio per fronteggiare il degrado delle strutture antiche. Tali lavori sono ovviamente tutti seguiti, con la consueta cura e competenza, dai tecnici specialistici della Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei.

Le Terme. Le Terme Suburbane non sono chiuse al pubblico, per la loro conformazione architettonica, sono visitabili solo su prenotazione, da effettuarsi *on-line* sul sito *www.arethusa.net*, senza costi aggiuntivi. Esse sono anzi al centro delle visite notturne che si fanno a Pompei, sempre su prenotazione (telefonica), nell'ambito del progetto ministeriale « Martedì in Arte » e « Musei In Musica ».

Antiquarium. Nell'*Antiquarium* chiuso in seguito al terremoto del 1980 e ora completamente restaurato, è attualmente in allestimento un *visitor center* con proie-

zioni 3D e multimediali che consentiranno ai visitatori di comprendere la realtà dell'eruzione, di immergersi nella vita della città del 79 d.C., di seguire le tappe relative alla scoperta del sito in epoca moderna. L'inaugurazione del complesso, inizialmente prevista per dicembre, ha subito un differimento in ragione dei noti, più gravi incidenti occorsi nell'area.

Allocazione dei reperti. Occorre premettere che Pompei non è un Museo, è un sito archeologico.

Nella logica territoriale della Soprintendenza il Museo di Pompei, sito unico e di eccellenza, non può che essere il Museo Nazionale di Napoli, altro complesso di eccellenza. È lì infatti che sono raccolte le testimonianze più preziose rinvenute a Pompei nel corso di secoli di scavo.

Nei Granai del Foro sono raccolti da sempre altri oggetti rappresentativi della vita quotidiana di Pompei ed essi, nella parte custodita nel Foro Olitorio, sono visibili e quindi fruibili dal pubblico, che mostra comprensibilmente verso di essi grande interesse. Ovviamente si tratta di reperti tutti inventariati, catalogati e in massima parte anche studiati ed editi.

Pompei ha una concentrazione di monumenti archeologici, estesa su 44 ettari di superficie sinora esplorata, assolutamente unica, sono circa 1500 gli edifici messi ad oggi a vista in un'operazione di scavo che dura da 262 anni.

Tali edifici, destinati ad essere in continua trasformazione da parte di chi li abitava, non furono certo costruiti per sfidare l'eternità. Il compito immane che fa carico alla Soprintendenza è quello di conservarli invece, senza alterarne le ca-

ratteristiche costruttive di unicità e originalità, per la nostra e le future generazioni, per secoli o millenni. Sfida senza pari, considerando il numero degli edifici e le possibilità di intervenire con operazioni di restauro complesso ogni anno solo su pochissimi di essi. È inevitabile, quindi, che si troverà sempre, pur nella alacrità dei lavori che si conducono, l'edificio che necessita ancora di quegli interventi che si stanno invece attuando magari sull'edificio finitimo.

Nel caso degli edifici emblematici della visita di Pompei, che giustamente calamitano l'interesse precipuo dei visitatori, si cerca di mantenerli il più possibile fruibili, garantendo comunque in ogni caso la sicurezza dei visitatori.

Nella casa dei Vettii, dove i lavori di restauro hanno dovuto affrontare imprevisti che hanno reso necessario procedere ad una rivisitazione delle opere, i lavori sono ora in piena attuazione.

Sul progetto del restauro del Teatro grande ho riferito poco fa all'onorevole Zazzera e ribadisco che il restauro è avvenuto nel rispetto delle disposizioni del codice e della carta del restauro dei beni culturali. Secondo la normativa e la prassi in materia, il restauro consente solo la ricostruzione di nuove gradinate con materiale asportabile e reversibile mediante l'inserimento di materiale moderno (tufo), proprio per non creare nei visitatori l'illusione di trovarsi di fronte ad un manufatto antico, cosa che sarebbe inaccettabile sotto il profilo filologico.

Gli altri interventi e le operazioni, volte ad adeguare l'intero complesso all'esigenze di fruibilità e sicurezza, sono state seguite da tecnici dell'Amministrazione, sotto la responsabilità scientifica di un funzionario archeologo di provata esperienza.

Per quanto riguarda il servizio di guida turistica mi preme precisare che, l'assenza protrattasi per molti anni, di una gestione regolamentata del servizio guide turistiche, lasciata all'iniziativa autonoma delle singole guide e che in più occasioni ha dato adito ad atteggiamenti rissosi e poco decorosi nei confronti dei turisti e di intimidazione nei confronti di altre guide, con

un conseguente danno di immagine all'area archeologica, hanno reso necessario l'elaborazione di un regolamento contenente « misure urgenti per la razionalizzazione dell'attività di guida turistica nell'area archeologica di Pompei ».

L'elaborazione di tale regolamento è stato curato dal Commissario delegato, come da O.P.C.M. del 30 luglio 2009 n. 3795, ed adottato d'intesa con la regione Campania e le Associazioni guide turistiche Campane. Entrato in vigore il 1° luglio 2010, registra ad oggi circa 190 guide accreditate (rispetto alle poche che prima operavano) a testimonianza di un nuovo clima di fiducia nei confronti dell'istituzione.

Per quanto riguarda le molteplici iniziative e le offerte diversificate di visita in quest'ultimo anno, di cui l'interrogante da atto, preciso che esse hanno interessato eventi notturni, mostre e nuovi percorsi. In una enumerazione in rapida sintesi esse sono state:

la mostra « Pompei e il Vesuvio », ad ingresso gratuito, dedicata proprio allo stretto legame tra il territorio e le criticità connesse al vulcano;

il percorso ciclo-pedonale « Pompei Bike » lungo le mura della città antica, da Piazza Anfiteatro a Villa dei Misteri, con bici propria o attraverso il noleggio gratuito di bici. Grazie alla presenza di rastrelliere è possibile anche accedere alla città antica e a *domus* di recente apertura;

il percorso facilitato « *Friendly Pompei* », dotato di appositi raccordi e brevi passerelle per percorrere le antiche vie e pensato per le esigenze dei visitatori con ridotte capacità motorie come genitori con bambini piccoli e con passeggeri, anziani, diversamente abili.

Tra le realizzazioni volte ad una migliore fruizione delle aree archeologiche:

la visita al cantiere-evento dei Casti Amanti dove, attraverso un sistema di passerelle sospese, è possibile osservare lo scavo dall'alto. Una serie di tecnologie

multimediali, inoltre, riproducono la ricostruzione virtuale della funzione dei vari ambienti;

la visita multimediale ed emozionale alla *Domus* di Giulio Polibio, dove l'ologramma del padrone di casa in persona accoglie i visitatori narrando gli ultimi momenti di vita nelle fasi concitate dell'eruzione. I calchi degli utensili e arredi domestici rinvenuti durante gli scavi arricchiscono insieme ad installazioni multimediali e ad uno straordinario racconto sonoro il percorso di visita;

infine da maggio a ottobre – per tutti i *week-end* – i visitatori hanno potuto usufruire dei percorsi notturni de «Le Lune di Pompei», l'emozionante itinerario notturno di luci, suoni e voci all'interno degli Scavi di Pompei.

Tali iniziative hanno portato un incremento di visitatori a tutto il mese di ottobre 2010, rispetto al gennaio-ottobre 2009 dell'11 per cento in più, (gennaio-ottobre 2010: 2.151.577 contro gennaio-ottobre 2009: 1.935.246 visitatori).

Ed ancora: il Progetto (C)Ave *Canem*, avviato il 16 novembre 2009 e conclusosi

il 31 luglio 2010, è stato finalizzato alla cura e alla tutela dei cani presenti nell'area archeologica di Pompei, per il benessere e la sicurezza di tutti, promuovendone l'adozione.

Il progetto, ideato dal Commissario delegato per l'emergenza delle aree archeologiche di Napoli e Pompei, è stato realizzato in sinergia con le associazioni animaliste nazionali LAV Lega AntiVivisezionista, Enpa-Ente Nazionale Protezione Animali e Lega Nazionale per la Difesa del Cane per risolvere il diffuso problema del randagismo negli scavi di Pompei.

Ad oggi 26 cani dei 55 censiti sono stati adottati da famiglie accuratamente selezionate per garantirne il benessere. I cani ancora presenti all'interno dell'area archeologica sono attualmente accuditi da un gruppo di volontari in contatto costante con la LAV, attraverso la quale è possibile avviare in qualsiasi momento un'adozione.

Per quanto riguarda l'azione Commissariale in materia di sicurezza, mi preme precisare che su un totale di circa 79 milioni di euro investiti oltre 65 milioni sono stati dedicati alla messa in sicurezza dell'area archeologica ovvero più dell'83 per cento delle risorse.

ALLEGATO 3

**5-03658 Zazzera: Sulla messa in sicurezza
del sito archeologico di Pompei.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole Zazzera volta a conoscere lo stato dell'area archeologica di Pompei.

Premetto che, come noto, alle richieste pervenute al Ministero sulla questione Pompei, in particolare successivamente al crollo della scuola dei gladiatori, il Ministro Bondi ha già personalmente provveduto a riferire in Aula Camera il 10 novembre 2010 attraverso un'informativa urgente.

Con riguardo alla presente interrogazione preciso che il progetto di restauro del Teatro di Pompei venne elaborato e approvato dall'ex Soprintendente di Napoli e Pompei Pietro Giovanni Guzzo e dal Consiglio d'Amministrazione in data 21 ottobre 2003 con delibera n.1226 nel quadro generale della programmazione.

Il progetto è stato poi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei n. 46 del 18 luglio 2008 come progetto « di restauro, valorizzazione e recupero per spettacoli del teatro grande, Odeion e Quadriportico dei Teatri ».

Il progetto originario prevedeva per la cavea del teatro Grande una ricostruzione integrale in marmo, ed è stato successivamente sottoposto dal Commissario delegato alla Commissione generale di indirizzo e coordinamento del Ministero e modificato nel rispetto delle disposizioni del codice e della carta del restauro. Secondo la normativa e la prassi in materia, il restauro consente solo la ricostruzione di nuove gradinate con materiale asportabile e reversibile mediante l'inserimento di materiale moderno (tufo), proprio per non creare nei visitatori l'illusione

di trovarsi di fronte ad un manufatto antico cosa che sarebbe inaccettabile sotto il profilo filologico.

Con una tecnica innovativa i blocchi di tufo, così come il tappeto di cocciopesto usato per la pavimentazione, sono stati isolati dal terreno antico con teli di « tessuto non tessuto » in modo che la situazione originaria fosse sempre ripristinabile. Sono stati cancellati anche i segni di precedenti invasivi restauri che avevano utilizzato strutture di cemento armato come nel ballatoio del Quadriportico, sostituite dal legno.

Gli altri interventi, volti ad adeguare l'intero complesso all'esigenza di fruibilità e sicurezza, sono stati realizzati con elementi smontabili per garantirne la completa reversibilità: tutte le opere realizzate per l'organizzazione degli spettacoli (palcoscenico, torre-luci eccetera) sono strutture autoportanti e rimovibili; il posizionamento dei cavi e delle tubazioni è avvenuto al di sotto delle pavimentazioni allo scopo di evitare canalizzazione esterne che deturpassero il monumento.

Inoltre, all'interno del cantiere non sono state utilizzate ruspe, o macchinari tali da provocare vibrazioni che potessero arrecare danni, ma solo mezzi meccanici leggeri per garantire il pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro che vieta il trasporto a mano di pesi eccessivi. Tutte le operazioni sono state seguite da tecnici dell'Amministrazione, sotto la responsabilità scientifica di un funzionario archeologo di provata esperienza.

L'insula dei Casti Amanti, di cui si è intrapreso lo scavo metodico nel 1987, ancora in prosecuzione, è stata quest'anno

per la prima volta aperta al pubblico con un sistema innovativo che permette di poter osservare dall'alto, attraverso un sistema di passerelle sospese, in sicurezza e senza interferire con le attività di cantiere, direttamente il lavoro che vi si svolge, approfondendone anche per via multimediale i contenuti scientifici della ricerca. L'intero cantiere (che include la Casa dei Casti Amanti e la Casa dei Pittori al Lavoro) grazie ad un intervento finanziato dal Commissario Delegato è stato totalmente messo in sicurezza e dotato di una copertura che ne assicura la tutela, la conservazione e la valorizzazione. Negli anni passati, infatti, lo stato di degrado delle coperture avevano messo a serio rischio questa *domus*.

Lo smottamento avvenuto nell'insula adiacente a quella dei Casti Amanti, ha causato il crollo di circa 13 metri di un muro perimetrale orientale della suddetta insula non scavata in opera incerta di pietrame decoeso legato da malta stanca, su cui non vi erano affreschi.

Per conseguenza sono crollate anche due piccole porzioni, complessivamente per circa 9 metri, del muro perimetrale occidentale dell'insula dei Casti Amanti, ugualmente grezze, senza intonaco e decorazioni.

Proprio grazie all'operatività del cantiere è stato possibile intervenire immediatamente per la messa in sicurezza delle strutture e della copertura.

In particolare l'alleggerimento nell'insula vicina a quella dei Casti Amanti dalle terre interessate allo smottamento con uno scavo di emergenza ha messo a vista nella parte superiore le parti alte di alcuni ambienti e di un colonnato, senz'altro pertinente ad un peristilio di una casa che non è ancora possibile identificare, con colonne stuccate di bianco e pareti con vivida decorazione in quarto stile. Esse, prontamente protette con una copertura, saranno poi nel futuro oggetto di una peculiare indagine archeologica.

Allo stesso modo è stata aperta la *Domus* di Giulio Polibio, da anni chiusa al

pubblico ed oggi riproposta attraverso una visita multimediale in cui rigore storico e scientifico vengono coniugati con innovativi strumenti tecnologici di divulgazione.

La notizia del crollo di una trave è infondata, in quanto sempre a causa delle forti piogge si è verificata un'infiltrazione di acqua all'interno dell'atrio, che ha fatto sfaldare una trave di legno ad uso decorativo e non strutturale, solidale a una trave in acciaio, essa si portante. Non si è verificato pertanto alcun crollo, bensì semplicemente lo staccarsi di alcune cortecce di legno, che non hanno anche in questo caso causato alcun danno significativo. Si è tra l'altro intervenuti su tutta l'area dell'atrio per la sostituzione di queste travi decorative e l'eliminazione delle infiltrazioni, senza peraltro dover interrompere la fruizione al pubblico della casa.

Per quanto riguarda la gestione della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei si precisa che dopo il conferimento dell'incarico *ad interim* alla dottoressa Papadopoulos attualmente la Soprintendenza è diretta dalla dottoressa Teresa Elena Cinquantaquattro.

Mi sento di assicurare gli onorevoli interroganti circa il fatto che la dottoressa Teresa Elena Cinquantaquattro possiede quelle attitudini, quelle specifiche capacità, esperienza professionale e competenza organizzativa acquisite sia quale funzionario in Soprintendenze per i beni archeologici della Campania, sia nella direzione della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia di grande prestigio e di grande importanza nell'Italia meridionale, che la rendono assolutamente in grado di garantire la direzione di una soprintendenza speciale come quella di Napoli e Pompei. Una Soprintendenza che comporta una costante e complessa attività di tutela, di fruizione e di valorizzazione dei beni archeologici affidati alle cure dell'ufficio, attività tutte essenziali al fine di rilanciare nel modo migliore possibile, anche a livello internazionale, l'istituzione e la sua immagine.

ALLEGATO 4

5-03919 De Pasquale: Individuazione di ulteriori risorse per l'attività dell'Accademia della Crusca, tra i maggiori enti di ricerca della lingua italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione dell'onorevole De Pasquale volta a conoscere lo stato dei contributi destinati all'Accademia della Crusca di Firenze.

Riferisco, al riguardo, che l'Accademia della Crusca è beneficiaria di un contributo annuale grazie al suo inserimento nella Tabella degli Istituti Culturali, emanata ai sensi dell'articolo 1 della legge 534/1996, valida per il triennio 2009-2011, con un importo che confermo essere pari ad e 190.000,00.

Per l'anno 2011 questo Dicastero si è adoperato per integrare gli esigui fondi, stanziati dalla legge di stabilità in favore degli Istituti culturali, con risorse trasferite dal capitolo sul quale gravano i contributi a favore dei Comitati e delle Edizioni nazionali, risorse che hanno portato ad una disponibilità pari quasi a quella del 2010.

In tal modo si ritiene che potranno essere assicurati anche per il 2011 i soli contributi tabellari, se pure con una decurtazione del 16,60 per cento circa.

ALLEGATO 5

**Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.
C. 2302 Granata.**

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne per la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne).

1. Nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita la Soprintendenza del mare e delle acque interne, competente per le attività relative alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo della più ampia fruizione del patrimonio storico-culturale del mare territoriale, dei paesaggi culturali costieri e delle acque interne, nonché all'attuazione di quanto previsto in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

2. Dalla Soprintendenza di cui al comma 1 dipendono i seguenti centri tecnici operativi:

a) il Centro tecnico di Venezia, con competenza sulle acque del mare Adriatico e dei laghi e fiumi nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo e Puglia, nonché sulle lagune di Venezia, comprese la città e le isole di Venezia e Chioggia, di Grado, Marano e Caorle;

b) il Centro tecnico di Orbetello, con competenza sulle acque del mar Tirreno e

dei laghi e fiumi nelle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna.

ART. 2.

(Competenze).

1. La Soprintendenza del mare e delle acque interne, oltre alle competenze previste in materia dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, avvalendosi di personale tecnico-scientifico dotato di professionalità specifiche, assume le seguenti competenze:

a) programmazione, organizzazione e attuazione di ricerche archeologiche subacquee, per l'individuazione, l'esplorazione, la conservazione e l'eventuale trasporto a terra o musealizzazione *in loco* dei beni storico-culturali sommersi, situati nell'ambito territoriale di competenza;

b) programmazione, organizzazione e attuazione di studi e di ricerche relativi alle attività economiche e di difesa delle zone costiere e dei contesti paesaggistici dalle alterazioni determinate da tali attività;

c) organizzazione e adozione di misure per la fruizione dei beni storico-culturali sommersi giacenti sui fondali marini del mare territoriale;

d) studio, pubblicazione scientifica, elaborazione e pubblicazione di materiale didattico, nonché divulgazione scolastica, turistica e culturale del medesimo materiale;

e) organizzazione di archivi video fotografici, disegni e carte tematici;

f) allestimento museale e mostre di reperti e di contesti storico-archeologico sommersi nonché di attività di valorizzazione dei beni storico-archeologici e monumentali la cui esistenza è legata alla cultura del mare e delle testimonianze della storia economica e culturale delle zone costiere;

g) redazione annuale di indicazioni topografiche riservate e accurate riguardanti la presenza di beni storico-culturali sommersi da trasmettere riservatamente ai comandi delle Forze di polizia e del Corpo delle capitanerie di porto, relativamente alle circoscrizioni di competenza, al fine della predisposizione dei servizi di controllo attivo nelle località indicate, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica e al sistema di vincoli;

h) istituzione e gestione di una biblioteca specializzata, anche con finalità di promozione e di divulgazione culturali, nonché d'informazione sull'attività di competenza;

i) progettazione e organizzazione di ricerche archeologiche subacquee in Paesi terzi nell'ambito della cooperazione internazionale prevista dai relativi trattati;

l) coordinamento e indirizzo, in collaborazione con i comuni, le province, le regioni, le autorità portuali, le capitanerie di porto e i responsabili delle aree protette, nelle funzioni relative alla pubblica fruizione delle coste, con particolare riferimento alla regolamentazione degli accessi pubblici, carrabili e pedonali, al mare e alle acque interne, nonché alla gestione di aree protette a qualsiasi titolo e di parchi marini;

m) ricerca, tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico-monumentale e paesaggistico inerente al mare e alle acque interne rinvenuto in scavi a terra, anche in aree non sommerse o di scarsa umidità;

n) realizzazione di progetti di cooperazione transfrontaliera, anche in ambito internazionale, relativi allo studio sulla comune cultura del mare e, in particolare, sulle rotte storiche lungo le quali si sono realizzati scambi economici, trasmissioni e confronti culturali determinanti per la storia del mondo occidentale.

ART. 3.

(Vigilanza).

1. La Soprintendenza del mare e delle acque interne assicura, anche mediante periodiche conferenze di servizi con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine d'interesse storico-archeologico, ferma restando l'attività di prevenzione e di repressione svolta nell'ambito della tutela del mare e delle acque interne da parte delle amministrazioni e degli enti preposti nonché delle Forze di polizia.

ART. 4.

(Professionalità).

1. Le attività di ricerca, salvaguardia, scavo e tutela dei beni storico-culturali sommersi oggetto della presente legge sono svolte sotto la supervisione di archeologi.

ART. 5.

(Autorizzazione).

1. Le attività di ricerca per la localizzazione di beni storico-culturali sommersi, nonché le attività di scavo, di sondaggio e di recupero di tali beni sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza del mare e delle acque interne.

ART. 6.

(Collaborazioni).

1. Per i progetti di ricerca e di recupero di beni storico-culturali sommersi che implicano rilevanti problemi per quanto concerne i metodi di scavo, recupero, conservazione e restauro, la Soprintendenza per il mare e le acque interne può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

ART. 7.

(Volontariato).

1. Al fine di rendere sistematico l'apporto dei soggetti del volontariato alle attività di ricerca, vigilanza e tutela dei beni storico-culturali sommersi, presso la Soprintendenza per il mare e le acque interne è istituito un apposito albo dei volontari subacquei, singoli o riuniti in organizzazioni. Per l'iscrizione all'albo è necessario il possesso del certificato di idoneità psico-fisica rilasciato ai sensi della legislazione vigente in materia, del brevetto subacqueo e di un *curriculum* attestante lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo.

ART. 8.

(Sicurezza in mare).

1. Al fine di garantire condizioni di sicurezza e di efficienza, il personale della Soprintendenza per il mare e le acque interne autorizzato alle immersioni subac-

quee svolge tale attività nel rispetto di specifici criteri operativi stabiliti con apposito provvedimento dalla stessa Soprintendenza, da emanare entro tre mesi dalla data della sua istituzione.

ART. 9.

(Trasferimento delle competenze e regolamentazione interna).

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono disciplinati la struttura amministrativa, il funzionamento e l'organico della Soprintendenza per il mare e le acque interne e sono ad essa trasferite le competenze relative alla ricerca, tutela e valorizzazione dei beni storico-culturali sommersi attribuite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle soprintendenze competenti per materia, negli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

ART. 10.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per l'autotrazione. Nuovo testo C. 2172 Saglia ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	125

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	122
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	122
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere</i>)	128
Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 94 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
ERRATA CORRIGE	124

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.30.

**Commercializzazione del metano per l'autotrazione.
Nuovo testo C. 2172 Saglia ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Roberto TORTOLI (Pdl), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, raccomandandone l'approvazione.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime un giudizio positivo sul contenuto del provvedimento in esame, che, a suo avviso, porterà risultati positivi in termini di riduzione dell'inquinamento atmosferico, di tutela della salute dei cittadini, di minori costi per gli utenti e di sostegno ad un settore industriale nel quale l'Italia è *leader* internazionale. Esprime altresì un apprezzamento per l'impostazione articolata di un provvedimento capace di tenere nella giusta considerazione anche gli aspetti della promozione delle infrastrutture, della liberalizzazione delle attività di gestione degli impianti e della tutela della sicurezza degli utenti. Per queste ragioni, annuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Ermete REALACCI (PD) chiede che la Commissione si faccia carico dell'esigenza di reintrodurre nella legge di contabilità e finanza pubblica, e dunque negli atti di bilancio, quello specifico strumento, già previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 159 del 2007, finalizzato a rendere pienamente conoscibili le ricadute ambientali delle scelte operate dal Governo nei diversi settori d'intervento.

Raffaella MARIANI (PD), nell'associarsi a quanto richiesto dal deputato Realacci, ritiene che nella proposta di parere debba essere evidenziata anche l'esigenza di modificare il testo del provvedimento in esame, prevedendo che il cosiddetto *Allegato Infrastrutture*, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sia allegato al Documento di economia e finanza, in coerenza con la disposizione di cui al vigente articolo 10 della legge n. 196 del 2009, secondo la quale l'*Allegato Infrastrutture* è allegato alla Decisione di finanza pubblica.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO valuta favorevolmente le proposte avanzate dai deputati Realacci e Mariani.

Antonino Salvatore GERMANÀ (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole che tiene conto di quanto emerso dal dibattito (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. – Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Atto n. 308.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che è stato trasmesso il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in esame.

Mauro PILI (Pdl), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), facendo presente che si è ritenuto opportuno evidenziare in premessa la questione relativa alla necessità di evitare ogni rischio di aggravii economici per i cittadini conseguente alla centralizzazione della stipula di una convenzione unica nazionale tra i produttori di pile accumulatori e gli enti proprietari delle strutture di raccolta differenziata.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel dichiarare di condividere quanto testè affermato dal relatore, che dà una risposta positiva alle richieste avanzate dagli operatori del settore, invita a considerare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere che, all'articolo 1, comma 12, le parole: « ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere *d*) ed *e*) » andrebbero sostituite con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere *c*) e *d*) ».

Mauro PILI (Pdl), *relatore*, alla luce dell'intervento dell'onorevole Margiotta, riformula la proposta di parere presentata da lui presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dal relatore (*vedi allegato 3*).

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Atto n. 307.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che non risultano ancora pervenuti né il parere della Conferenza Unificata sullo schema di decreto legislativo in esame, né i rilievi della dalla V Commissione sulle conseguenze di carattere finanziario del medesimo provvedimento.

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, preso atto di quanto comunicato dal presidente, ribadisce, come già evidenziato nella precedente seduta, che sarà sua cura predisporre una proposta di parere sul provvedimento in esame non appena sarà trasmesso il citato parere della Conferenza Unificata.

Carmen MOTTA (PD), nel prendere atto di quanto dichiarato dal relatore, segnala che l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (Anci) ha fatto pervenire alcune proposte emendative al testo dello schema di decreto in esame. Si tratta di proposte che – coerentemente con quanto da lei auspicato nella seduta del 20 gennaio 2011 – sono dirette ad anticipare l'applicazione della nuova disciplina alle infrastrutture stradali nazionali che non rientrano nella rete transeuropea, oltre che a garantire un maggiore coinvolgi-

mento degli organismi di rappresentanza delle istituzioni regionali e locali nella fase applicativa della nuova disciplina.

Esprime quindi l'auspicio che tali proposte emendative possano essere valutate positivamente dal relatore nella stesura della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, pur esprimendo talune riserve sul contenuto delle proposte emendative fatte pervenire dall'Ance ed illustrate dall'onorevole Motta, si riserva di approfondire le questioni in esse trattate, anche in vista della predisposizione della proposta di parere sul provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2011.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione, che illustra sinteticamente (*vedi allegato 4*).

Gianluca BENAMATI (PD) chiede a nome del gruppo del Partito Democratico di poter approfondire i contenuti della proposta di parere prima di procedere alla relativa votazione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in ragione della richiesta avanzata dal deputato Benamati, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 94.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha formulato sulla proposta di nomina in titolo una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti:	26
Votanti:	26
Maggioranza:	14
Hanno votato sì	18
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alle votazioni i deputati: Alessandri, Aracri, Benamati, Bonciani, Braga, Cattaneo, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Esposito, Tommaso Foti, Germanà, Ghiglia, Gibiino, Lanzarin, Lisi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Motta, Pili, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa e Zamparutti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° febbraio

2011, a pagina 109, prima colonna, alla tredicesima riga, deve aggiungersi infine « Approvazione risoluzione 7-00479 e approvazione parziale risoluzione 8-00107 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° febbraio 2011, a pagina 110, seconda colonna, alla trentaquattresima riga, deve aggiungersi infine « Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo unificato delle risoluzioni Bratti 7-00393 e Zamparutti 7-00405 sarà contraddistinto con il numero 8-00107 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° febbraio 2011, a pagina 111, deve aggiungersi infine: « 8-00107 Bratti, Zamparutti ».

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giorgetti).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3921 « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato all'articolo 2, comma 2, della proposta di legge, dopo il comma 7 i seguenti commi: « 7-bis. In allegato al Documento di economia e finanza (DEF) è presentato il programma predisposto ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, l'avanzamento sul programma predisposto ai sensi del periodo precedente. 7-ter. Il Governo inserisce annualmente nel DEF un documento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea ed internazionale e sui relativi indirizzi. »; conseguentemente si consideri l'opportunità di abrogare il comma 6 dell'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, come introdotto al comma 3 dell'articolo 2 della proposta di legge.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Atto n. 308).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

ritenuto condivisibile il contenuto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, il quale si muove in coerenza con il vigente comma 3 dell'articolo 6 del decreto, che tiene conto dell'organizzazione a livello locale del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera a),

allo scopo di garantire la massima trasparenza relativamente ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti pile e accumulatori;

b) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1, le parole: « *di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.* » con le seguenti: « *articolo 14, comma 2, e al comma 3.* »;

c) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di introdurre, al comma 5, la seguente lettera: « *e) predisporre ed aggiorna un elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;* »;

d) si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 1, comma 10, che reca modifiche all'articolo 19 del decreto, una modifica anche al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo 19, nel senso di aggiungere dopo le parole: « *secondo i criteri stabiliti dal* » le seguenti: « *Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal* ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE (Atto n. 308).

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

ritenuto condivisibile il contenuto del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (di seguito «decreto»), come introdotto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame, il quale si muove in coerenza con il vigente comma 3 dell'articolo 6 del decreto, che tiene conto dell'organizzazione a livello locale del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di sopprimere la lettera a), allo scopo di garantire la massima trasparenza relativamente ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti pile e accumulatori;

b) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1, le parole: « *di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.* » con le seguenti: « *articolo 14, comma 2, e al comma 3.* »;

c) all'articolo 15 del decreto, come modificato dall'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di introdurre, al comma 5, la seguente lettera: « *e) predispone ed aggiorna un elenco nazionale sulla base degli elenchi di cui al comma 2;* »;

d) si valuti l'opportunità di prevedere all'articolo 1, comma 10, che reca modifiche all'articolo 19 del decreto, una modifica anche al comma 2, ultimo periodo, dello stesso articolo 19, nel senso di aggiungere dopo le parole: « *secondo i criteri stabiliti dal* » le seguenti: « *Centro di coordinamento di cui all'articolo 16, approvati dal* »;

e) all'articolo 1, comma 12, che modifica l'articolo 24 del decreto, si valuti l'opportunità di sostituire le parole: « *ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e)* » con le seguenti: « *ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere c) e d)* ».

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Atto n. 315).

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

valutata l'opportunità di semplificare gli adempimenti amministrativi per i fornitori di carburanti che già attualmente raggiungono e superano ampiamente l'obiettivo di base per la riduzione dei gas ad effetto serra, come fissato dalla direttiva comunitaria e dal comma 1 dell'articolo 7-bis del presente decreto;

tenuto conto che, dai dati rilevabili dalle statistiche pubblicate da ACI, l'anzianità del parco dei veicoli non è suddivisibile per marca e quindi possono essere fatte stime solo sul totale del parco, salvo la possibilità per l'autorità di chiedere i dati di dettaglio all'ACI;

ritenuto opportuno, all'articolo 2, spostare, dagli attuali trenta a sessanta giorni, il termine entro il quale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli elenchi che vengono loro richiesti;

ritenuto altresì opportuno, all'articolo 1, comma 8, individuare l'ufficio competente all'irrogazione delle sanzioni, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.66, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, al comma 4 il penultimo periodo sia sostituito dal seguente:

« Entro il 31 marzo 2015, il Ministero in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa consultazione delle società di produzione di veicoli stradali e dell'Automobile Club d'Italia (ACI), provvede ad effettuare una stima della consistenza del parco circolante nel 2014 dei veicoli incompatibili con la benzina di cui al comma 3 riferita ai veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale. »;

2) all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come inserito dall'articolo 1, comma 6, dopo il comma 11, sia aggiunto il seguente: *« 11-bis. I fornitori che, in base alla relazione di cui al comma 2, assicurano il raggiungimento di riduzioni aggiuntive rispetto a quelle indicate al comma 1 sono esentati dalla presentazione della relazione di cui al comma 11 »;*

3) all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come modificato

dall'articolo 1, comma 8, il comma 17 sia sostituito con il seguente: « 17. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e 16 provvede il prefetto ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

4) all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, le parole « trenta giorni » siano sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7-bis, comma 5, secondo periodo, come introdotto dall'articolo 1, comma 6, dopo le parole « certificato di sostenibilità » le seguenti: « redatto su modelli stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dotati di particolari sistemi di sicurezza contro la contraffazione o la falsificazione ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04007 Braga: Gravi conseguenze per il traffico merci in relazione alla possibile introduzione, da parte della confederazione elvetica, di blocchi programmati al traffico pesante sull'autostrada A2 tra i valichi di Brogeda (CO), del Gaggiolo (VA) e Lugano nord	130
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	135
5-04023 Iannuzzi: Determinazione delle tariffe relative al nuovo sistema di pedaggiamento introdotto sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno	131
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	137
5-04030 Monai: Procedure di autorizzazione all'accesso alle zone a traffico limitato da parte dei veicoli adibiti al trasporto non di linea di persone per conto terzi	132
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	139
5-04033 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla strada statale 73-bis Bocca Trabaria, in Umbria	132
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	140
5-04037 Lovelli: Promozione, da parte degli enti locali, di interventi volti al miglioramento e al potenziamento dei collegamenti nel territorio della provincia di Alessandria	133
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	142
5-04041 Pili: Stato di attuazione delle procedure di privatizzazione della società Tirrenia, con particolare riguardo alla tutela del principio di continuità territoriale sulle rotte sarde .	133
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i>	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.10.

5-04007 Braga: Gravi conseguenze per il traffico merci in relazione alla possibile introduzione, da parte della confederazione elvetica, di blocchi pro-

grammati al traffico pesante sull'autostrada A2 tra i valichi di Brogeda (CO), del Gaggiolo (VA) e Lugano nord.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta e ringrazia il rappresentante del Governo per la tempestività con cui essa è stata resa, a testimonianza di un pronto interessa-

mento del sottosegretario Giachino per la problematica sollevata nell'atto di sindacato ispettivo. Sottolinea con soddisfazione l'impegno assunto dal Governo, volto a trovare soluzioni che consentano lo scorrimento più agevole del traffico pesante in transito nel territorio della Federazione svizzera, in ragione delle importanti ricadute che i rallentamenti su tale territorio possono avere sulla viabilità del nord Italia.

5-04023 Iannuzzi: Determinazione delle tariffe relative al nuovo sistema di pedaggiamento introdotto sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, nel dichiararsi assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo, osserva che dopo anni di rinvii e ritardi, dal 1° gennaio 2011, è finalmente entrato in vigore il nuovo sistema di pedaggio differenziato, giustamente collegato ai chilometri effettivamente percorsi, ma il Governo non ha rispettato gli impegni assunti, dal momento che i pedaggi in concreto applicati per le diverse tratte chilometriche sono ben più elevati e onerosi di quelli indicati nella risposta resa dal vice ministro Castelli ad una delle tante interrogazioni dei deputati Iannuzzi e Vaccaro, svolta presso la Commissione Trasporti nella seduta del 21 luglio 2010. Rileva che è stato consentito alla SAM di aumentare in misura consistente e del tutto immotivata i pedaggi stabiliti a luglio 2010, che prevedevano una prima tariffa pari a 0,60 euro, con aumenti per le successive tratte di 0,20 euro, e che, attualmente, in violazione di tali indicazioni, prevedono una prima tariffa di 0,80 euro con due incrementi successivi di 0,30 euro. Sottolinea che da tale nuova determinazione dei pedaggi deriva un quadro complessivo molto più oneroso per gli utenti, stante il fatto che, rispetto al pedaggio unico ed indifferen-

ziato in vigore fino al 31 dicembre 2010, pari a 1,60 euro, per tragitti fino a 30 km (ossia più di metà della tratta, pari complessivamente a 51 km) c'era un risparmio o un'invarianza di spesa, mentre oggi per gli spostamenti superiori ai 20 km si registra un ingiustificato aumento di spesa per gli automobilisti. Giudica, inoltre, immotivata e assai grave la decisione di applicare la tariffa di 2 euro – pari al 25 per cento in più della tariffa precedentemente prevista – per gli utenti privi di telepass, che penalizza duramente i cittadini e si configura come un autentico « colpo di mano » sulla pelle dei territori e delle comunità salernitane e napoletane. Ritiene, quindi, necessario che il Governo assuma, nell'esercizio doveroso delle proprie competenze istituzionali, una ferma iniziativa verso la SAM e l'ANAS volta al rispetto integrale degli impegni assunti nel luglio 2010 e all'applicazione delle tariffe ufficialmente indicate dal Governo, giudicando ogni ulteriore mancato intervento del Governo privo di qualsivoglia giustificazione e suscettibile di arrecare danno ai legittimi interessi della popolazione e dell'interesse pubblico generale. Osserva ancora che l'ANAS e la SAM non hanno rispettato neanche l'impegno di consentire che l'acquisto del telepass potesse avvenire in linea generale al mero costo di produzione, pari a circa 20 euro, e non già al prezzo di mercato di circa 45 euro e giudica insufficienti le ipotesi di promozione prospettate per soli tre mesi. Ribadisce, quindi, la necessità che il Governo intervenga per modificare, nel rispetto degli impegni presi, il quadro dei nuovi pedaggi, anche al fine di evitare comprensibili e fondati contenziosi. Nel ribadire il giudizio negativo nei confronti della condotta tenuta dal Governo, che non è intervenuto con la necessaria e ferma determinazione verso ANAS e SAM, preannuncia che, insieme all'onorevole Vaccaro, continuerà ad incalzare il Governo affinché siano finalmente adottate dalla SAM le soluzioni giuste ed equilibrate, già definite nel luglio 2010, anche in considerazione del fatto che fino ad oggi non sono state fornite indicazioni precise e circostanziate

riguardo alle analisi istruttorie e ai flussi di traffico che avrebbero portato la SAM a determinare un aumento così elevato di pedaggi fra luglio 2010 e gennaio 2011.

5-04030 Monai: Procedure di autorizzazione all'accesso alle zone a traffico limitato da parte dei veicoli adibiti al trasporto non di linea di persone per conto terzi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), si rende disponibile ad organizzare un incontro tra gli enti locali interessati e i responsabili della Motorizzazione civile, al fine di verificare le modalità di accesso delle amministrazioni comunali ai dati dell'archivio nazionale degli autoveicoli e di giungere ad un miglioramento nelle procedure.

Carlo MONAI (IdV), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e confida che l'attenzione diligente dimostrata dal sottosegretario Giachino in molte altre occasioni possa condurre ad una rapida soluzione della questione. Osserva che le conseguenze pratiche del cattivo raccordo tra le amministrazioni comunali e le società private cui è affidata la gestione dell'accesso nei centri storici risultano assai gravi, dal momento che gli imprenditori di società di noleggio con conducente si vedono recapitare contravvenzioni elevate in tutta Italia, e devono conseguentemente affidare a diversi avvocati le deleghe per i ricorsi di fronte alle prefetture o ai giudici di pace, con un notevole e ingiustificato dispendio di tempo e di denaro. Fa rilevare che l'impossibilità di accesso ai dati all'archivio nazionale dei veicoli da parte delle società private che gestiscono gli ingressi nelle ZTL e l'elevazione di contravvenzioni per la mancata verifica della destinazione d'uso dei veicoli determina un notevole dispendio anche di risorse pubbliche, in quanto le esattorie di frequente sottoscrivono convenzioni con società esterne che presuppongono addebiti di costi agli enti

locali, indipendentemente dall'esito della contravvenzione. Nell'osservare che tale grave situazione non può essere liquidata con la semplice presa d'atto del mancato raccordo tra amministrazioni comunali e società private, dal momento che l'ammontare delle contravvenzioni per alcuni imprenditori raggiunge cifre assai elevate, in alcuni casi nell'ordine di un milione di euro, auspica che si pervenga rapidamente alla soluzione di tale questione, che incide negativamente sulla competitività di imprese che si vedono di fatto negato il diritto, sancito dalla normativa, di utilizzo delle corsie riservate e di accesso ai centri storici delle città.

5-04033 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla strada statale 73-bis Bocca Trabaria, in Umbria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatto per la risposta resa. Osserva che dalla situazione oggetto dell'interrogazione, anche per quello che è emerso dalla risposta, si delinea un paradosso, in quanto a causa del rimpallo di competenze tra Anas, Regione e privati, in relazione ad un intervento la cui spesa è pari a poche centinaia di migliaia di euro, la strada statale di Bocca Trabaria, che costituisce uno snodo assai importante per la regione Umbria, è chiusa da diversi mesi. Ribadendo la necessità che detta infrastruttura venga tempestivamente riaperta al traffico, ritiene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe esercitare in maniera più decisa i propri poteri di controllo, indirizzo e vigilanza sull'ANAS, inducendola ad anticipare la cifra necessaria al ripristino della viabilità e a rivalersi successivamente sui responsabili del danno.

5-04037 Lovelli: Promozione, da parte degli enti locali, di interventi volti al miglioramento e al potenziamento dei collegamenti nel territorio della provincia di Alessandria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, nel rispondere all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), si dichiara disponibile, come già avvenuto in precedenti occasioni, ad organizzare un incontro con i vertici di Trenitalia in ordine alla questione oggetto dell'interrogazione.

Mario LOVELLI (PD), replicando, pur ringraziando il sottosegretario per l'articolata e puntuale risposta, si dichiara tuttavia insoddisfatto. Rileva, con una certa sorpresa ma anche con preoccupazione, che nella risposta il rappresentante del Governo ha fatto riferimento al protocollo d'intesa fra la regione Piemonte e Trenitalia, il che testimonia che, a distanza di un anno dalle elezioni amministrative, la Regione, avendo scelto di non proseguire la procedura avviata dalla precedente amministrazione regionale, non è riuscita ancora a stipulare un nuovo contratto di servizio e quindi ad oggi non è nelle condizioni di dare una risposta esauritiva e completa ai problemi del trasporto regionale piemontese. In ordine alle tratte a media e lunga percorrenza, giudica grave che sulle tratte Genova-Milano e Genova-Torino non sarà possibile istituire fermate aggiuntive rispetto a quelle già previste; quanto invece ai collegamenti del sud del Piemonte con Roma, poiché esiste un contratto di servizio tra lo Stato e Trenitalia, ritiene che sia importante verificare se le tratte in questione siano oggetto del contratto di servizio e, in tal caso, quali siano i poteri riconosciuti al riguardo alla stessa Trenitalia. Ritiene, infatti, che la soppressione dei collegamenti tra il sud del Piemonte e la capitale — che rivestono una grande importanza per i cittadini piemontesi, altrimenti indotti ad utilizzare altre modalità di trasporto — operata in

ragione dei volumi di traffico rilevati nel 2009, non possano essere sostituiti da collegamenti indiretti tramite interscambi. Nel ricordare che l'assessore provinciale ai trasporti di Alessandria ha inviato una lettera all'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, firmata da 190 comuni della provincia, accoglie la disponibilità del rappresentante del Governo ad organizzare un incontro con i vertici di Trenitalia, a cui auspica vengano invitati anche gli amministratori della provincia di Alessandria, affinché possano essere forniti gli opportuni chiarimenti sulle scelte strategiche del trasporto ferroviario da e per la regione Piemonte.

5-04041 Pili: Stato di attuazione delle procedure di privatizzazione della società Tirrenia, con particolare riguardo alla tutela del principio di continuità territoriale sulle rotte sarde.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mauro PILI (PdL), nel dichiararsi insoddisfatto, prende atto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Nell'osservare che il mancato inserimento della tratta marittima Olbia-Genova tra le rotte già prenotabili fa venir meno il rispetto degli obblighi contenuti nel contratto di servizio sottoscritto tra la società Tirrenia e lo Stato, sottolinea che il fermo di tale tratta e la mancanza di una data certa a partire dalla quale essa sarà prenotabile sta avendo conseguenze negative assai rilevanti per i cittadini del territorio sardo in termini di rincari praticati dalle altre compagnie marittime sulla medesima tratta. Invita quindi il rappresentante del Governo, anche in ragione della precisione e dell'attenzione che da sempre caratterizza il suo operato, a mettere in atto tutte le opportune iniziative per risolvere la

questione oggetto dell'interrogazione, in particolare richiamando la società Tirrenia al rispetto degli obblighi contenuti nel contratto di servizio, anche al fine di evitare eventuali possibili azioni legali da parte della Regione o di privati cittadini, ovvero invitando le altre compagnie marittime a definire tariffe calmierate, anche attraverso l'attribuzione a queste ultime della sovvenzione che lo Stato attualmente rende alla società Tirrenia, che non fornisce, però, il servizio pattuito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-04007 Braga: Gravi conseguenze per il traffico merci in relazione alla possibile introduzione, da parte della confederazione elvetica, di blocchi programmati al traffico pesante sull'autostrada A2 tra i valichi di Brogeda (CO), del Gaggiolo (VA) e Lugano nord.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Le notizie attinenti la deliberazione assunta dal Gran Consiglio ticinese riguardo all'interesse di tale Consesso affinché il Consiglio federale elvetico preveda l'introduzione della c.d. « fase rossa », vale a dire specifici divieti per i veicoli pesanti, per due fasce orarie fisse alla mattina e nel pomeriggio, sono state apprese dai lanci di stampa del 15 novembre 2010, che ho fornito io stesso ai dirigenti.

È da premettere che in data 12 novembre si era svolta a Lecco una riunione del Comitato direttivo italo-svizzero in materia di trasporti, ma l'argomento non era stato portato all'ordine del giorno, anche a titolo informativo, dalla parte elvetica.

Considerato, tuttavia, che era già fissata al 29 novembre 2010 la data della riunione del Sottogruppo bilaterale, Costituito in seno al IV Gruppo di lavoro del citato Comitato direttivo italo-elvetico, con nota del 17 novembre 2010, stante la delicatezza della questione, è stata prontamente chiesto alla Prefettura di Como, il cui rappresentante coordina l'attività del Sottogruppo menzionato, di voler disporre affinché anche l'argomento suddetto fosse portato all'ordine del giorno di tale ultima riunione, al fine di raccogliere elementi dalla controparte elvetica e verificare:

se la notizia diffusa da organi di stampa fosse effettiva ed esposta in termini precisi;

quale sarebbe la natura e la portata di tale deliberazione, posto che un'Autorità cantonale, ove la decisione potesse

avere carattere operativo, andrebbe ad incidere su un fondamentale itinerario internazionale che collega i principali Stati membri dell'Unione europea.

La Prefettura di Como, con nota del 29 novembre 2010, ha confermato l'inserimento in agenda e trattato l'argomento suddetto; sul quale la controparte svizzera ha precisato che:

in data 9 novembre 2010 era stata effettivamente approvata, pressoché all'unanimità, dal citato Gran consiglio ticinese una risoluzione che invita gli organi federali ad introdurre la menzionata misura di divieto nel corso di parte della mattinata, in direzione Nord, e di parte del pomeriggio, in direzione Sud, per i veicoli pesanti sulla direttrice di traffico autostradale dal valico di Brogeda a Lugano Nord;

il documento approvato dal Parlamento ticinese ha una mera porta politica, posto che le competenze inerenti la disciplina della circolazione, secondo l'ordinamento elvetico, sono in capo alle Autorità federali e non cantonali;

le Autorità federali, peraltro, secondo quanto constava alla delegazione svizzera, non avevano assunto iniziative in merito, né risultavano essere in corso iniziative preparatorie in vista dell'adozione di decisioni riguardo a quanto prospettato.

Viceversa, nella menzionata riunione del Sottogruppo, sono state affrontate que-

stioni pratiche, la cui realizzazione potrebbe migliorare la fluidità dei traffici al valico di Brogeda, in linea con le forti preoccupazioni ed indicazioni rappresentate da parte italiana nel corso del Comitato direttivo di Lecco, riguardo alla limitata scorrevolezza del traffico in tale valico.

In sostanza, secondo le informazioni pervenute da parte svizzera, la deliberazione del Parlamento ticinese non ha portata operativa.

Per contro, si è appreso che il Consiglio Federale, in data 24 dicembre 2010, tramite una lettera firmata dalla Presidente Doris Leuthard, ha espresso una posizione negativa in ordine alla richiesta avanzata dalle Autorità cantonali ticinesi.

Il mancato accoglimento della proposta auspicata dal Canton Ticino risulterebbe motivata dalla considerazione che la « fase rossa » non viene ritenuta dalle Autorità federali una misura di gestione ordinaria del traffico in quanto finalizzata a gestire le emergenze in materia di sicurezza stradale.

La rimodulazione della « fase rossa » proposta dal Canton Ticino rappresenterebbe un nuovo orientamento dei principi di questo strumento non condiviso da parte della Confederazione anche per i riflessi sul traffico pesante internazionale.

Al momento, pertanto, la ventilata ipotesi di contingentamento del traffico pesante da parte delle Autorità elvetiche non riveste carattere di attualità.

In ogni caso, il Governo italiano, ferma rimanendo la partecipazione ad organismi internazionali, anche multilaterali, in cui si approfondiscono e studiano ipotesi di misure di regolazione del traffico pesante transalpino, in previsione di un'eventuale gestione particolare del traffico stradale di merci negli itinerari internazionali alpini, anche a fini di trasferimento su modalità alternative, è fermo, nei rapporti intrattenuti con la parte svizzera, nel sottolineare la necessità di assicurare i migliori sforzi per consentire lo scorrimento più agevole del traffico pesante in transizione nel territorio della Federazione.

ALLEGATO 2

5-04023 Iannuzzi: Determinazione delle tariffe relative al nuovo sistema di pedaggiamento introdotto sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'autostrada A3 Napoli – Salerno, in concessione alla Società Autostrade Meridionali S.p.A., si è dotata, anche su precise disposizioni dell'Ispettorato di Vigilanza di ANAS S.p.A., di un sistema di esazione del pedaggio che tiene conto, per gli autoveicoli di classe A (motocicli e autovetture) muniti di « telepass », delle effettive distanze percorse. Il tutto è previsto da uno specifico articolo della vigente Convenzione Unica sottoscritta tra ANAS e la Società concessionaria.

In proposito è stato realizzato un complesso progetto di « upgrade tecnologico » nella gestione dei transiti sull'infrastruttura in questione, del tutto innovativo, costituito da un'installazione dedicata, sia impiantistica che sistemistica, che utilizza la tecnologia « telepass » in modo da rilevare in automatico le effettive percorrenze per gli autoveicoli dotati di apparato di bordo, a cui correlare le relative tariffe.

La messa in esercizio del sistema, che era subordinata all'efficacia della nuova Convenzione Unica, è stata possibile soltanto a partire dal 1° gennaio 2011, essendo la Convenzione Unica divenuta efficace in data 29 novembre 2010.

Si è reso, pertanto, necessario applicare già in partenza la modulazione tariffaria prevista, in sede di progetto, per il 2011, e non più quella che – preannunciata nel luglio 2010 – era prevista per l'ultimo scorcio dell'anno scorso nella ipotesi d'avvio del sistema nell'ultimo trimestre 2010, da qui i differenti valori riportati nella precedente risposta, rispetto a quelli effettivamente applicati.

Si segnala, inoltre, a questo proposito, che la Convenzione Unica prescrive una modulazione tariffaria applicata che assicuri lo stesso introito annuo come se venisse applicata la tariffa unica preesistente. Con questo vincolo è stata quindi definita la modulazione di ciascun anno, e dunque anche quella del 2011. Essa resterà in vigore, come previsto dalla Convenzione Unica, per tutto l'anno in corso.

La modulazione tariffaria, autorizzata in via sperimentale, dovrà a fine anno essere verificata ed eventualmente rettificata per il 2012 – sempre previa approvazione dell'Ispettorato di Vigilanza di ANAS – al fine di valutare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto ai ricavi da traffico che si sarebbero avuti in assenza della modulazione stessa.

In concomitanza con l'avvio del sistema è stata promossa una diffusa azione di informazione verso l'utenza, sia sui siti Internet, che tramite mezzi stampa e TV, ed anche tramite un pieghevole distribuito ai caselli e nei Punti Blu della rete locale, e la società concessionaria ha istituito un call center dedicato. Il modello informativo all'utenza è risultato adeguatamente organizzato: infatti nel primo mese di esercizio sono pervenute pochissime richieste di chiarimento e giornalmente arrivano chiamate telefoniche in numero non superiore all'uno per mille delle transazioni « telepass » giornaliere effettuate.

Quanto al prezzo del « telepass » ricaricabile, questo è stato ridotto, come è stato preannunciato alla clientela nei co-

municati dei giorni che hanno preceduto l'avvio del sistema, da 49.90 euro a 34.90 euro, per una promozione di tre mesi.

Anche il « telepass » post-pagato è offerto senza canone per un periodo di tre mesi. Pertanto ben due promozioni sono

in atto per favorire la migrazione della clientela dell'autostrada A3 Napoli – Salerno verso la tecnologia che, ad oggi, è l'unica che consente di monitorare le percorrenze effettuate ed applicare di conseguenza tariffe differenziate.

ALLEGATO 3

5-04030 Monai: Procedure di autorizzazione all'accesso alle zone a traffico limitato da parte dei veicoli adibiti al trasporto non di linea di persone per conto terzi.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nell'interrogazione in esame, si evidenzia come i veicoli adibiti al trasporto non di linea di persone per conto terzi, pur essendo autorizzati all'accesso alle zone ZTL ed all'uso delle corsie riservate ai servizi pubblici, come previsto dalla legge n. 21 del 15 gennaio 1992, articolo 11 comma 3, siano soggetti ad errate contestazioni da parte delle amministrazioni locali in quanto le società private che gestiscono gli accessi alle ZTL non hanno la possibilità di accedere all'archivio nazionale veicoli.

Al riguardo, si fa presente che le amministrazioni locali –come fanno di norma- quando si trovano a dover elevare una contravvenzione, accedendo all'archivio

nazionale veicoli tramite la targa del veicolo, possono verificare la destinazione d'uso dello stesso.

Pertanto, la circostanza lamentata nell'interrogazione, che interessa in via prevalente le amministrazioni locali, può essere superata con un migliore raccordo tra le stesse, uniche titolari delle ZTL, e le suddette società private.

Ciò premesso, per quanto riguarda le eventuali iniziative normative volte al superamento delle situazioni sopra descritte, il Ministero è impegnato a fornire supporto, impulso e partecipazione – per quanto di propria competenza – per attivare o proseguire il processo di revisione e razionalizzazione della normativa che disciplina la materia.

ALLEGATO 4

**5-04033 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla strada statale
73-bis Bocca Trabaria, in Umbria.**

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In data 8 dicembre 2010 si è verificato il distacco di un masso di notevoli dimensioni (oltre 30 metri cubi) che, dopo aver abbattuto le barriere paramassi presenti, ha danneggiato il piano viabile della SS 73-bis « di Bocca Trabaria », all'altezza del km 15+000 circa, nel Comune di San Giustino.

Il personale di esercizio dell'Anas Spa è intervenuto tempestivamente sul posto e constatata la grave situazione di rischio per la viabilità, ha provveduto alla chiusura provvisoria del tratto interessato dal disaggio, compreso tra i km 14,300 e 16,804, avviando con immediatezza i lavori di ripristino del manto stradale e delle barriere paramassi danneggiate.

Nel corso dei successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Anas è stato possibile accertare che il masso, causa del dissesto, non proveniva dalle pertinenze della strada, bensì da un costone roccioso del monte Romito, nel comune di San Giustino ed, in particolare, dalla proprietà privata della Soc. Silvio Nardi S.r.l., distante diverse centinaia di metri dalla sede stradale.

L'Ufficio Periferico dell'Anas di Perugia, non disponendo delle specifiche competenze sull'area, ha, quindi, immediatamente richiesto alle Autorità territorialmente interessate un sopralluogo urgente teso a valutare le condizioni di stabilità del versante, confermando la chiusura al traffico del tratto interessato, in attesa dell'esito di tali verifiche.

In data 11 dicembre 2010, alla presenza del personale Anas e dei tecnici del Comune di San Giustino, il Servizio Geologico e Sismico della Regione Umbria ha eseguito i dovuti controlli ed ha rilevato la presenza di ulteriori volumi rocciosi potenzialmente instabili, adiacenti alla zona del distacco, prescrivendo pertanto la chiusura al transito della sottostante SS 73-bis « fino al disaggio dei massi pericolanti ed al ripristino delle barriere paramassi ».

La Regione ha indicato, inoltre, il Comune di San Giustino quale Autorità competente all'adozione delle adeguate misure di salvaguardia della pubblica incolumità.

L'Anas, confermando in ogni sede, la massima attenzione alla problematica e la più ampia collaborazione istituzionale, ha comunque richiesto ad alcune ditte specializzate un sopralluogo sul posto, dal quale è emersa una previsione di spesa dell'ordine di 200.000 euro.

È evidente, però, che in carenza di legittimazione, anche nel caso in cui l'Anas intendesse anticipare le risorse economiche per effettuare le operazioni di pertinenza del Comune, potrebbe intervenire solo a seguito di uno specifico atto autorizzativo da parte delle autorità territoriali competenti.

Nel frattempo l'Anas ha effettuato tutti gli interventi di competenza ivi inclusa la sostituzione delle barriere paramassi dan-

neggiate, ripristinando interamente lo status quo ante.

Nell'ultima riunione tecnica svoltasi il 24 gennaio scorso presso la Regione Umbria è stato disposto che il Comune di San Giustino provvederà alla messa in sicurezza della pendice del monte con proce-

dura di somma urgenza e con risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Umbria.

L'Anas potrà pertanto riaprire al traffico l'arteria non appena la citata Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuta esecuzione degli interventi.

ALLEGATO 5

5-04037 Lovelli: Promozione, da parte degli enti locali, di interventi volti al miglioramento e al potenziamento dei collegamenti nel territorio della provincia di Alessandria.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione ai collegamenti ferroviari della provincia di Alessandria, sentita la società Ferrovie dello Stato, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda i collegamenti regionali, com'è ormai noto da tempo, sulla base della normativa attualmente vigente, la programmazione e gestione dei servizi regionali – che assicurano la mobilità della clientela pendolare – è di competenza delle singole Regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

Tra Regione Piemonte e Trenitalia è stato recentemente firmato un Protocollo d'Intesa, che definisce le linee d'indirizzo per il nuovo Contratto di Servizio, la cui sottoscrizione è prevista a breve.

Peraltro, nel settembre scorso, la Regione Piemonte ha istituito l'Osservatorio Regionale della Mobilità – del quale fanno parte anche le associazioni pendolari piemontesi e gli Assessori provinciali ai Trasporti – che ha, fra gli altri, il compito di analizzare le problematiche riferite al trasporto ferroviario a carattere regionale, al fine di offrire utili indicazioni per la relativa pianificazione e programmazione.

All'Osservatorio si affiancano le cosiddette riunioni di « Quadrante », specifiche per area geografica omogenea, in occasione delle quali vengono esaminate e verificate le richieste, proposte e osservazioni provenienti dal territorio.

È evidente come, nell'ambito di questi organismi, possano essere considerate le proposte rappresentate dalla Provincia di Alessandria, alle quali fa riferimento l'Interrogante.

Inoltre, il Protocollo d'Intesa sopra evidenziato prevede per i prossimi 6 anni di durata del sottoscrivendo Contratto di Servizio, un investimento di 280 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni destinati al servizio regionale e per il rinnovo del parco rotabili oggi circolante.

Relativamente, quindi alle ipotesi di variazione dei servizi di media lunga percorrenza avanzate dalla Provincia di Alessandria e riportate dall'Interrogante, si osserva che gli Intercity in servizio sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino sono programmati sulla base di un servizio cadenzato che non consente, peraltro, l'assegnazione di fermate aggiuntive rispetto a quelle già programmate. Le attuali fermate sono state assegnate sulla base dei volumi di traffico viaggiatori di ciascun bacino di riferimento.

I collegamenti del sud del Piemonte con la direttrice adriatica e Lecce, da dicembre 2009 sono stati assicurati dalla coppia di Intercity 611/610 e da quella di Intercity Notte 791/798 a cui, da dicembre 2010, si è aggiunta la coppia di Eurostar City 9807/9826.

Inoltre, i collegamenti del sud del Piemonte con Roma, oltre che attraverso una coppia di Intercity diretti da/per Salerno, sono previsti con interscambio (a Genova, Piacenza, Bologna) e – specie quelli in connessione a Bologna con i servizi alta velocità – consentono di ridurre conside-

evolvemente i tempi di percorrenza rispetto agli Eurostar City diretti precedentemente previsti, che peraltro avevano un livello di frequentazione estremamente ridotto; stiamo parlando dei 6 collegamenti Eurostar City in servizio sino a dicembre 2009 sulla relazione Torino-Asti-Alessandria-Roma i quali facevano registrare una media complessiva, per tutti i collegamenti, di soli 54 viaggiatori/

giorno in partenza da Asti e Alessandria verso Roma e 44 di ritorno da Roma verso Alessandria e Asti.

I sistemi con interscambio, se da un lato comportano la necessità di cambiare treno, dall'altro consentono di estendere i benefici di velocizzazione dell'alta velocità anche a località che non sono direttamente interessate dai nuovi tracciati ad alta velocità.

ALLEGATO 6

5-04041 Pili: Stato di attuazione delle procedure di privatizzazione della società Tirrenia, con particolare riguardo alla tutela del principio di continuità territoriale sulle rotte sarde.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In relazione alle tematiche legate più strettamente alle dinamiche di privatizzazione, si fa presente che le procedure di evidenza pubblica procedono secondo la tempistica programmata e che entro la fine del mese di aprile è prevista la cessione dei rami aziendali di cabotaggio delle società Tirrenia e Siremar ai soggetti aggiudicatari.

Ad oggi, si è in attesa dell'imminente presentazione da parte del commissario straordinario del Programma di cessione, ai fini dell'ulteriore corso della procedura di dismissione dei compendi aziendali, da concludersi entro la fine del prossimo mese di marzo.

Il Ministero vigilerà, altresì, nei limiti delle proprie competenze, affinché non intervengano operazioni distorsive della concorrenza e si adopererà per garantire la ripresa del normale traffico con la Sardegna.

Per quanto attiene al rispetto di tutte le clausole relative alla continuità territoriale e l'attivazione di tutte quelle rotte indispensabili» occorre far presente che la società Tirrenia di navigazione in Amministrazione Straordinaria ha, di recente, dovuto rivedere gli assetti di alcuni collegamenti a causa della contemporaneità di eventi eccezionali.

In particolare, si evidenzia l'attuale mancanza di mezzo nautico che possa fungere da nave di riserva, in quanto l'abituale nave di riserva è impiegata sta-

bilmente in sostituzione del traghetto « Florio » che, a seguito dei noti eventi (incendio a bordo del maggio 2009), è ancora in sosta per lavori.

A rendere più gravosa la situazione, nell'ultimo periodo, ha concorso anche il fermo di alcune navi per effettuare gli indispensabili adeguamenti tecnici, prescritti dalla normativa europea di sicurezza denominata « Stockholm Agreement », senza i quali si perderebbe l'abilitazione alla navigazione.

Inoltre i vincoli di bilancio, imposti dal comma 16 della Legge n. 166 del 2009, non consentono alla società in amministrazione straordinaria di poter noleggiare sul mercato un idoneo mezzo sostitutivo.

Si ricorda infatti che la situazione straordinaria in cui versa la Tirrenia non consente ampi spazi di manovra alle Amministrazioni concertanti per imporre operazioni a carico del bilancio societario, non coperte da appositi fondi statali, visto l'imprescindibile obbligo di tutela dei creditori in capo all'Amministratore straordinario.

Per completezza d'informazione si rappresenta che il Commissario straordinario di Tirrenia in amministrazione straordinaria ha, di recente, reso noto la previsione di riapertura della linea Genova-Olbia-Arbatax a partire dalla metà del prossimo mese di aprile ed ha garantito la riapertura delle prenotazioni per le tratte con la Sardegna in vista del periodo estivo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del presidente di sezione Luigi Carbone, del consigliere Rocco Colicchio, della professoressa Valeria Termini, del dottor Alberto Biancardi nell'ambito della proposta di nomina a componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Nomine n. 96, n. 97, n. 98 e n. 99) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

AUDIZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione del presidente di sezione Luigi Carbone, del consigliere Rocco Colicchio, della professoressa Valeria Termini, del dottor Alberto Biancardi nell'ambito della proposta di nomina a componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Nomine n. 96, n. 97, n. 98 e n. 99).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Alberto BIANCARDI, la professoressa Valeria TERMINI, il consigliere Rocco COLICCHIO e il presidente di se-

zione, Luigi CARBONE, svolgono le loro relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Federico TESTA (PD), Marco PUGLIESE (PdL), Gabriele CIMADORO (IdV), Ludovico VICO (PD) e Erminio Angelo QUARTIANI (PD), ai quali rispondono il dottor Alberto BIANCARDI, la professoressa Valeria TERMINI, il consigliere Rocco COLICCHIO e il presidente di sezione Luigi CARBONE:

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per le esaurienti relazioni svolte e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
SEDE REFERENTE:	
Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL. C. 1986 Polidori	146
INTERROGAZIONI:	
5-03422 Farina Coscioni: Sulle quote di riserva in favore di determinate categorie di lavoratori	149
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	152
5-04111 Polledri: Su una sanzione disciplinare adottata nei confronti di un dipendente di Poste Italiane	149
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	153
RISOLUZIONI:	
7-00470 Gatti: Lavoratori in somministrazione impiegati da enti previdenziali (<i>Discussione e rinvio</i>)	150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.45.

**Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL.
C. 1986 Polidori.**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame è volta a introdurre incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la riduzione degli importi dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in favore delle imprese presso le quali non si verificano infortuni sul lavoro. In proposito, osserva anzitutto che l'andamento infortunistico nel Paese registra

ormai da alcuni anni – come documentato dai rapporti annuali dell'INAIL – una tendenza incoraggiante, in quanto vanno progressivamente a ridursi sia gli incidenti in generale, sia – soprattutto – le morti sul lavoro. Ciò dimostra, a suo giudizio, che le misure normative introdotte negli ultimi anni stanno producendo effetti positivi e si va affermando una cultura della sicurezza; ciò nonostante, in termini assoluti gli infortuni sul lavoro, compresi quelli mortali, sono ancora troppi e tanto resta da fare per fare in modo che si riducano ulteriormente.

Fa notare, quindi, che il dato di fondo da cui muove la proposta di legge in esame è costituito dal fatto che la gran parte degli infortuni si verifica all'interno di un numerolimitato di aziende. Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, infatti, rileva che le aziende che non hanno registrato infortuni sono state ben il 94,4 per cento del totale, ovvero quasi 3,5 milioni di aziende su un totale di oltre 3,7 milioni. Sottolinea, quindi, che le imprese che hanno denunciato almeno un infortunio all'anno rappresentano soltanto il 7,6 per cento di tutto il settore: ciò significa che su 836.000 infortuni denunciati nel 2006 dalle imprese del settore dell'industria e dei servizi, più di 477.000 si sono concentrati in sole 18.000 imprese.

Nel porre in evidenza che vi è il rischio concreto di penalizzare tutte quelle imprese (che rappresentano la stragrande maggioranza di quelle esistenti) che lavorano bene e che garantiscono un ambiente di lavoro salubre e sicuro, ritiene fondamentale, quindi, non solo evitare di colpire queste aziende con maggiori aggravii volti a compensare le violazioni di una minoranza, ma soprattutto incentivare le cosiddette imprese « virtuose », prevedendo sgravi contributivi che possano configurarsi come un incentivo a comportamenti virtuosi. Ritiene, pertanto, che le imprese che compiono un percorso formativo sulla prevenzione e sulla sicurezza e che riescono, così, ad eliminare le « morti bianche », le invalidità permanenti e le lesioni gravi, debbano essere premiate.

A tal fine, osserva che la proposta di legge, composta di un solo articolo, intende andare oltre quanto stabilito dalla normativa vigente (che peraltro già prevede un sistema di *bonus/malus*), disponendo che le imprese dei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi, nei cui stabilimenti, impianti e uffici, o comunque nel cui ambito, per un periodo non inferiore a due anni, non si sono verificati incidenti sul lavoro, attribuibili a colpa o dolo del datore di lavoro, che abbiano dato luogo a decesso o a invalidità permanenti o a lesioni gravi dei lavoratori dipendenti, possono usufruire, nell'anno successivo, di una riduzione del 30 per cento dell'importo dei premi dovuti all'INAIL. Fa presente che il beneficio è immediatamente revocato qualora, per colpa o dolo del datore di lavoro, si verifichi un incidente che dia luogo a decesso o a invalidità permanente o a lesioni gravi di uno o più dipendenti. In tal caso, evidenzia che il periodo di due anni per usufruire della riduzione del premio inizia nuovamente a decorrere dalla data dell'infortunio.

In conclusione, auspica che sul provvedimento in esame possa svolgersi un esame approfondito, che consenta di affrontare anche alcune questioni problematiche legate al coordinamento con la normativa vigente e alla possibile riduzione delle entrate dell'INAIL, al fine di pervenire in tempi brevi a un testo che possa riscuotere un consenso ampio all'interno della Commissione.

Antonio BOCCUZZI (PD), pur condividendo le finalità del provvedimento in esame, manifesta talune perplessità in relazione al suo contenuto, in particolare nella parte in cui regolamenta – in modo vago e generico – i requisiti in presenza dei quali le imprese hanno diritto ad accedere agli sgravi contributivi. Giudica altresì insufficiente prevedere, come unica condizione affinché l'impresa possa godere di tale beneficio, la circostanza che non si verifichino infortuni sul lavoro per un periodo non inferiore a due anni, atteso che, sulla base di tale criterio, aziende

tristemente note alle cronache per la loro inadempienza dimostrata nei settori della sicurezza sul lavoro, potrebbero paradossalmente aver diritto a tale forma di sgravio, ove – per un caso del tutto fortuito – non dovessero verificarsi incidenti. Ritiene, inoltre, che sia necessario introdurre nel testo un riferimento preciso alla necessità di verificare che i risparmi realizzati dalle imprese, a seguito dell'abbassamento dell'onere contributivo, siano reinvestiti dalle stesse al fine di rafforzare il sistema di sicurezza, in vista di una maggiore tutela dei lavoratori. Preannuncia, dunque, la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge sulla stessa materia, di cui auspica l'abbinamento alla proposta di legge in esame.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la presidenza si riserva di valutare – ai fini di un eventuale abbinamento – il contenuto della proposta di legge la cui presentazione è stata testé preannunciata, una volta che essa sarà stata effettivamente assegnata alla Commissione.

Giuliano CAZZOLA (PdL) osserva che il provvedimento in esame potrebbe porre taluni problemi di coordinamento con la normativa vigente, che sembrerebbe già prevedere un meccanismo di oscillazione dei premi dell'INAIL in relazione all'andamento infortunistico delle aziende. Si tratta, a suo avviso, di comprendere se le misure recate dalla proposta in esame intervengano a sostituire o a integrare le norme già esistenti, chiarendo altresì modalità e criteri della loro applicazione. Auspica che sul punto possa svilupparsi una seria ed approfondita discussione, affinché le finalità del provvedimento possano essere conseguite nel rispetto dell'attuale ordinamento giuridico.

Gaetano PORCINO (IdV), nel giudicare controverso il contenuto del provvedimento in esame, ritiene necessario approfondirne taluni aspetti, partendo dal presupposto che l'INAIL, per le modalità di calcolo delle proprie prestazioni – in base alle quali le erogazioni vanno commisurate

all'entità delle entrate – a fronte della diminuzione del carico contributivo per talune imprese in applicazione delle misure recate dalla proposta di legge, non potrebbe far altro che aumentare i premi a svantaggio di altre, esclusivamente in nome dell'equilibrio del proprio bilancio e non in attuazione di criteri di equità.

Nel far notare, inoltre, che l'ordinamento vigente già prevede un sistema di *bonus/malus* per le imprese, manifesta forti perplessità in ordine ai requisiti di accesso agli sgravi contributivi, che non appaiono in grado di tutelare equamente le imprese effettivamente virtuose in materia di sicurezza sul lavoro, atteso che, peraltro, sugli eventi infortunistici possono incidere fattori legati al caso e che i livelli di rischio possono variare da settore a settore.

Cesare DAMIANO (PD), nell'evidenziare la necessità di regolamentare in modo più chiaro e tassativo i requisiti di accesso ai benefici disciplinati dal provvedimento in esame, fa notare che il bilancio dell'INAIL presenta ogni anno un avanzo strutturale, che, a suo avviso, andrebbe restituito per una parte alle imprese, sotto forma di sgravi contributivi, per un'altra parte ai lavoratori, attraverso un miglioramento dei livelli tabellari degli indennizzi per malattie professionali. Fa notare, tuttavia, che le maggiori risorse derivanti dal bilancio dell'INAIL sarebbero indisponibili per realizzare le finalità testé indicate, dal momento che esse vengono attualmente utilizzate per ripianare il debito pubblico, in ragione di una disposizione di legge voluta dal Ministro dell'economia e delle finanze del Governo in carica. Al riguardo, prospetta l'esigenza di valutare l'opportunità di una modifica legislativa che possa consentire di destinare quel *surplus* di risorse dell'INAIL nella direzione appena auspicata – ovvero in favore delle imprese e dei lavoratori – sulla scia di quanto fatto dai Governi di centrosinistra nelle passate legislature, ad esempio in relazione al tema del danno biologico.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce del dibattito odierno, ritiene opportuno

svolgere ulteriori approfondimenti sul testo in esame, soprattutto nella prospettiva di una migliore definizione dei requisiti ai quali subordinare la concessione degli sgravi contributivi in oggetto e di un più corretto coordinamento con la normativa vigente in materia. Ritiene opportuno, peraltro, che il deputato Damiano abbia precisato che il problema dell'utilizzo degli avanzi dell'INAIL non sia riferito ad una presunta situazione debitoria dell'istituto, bensì all'esigenza — prevista dalla legge — che gli avanzi contribuiscano alla riduzione del debito pubblico dello Stato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 15.05.

5-03422 Farina Coscioni: Sulle quote di riserva in favore di determinate categorie di lavoratori.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo per l'attenzione mostrata sul tema in discussione, si dichiara insoddisfatta della risposta, con la quale ritiene che ci si sia limitati a rinviare la risoluzione dei problemi posti dal decreto-legge n. 102 del 2010 — in tema di assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti — alla definitiva approvazione della proposta di legge n. 3720, provvedimento esaminato dalla XI Commissione e sottoposto al voto dell'Assemblea nella seduta di ieri, che è teso a salvaguardare solo la quota di riserva in favore dei

oggetti disabili. In proposito, fa notare che tale provvedimento, appena approvato dalla Camera dei deputati, pur essendo condivisibile e meritevole di sostegno, non appare in grado di superare pienamente i numerosi elementi di criticità posti dal predetto decreto-legge n. 102 del 2010, riguardanti il rapporto tra il diritto al collocamento dei soggetti disabili e quello dei familiari non disabili superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di vari atti meritori. Al riguardo, auspica che il provvedimento citato, che passerà ora all'esame del Senato, possa essere modificato in quella sede, nel senso di prevedere una quota di riserva certa per l'assunzione obbligatoria dei predetti familiari superstiti, assicurando in particolare che tale assunzione debba avvenire soltanto nei settori nei quali i datori di lavoro siano esentati dall'obbligo di assunzione di soggetti disabili. Ritiene che, con tali modifiche, il testo in questione possa rispondere più coerentemente all'esigenza di contemperare gli interessi di entrambe le categorie di soggetti presi in considerazione, evitando una inutile e vergognosa competizione tra soggetti svantaggiati, già gravemente colpiti dalla loro condizione.

5-04111 Polledri: Su una sanzione disciplinare adottata nei confronti di un dipendente di Poste Italiane.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo POLLEDRI (LNP), si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo comprensibile che l'Esecutivo mantenga una certa neutralità rispetto a decisioni che rientrano nell'autonomia di una società per azioni, quale Poste Italiane, sia pur sottoposta al controllo pubblico. Pur riconoscendo che la magistratura è l'organo competente a pronunciarsi definitivamente sulla questione, precisa in ogni caso di essersi sentito in dovere di intervenire in favore di un onesto lavoratore — peraltro

padre di una figlia gravemente disabile, divenuta scrittrice di ampia fama – che, a suo avviso, è stato ingiustamente licenziato, secondo modalità non rispettose delle regole contrattuali, a seguito del coinvolgimento in un evento assolutamente poco chiaro, nel quale l'interessato sembrerebbe essere stato vittima di un raggirò da parte di soggetti discutibili, che avrebbero esperito in modo fraudolento – e a sua totale insaputa – pratiche illecite in tema di permessi di soggiorno. Auspica, pertanto, che i comportamenti di Poste italiane possano ispirarsi a criteri di maggiore giustizia ed equità sociale, nel pieno rispetto delle norme poste a tutela dei diritti dei lavoratori, previste dai contratti collettivi.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 15.20.

7-00470 Gatti: Lavoratori in somministrazione impiegati da enti previdenziali.

(Discussione e rinvio).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – secondo le intese intercorse – nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, mentre l'orientamento del Governo – attesa anche l'esigenza di consentire un approfondimento alle diverse amministrazioni interessate – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'am-

bito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Maria Grazia GATTI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver assicurato la sua presenza alla seduta odierna, fa presente che la risoluzione in titolo mira a superare le rilevanti problematiche poste dal decreto-legge n. 78 del 2010 in materia di assunzione di personale atipico nelle pubbliche amministrazioni. Fa notare, peraltro, che tali rilevanti elementi di criticità si sommano ad altri aspetti problematici di natura previdenziale, già affrontati dalla Commissione nei mesi scorsi, dimostrando in modo inequivocabile l'inadeguatezza dell'intervento legislativo posto in essere dal Governo, che appare carente, pertanto, sotto diversi punti di vista. Fa notare che la risoluzione si riferisce, in particolare, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale « precario » entro circoscritti limiti di spesa, osservando che tali disposizioni colpiscono duramente questi lavoratori, incidendo negativamente anche sull'efficienza dei servizi pubblici, con preoccupanti ripercussioni sugli utenti finali. Cita, in particolare, il caso dei lavoratori precari dell'INPS, adibiti a mansioni fondamentali che riguardano, ad esempio, l'erogazione del trattamento di integrazione salariale o il rilascio del DURC, servizi pubblici essenziali che rischiano di subire un forte ridimensionamento a causa del taglio di tale personale, con gravi conseguenze anche per le imprese interessate.

Ritiene, pertanto, necessario che il Governo intervenga con urgenza sull'argomento – facendo, peraltro, seguito ad un preciso impegno assunto con l'accoglimento di un ordine del giorno presentato in occasione dell'esame alla Camera del decreto-legge n. 78 del 2010 – e adotti le opportune iniziative normative nel primo provvedimento utile, allo scopo di prevedere deroghe alle drastiche misure di riduzione di spesa delle amministrazioni pubbliche in esso contenute. Osserva, da ultimo, che tali iniziative sarebbero asso-

lutamente ragionevoli, anche alla luce di considerazioni di natura finanziaria, atteso che tra i costi derivanti dal rinnovo dei contratti a tempo di tale personale e quelli che conseguirebbero da un'eventuale erogazione delle indennità di disoccupazione non ci sarebbe un forte divario.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), associandosi alla considerazioni testé svolte, giudica necessario che il Governo intervenga quanto prima, possibilmente nell'ambito dell'esame del decreto-legge cosiddetto « milleproroghe » (recependo i numerosi emendamenti presentati dai gruppi di opposizione e di maggioranza sul punto), al fine di salvaguardare il destino professionale di migliaia di lavoratori precari ed evitare che si verifichi un ridimensionamento di fondamentali servizi pubblici. Osservato, peraltro, che tale intervento non sembra presentare particolari difficoltà sotto il profilo economico e finanziario, preannuncia che – ove questa soluzione non fosse individuata nell'ambito del provvedimento d'urgenza attualmente all'esame del Senato – il suo gruppo sarebbe costretto a presentare una risoluzione analoga a quella in discussione, chiedendone l'immediata approvazione da parte della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce di quanto evidenziato nel dibattito odierno, ritiene che sia stato molto importante portare tempestivamente all'attenzione della Commissione il tema oggetto della risoluzione in titolo. Ritiene, peraltro, utile – proprio al fine di verificare se vi siano possibili margini di manovra per un eventuale intervento di urgenza in materia – rinviare provvisoriamente il seguito della discussione del presente atto di indirizzo, in attesa della votazione degli emendamenti riferiti al decreto-legge cosiddetto « milleproroghe », attualmente all'esame del Senato, provvedimento che sembra poter rappresentare l'occasione più idonea per individuare una soluzione alle problematiche sinora emerse. Resta inteso – a suo giudizio – che in caso di mancata adozione di misure legislative adeguate, la Commissione potrà valutare le più opportune modalità affinché il Governo assuma precisi impegni in materia, anche con l'approvazione di specifici atti di indirizzo condivisi tra i gruppi.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-03422 Farina Coscioni: Sulle quote di riserva in favore di determinate categorie di lavoratori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel corso della trattazione di un analogo atto ispettivo, lo scorso mese di ottobre, in materia di collocamento obbligatorio delle persone disabili e delle vittime del terrorismo e della criminalità, ho avuto modo di informare la Commissione dell'attivazione di un Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa in favore delle vittime del dovere, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di trovare le soluzioni più idonee a garantire l'uniforme applicazione e l'operatività delle disposizioni in materia.

L'esigenza di istituire un Tavolo tecnico con un ruolo di coordinamento tra le diverse Amministrazioni, a vario titolo coinvolte, (Difesa, Interni, Lavoro, Economia, Giustizia, Pubblica Amministrazione, Affari Esteri, Inps, Inail e Agenzia Entrate) è stata dettata dalla necessità di valutare l'impatto delle disposizioni recentemente introdotte dal decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 ed individuare modalità di raccordo e armonizzazione tra le diverse leggi di settore.

Per effetto delle modifiche normative già descritte dall'interrogante, il diritto al collocamento obbligatorio delle vittime del terrorismo e del dovere, nonché dei familiari superstiti, fondato sull'intento condiviso di tutelare persone colpite da eventi drammatici, rischia di indebolire le pre-

rogative espressamente riconosciute alle persone disabili dalla legge n. 68/1999.

Il possibile contrasto tra le diverse disposizioni ha generato su più fronti dubbi applicativi e diffusa incertezza soprattutto da parte degli uffici che, in taluni casi, hanno rinviato nuovi avviamenti in attesa di chiarimenti.

Tuttavia il problema sollevato dall'interrogante è in via di soluzione in quanto con le proposte di legge nn. 3720 e 3908, adesso riunite in un Testo Unificato, è stata proposta un'interpretazione autentica delle previsioni introdotte dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, nel senso che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori con disabilità.

Sul Testo Unificato si sono registrate le più ampie convergenze nella consapevolezza diffusa che uno spedito *iter* parlamentare, che consenta di superare le incertezze applicative di cui ho detto innanzi, sia il necessario e doveroso segnale di attenzione verso tanti cittadini che vivono una condizione di fragilità.

Nella giornata di ieri, 1° febbraio, a conferma dell'interesse trasversale che ne ha accompagnato il cammino parlamentare, l'Aula della Camera ha approvato il Testo Unificato all'unanimità.

ALLEGATO 2

5-04111 Polledri: Su una sanzione disciplinare adottata nei confronti di un dipendente di Poste Italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Poliedri, nell'atto parlamentare che passo a discutere, richiama l'attenzione sul licenziamento adottato, nel marzo del 2010, da Poste Italiane nei confronti del direttore dell'ufficio postale di Montecchio (Reggio Emilia), in relazione ad un'indagine giudiziaria relativa al rilascio di permessi di soggiorno.

Preliminarmente faccio presente che ad oggi sono state esperite, da parte degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le attività istruttorie di carattere amministrativo direttamente connesse al licenziamento disposto da Poste Italiane.

In questa sede, illustrerò le notizie come trasferitemi pedissequamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La società Poste Italiane ha comunicato che nel mese di luglio del 2009 procedeva a sospendere temporaneamente dal servizio il lavoratore in questione, in quanto sottoposto, da parte dell'Autorità Giudiziaria, a misura restrittiva della libertà personale. Solo successivamente, ovvero all'atto della revoca di tale provvedimento, lo stesso veniva riammesso in servizio e assegnato ad altra attività.

Nel mese di febbraio 2010, all'esito delle risultanze di un'apposita indagine interna ed alla luce dei documenti relativi all'inchiesta penale, Poste Italiane contestava disciplinarmente al lavoratore di aver posto in essere, nell'esercizio delle sue funzioni, una condotta illecita.

La Società, valutate le giustificazioni scritte presentate dal lavoratore senza rav-

visare, nelle argomentazioni dedotte, utili elementi a sua discolta e ritenendo i fatti addebitati di tale gravità da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro, lo licenziava senza preavviso.

A seguito del licenziamento il lavoratore chiedeva, quindi, alla Direzione provinciale del lavoro di Reggio Emilia che venisse esperito il tentativo di conciliazione della controversia. Nel mese di maggio 2010 le parti, convocate dinnanzi alla Commissione di conciliazione, dopo ampia discussione, non hanno, purtroppo, composto la vertenza.

Come risulta dal verbale di mancato accordo della Commissione di conciliazione, i cui passaggi salienti il ministero riporta testualmente in questa sede, il lavoratore ha ribadito la correttezza del proprio operato « con riferimento ai contestati ammanchi di denaro, sottolineando l'inesattezza dei controlli ispettivi effettuati dalla controparte », affermando inoltre la propria estraneità « Sotto il profilo dei reati di cui al procedimento penale in corso [...], nonché la necessità per i fini di cui alla presente conciliazione, di attendere, in ogni caso l'esito dei suddetti procedimenti penali. Infine insiste per la riammissione in servizio [...] ». Dal canto suo Poste Italiane ha affermato « [...] la correttezza dell'operato di Poste Italiane spa, evidenziando che non esistono i presupposti di fatto e di diritto per accogliere le avverse richieste ».

Allo stato occorre quindi considerare che ogni ulteriore valutazione in ordine alla corretta applicazione delle sanzioni disciplinari e alla verifica dell'esistenza dei relativi presupposti di fatto e di diritto rientra nella esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria. A questo pro-

posito informo che ad oggi, secondo le informazioni acquisite presso gli uffici territoriali di Reggio Emilia e Bologna del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risulta che l'interessato abbia adito il Giudice del lavoro competente.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	155
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	160
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella e C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza	158
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti	158
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-03837 Porcu: Procedure per l'accertamento dell'invalidità civile da parte dell'INPS.	
5-04117 Miotto: Iniziative urgenti per evitare verifiche sulle false invalidità a persone affette da patologie gravi e di natura irreversibile	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	161

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Carlo CICCIONI, *presidente*, comunica che i deputati Maria Piera Pastore e Michele Pisacane hanno cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Giovanni Fava.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

(Deliberazione di una proroga del termine).

Carlo CICCIOLO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone che, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 26 gennaio scorso, essendo stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'esame delle abbinare proposte di legge n. 918 Marinello, n. 1353 Livia Turco, n. 1513 Palumbo, n. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e n. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato », già scaduto il 31 gennaio scorso, sia prorogato di quattro mesi, fino al 31 maggio 2011.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo secondo quanto proposto dal presidente.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 gennaio 2011.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, avverte che il Governo ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede quali siano le ragioni dell'assenza del Governo.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, precisa che, allo stato, non è chiaro se l'assenza del rappresentante del Governo sia dovuta a impedimenti di natura personale o ad impegni connessi all'attività di governo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che la questione debba essere chiarita al più presto, anche per escludere che tale assenza sia dovuta alla volontà del Governo di ostacolare la rapida conclusione dell'esame delle proposte di legge in titolo, sulle quali lo stesso Governo ha a più riprese espresso valutazioni critiche e sulle quali, per contro, si è realizzata un'ampia convergenza delle forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, si impegna a sollecitare la presenza del Governo e, in particolare, a verificare la possibilità di riprendere l'esame delle proposte di legge in titolo nella giornata di domani.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa presente che i deputati del suo gruppo, sulla base del calendario dei lavori adottato dalla Commissione, hanno assunto altri impegni per la giornata di domani e, pertanto, non sono disponibili a svolgere sedute non inserite nel calendario.

Carlo CICCIONI, *presidente*, prende atto dell'indisponibilità dei colleghi a proseguire l'esame delle proposte di legge in titolo nella giornata di domani.

Silvana MURA (IdV) osserva che, semmai, l'indisponibilità alla prosecuzione dell'*iter* è del Governo e non dei membri della Commissione.

Carlo CICCIONI, *presidente*, avverte che sono stati presentati gli emendamenti 3.14 e 7.2 del relatore (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale.

C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2011.

Laura MOLTENI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge n. 2753 Fucci, abbinata nella precedente seduta, sulla quale esprime una valutazione complessivamente positiva. Tale proposta, infatti, è in perfetta sintonia con la proposta di legge n. 2549 Reguzzoni, in quanto entrambe intendono promuovere lo svolgimento di attività di utilità sociale da parte delle persone anziane. In particolare, l'articolo 1 chiarisce che la proposta di legge persegue la finalità di favorire la costituzione, da parte degli enti locali, di gruppi di « nonni vigili », ai quali affidare compiti di natura socio-assistenziale, di vigilanza sulla sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici, di regolazione dei flussi in occasione di eventi, di vigilanza nei musei e nelle biblioteche e di prevenzione del vandalismo. L'articolo 2, reca disposizioni in materia di segni di riconoscimento e dotazioni strumentali dei « nonni vigili » e di collegamento via radio tra questi e la

polizia municipale. L'articolo 3 determina le modalità di costituzione dei gruppi di « nonni vigili » e il trattamento fiscale e contributivo dei relativi compensi. L'articolo 4, introduce, infine, il reato di offesa al « nonno vigile » nell'esercizio delle sue funzioni. Nel ribadire, in conclusione, la valutazione complessivamente positiva sulla proposta di legge n. 2753 Fucci, sottolinea la necessità di tenere in considerazione e rispettare, nel prosieguo dell'esame, le competenze regionali e l'autonomia degli enti locali stabilite dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, al fine di evitare che l'intervento legislativo in esame invada o comprima un ambito costituzionalmente garantito.

Benedetto Francesco FUCCI (Pdl) esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione abbia avviato l'esame dei provvedimenti in titolo, che hanno il pregio di offrire in modo concreto agli anziani significative opportunità per rimanere attivi e continuare a dare un contributo utile alla società sotto molteplici punti di vista, da quello sociale a quelli civili e culturali, come afferma la proposta di legge n. 2549 Reguzzoni. Ma le proposte di legge in esame sono importanti anche dal punto di vista di un contributo attivo nel vigilare sulla sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici, nel regolare i flussi in occasione di eventi e di manifestazioni pubbliche, nel collaborare alla vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali e nel vigilare sugli episodi di vandalismo che compromettono il decoro urbano. In tal senso, ritiene che le due proposte di legge in esame, in base agli orientamenti che emergeranno in Commissione, potrebbero ben integrarsi tra loro.

Vorrebbe, poi, fare qualche breve considerazione di carattere più generale, ricordando che le proposte di legge in esame, nel momento in cui vengono esaminate dal Parlamento, rappresentano un segnale importante, nel senso di una attenzione concreta a temi e questioni che attengono direttamente a un tema che, nell'attuale società italiana segnata da un andamento demografico sempre più evi-

dente, va affrontato con attenzione: quello cioè del ruolo delle persone che vanno in pensione e che però, a fronte dell'allungamento medio dell'aspettativa di vita, hanno sempre di più la prospettiva di avere di fronte a sé moltissimi anni in buona salute.

Richiamando la relazione introduttiva della sua proposta di legge, cita un dato per lui significativo: come afferma il Libro bianco su « La vita buona nella società attiva » del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del maggio 2009, si stima infatti che nel 2045 gli ultrasessantacinquenni saranno il 30 per cento della popolazione e gli ultraottantenni il 12 per cento. Al tempo stesso, l'allungamento della vita media e il progredire delle scienze mediche stanno accrescendo la quota percentuale di persone anziane che vivono in ottime condizioni di salute e che rimangono attive sia sul piano sociale sia su quello lavorativo.

Osserva, poi, che questo *trend* demografico indica bene, a suo parere, perché vi sia bisogno, anche attraverso iniziative come quelle al centro delle proposte di legge in esame, di affrontare una situazione che considera molto ben inquadrata dal passo contenuto nella relazione introduttiva della proposta di legge n. 2549 Reguzzoni, dove si afferma: « Attualmente, se le persone anziane sono oggetto di attenzione sociale, lo sono sotto l'aspetto assistenziale. Questa, in realtà, è una prospettiva di approccio del tutto limitata poiché l'età avanzata non è sinonimo di malattia. È necessario, infatti, superare uno stereotipo sociale che vede la persona anziana come una persona che non partecipa più pienamente alla vita. L'età avanzata favorisce l'interesse per altre attività ».

Carlo CICCIONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella e C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 2 febbraio 2011.

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici.

C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 15.35.

5-03837 Porcu: Procedure per l'accertamento dell'invalidità civile da parte dell'INPS.

5-04117 Miotto: Iniziative urgenti per evitare verifiche sulle false invalidità a persone affette da patologie gravi e di natura irreversibile.

Carlo CICCIONI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Carmelo PORCU (Pdl), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Nel ringraziare il sottosegretario Ravetto per l'esauriente risposta, osserva, infatti, che il Governo dovrebbe impegnarsi maggiormente nella sorveglianza sull'attività dell'INPS in materia di riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che di recente sembra prevalere, da parte dell'INPS, un approccio aziendalistico e improntato all'attenzione esclusiva per i profili di natura contabile, con il risultato di costringere molti invalidi gravi a lunghe e umilianti trafale burocratiche. Questo atteggiamento da parte dell'INPS appare tanto più grave ove si consideri l'esiguità delle indennità corrisposte anche agli invalidi più gravi. Sottolinea, inoltre, che, a quanto gli risulta, molte sedi provinciali dell'INPS inviano tramite fax alla sede nazionale i verbali redatti dai medici locali, senza che ciò sia previsto da alcuna norma e, soprattutto, senza che ne siano chiare le ragioni. Evidenzia, infine, la necessità che la lodevole lotta contro i falsi invalidi non finisca per penalizzare chi è realmente affetto da una invalidità grave e i suoi familiari.

Delia MURER (PD), cofirmataria dell'interrogazione a prima firma dell'onorevole Miotto, replicando, si dichiara insoddisfatta. Pur ringraziando il sottosegretario per l'ampia risposta, rileva, infatti, che il Governo, accogliendo il suo ordine del giorno 9/3638/192 nella seduta dell'Assem-

blea del 29 luglio 2010, si era impegnato ad affrontare la problematica riportata nell'atto di sindacato. Non risulta, tuttavia, che siano state assunte iniziative efficaci in materia, come dimostra la mobilitazione di tutte le principali associazioni di persone disabili. Come ha già ricordato il collega Porcu, le verifiche effettuate dell'INPS sottopongono spesso invalidi anche gravi a lunghe e umilianti procedure burocratiche. Rileva, inoltre, che il ritardo con cui l'INPS riceve le informazioni da parte delle aziende sanitarie locali non può tradursi in un aggravio a danno di cittadini che già vivono una situazione di gravissimo disagio. Diversamente da quanto riportato nella risposta del Governo, inoltre, le risulta che esistano casi di indennità di invalidità la cui erogazione è stata sospesa perché la procedura di verifica non si è conclusa nei sessanta giorni previsti dalla legge. Preannuncia, infine, un'ulteriore interrogazione sulle nuove domande per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che, a quanto le risulta, non vengono esaminate ed espletate dagli uffici competenti dell'INPS. In proposito, osserva che sarebbe gravissimo se tale condotta fosse determinata dall'intento di produrre risparmi per l'istituto previdenziale a scapito dei cittadini che hanno diritto all'indennità. Rinnova, in conclusione, l'invito al Governo ad attuare l'ordine del giorno prima richiamato.

Carlo CICCIONI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024
Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago.**

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

(Finalità e funzionamento del Fondo)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

*Conseguentemente, dopo l'articolo 4, in-
serire il seguente:*

ART. 4-bis.

(Polizze assicurative sul dopo di noi).

1. Lo Stato agevola la sottoscrizione di polizze previdenziali ed assicurative finalizzate alla tutela delle persone di cui all'articolo 1.

2. Alle polizze previdenziali ed assicurative sottoscritte secondo le finalità della presente legge si applica il regime della detraibilità dei premi assicurativi previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative delle disposizioni di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. 14. Il Relatore.

ART. 7.

(Copertura finanziaria).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – *(Copertura finanziaria).* – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.

2. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole « 12,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 13,1 per cento »;

alla lettera *b*), le parole « 11,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12,1 per cento »;

alla lettera *c*), le parole « 10,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 11,1 per cento »;

alla lettera *d*), le parole « 9 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 9,5 per cento »;

alla lettera *e*), le parole « 8 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8,5 per cento ».

7. 2. Il Relatore.

ALLEGATO 2

5-03837 Porcu: Procedure per l'accertamento dell'invalidità civile da parte dell'INPS.**5-04117 Miotto: Iniziative urgenti per evitare verifiche sulle false invalidità a persone affette da patologie gravi e di natura irreversibile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo alle interrogazioni in titolo secondo quanto riferitomi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento alle modalità di realizzazione delle verifiche straordinarie, occorre precisare che esse sono state concretamente avviate dall'INPS a decorrere dall'ultima decade del mese di aprile 2009, con la finalità di accertare la effettiva permanenza dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile.

Nel corso del campionamento sono stati esonerati, a condizione che la documentazione agli atti – valutata dalla Commissione Medica Decentrata – avesse confermato l'esclusione dalla visita, i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007 – inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide – che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

L'INPS ha confermato che gli accertamenti sono effettuati, in via prioritaria, sulla base della documentazione medica già in proprio possesso ovvero di quella trasmessa all'Istituto medesimo dalle ASL territorialmente competenti.

Tuttavia, nei casi – sporadici – in cui le Commissioni mediche dell'INPS hanno ricevuto in ritardo dalle ASL il fascicolo medico della persona interessata, le medesime Commissioni si sono trovate nell'impossibilità di poter applicare preliminarmente le previsioni di cui al decreto

ministeriale 2 agosto 2007, che avrebbero consentito di escludere da ogni visita di revisione i titolari di indennità di accompagnamento (o di comunicazione) portatori di menomazioni o di patologie stabilizzate o ingravescenti.

Con specifico riferimento ai soggetti affetti da sindrome di *Down*, interessati da accertamenti sanitari per invalidità civile, l'INPS – con proprio messaggio del 9 dicembre 2010 – ha precisato che in favore di tali persone deve essere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento e che deve essere applicato, ove possibile, il decreto ministeriale 2 agosto 2007, sia in fase di verifica ordinaria, sia in fase di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari.

Nell'ambito degli accertamenti effettuati nel corso del 2010, l'Istituto ha provveduto, in via preliminare, ad inviare ai soggetti interessati una comunicazione recante l'invito a far pervenire al Centro Medico-Legale INPS, indicato nella comunicazione stessa, ogni utile documentazione ai fini di una preventiva valutazione dello stato invalidante, anche per escludere – ove possibile – l'accertamento medico diretto. Ciò al fine precipuo di ovviare agli inconvenienti derivanti mancata trasmissione dei verbali sanitari da parte delle ASL riscontrata nel corso delle verifiche straordinarie dell'anno 2009.

È infatti agevole comprendere che, in mancanza di utili elementi di valutazione (fascicolo ASL e documentazione inviata

dall'assistito) nessun accertamento medico-legale può essere esperito dall'INPS – se non per il tramite di visita diretta – né in ordine alla conferma del precedente giudizio, né in riferimento alla favorevole applicazione delle previsioni del decreto ministeriale 2 agosto 2007.

L'INPS, infatti, non è in possesso della documentazione sanitaria relativa ad accertamenti effettuati prima del trasferimento delle competenze all'epoca attribuite al Ministero del tesoro in materia di controllo sulle invalidità civile, avvenuta a decorrere dall'anno 2007.

Con riferimento a quanto rappresentato dall'interrogante in ordine alla perdita da parte della persona disabile del diritto a percepire l'emolumento economico per il lasso di tempo che intercorre tra la visita e la vidimazione del relativo verbale, l'INPS ha precisato che dal processo di validazione non discende alcun danno economico per il cittadino, in quanto la prestazione economica decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, indipendentemente dal momento di conclusione dell'*iter* medico-legale.

Infine, per quanto attiene alle condizioni di invalidità riconosciute a soggetti portatori di patologie rientranti nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, l'INPS ha comunicato che sul totale degli accertamenti effettuati nel biennio 2009-2010 sono state confermate per l'anno 2009 n. 68.822 condizioni di invalidità mentre per l'anno 2010 tale condizione è stata riconosciuta in favore di 45.031 persone.

Per quanto invece concerne la possibilità che l'INPS effettui accertamenti sanitari diretti – situazione posta all'attenzione dall'onorevole Porcu – occorre precisare che tale procedura non rientra nell'ambito delle verifiche straordinarie recentemente avviate dall'istituto di previdenza con il precipuo obiettivo di individuare situazioni di false invalidità.

Il decreto-legge n. 78 del 2009 ha infatti introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile e disabilità, con l'obiettivo di

realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie al fine di offrire alla collettività maggiori garanzie di trasparenza e omogeneità nelle procedure di accertamento.

La visita diretta rappresenta dunque uno strumento, eventualità volto a verificare in concreto le condizioni mediche del soggetto, così come descritte nel verbale redatto a seguito della visita ASL. In tal senso essa costituisce una forma di garanzia e di tutela nei confronti del cittadino circa la formulazione di un giudizio medico-legale ancorato a solidi criteri, allo scopo di evitare ulteriori disagi conseguenti a successive verifiche sanitarie straordinarie.

In nessun caso sono comunque previsti automatismi nella convocazione a visita diretta presso l'INPS, che viene decisa, volta per volta, in relazione alle informazioni desunte dal verbale sanitario relativo al cittadino, al quale è sempre data facoltà di richiedere in ogni momento la visita domiciliare per impedimento fisico.

Le particolari cautele adottate dall'Istituto al fine di ricorrere alla visita diretta solo quando questa risulti strettamente necessaria emergono altresì dalle procedure introdotte per i primi accertamenti, per le domande di aggravamento ovvero per le revisioni programmate.

In tali ambiti – come riportato nelle *Linee Guida* emanate dall'Istituto nel corso del 2010 – in presenza di idonea documentazione sanitaria sono state previste cause di esclusione per:

casi in cui la ASL competente proponga applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2007, ove siano rispettati i requisiti previsti dalle singole voci;

minori con patologie validamente documentate soprattutto concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico-malformativo;

persone inserite in strutture di lungodegenza o in residenze protette;

persone sottoposte ad interdizione legale;

anziani con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata, soprattutto nei casi in cui emerga chiaramente la presenza di un *caregiver* dedito alla persona anziana;

patologie neoplastiche di comprovata gravità.

Occorre peraltro segnalare che le indicazioni contenute nelle *Linee Guida* aventi carattere sanitario sono oggetto di revisione periodica da parte dell'INPS, anche sulla base di elementi di valutazione provenienti dalle sedi territoriali che sono chiamate a darne concreta applicazione ed il cui operato è costantemente monitorato dall'Istituto.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	164
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	164
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA) su questioni di interesse della categoria	165

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che i deputati Massimo Calero Ciman e Luciano Mario Sardelli hanno cessato di far parte della Commissione. Nel salutare i colleghi, augura loro buon lavoro.

Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Arturo SEMERARI, *presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Anita DI GIUSEPPE (IdV) Sebastiano FOGLIATO (LNP), Angelo ZUCCHI (PD) e Teresio DELFINO (UdC), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti, con distinti interventi, il dottor Arturo SEMERARI, *presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).*

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**Sulla situazione dei mercati delle sementi
e degli agrofarmaci.**

**Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale
di economia agraria (INEA).**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il professor Alberto MANELLI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Sebastiano FOGLIATO (LNP), Nicodemo Nazzeno OLIVERIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Angelo ZUCCHI (PD) e Teresio DELFINO (UdC).

Replica agli intervenuti e fornisce ulteriori chiarimenti il professor Alberto

MANELLI, *direttore generale dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: *Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

**Audizione dei rappresentanti dell'Unione nazionale
imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA) su
questioni di interesse della categoria**

L'audizione si è svolta dalle 15.30 alle 16.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti. (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	167
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	169
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	169

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM(2010)561 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	170
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore)</i>	179
Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione. COM(2010)642 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	170

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
AVVERTENZA	176

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.05.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.

C. 3921 Giancarlo Giorgetti.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, illustra nel dettaglio una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per aver recepito molte delle osservazioni da lui formulate nella seduta di ieri. Si sofferma in primo luogo sulla prima delle condizioni formulate dal relatore – con la quale si prevede che il Governo trasmetta alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo – e chiede al relatore se ciò significa effettivamente che il Parlamento potrà discutere i documenti sin dal mese di marzo; si tratterebbe, in questo caso, di una innovazione partico-

larmente positiva. Valuta altresì di notevole rilievo il riferimento alla legge n. 11 del 2005 della condizione 3), con la quale si stabilisce che prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla citata legge, illustrando la posizione che intende assumere. Sottolinea infine il positivo richiamo di cui alla osservazione *b)*, affinché la Commissione di merito valuti la possibilità di precisare, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso *b)*, che le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente possono essere utilizzate, oltre che per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese destinate a finanziare interventi di sostegno alla crescita e all'occupazione o di carattere sociale previsti dal Programma nazionale di riforma in attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Ritiene che, in tal modo, ci si avvicini all'obiettivo di una *governance* economica europea effettiva, che sappia conciliare stabilità e crescita.

Mario PESCANTE, *presidente*, condivide l'importanza di combinare il concetto di stabilità teutonica con quello di crescita e giudica particolarmente pregnante il parere formulato dal relatore. Propone quindi di modificare la condizione 4), laddove si prevede che il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Ca-

mere in esito all'esame di progetti o documenti e che, nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta. Riterrebbe più appropriato, anziché prevedere che « il Ministro riferisce tempestivamente alle Camere », che « il Ministro è tenuto a riferire ».

Marco MAGGIONI (LNP) condivide la modifica proposta dal Presidente Pescante e ritiene opportuno sopprimere il termine « tempestivo », che valuta eccessivo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, accoglie le proposte di modifica avanzate e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come da ultimo formulata,

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE re-

lativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.

Atto n. 312.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Atto n. 315.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, valutati i profili rientranti nelle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD), tenuto conto dei tempi limitati a disposizione della Commissione per esprimere il parere di competenza e con esclusivo riferimento agli aspetti di compatibilità dell'Atto con la normativa dell'Unione europea, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

Atto n. 319.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 gennaio 2011.

Enrico FARINONE (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento che, con riferimento alle competenze della XIV Commissione, appare condivisibile. Ricorda che l'attenzione dell'Unione europea sulle infrastrutture critiche è sorta a seguito dell'attentato di Madrid alla stazione Atocha nel marzo 2004 e che, dunque, già da tempo, si sarebbe dovuta affrontare la tematica in oggetto, connessa con la sicurezza dei cittadini e dunque meritevole di grande attenzione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come da ultimo formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 9.25.

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi.**COM(2010)561 def.**

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2010.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che sottopone alla valutazione dei colleghi e che auspica possa essere approvata in una prossima seduta.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione.**COM(2010)642 def.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, sottolinea l'importanza del tema in esame e illustra i contenuti della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, che costituisce a suo avviso un documento di cruciale importanza per il Paese e per il futuro stesso del processo di integrazione europea. Ricorda che nel corso del 2011 entrerà nel vivo il negoziato sulla definizione del quadro finanziario dell'UE successivo al 2013 e della connessa riforma della politica di coesione.

Il documento in esame prospetta alcune linee organiche di riforma della politica di coesione sulla quale si è svolta una consultazione pubblica, chiusa il 31 gennaio 2011, in relazione alla quale il Governo italiano si sta apprestando a pre-

sentare, con qualche giorno di ritardo determinato dalle necessarie consultazioni con tutti i livelli di governo, il suo contributo.

La riforma della politica di coesione costituisce una delle questioni centrali sia nell'ambito del dibattito sulla revisione del bilancio dell'Unione europea sia con riferimento all'attuazione della strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione (Europa 2020) e, più in generale, alle azioni per sostenere la ripresa economica dopo la crisi. Ciò discende anzitutto dal fatto che la politica di coesione assorbe nel quadro finanziario 2007-2013 il 35,7 per cento del totale delle risorse disponibili (347,414 miliardi di euro), che già contribuiscono, direttamente o indirettamente, in misura significativa ad interventi per sostenere lo sviluppo, la competitività e l'occupazione.

A fronte della volontà già manifestata da molti Stati membri di non accrescere le dimensioni del bilancio dell'UE, viene posta pertanto con forza, anche in seno alle Istituzioni europee l'esigenza di concentrare prevalentemente le risorse della politica di coesione sul perseguimento degli obiettivi della strategia UE 2020, delineando così una «lisbonizzazione» della medesima politica.

In secondo luogo, essendo in base ai Trattati la politica di coesione volta a ridurre ed eliminare i ritardi di sviluppo tra regioni e territori dell'UE, la ripartizione degli stanziamenti ad essa destinati è fonte di forti divergenze tra gli Stati membri. Per un verso, i Paesi che hanno aderito all'UE dal 2004, vantando in linea generale un PIL pro capite significativamente inferiore alla media europea, chiedono di beneficiare in massima parte degli stanziamenti disponibili; per altro verso, i vecchi Stati membri con regioni in ritardo di sviluppo (in particolare, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) intendono continuare a disporre di risorse significative.

In terzo luogo, si pone l'esigenza di dare piena attuazione al Trattato di Lisbona che ha introdotto la coesione territoriale, accanto a quella economica e sociale, tra gli obiettivi e le politiche dell'UE.

La questione presenta un rilievo centrale per l'Italia e soprattutto per le regioni che attualmente rientrano nell'Obiettivo Convergenza dei fondi strutturali (Campania, Puglia, Sicilia e Calabria): si tratta infatti di stabilire gli obiettivi futuri di spesa dell'UE, le risorse da allocare per ciascuno di essi e gli eventuali criteri di ripartizione delle risorse tra gli Stati membri e le regioni dell'UE.

Nel periodo 2007-2013 l'Italia è riuscita (grazie ad un efficace azione negoziale del Governo nel negoziato svoltosi tra il 2004 e il 2005), pur subendo, a causa dell'allargamento ai nuovi stati membri dell'Europa centro orientale, una riduzione delle risorse destinate al nostro Paese, a contenere il proprio saldo negativo (differenza tra il contributo al bilancio UE e gli stanziamenti ricevuti) allo 0,35. Ciò soprattutto grazie al fatto che all'Italia sono stati assegnati circa 28 mld di euro nell'ambito della politica di coesione.

Le prime proposte di riforma contenute nella quinta relazione al nostro esame o emerse nei documenti sinora presentati con riferimento alla revisione del bilancio europeo presentano numerosi elementi di criticità in quanto potrebbero peggiorare il saldo negativo dell'Italia e ridurre sensibilmente gli stanziamenti della politica di coesione a detrimento soprattutto delle quattro regioni sopra richiamate.

In via preliminare, sottolinea che l'orientamento di gran parte degli Stati membri (a partire da Germania, Regno Unito, Paesi scandinavi, Olanda, Austria), accettato nella sostanza dalla stessa Commissione, è quello di mantenere ai livelli attuali o addirittura di ridurre le dimensioni del bilancio UE. Pertanto, la ridefinizione delle priorità di spesa dell'UE avverrà spostando risorse da un settore all'altro anziché con stanziamenti aggiuntivi.

In questo quadro, un primo e forte elemento di criticità discende dalla proposta della Commissione europea, ampiamente condivisa da gran parte degli Stati membri, di concentrare il bilancio europeo sugli obiettivi della Strategia 2020 per la crescita e l'occupazione.

Se la concentrazione di risorse significative sulle nuove priorità definite dalla strategia in termini di ricerca, innovazione, istruzione, lotta alla povertà, occupazione, competitività, è comprensibile e necessaria, è tuttavia evidente il rischio che ciò avvenga a scapito degli stanziamenti per la politica di coesione (che assorbe attualmente circa il 40 per cento delle risorse del bilancio UE).

In sostanza, si prospetta il rischio, oltre che di una sensibile riduzione delle risorse attribuite ai fondi strutturali, anche di una «lisbonizzazione» dei fondi stessi: gli stanziamenti dei fondi non sarebbero più distribuiti in via prioritaria alle regioni in ritardo di sviluppo ma destinati a progetti – promossi dalle regioni e dalle autonomie locali – destinati agli obiettivi della Strategia 2020.

Un secondo elemento di forte criticità attiene ai criteri di ripartizione delle risorse tra le regioni in ritardo di sviluppo.

Per un verso è positivo che la Commissione ritenga che anche nel futuro assetto della politica di coesione il sostegno alle regioni andrebbe differenziato in base al loro livello di sviluppo economico (misurato in PIL *pro capite*), distinguendo le regioni «meno» sviluppate e quelle «più» sviluppate; sembra quindi tramontato il rischio di un'applicazione di tale criterio su base nazionale anziché regionale, proposta da alcuni nuovi Stati membri per beneficiare di gran parte delle risorse disponibili.

Per altro verso, la Commissione, per garantire «un trattamento più giusto per le regioni con livelli di sviluppo economico simili, ma incluse in base ai parametri statistici in obiettivi differenti» propone di introdurre una nuova categoria intermedia di regioni, che potrebbe sostituire l'attuale passaggio da una categoria all'altra (i cosiddetti regimi di *phasing out* e *phasing in*). Nella categoria intermedia rientrerebbero anche regioni attualmente beneficiarie del programma in funzione dell'obiettivo «convergenza», ma il cui PIL risulterebbe maggiore del 75 per cento rispetto alla media comunitaria secondo le ultime statistiche.

Il rischio è questo obiettivo, di cui beneficerebbero per l'Italia forse solo Basilicata e Sardegna, riservi risorse significative a regioni tedesche e spagnole che hanno superato oramai da tempo la soglia del 75 per cento, sottraendole all'obiettivo convergenza in cui ricadono Campania, Sicilia, Calabria e Puglia.

Il terzo aspetto critico discende dalla proposta della Commissione europea di subordinare lo stanziamento delle risorse finanziarie alla capacità effettiva di Stati membri e regioni di utilizzare tali risorse e di rispettare i principi del cofinanziamento e dell'addizionalità e di introdurre forme di concorrenza qualitativa tra programmi candidati a finanziamenti.

In particolare, la verifica del principio di addizionalità sarebbe collegata al processo di sorveglianza economica dell'UE, utilizzando indicatori forniti già nei Programmi di stabilità e convergenza che gli Stati membri presentano ogni anno alla Commissione stessa. Anche le aliquote del cofinanziamento andrebbero riviste e se possibile differenziate per meglio rispecchiare il livello di sviluppo, il valore aggiunto dell'Unione, i tipi di intervento ed i beneficiari.

Al fine di rafforzare ulteriormente l'efficacia della politica di coesione, la Commissione propone di stabilire a livello di Unione europea una riserva di efficacia ed efficienza: una parte limitata del bilancio di coesione verrebbe messa da parte e destinata nel corso di una revisione intermedia agli Stati membri e alle regioni i cui programmi hanno contribuito in maggior misura – rispetto al loro punto di partenza – al conseguimento di obiettivi e traguardi della strategia UE 2020.

A fronte delle forti difficoltà delle nostre regioni ad utilizzare effettivamente le risorse stanziate e ad assicurare l'addizionalità, è evidente il rischio di un'ulteriore perdita di stanziamenti.

Ricorda che purtroppo gli ultimi dati sull'utilizzo in Italia dei fondi strutturali non sono confortanti: si registra infatti un livello di pagamenti pari a circa il 10,8 per cento per l'obiettivo convergenza (nelle quattro regioni meridionali sopra richia-

mate), il 18 per cento per l'obiettivo competitività (tutte le altre regioni) e addirittura a solo l'8,5 per cento per l'obiettivo cooperazione regionale.

A fronte di un quadro così articolato appare evidente l'esigenza di elaborare in tempi rapidi una posizione negoziale dell'Italia che salvaguardi tre esigenze primarie:

1) un saldo netto migliore o, più realisticamente, non peggiore rispetto a quello attuale;

2) il mantenimento di un livello di risorse adeguate per la politica regionale europea, evitandone una completa « lisboizzazione »;

3) la destinazione prioritaria di risorse significative per interventi nelle regioni italiane in ritardo di sviluppo (le quattro che rientrano nell'Obiettivo Convergenza).

Al tempo stesso, occorre migliorare la capacità di spesa delle regioni italiane già in relazione al periodo di programmazione in corso. Ciò al fine sia di beneficiare pienamente delle somme già stanziate sia di rafforzare la nostra posizione negoziale.

Per assicurare che la posizione negoziale dell'Italia sia forte e coerente occorre agire in diverse direzioni attraverso una forte azione degli organi parlamentari competenti volta a definire, in stretto raccordo con il Governo, le regioni e gli europarlamentari italiani una posizione unitaria del Paese. Occorre poi una forte iniziativa politica dei Presidenti delle Regioni meridionali (come già avvenuto nel 2004-2005). Bisogna infine ottenere il consolidamento (mediante gli opportuni contatti a livello di Governo, Parlamento e regioni) di alleanze con gli altri Paesi mediterranei (Spagna, Portogallo e Grecia), che hanno interessi in gran parte convergenti con quelli italiani.

Si tratta di interventi urgenti: sulla base delle reazioni alla richiamata comunicazione dello scorso ottobre, la Commissione europea intende infatti presentare – entro il 1° luglio 2011 – una proposta di reogo-

lamento sul quadro finanziario post 2013 e una proposta di decisione sul nuovo sistema di risorse proprie. Nella seconda metà del 2011 la Commissione presenterà poi le proposte legislative necessarie per mettere in opera politiche e programmi dell'UE nel contesto della revisione del bilancio, incluse quelle relative ai fondi strutturali.

In coerenza con tali considerazioni, ritiene che l'esame della riforma della coesione andrebbe svolto in modo contestuale a quello della revisione del bilancio, ferme restando le differenze procedurali.

Ritiene infine che dovrà essere valutata, anche d'intesa con la V Commissione Bilancio, l'opportunità di procedere ad un ciclo di audizioni che coinvolga rappresentanti delle regioni, nonché colleghi dei Parlamenti spagnolo, portoghese e greco.

Mario PESCANTE, *presidente*, nel condividere l'opportunità di procedere ad una approfondita istruttoria sull'atto in oggetto, che potrà essere oggetto di definizione in sede di ufficio di presidenza e di intesa con la Commissione Bilancio, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, evidenzia che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla comunicazione relativa alle modalità di controllo sulle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali, presentata dalla Commissione europea il 17 dicembre scorso.

Sottolinea come sia opportuno sul tema svolgere una riflessione attenta e approfondita, che è più complesso di quanto non si possa pensare ad una prima lettura.

Deve innanzitutto rilevare come traspaia dalla Comunicazione una certa esitazione della Commissione europea su come attuare l'articolo 88 del Trattato di Lisbona, il quale prevede un nuovo regime giuridico per Europol, stabilendo che l'Ufficio sia disciplinato da regolamenti da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria. Tali regolamenti, destinati a sostituire l'attuale base giuridica dell'Ufficio, la decisione del Consiglio 2009/371/GAI, determineranno, oltre alla struttura, al funzionamento, alla sfera di azione e ai compiti di Europol, anche le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, « controllo a cui sono associati i Parlamenti nazionali ».

La comunicazione non si limita ad una puntuale ricognizione sui diversi aspetti da affrontare e ad una ricostruzione della riflessione finora condotta in merito al controllo parlamentare di Europol, in quanto reca anche alcune proposte finalizzate ad alimentare ulteriormente la discussione.

Il rafforzamento del ruolo affidato ai Parlamenti in questa materia trae origine dalla necessità di preservare le garanzie democratiche in un settore, quello della cooperazione di polizia, in cui occorre procedere con la massima attenzione per conciliare adeguatamente l'esigenza di un'azione energica ed efficace nel contrasto alle gravi forme di criminalità e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Ricorda quindi che Europol venne istituito nel 1995, quale organo intergovernativo, allo scopo di migliorare la cooperazione di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e ad altre gravi forme di criminalità transfrontaliera. Dal 1° gennaio 2010, con l'entrata in vigore della decisione del Consiglio 2009/371/GAI, Europol è divenuto un'Agenzia dell'Unione europea.

La comunicazione della Commissione europea ricorda che, in genere, i Parlamenti nazionali già esercitano una vigi-

lanza, sebbene indiretta, su Europol, attraverso i rispettivi governi e, in particolare, i ministri degli affari interni e della giustizia, che possono essere chiamati a riferire sull'attività svolta dall'Agenzia. Si tratta ora di valutare attraverso quali modalità e con quali procedure si possa articolare un controllo sistematico sulle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione ai Parlamenti nazionali.

A questo scopo la comunicazione propone l'istituzione di un *forum* misto o interparlamentare permanente. A giudizio della Commissione, il *forum* interparlamentare potrebbe essere composto dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia. Il *forum* potrebbe riunirsi a intervalli regolari e invitare il direttore di Europol a discutere su questioni attinenti all'operato dell'agenzia, nonché istituire un sottogruppo speciale incaricato, ad esempio, di garantire un contatto diretto con Europol. Contestualmente alla creazione del *forum*, la Commissione suggerisce anche una nuova strategia di comunicazione con il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali.

La Commissione europea ritiene che, per consentire al PE di contribuire alla definizione delle linee strategiche e delle priorità di azione dell'agenzia, sarebbe utile avviare un dibattito in seno alla Commissione LIBE sulla strategia pluriennale di Europol e sul suo programma di lavoro annuale. L'agenzia potrebbe inoltre trasmettere sistematicamente al PE e, tramite punti di contatto designati, anche ai Parlamenti nazionali informazioni periodicamente aggiornate sui risultati delle sue operazioni nonché i risultati del sondaggio degli utenti che misuri il livello di soddisfazione per le prestazioni generali di Europol e per prodotti e servizi specifici, inviato ogni due anni per via elettronica a determinati utenti negli Stati membri e ad altri *partner*.

La Commissione ritiene poi che, al fine di consolidare la comunicazione tra il futuro *forum* interparlamentare e gli organi direttivi di Europol, si potrebbe pre-

vedere anche uno scambio periodico di opinioni in occasione della presentazione dei documenti strategici di Europol o delle suddette relazioni da parte del direttore e/o del presidente del consiglio di amministrazione. Secondo la Commissione, la rete del forum interparlamentare potrebbe inoltre servire come canale di informazione, trasmettendo documenti inerenti a Europol direttamente ai parlamenti nazionali.

La comunicazione esprime la posizione della Commissione europea anche in relazione a due ulteriori questioni che, nell'ultimo decennio, hanno interessato il dibattito sull'evoluzione dell'Agenzia: la possibilità di attribuzione ad Europol di poteri coercitivi e la separazione dei ruoli.

Per quanto riguarda il primo punto, ricordando come nelle discussioni in passato svolte dalle istituzioni UE sull'argomento, l'ipotetica introduzione di poteri coercitivi fosse subordinata alla condizione di un maggior controllo parlamentare su Europol, la Commissione rileva che l'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea esclude ogni futura attribuzione di tale tipo: «Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali». La Commissione osserva inoltre che Europol non dispone di alcuno dei poteri tipici delle forze di polizia nazionali, come il diritto di eseguire arresti, perquisizioni domiciliari o intercettazioni telefoniche; la disposizione che conferisce a Europol il diritto di chiedere agli Stati membri di avviare indagini penali (articolo 7 della decisione 2009/371/GAI) lo autorizza soltanto a promuovere iniziative in casi specifici e non a costringere gli Stati membri a procedere a tali azioni; la partecipazione di agenti di Europol alle squadre investigative comuni, ha funzione di mero supporto, mentre l'eventuale applicazione di misure coercitive rimane di competenza esclusiva delle pertinenti autorità degli Stati membri.

Per quanto riguarda il secondo punto, nella comunicazione viene ricordata la richiesta da tempo avanzata dal Parlamento europeo di essere coinvolto nelle procedure di nomina e revoca del direttore e del vicedirettore di Europol e di prevedere che il Consiglio di amministrazione sia ampliato includendovi anche rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo. A tale proposito la Commissione ribadisce l'importanza di garantire una separazione adeguata tra il potere legislativo e quello esecutivo e tra autorità che rivestono ruoli diversi. La Commissione raccomanda quindi che il PE non designi membri in seno al consiglio di amministrazione. Analogamente, per evitare di trasformare la nomina del direttore esecutivo in una questione politica, la Commissione ritiene che essa debba spettare al consiglio di amministrazione e non al Consiglio o al PE.

Segnala quindi che le questioni affrontate dalla comunicazione sono stato oggetto di confronti interparlamentari. In particolare, la riflessione sulle modalità con cui organizzare il controllo parlamentare sullo Spazio di libertà sicurezza e giustizia è stata oggetto di attenzione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea da ultimo, in occasione della Conferenza di Stoccolma del 15 maggio 2010.

In quella occasione, il Presidente della Camera dei deputati, in qualità di relatore su tale materia, ha sottolineato che il rilievo delle tematiche comprese nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con importanti riflessi sui fondamenti costituzionali degli Stati membri UE, giustifica pienamente il maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nei meccanismi di valutazione sulle politiche dell'Unione, come previsto dal Trattato di Lisbona. Al fine di definire le modalità di tale coinvolgimento, anche con riferimento alla valutazione delle attività di Europol, il Presidente ha auspicato la presentazione da parte della Commissione europea di uno specifico documento di consultazione

prima della predisposizione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia dal Trattato di Lisbona.

Per quanto riguarda le sedi e le modalità di dialogo e confronto tra Parlamenti (europeo e nazionali), il Presidente ha suggerito, piuttosto che la creazione di nuove sedi *ad hoc*, l'attivazione del circuito delle riunioni interparlamentare delle Commissioni competenti in materia di giustizia e affari interni, da stabilizzare con cadenza semestrale. Questa ipotesi si fondava su due motivazioni: per un verso, l'opportunità di valorizzare le competenze acquisite nel corso degli anni dagli organismi parlamentari già operanti; per altro verso, la necessità di evitare la moltiplicazione di sedi e strutture di cooperazione interparlamentare da cui possono derivare soltanto incertezze, confusione e nuove spese.

Nelle conclusioni della Conferenza, i Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea hanno chiesto alla presidenza entrante della Conferenza del Presidenti di valutare in maniera più approfondita la proposta di organizzare con regolare cadenza, in cooperazione con il Parlamento europeo, conferenze delle commissioni parlamentari che si occupano di giustizia e di affari interni.

Dalla lettura della comunicazione si evince dunque chiaramente la sua importanza sotto il profilo giuridico e politico. È bene quindi che la Camera dei deputati possa validamente contribuire ad un confronto interparlamentare in modo da individuare le soluzioni più opportune sul piano normativo per garantire che l'attività di Europol possa essere soggetta ad un attento scrutinio da parte delle istituzioni parlamentari.

Richiama infine l'attenzione dei colleghi sul fatto che le proposte della Commissione costituiscono un valido contributo all'approfondimento della materia, ma sollevano alcune questioni di particolare rilievo politico, sulle quali intende richiamare l'attenzione dei colleghi.

La prima riguarda, come richiamato, l'attività di Europol, che non è una polizia europea, non ha poteri coercitivi, ma do-

vrebbe piuttosto favorire uno scambio di informazioni tra forze di polizia. Si tratta naturalmente di competenze da rafforzare, ma che devono essere valutate nel loro rapporto con il diritto dei cittadini alla protezione dei dati. Occorre pertanto proporre alla Commissione disposizioni più specifiche in proposito.

Il secondo tema di particolare rilievo riguarda l'attuazione dell'articolo 88, essendo il termine previsto il 2013. Occorre, a suo avviso, chiedere alla Commissione di accelerare i tempi di formulazione delle sue proposte, anche tenuto conto del fatto che il Trattato di Lisbona è già in vigore da più di un anno.

Ritorna infine sulla questione dell'istituzione di un forum misto o interparlamentare permanente ai fini del controllo sull'attività di Europol, opzione preferenziale avanzata dalla Commissione. Ricorda che ulteriori ipotesi sono quella – per così dire più « leggera » – di un semplice scambio di informazioni tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, e quella di un rafforzamento del ruolo della COSAC. Giudica tale ultima ipotesi non particolarmente positiva, in quanto ritiene che la COSAC non possieda le competenze specifiche necessarie.

Valuta invece positivamente l'idea del forum permanente, purché a determinate condizioni: si dovrebbe cioè trattare di un forum nel quale sia garantita piena uguaglianza tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali e non di *un forum* interamente controllato dal Parlamento europeo. Occorrerebbe inoltre garantirne la regolarità di riunione.

Deve ricordare peraltro che sull'ipotesi del forum permanente si registra una posizione negativa del Consiglio e occor-

rerà pertanto un notevole impegno per convincere alcuni degli esecutivi europei ad accettare tale opzione.

Una ulteriore questione, che coinvolge questa volta il Parlamento italiano, riguarda il ruolo del Comitato Schengen, rispetto al quale vi è una proposta di riforma pendente al Senato. La comunicazione della Commissione europea ripropone il tema di come controllare l'attività di Schengen e di Europol nel quadro del Trattato di Lisbona e occorrerà pertanto riaprire il dibattito anche sul Comitato Schengen, anche al fine di adeguare il Comitato medesimo alle nuove competenze che ha via via assunto.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

Atto n. 322.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giancarlo Giorgetti).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3921 Giancarlo Giorgetti recante « Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri »;

rilevata l'esigenza di un pieno ed effettivo coinvolgimento delle Camere in tutte le fasi del ciclo di coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea e degli Stati membri, sin dalla sua prima applicazione nel 2011;

tenuto conto che, ai fini della modifica della legge 31 dicembre 2009, n. 196 occorre tenere conto non soltanto della procedura del semestre europeo, quale stabilita dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2009, ma anche delle altre importanti innovazioni prospettate dal pacchetto di proposte legislative per la riforma della *governance* economica europea, presentate dalla Commissione europea il 29 settembre 2010 e la cui approvazione dovrebbe intervenire entro il mese di luglio 2011, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sui quadri nazionali di bilancio (COM(2010)523 def.);

rilevato che la legge n. 196 del 2009 disciplina compiutamente il sistema di contabilità pubblica nazionale e, pertanto, dovrebbe essere modificata ed integrata garantendo la coerenza e l'organicità com-

plessive del suo impianto ed evitando interventi reiterati e successivi a breve distanza;

sottolineato che, anche laddove le modifiche in esame alla legge n. 196 del 2009 non fossero ancora in vigore, il ciclo nazionale di bilancio nel 2011 potrebbe essere già adeguato alle scadenze previste dal semestre europeo mediante le opportune intese tra Parlamento e Governo;

rilevata l'esigenza di assicurare l'opportuno coordinamento tra le disposizioni della proposta di legge relative all'esame parlamentare di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame e le modifiche ed integrazioni all'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005 prospettate dal testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante, approvato dalla XIV Commissione della Camera il 22 settembre 2010, e dal disegno di legge del Governo C. 3866;

tenuto conto che la procedura del semestre europeo e il nuovo sistema di *governance* economica europea pongono in capo agli Stati membri non soltanto l'obbligo di rispettare i vincoli di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita ma anche di perseguire, con risorse finanziarie adeguate, gli obiettivi di crescita, occupazione e competitività e quelli in materia sociale, fissati dalla Stra-

tegia Europa 2020 e da attuare con i programmi nazionali di riforma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 1, comma 2, in modo da stabilire che:

1) il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo;

2) il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità;

3) prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere;

4) il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Mi-

nistri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta;

5) i progetti di Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono sottoposti alle Camere, ai fini dell'adozione degli opportuni atti di indirizzo, entro il 31 marzo di ogni anno;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di articolare l'esame della proposta di legge in modo da recepire organicamente e contestualmente nell'ordinamento nazionale anche le disposizioni di cui alle proposte legislative di riforma della *governance* economica europea, richiamate in premessa;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso b), valuti la Commissione di merito la possibilità di precisare che le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente possono essere utilizzate, oltre che per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese destinate a finanziare interventi di sostegno alla crescita e all'occupazione o di carattere sociale previsti dal Programma nazionale di riforma in attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020.

ALLEGATO 2

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo).**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione,

esaminato il Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo);

premesso che:

le misure adottate, a fronte della crisi, sia a livello dell'Unione europea sia a livello globale, per stabilizzare il sistema finanziario sono state incentrate prevalentemente sul ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di *rating* del credito, autorità di vigilanza o banche centrali, mentre non è stata prestata la dovuta attenzione alla revisione contabile;

è condivisibile pertanto l'intenzione della Commissione europea di operare un riesame approfondito della normativa vigente a livello europeo e globale, anche in cooperazione con i partner internazionali in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (*Financial Stability Board*) e al G20;

un mercato unico europeo dei servizi di revisione richiede un'armonizzazione massima e la creazione di un « passaporto europeo » per i revisori al fine di disporre di un sistema di registrazione europeo, basato su requisiti comuni in materia di qualificazione professionale, governo societario, assetto proprietario e indipendenza applicabili in tutta l'UE. Tale registrazione potrebbe essere sottoposta alla vigilanza di un'unica autorità di regolamentazione, analogamente a quanto proposto recentemente per le agenzie di *rating* del credito;

un sistema così articolato potrebbe anche incoraggiare la concorrenza sul mercato della revisione delle grandi società, in quanto semplificherebbe lo sviluppo di reti europee di revisione contabile e ridurrebbe i costi dei servizi di revisione a livello europeo;

al tempo stesso occorre, in coerenza con il principio di proporzionalità, che le soluzioni prescelte dalla Commissione, ai fini della revisione della normativa, assicurino un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP);

a questo scopo, appare necessario, in particolare, evitare una eccessiva estensione dei compiti assegnati alle società di revisione e dei relativi obblighi;

occorre inoltre valutare con estrema attenzione l'opportunità di non prevedere la revisione legale delle PMI o quanto meno di introdurre un nuovo tipo di revisione legale adeguato alle loro esigenze, ad esempio sotto forma di « revisione ridotta » o « riesame legale ». Per quanto riguarda i piccoli e medi professionisti (PMP), la « revisione ridotta » o il « riesame legale » potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione;

la struttura del mercato della revisione e delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, non offre sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione;

è necessario rafforzare la vigilanza sulle società di revisione a livello europeo; a questo scopo appare preferibile l'attri-

buzione della competenza sulla materia all'ESMA;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	181
MATERIA DI COMPETENZA:	
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo recante il « Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio » (atto del Governo n. 327). L'atto è stato assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione, per il parere al Governo, per la parte relativa al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo; il termine per il parere è il 2 marzo 2011.

Informa inoltre che il medesimo atto, per la parte concernente l'attuazione della direttiva 2008/122/CE, è stato assegnato, al Senato, alla Commissione industria, previe

osservazioni delle Commissioni affari costituzionali, giustizia e politiche dell'Unione europea; alla Camera, è stato assegnato, per la medesima parte, alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive, nonché alla Commissione Politiche dell'Unione europea.

Avverte inoltre che l'esame dell'atto del Governo, per la parte di competenza, sarà avviato in una seduta che sarà convocata la settimana successiva.

La Commissione prende atto.

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il presidente PASTORE (PdL), relatore, comunica di avere integrato la sua proposta di Relazione con un ulteriore paragrafo, nel quale sono evidenziate le problematiche aperte; riferisce inoltre in merito a una proposta emendativa al disegno di conversione in legge del decreto legge di proroga di termini, con il quale si propone una soluzione ad alcune di quelle problematiche, con particolare riferimento alla salvaguardia di disposizioni legislative in materia di cooperazione e in materia pensionistica. Anche di tale iniziativa, di cui egli è cofirmatario, dà conto l'integrazione alla sua proposta di Relazione.

Comunica inoltre che sono disponibili, oltre al testo della proposta di Relazione con l'integrazione ora ricordata, anche gli allegati alla medesima, che raccolgono la documentazione acquisita dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento « taglia leggi » e i resoconti stenografici delle audizioni svolte nell'autunno 2009, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa, incentrate sul provvedimento « salva leggi ».

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	183
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Proposte integrative del relatore La Loggia alla propria proposta di parere</i>) .	220
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriori proposte emendative alla proposta di parere del relatore La Loggia</i>) .	223
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere del relatore On. La Loggia come risultante dall'approvazione delle proposte di modifica</i>)	226

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 2 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale.

Atto n. 292.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel rammentare che nel corso della presente seduta si procederà alla votazione delle proposte emendative presentate alla propria proposta di parere segnala, al riguardo, che andrebbe esaminata una proposta emendativa della collega Bernini (*vedi seduta del 25 gennaio*); peraltro considerato che la proposta interviene in tema di imposta di soggiorno, ritiene che possa considerarsi assorbita nella nuova formulazione dell'imposta medesima predisposta nella versione più aggiornata del proprio parere.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl) concorda con il Presidente, ritenendo che l'attuale riformulazione risponda efficacemente alle finalità perseguite dalla propria proposta emendativa.

Il ministro Roberto CALDEROLI, illustrando le proposte di riformulazione degli emendamenti 2 e 5 Baldassarri, evidenzia che la prima proposta è tesa ad introdurre un regime di compartecipazione IVA per i comuni, con la previsione di un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla precisa definizione degli elementi dell'aliquota ed alle modalità di attribuzione del gettito, che ritiene preferibile debba avvenire in via diretta. Fa notare che nella fase transitoria verrebbe mantenuto operante il sistema della compartecipazione IRPEF al fine di evitare il rischio di un repentino stravolgimento dell'assetto fiscale. In relazione alla proposta di riformulazione dell'emendamento 5 Baldassarri, ritiene opportuno che siano stabilite misure tese a favorire forme di emersione del fenomeno degli affitti in nero, il che può avvenire ricorrendo a strumenti diversi. Rileva che in proposito la riformulazione dell'emendamento predisposta prevede il blocco degli incrementi degli affitti e muove verso un sistema di misure agevolative della posizione dei locatari. Riferisce che la proposta contempla altresì un apposito fondo, la cui capienza sarà definita in sede di approvazione della legge di stabilità. Fa notare che da parte del Governo c'è una precisa volontà di fornire adeguate garanzie in ordine alla copertura degli oneri del predetto fondo e aggiunge che la Conferenza esprimerà il proprio parere sul fondo medesimo.

Illustra infine il nuovo articolo 7-ter teso ad accogliere alcune delle questioni ravvisabili nelle proposte emendative presentate.

Il senatore Walter VITALI (PD) avanza ulteriori richieste di chiarimento in merito alle riformulazioni presentate dal Governo con riferimento in particolare al nuovo articolo 7-ter per il quale nell'apprezzare l'istituzione di un fondo perequativo, ne andrebbero altresì meglio disciplinate le forme di funzionamento; in proposito segnala le proposte emendative 55 e 56 del proprio gruppo.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel fornire le delucidazioni richieste, reputa opportuna una valutazione dinamica delle modalità di funzionamento del menzionato fondo, dichiarandosi disponibile ad integrare in tal senso l'articolo 7-ter.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) alla luce di quanto segnalato dal Ministro riterrebbe opportuna una breve sospensione della seduta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 15.15.

Il ministro Roberto CALDEROLI segnala gli elementi di novità contenuti in un'ulteriore riformulazione della proposta 2 Baldassarri in cui si prevede già nell'immediato l'utilizzo della compartecipazione IVA, che in fase di prima applicazione invece di essere destinata direttamente ai comuni affluisce nel fondo di riequilibrio, in attesa di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilirà le modalità di attribuzione diretta del gettito al comune nel cui territorio è stato prodotto.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nell'apprezzare il lavoro che si sta compiendo nella Commissione ritiene tuttavia che la realizzazione di un soddisfacente federalismo municipale non sembra ancora raggiunta nel testo all'esame, in cui permangono elementi accentratori sotto i profili fiscali. A ciò va aggiunto che permangono forti i rischi di determinare un aumento della pressione fiscale. Anche gli aspetti più strettamente finanziari non appaiono convincenti atteso che la mancata previsione di detrazioni per gli affittuari inciderà negativamente sulla presunta emersione di gettito, che renderebbe necessaria una apposita copertura; questa dovrebbe far riferimento anche all'istituzione di un fondo per le detrazioni, di cui andrebbe fissata la dotazione. Apprezza quanto proposto dal ministro Calderoli in

ordine al ricorso ad una compartecipazione IVA, imposta sicuramente meno sperequata dell'Irpef e che consentirebbe pertanto un migliore avvio del fondo di riequilibrio. A tale fine riterrebbe opportune ulteriori modifiche alla proposta in questione, stabilendo che la compartecipazione vada avviata individuandone alcuni parametri che ne consentano fin da subito la destinazione ai comuni evitandone il passaggio attraverso il fondo di riequilibrio stesso. Un ulteriore elemento mancante nel testo, che ovviamente non può non riflettersi alla posizione del proprio gruppo, attiene alla mancata previsione di una imposta municipale riferita alla prima casa ma che sia anche detraibile: questione che se condivisa da tutti i gruppi consentirebbe di superare alcune posizioni demagogiche in ordine alla tassazione dell'abitazione principale.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) interviene sulla proposta di riformulazione dell'emendamento 2 Baldassarri, avanzando perplessità – sulla scorta della sua esperienza – riguardo la possibilità di una corretta attribuzione del gettito IVA ai comuni, considerata la non agevole distinzione tra i consumi operati sul territorio locale e quelli provenienti da altri territori. Invita ad una riflessione circa l'utilità della riformulazione in esame che rischierebbe non solo di peggiorare l'attuale assetto che comunque si basa su un dato certo quale il gettito IRPEF, ma altresì di contravvenire al principio federalista di consentire ai cittadini percossi dall'imposta di effettuare una valutazione dell'operato dei propri amministratori. Conclude sottolineando piuttosto la necessità di dare la precedenza alla questione della definizione della nuova imposta municipale sugli immobili, che a suo avviso dovrebbe prescindere dalle polemiche per la quali essa sarebbe una surrettizia introduzione della soppressa imposta comunale sugli immobili.

Il ministro Roberto CALDEROLI ribadendo la non contrarietà del Governo all'introduzione della compartecipazione

all'IVA in luogo dell'IRPEF, sottolinea le difficoltà applicative, già più volte segnalate, relative all'assegnazione del relativo gettito ai comuni, per la mancanza di dati su base comunale, che suggerivano un passaggio graduale tra le due forme di compartecipazione. A tale proposito, al fine di superare i rilievi circa il carattere più sperequato dell'IRPEF rispetto all'IVA, propone di introdurre nel parere del relatore La Loggia alcune modifiche alla nuova riformulazione della proposta emendativa 2 Baldassarri, in modo che sia attribuita sin da subito ai comuni. Quanto al criterio di distribuzione del gettito, propone che questo non confluisca più nel fondo sperimentale di riequilibrio ma sia assegnato direttamente ai comuni, suddividendolo, in sede di prima applicazione, su base provinciale per essere poi ripartito ai comuni in ragione del numero degli abitanti.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) nel sostenere l'opportunità di procedere all'istituzione di un'imposta comunale basata sulla compartecipazione all'IVA, fa notare che la sua proposta si delinea in tal senso prefigurando un modello organico e definito che sottende ad una articolazione e distribuzione dei flussi del finanziamento al fine di scongiurare il rischio di appesantire oltre misura il complessivo sistema tributario ed escludendo ipotesi di sblocco delle addizionali IRPEF.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) intervenendo su quanto ha espresso il senatore Barbolini riguardo l'impostazione del proprio parere, sottolinea che la scelta di adottare una compartecipazione all'IVA con i limiti accennati dal collega Nannicini, potrebbe essere bilanciata dalle proposte contenute negli emendamenti presentati dal proprio gruppo che fanno valere il principio di relazione tra cittadini e amministratori. Nel sostenere la validità dell'impianto teorico della reintroduzione di un'imposta sulla prima casa come formulata dal senatore Baldassarri, avanza tuttavia alcune perplessità dovute al fatto che interventi

parziali di questo tipo potrebbero far perdere il senso complessivo del nuovo impianto fiscale, innanzitutto sul piano istituzionale prima ancora che su quello finanziario.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nell'intervenire in risposta alla questione sollevata dal deputato Lanzillotta, sottolinea la coerenza con i principi federalisti della sua proposta emendativa relativa all'introduzione dell'IMU prima casa detraibile dall'IRPEF.

Il deputato Antonello SORO (PD) stigmatizza l'operato del Governo che proprio nella fase conclusiva di confronto su temi a lungo dibattuti, intende prospettare nuove proposte che incidono su profili particolarmente rilevanti del testo, precludendo di fatto alla Commissione un ponderato esame degli effetti che le ulteriori riformulazioni producono sull'articolato. Ritiene pertanto necessario riservare alla Commissione un più ampio margine di riflessione anche per poter verificare i termini del coordinamento delle nuove proposte con le altre disposizioni del decreto legislativo.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ritiene che si possano rispettare i previsti tempi di svolgimento e conclusione dei lavori della Commissione, eventualmente anche convocando la seduta nella serata dell'odierna giornata.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP-AUT) nel sostenere che il suo gruppo ha una posizione ben definita sui temi oggetto del dibattito, afferma che i lavori della Commissione possono procedere con l'immediata votazione degli emendamenti.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) intervenendo sull'emendamento 24 Vitali, chiede al Governo di effettuare una più approfondita valutazione riguardo la *service tax*, sottolineando peraltro che – come già posto all'attenzione della Commissione e del Governo – l'aliquota dell'IMU appare fissata al livello inadeguato del 7,6 per

mille, mentre a suo avviso non potrà essere inferiore all'8,4 per mille. In proposito fa presente peraltro che essa rischia di aumentare la tassazione dei redditi conseguiti dai possessori di partita IVA.

Nell'osservare infine come le proposte emendative relative all'introduzione della *service tax* siano dirette alla eliminazione delle addizionali IRPEF pagate dai contribuenti di qualsiasi natura ed in particolare dai percettori di redditi da lavoro dipendente, avanza perplessità sul risultato cui è giunto il testo del decreto relativamente alla nuova imposta municipale, ribadendo che esso non appare rispettare il principio federalista di valutazione dell'operato dei propri amministratori da parte dei cittadini-contribuenti percossi dall'imposta municipale.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) intervenendo sull'emendamento 24 Vitali, fa presente che si asterrà in quanto da sempre contrario all'introduzione di un'imposta sui servizi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 24 Vitali, che risulta respinta.

Il senatore Walter VITALI (PD) nell'accettare la riformulazione dell'emendamento 25 a propria firma, esprime il proprio assenso in linea di principio con quanto proposto dal collega Baldassarri in merito all'estensione dell'imposta municipale anche sulla prima casa rendendola detraibile dall'IRPEF, al fine di ricostituire quel circuito virtuoso tra amministratori e cittadini residenti quale principio cardine del federalismo fiscale, ricordando a tale riguardo che il proprio gruppo aveva proposto l'istituzione della *service tax*, il cui ambito di applicazione si estendeva anche ai cittadini residenti. Ritiene infine non soddisfacente la proposta che istituisce il fondo per il sostegno delle famiglie, il quale rischia di restare una mera enunciazione di principio dal momento che non ne viene specificata la dotazione finanziaria.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) intervenendo sull'emendamento 62 a sua firma, segnala che esso ha l'obiettivo di superare in parte il sistema della finanza derivata, creando un rapporto diretto con il territorio, in quanto la tassa di registro verrebbe versata direttamente dal notaio all'ente locale invece che allo Stato. Si tratta di una misura che ha una valenza diversa rispetto a quella di assegnare all'ente locale il 50 per cento del gettito proveniente dalla lotta all'evasione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 62, che risulta respinta.

Il deputato Marco CAUSI (PD) intervenendo sulla proposta emendativa 26 Vitali, sottolinea che il parere contrario del Relatore e del Governo non appare giustificato, in quanto il termine di cedolare secca è utilizzato nel testo in modo improprio e dovrebbe essere sostituito con il termine più corretto di imposta sostitutiva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 26, che risulta respinta. Esprime inoltre il proprio parere favorevole sulla proposta emendativa 27 Enzo Bianco. Accogliendo le istanze segnalate dai gruppi, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 18.15.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, avverte che nella propria proposta di parere l'articolo 7-bis è stato riformulato espungendone il comma 2, in quanto si tratta di materia regolata dalla legge di contabilità n. 196 del 2009 che, pertanto, potrà essere più adeguatamente affrontata dalle Commissioni competenti nell'esame in corso del progetto di legge di riforma della 196 medesima.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) dichiara di convenire con la nuova formulazione della propria proposta emen-

dativa 2, predisposta dal Governo, in precedenza illustrata dal Ministro.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, rilevando che sia l'altro relatore, anche a nome del proprio gruppo, che i rappresentanti dei gruppi della Commissione hanno segnalato la volontà di sottoscrivere la proposta emendativa 2 del senatore Baldassarri, pone in votazione la proposta medesima (*ulteriore nuova formulazione*), che viene approvata, risultando conseguentemente precluse le proposte emendative 28 Boccia e 13 Belisario. Venendo poi ritirato l'emendamento 14 Belisario e risultando assorbite, come riformulate nel parere, le proposte emendative 29 Vitali e 30 Misiani, passa quindi all'esame della proposta emendativa 31 Soro.

Il senatore Walter VITALI (PD) segnala la rilevanza di tale proposta, volta ad estendere anche al 2013 la disposizione che assicura ai comuni un ammontare di risorse che sia pari ai trasferimenti soppressi. Posta in votazione, la proposta 31 risulta respinta.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) illustra la propria proposta emendativa 33, avente il fine di assicurare che per tutta la durata del fondo di equilibrio il margine di differenziazione tra nuove risorse e trasferimenti soppressi non debba superare, per ciascun comune, un differenziale pari al 3 per cento. Posta in votazione, la proposta risulta respinta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, risultando ritirata la proposta emendativa 32 Causi, alla luce di una osservazione contenuta nella proposta di parere, pone indi in votazione la proposta 34 D'Ubaldo che risulta respinta.

Il senatore Walter VITALI (PD) nel segnalare che la proposta 59 a propria firma risulta ora recepita nel parere del relatore, illustra la propria proposta 60, segnalando che con la stessa si permetta ai comuni una migliore gestione della base

dati immobiliare, consentendo in tal modo agli stessi di ottenere incrementi di gettito migliorando la propria funzione di controllo in materia. Posta ai voti, la proposta emendativa 60 risulta respinta.

Risultano ritirate le proposte emendative 66 Corsaro, nonché 15 Belisario.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), il deputato Antonello SORO (PD), il senatore Marco STRADIOTTO (PD), il senatore Enzo BIANCO (PD) e il deputato Francesco BOCCIA (PD) aggiungono la propria firma alla proposta emendativa 3 Baldassarri.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, dopo aver segnalato che la proposta emendativa 16 Belisario risulta ritirata sulla base di una condizione presente nella proposta di parere e che la proposta 17 dello stesso presentatore risulta recepita nella proposta medesima di parere, pone ai voti le proposte emendative 35 Misiani e 4 Baldassarri, che risultano respinte.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD), intervenendo sugli emendamenti 22 e 23 a sua firma, richiama l'attenzione del Governo e della Commissione sulle delicate problematiche afferenti alla scelta del modello di cedolare secca. In particolare, contesta la circostanza che la relativa copertura economica non sia mai mutata sotto il profilo della quantificazione sebbene sia stata più volte modificata la struttura dell'imposta nel corso dell'esame del provvedimento. Esprimendo riserve sulla credibilità della relazione tecnica trasmessa dalla Ragioneria dello Stato, che fornisce dati imprevedibilmente identici in ordine al livello di emersione del sommerso nel mercato degli affitti in relazione a pur distinti modelli di cedolare secca. Sotto il profilo delle valutazioni politiche, ritiene necessario che siano precisate le misure che il Governo intende adottare in ordine al rapporto tra locatori e affittuari.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, mette in votazione le proposte emendative 22 e 23 Boccia, 36 Nannicini, 37

Boccia, 38 Stradiotto e 39 Vitali, che risultano respinte. Il senatore Belisario ritira la propria proposta emendativa 18.

Il deputato Marco CAUSI (PD) raccomanda l'approvazione delle proposte emendative 40 e 41 a sua firma, volte rispettivamente ad incrementare il finanziamento del fondo per gli affitti e a rimodulare il perimetro delle detrazioni previste per gli oneri di locazione. Poste ai voti, le proposte risultano respinte.

Il ministro Roberto CALDEROLI illustra una riformulazione della proposta emendativa 5 nella quale si prevede l'istituzione di un fondo in favore delle famiglie la cui dotazione è rinviata alla legge di stabilità annuale.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) precisa che la proposta emendativa 5 attraverso l'introduzione della detrazione fiscale del canone di locazione mira ad introdurre un conflitto di interessi tra inquilini e proprietari al fine di favorire l'emersione di base imponibile. Tale meccanismo viene finanziato attraverso un fondo, appositamente istituito, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione e dai ai risparmi derivanti dal taglio pari al 5 per cento della spesa delle amministrazioni pubbliche a decorrere dal 2011. Al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'emendamento è prevista una gradualità nella fruizione dell'agevolazione fiscale in concomitanza con l'emergere di base imponibile nei limiti comunque della dotazione del fondo.

Esprime quindi il proprio dissenso sulla riformulazione proposta dal ministro Calderoli in quanto questa rovescia completamente l'impostazione dell'emendamento confermando di fatto l'impianto originario del provvedimento, nel quale le maggiori entrate derivanti dall'emersione sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dalla perdita di gettito IRPEF conseguente all'introduzione della cedolare secca.

Non ritenendo di poter accogliere la riformulazione, chiede che la propria pro-

posta emendativa sia posta ai voti, precisando che qualora non venga approvata il Governo si impegni a stabilire quantomeno l'entità iniziale del fondo specificando tempi e metodi per il suo finanziamento.

Il ministro Roberto CALDEROLI ricorda che in sede di esercizio della delega non è possibile apportare modifiche alla legge di bilancio dello Stato. In relazione alle richieste di maggiori certezze sulla copertura del menzionato fondo, conferma il proprio impegno a definire metodi e tempi di copertura del fondo medesimo.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC) pur riconoscendo come le misure finora proposte siano dirette al miglioramento del testo del provvedimento, ritiene che le agevolazioni introdotte in favore delle categorie più deboli siano insufficienti a correggere la regressività propria della cedolare secca. Rileva a tale riguardo che rispetto al blocco dei canoni di locazione, considerato anche l'attuale livello dell'inflazione, la previsione di sgravi fiscali sia una misura più efficace in termini di emersione di base imponibile, in quanto fa sorgere un contrasto di interessi tra inquilino e proprietario. Paventa quindi che non stabilendo fin da ora le modalità di finanziamento del fondo, questo resti un contenitore vuoto vanificando ogni buon proposito di intervenire in tal senso.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) dando atto al Ministro di essere in grado di elaborare riformulazioni dei testi degli emendamenti in modo rapido, dichiara tuttavia il proprio sconcerto riguardo la radicale trasformazione che l'impianto del provvedimento sta subendo anche rispetto alla necessità di organizzare le disposizioni proposte in un sistema di fiscalità più generale. Sottolinea in particolare due punti in cui il provvedimento, a suo avviso, produce evidenti storture: il contrasto dello stesso, da una parte, con il principio di correlazione tra autonomia di spesa e responsabilità prelievo e, dall'altra, con il principio dello

spostamento della tassazione dai redditi alle rendite. Con riferimento a quest'ultimo punto, infatti, giudicando la cedolare secca una chiara agevolazione della tassazione sulle rendite, chiede al Governo di compensare mediante l'introduzione di misure a sostegno dei redditi delle famiglie attraverso la detrazione delle spese per i canoni di locazione. Conclude dichiarando, per le ragioni esposte, la non accettabilità del nuovo testo del decreto così come da ultimo riformulato dal Governo.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) avanzando rilievi critici sui contraddittori dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato sulla copertura della cedolare secca, ne ripercorre l'evoluzione con riferimento alla fissazione dell'aliquota inizialmente posta al 20 per cento, poi incrementata al 23 per cento, al fine di coprire l'istituzione di un fondo per la detrazione degli affitti, ed ha infine abbassato al 21 per cento per i canoni liberi e al 19 per cento per quelli concordati. Dichiara la propria ferma contrarietà alla proposta del senatore Baldassarri di utilizzare i tagli verticali disposti dalla legge 78 del 2010 a copertura del minor gettito, ritenendo che, trattandosi di risorse stabilite da una legge di manovra, le stesse non possano essere utilizzate a copertura di disposizioni attuative di deleghe. Invita in proposito il Governo a riportare l'aliquota della cedolare secca ai livelli del 20 e del 23 per cento rispettivamente per i canoni concordati e per i canoni liberi, ritenendo necessario destinare il maggior gettito ottenuto dal differenziale di aliquota alla concessione di deduzioni a favore di conduttori a basso reddito e con un numero elevato di figli a carico, prevedendo altresì misure tese ad alimentare il contrasto tra affittuari e locatori al fine di incentivare l'emersione delle dichiarazioni nel mercato degli affitti.

Il deputato Antonello SORO (PD), nell'apprezzare la relazione del senatore Barbolini, fa notare che il provvedimento sul punto può risultare incisivo solo qualora sussista un effettivo contrasto di interessi

tra locatori e affittuari. In ordine alle dichiarazioni rese dal Ministro, rileva che il testo in esame non contempla alcuna seria disposizione che possa agevolare la necessaria emersione degli affitti sommersi. Sostiene che si prefigura una sorta di scatola vuota che si intende riempire successivamente sulla base del richiamato impegno assunto dal Governo con il Ministro. Fa notare, tuttavia, la scarsa credibilità di tale impegno, soprattutto in considerazione dei precedenti impegni, sempre disattesi, del Governo relativamente alla Banca del sud, al Piano casa e al Piano per il Mezzogiorno. Esprime infine considerazioni particolarmente critiche su una riforma federalista che appare del tutto inadeguata e di pessima qualità sotto il profilo giuridico.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) conferma che l'impianto normativo in esame si basa necessariamente sulla convergenza di interessi che deve sussistere tra proprietario dell'immobile e inquilino; evidenzia che, al contrario, le misure previste risultano del tutto vane. Fa notare che, allo stato, esiste già un apposito fondo per l'affitto che risulta privo di risorse a causa dei nefasti interventi adottati con la recente legge finanziaria. Osserva pertanto che il nodo cruciale attiene principalmente alla congruità ed adeguatezza degli stanziamenti al predetto fondo.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP-Aut.) intervenendo sulla riformulazione del Governo circa l'emendamento 5 Baldassarri, dichiara la propria contrarietà alla stessa in quanto in contrasto con l'istituzione di un fondo a sostegno delle famiglie numerose e con le proposte emendative presentate dal proprio gruppo che intendevano garantirla. Sottolineando in proposito che la misura prevista dalla riformulazione reca effetti finanziari negativi, fa presente l'inopportunità di una quantificazione in sede di decreto attuativo di una delega sul federalismo fiscale piuttosto che sulla legge di stabilità o di manovra, nelle quali tali proposte potrebbero trovare una sede più adeguata di

discussione in quanto riguardanti interventi generali di riforma fiscale. Conclude prendendo atto dello sforzo operato nella discussione ed evidenziando tuttavia l'impossibilità, a suo avviso, di poter trovare un punto di equilibrio circa gli effetti finanziari e contabili del provvedimento in esame.

Il deputato Marco CAUSI (PD) annunciando il proprio voto contrario alla riformulazione proposta rileva che il modo più semplice per ridurre i costi dell'introduzione della cedolare secca sarebbe stato quello di limitare la applicabilità del regime sostitutivo ai nuovi contratti, come previsto nella proposta emendativa 35 Misioni, favorendo inoltre una emersione più certa sebbene più graduale, destinando una quota delle maggiori entrate al fondo per le agevolazioni fiscali.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) nell'evidenziare che il sostegno alle famiglie numerose non rappresenta un contenuto normativo proprio del federalismo fiscale, sottolinea come esso debba essere piuttosto rimesso alla competenza dello Stato, non potendo a suo avviso trovare copertura a valere su entrate degli enti locali.

Il deputato Antonio LEONE (Pdl) condivide le ragioni poste dal Ministro circa l'impossibilità in sede di esercizio della delega di apportare modifiche al decreto legge n. 78 del 2010, ricordando che la legge 42 prevede solo genericamente tra i criteri di delega l'individuazione di strumenti idonei per la tutela dei diritti della famiglia.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) nel dichiarare di non accettare la riformulazione del Governo, considerato che il testo della stessa non contiene la previsione di benefici fiscali a favore degli inquilini, chiede, nell'ipotesi dell'impossibilità di un accantonamento della stessa, di porre in votazione il testo iniziale della proposta emendativa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emen-

dativa 5 Baldassarri, che risulta respinta. Pone indi ai voti la riformulazione precedentemente illustrata dal Ministro, che risulta anch'essa respinta. Avverte inoltre che l'emendamento 11 Compagna risulta ritirato dal proponente in quanto viene accolta l'osservazione 12 del medesimo.

Prima di passare all'esame delle proposte emendative concernenti l'imposta di soggiorno rammenta che la stessa è considerata nella riformulazione della propria proposta di parere ed invita pertanto i presentatori delle proposte medesime al ritiro delle stesse.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) accogliendo l'invito del presidente ritira la proposta emendativa 19.

Il deputato Marco CAUSI (PD) osserva che solo la prima parte della propria proposta emendativa 42 può ritenersi assorbita, mentre ritiene debba essere votata la restante parte della proposta stessa, relativa principalmente alla previsione di un contributo sulle valorizzazioni immobiliari; contributo che, a suo avviso, consentirebbe di coniugare l'interesse pubblico ad uno sviluppo urbanistico che corrisponda all'interesse generale con l'interesse privato di trarre vantaggio dalle valorizzazioni dei contesti immobiliari. Posta ai voti, la proposta risulta respinta.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, segnalato che l'emendamento 1 Corsaro risulta recepito nella propria proposta di parere, come riformulato, prima di passare all'esame delle proposte emendative successive alle ulteriori parti dell'articolo contenute nella proposta medesima segnala che nella stessa sono state effettuate due riformulazioni: la prima è relativa all'articolo 2-ter, ove in luogo del decreto del Presidente del Consiglio ivi previsto in tema di addizionale IRPEF si fa ora riferimento ad un regolamento ai sensi della legge 400 del 1988; la seconda concerne l'articolo 8, laddove si sopprimono i commi 5 e 6-bis, che rinviano a successivi decreti legislativi la disciplina di specifiche materie, ed ove si riformula il

comma 6 prevedendo, in luogo di un decreto legislativo, che finché non si proceda alla revisione della disciplina relativa alla materia dei rifiuti solidi urbani continuino ad applicarsi la disciplina emanata mediante regolamenti comunali.

Pone quindi ai voti le proposte emendative 43 Causi e 51 Vitali, che risultano respinte, mentre l'emendamento 61 Vitali viene ritirato dal presentatore.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD) insiste per porre in votazione la propria emendativa, ritenendo che essa abbia un valore ed un'efficacia ben maggiore della semplice osservazione contenuta nella proposta di parere.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone ai voti la proposta 44 Boccia, che risulta respinta. Pone indi ai voti le proposte emendative 6 Baldassarri, 45 Misiani come riformulata, 7 Baldassarri, 63 Stradiotto e le identiche proposte 8 Baldassarri e 46 Misiani, che risultano respinte. Rammenta inoltre di essersi espresso favorevolmente sulla proposta 47 Nannicini.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) illustra l'emendamento 48 a propria firma, finalizzato a evitare che i costi della riscossione delle imposte municipali finiscano, come già in precedenza accaduto, per scaricarsi sui contribuenti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone ai voti la proposta emendativa 48 D'Ubaldo, che risulta respinta. Risulta altresì respinta la proposta emendativa 49 Stradiotto.

Il deputato Marco CAUSI (PD) illustra la proposta emendativa 50 Vitali che introduce un meccanismo di ottimizzazione del gettito derivante dai valori immobiliari, in considerazione della evidente insufficienza del valore dell'aliquota IMU stabilita dal provvedimento, che finirà per indurre gli enti locali ad aggravii di tassazione. In proposito, segnala il proprio sconcerto per il fatto che, pur in presenza

delle perplessità emerse nella Commissione circa le stime recate dalla relazione tecnica, i competenti uffici ministeriali non abbiano forniti i necessari chiarimenti.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) evidenzia che la propria proposta emendativa 64 reca un canone a carattere facoltativo che è strutturato in modo da incidere il meno possibile sulle famiglie numerose, comportando inoltre una riduzione della pressione fiscale, eliminando parte delle addizionali.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, avvertendo che le proposte emendative 52 Soro e 53 Causi risultano ritirate e che la proposta 54 Causi verrà trasformata in una osservazione, pone ai voti le proposte emendative 50 Vitali e 64 Stradiotto, che risultano respinte. Ricorda inoltre di aver espresso parere favorevole sulla proposta emendativa 65 Vitali. Per quanto concerne le proposte emendative 56 Causi e 55 Vitali, osserva che le stesse sembrerebbero da ritenersi assorbite in una integrazione della propria proposta di parere in cui viene introdotto un nuovo articolo 7-ter, concernente l'istituzione e il funzionamento di un fondo perequativo per gli enti locali.

Il senatore Walter VITALI (PD) valutando positivamente tale proposta, segnala tuttavia che la stessa, oltre a riprodurre sostanzialmente quanto già previsto in una norma recata nello schema di decreto sul federalismo regionale, risulta presentata tardivamente, non consentendone un esame approfondito. Precisa che la proposta medesima appare idonea ad assorbire solo la proposta emendativa 55, e pertanto ne propone la votazione per parti separate, riferite la prima al comma 1 dell'articolo 7-ter e la seconda ai restanti commi.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, prima di passare alla votazione dell'articolo 7-ter, pone in votazione un emendamento a firma Belisario alla proposta stessa, che risulta respinto. Indi pone in votazione la prima parte dell'articolo 7-ter, concernente il solo comma 1, con alcune integrazioni derivanti dal recepimento della proposta emendativa 55, che risulta approvata, mentre risulta respinta la restante parte del testo. Viene quindi posta in votazione la proposta emendativa 56 Causi, che risulta respinta.

Avverte infine che risultano ritirate le proposte emendative 57 Boccia e 58 Causi, mentre le proposte emendative 20 e 21 a firma Belisario risultano assorbite in una riformulazione apportata al proprio parere.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) ritenendo che soltanto la proposta emendativa 20 possa ritenersi inclusa nella riformulazione, chiede che venga posta in votazione la proposta 21.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta emendativa 21 Belisario, che risulta respinta.

Il senatore Mario BALDASSARRI (FLI) chiede al Governo e al relatore se vi sia spazio per l'introduzione dell'IMU detraibile dall'IRPEF, segnalando che, in caso contrario, ne deriverebbero alcune ulteriori perplessità sul testo in esame.

Il ministro Roberto CALDEROLI ribadisce quanto già più volte affermato nel corso del dibattito, circa la presenza di vincoli, non solo di natura normativa, ad estendere l'imposizione anche alla prima casa.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. (Atto n. 292).**PROPOSTE EMENDATIVE**

Sostituire la condizione della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: lo schema di decreto sia sostituito dal seguente:

« Art. 1 – *(Sistema fiscale dei comuni a regime).*

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

- a) una imposta comunale sui servizi;
- b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;

b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;

c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b), della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica

dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2 – *(Imposta comunale sui servizi).*

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun

comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfaitariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non

versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3. (*Altri tributi propri e di scopo*).

1. I comuni a decorrere dall'anno 2012,

possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

Art. 4. (*Imposta sostitutiva sui canoni da locazione*). 1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.

3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.

4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.

5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei co-

muni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5. (*Compartecipazione al gettito dell'IRPEF*). 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli articoli 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del Fondo perequativo di cui al precedente articolo 1, comma 3.

Art. 6. (*Disposizioni finali*). 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa;

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale ».

Allegato A

Indice formulato sulla base della dimensione della composizione del nucleo familiare:

$$Gg(N, M) = 1 + (NI)^{2/3} + M^{1/3}$$

$g(N)$ – indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

(N) – numero dei maggiorenni adulti conviventi

M – numero di minori conviventi

Allegato B

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi

$$T = t(EA)/g(N, M)$$

T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne

T = aliquota espressa in termini di euro

E = dimensione dell'immobile in metri quadri

A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità dei servizi

N = numero dei maggiorenni conviventi

M = numero di minori conviventi

- 24.** Vitali, Soro, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole « è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito » con le seguenti « sono attribuite ai comuni, relativamente

agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito ».

- 25.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole « è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito » con le seguenti « sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito ».

- 25.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto. *(Nuova formulazione).*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere b), d), e) ed f);

b) sopprimere il comma 1-bis;

c) ai commi 2 e 6-bis, ovunque ricorrano, sopprimere le parole « ed 1-bis »;

d) sopprimere il comma 4.

- 62.** Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera g) sostituire le parole « cedolare secca » con le seguenti « imposta sostitutiva ».

Conseguentemente, le parole « cedolare secca » sono sostituite dalle seguenti « imposta sostitutiva » ovunque ricorrano« .

- 26.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1-bis sostituire le parole « la devoluzione » con le seguenti « l'attribuzione ».

- 27.** Enzo Bianco, Vitali, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 1 », sostituire il comma 3, con il seguente: 3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, la assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune ».

conseguentemente,

al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "all'IRPEF" »;

all'articolo 8, sopprimere il comma 6-bis.

- 2.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3, con il seguente: « 3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 2 per cento; il 75 per cento del predetto gettito non affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio ed è devoluto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione al 2 per cento del gettito dell'IRPEF attribuita ai sensi del presente comma. »

- 2.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta
(Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3, con il seguente: « 3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'irpef. In sede di prima applicazione, e in attesa della

determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.»

- 2.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta
(*Ulteriore nuova formulazione*).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

- 28.** Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura dello 0,5 per cento ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa».

- 13.** Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura di un quarto ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa».

- 13.** Belisario (*Nuova formulazione*).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti».

- 14.** Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «31 ottobre» con le seguenti «30 settembre».

- 29.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «31 ottobre» con le seguenti «15 ottobre».

- 29.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto. (*Nuova formulazione*).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «trentesimo giorno» con le seguenti «sessantesimo giorno».

- 30.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «trentesimo giorno» con le seguenti «quarantacinquesimo giorno».

- 30.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto. (*Nuova formulazione*).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, sostituire le parole « per gli anni 2011 e 2012 » con le seguenti « per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del Fondo di riequilibrio ».

- 31.** Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « In ogni caso, per tutta la durata del Fondo sperimentale di riequilibrio, la differenza tra le nuove risorse attribuite ai sensi del presente provvedimento e i trasferimenti erariali fiscalizzati per singolo comune non può essere superiore del 3 per cento. »

- 33.** D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

- 32.** Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, lettera b), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

- 34.** D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, alla lettera c), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: « 5) a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali ».

- 59.** Vitali.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« c-bis) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali ».

- 59.** Vitali (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

« d-bis) i singoli comuni hanno accesso, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali anche se non presente in anagrafe tributaria. Tra queste dovranno certamente essere disponibili le banche dati delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura, le banche dati del Pubblico registro automobilistico, le banche dati del Registro nautico, le banche dati degli occupati/pensionati, senza nessun tipo di onere per i comuni;

d-ter) tutte le suddette banche dati devono essere rese disponibili, sempre

senza oneri per i comuni, con accesso puntuale, con scarico massivo e se ritenuto opportuno in cooperazione applicativa;

d-quater) l'Agenzia delle Entrate è obbligata ed esaminare tutte le segnalazioni inviate dai comuni nonché a tracciare il procedere dell'accertamento e della relativa riscossione ».

60. Vitali.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso all'articolo 1, dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente: «7-quater. Ai comuni è data facoltà di introdurre forme di definizione anche anticipata e temporalmente definita sia dei contenziosi pendenti che di quelli potenziali con il fisco e le eventuali altre autorità interessate, con modalità che garantiscano un ampio recupero dell'imposta evasa con una addizionale da destinare direttamente all'ente locale con obbligo di reinvestimento nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, prevedendo altresì l'attuazione del principio di premialità anche a favore di quei contribuenti che, sottoponendosi volontariamente alle opportune modalità operative e di controllo, consentano la definizione del contenzioso pregresso ed accettino forme di virtuosa collaborazione per gli accertamenti fiscali futuri. »

66. Corsaro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

15. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: «16-bis (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*)

I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento.

I redditi derivanti dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è

dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione ».

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « 16 (*Detrazione per canone di locazione*) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. »

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera b). A decorrere dall'anno

di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione:

all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

3. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta, D'Ubaldo, Soro, Stradiotto, Enzo Bianco, Boccia.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 1, sostituire le parole « In alternativa facoltativa » con le seguenti: « Per i nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in alternativa ».

35. Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma

2, sostituire il secondo periodo con il seguente: « La cedolare secca si applica sulla somma dei canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al regime opzionale. I canoni relativi ai contratti di cui articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, vanno conteggiati separatamente. L'aliquota è 21 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 euro e 25 per cento per i redditi da locazione oltre tale soglia », nonché sostituire « al 19 per cento » con « al 19 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 e 23 per cento per i redditi oltre tale soglia ».

16. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 2 », al comma 2 sostituire le parole « di un'aliquota del 21 per cento » con le seguenti: « di un'aliquota del 20 per cento »; e le parole « al 19 per cento » con le seguenti: « al 15 per cento ».

4. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole « un'aliquota del 21 per cento » con le seguenti « un'aliquota del 20 per cento »;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole « 19 per cento » con le seguenti: « 15 per cento »;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente: « 8-bis. « Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « 16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta

una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. »

22. Boccia.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole « un'aliquota del 21 per cento » con le seguenti « un'aliquota del 23 per cento »;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole « 19 per cento » con le seguenti: « 18 per cento »;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente:

« 8-bis. « Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« 16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. »

23. Boccia.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo le parole « la registrazione del contratto di locazione » sono inserite le seguenti: « da cui risulti l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sugli affitti. »

36. Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , secondo periodo, ».

17. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicem-

bre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE »

- 37.** Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole « o da enti non commerciali » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per i canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi ».

- 38.** Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 7, inserire il seguente: « 7-bis. In caso di opzione per il regime di cui al presente articolo, alla base imponibile continua ad applicarsi la deduzione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 » ».

- 39.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 8, premettere le seguenti parole:

« In caso di registrazione di ufficio, ».

- 18.** Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: « 10-bis. Una quota dell'incremento del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 per

effetto dell'aumento del numero dei contratti di locazione registrati, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo nel Fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per essere destinata alle finalità del Fondo medesimo tenendo conto del numero dei figli a carico dei conduttori ».

- 40.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: « 10-bis. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: « Art. 16 – Detrazioni per oneri di locazione – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000. »

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella

quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare ».

41. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 2 », sostituire il comma 11 con i seguenti:

« 11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 16 è sostituito dal seguente: « 16 (*Detrazione per canone di locazione*).

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare. »

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 11. A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

13. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione e tenendo conto dei nuclei

familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

14. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: « 5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. »

5. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: « 11-bis. È istituito, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo finalizzato al finanziamento di agevolazioni in favore delle famiglie dei conduttori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con particolare riguardo al numero dei figli a carico. La dotazione del fondo è stabilita

annualmente, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con la legge di stabilità, anche mediante la razionalizzazione delle vigenti agevolazioni individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. »

5. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta (*Nuova formulazione*).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: « 11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo. »

11. Compagna.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sopprimere l'articolo 2-bis.

19. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-bis con i seguenti: « Art. 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti pren-

dono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale ed è applicato secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Art. 2-bis.1. (Contributo sulle valorizzazioni immobiliari). 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta

o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 2-bis.2. (Addizionale sui diritti di imbarco) 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale, un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 2-bis.3. (Incentivi alle Unioni di comuni) 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis.1 a 7-bis.2 si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani ».

42. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 2-bis », comma 1, sostituire le parole « da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno » con le seguenti: « da applicare nella percentuale di 0,5 per cento del costo

giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno ».

9. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: « 1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno sostituisce gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. »

1. Corsaro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: « 1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. »

1. Corsaro (Nuova formulazione).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-ter con i seguenti: « Articolo 2-ter (Soppressione dell'addizionale comunale sull'IRPEF) 1. L'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa.

Art. 2-quater. (Imposta comunale sui servizi) 1. A decorrere dall'anno 2011 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfaitariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui

la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al due-

cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

43. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-quater con il seguente: « Art. 2-quater (Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche). 1. A decorrere dal 2011 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risultare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima. Il contributo è dovuto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sui beni immobili stessi.

2. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto

esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessati, assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.

3. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 2. Il gettito complessivo del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, né può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il quattro per cento della somma complessiva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 2 precedente. Il comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla natura del bene, alle condizioni socioeconomiche familiari, nonché alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in proporzione inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.

4. Il contributo si applica ai beni immobili esenti dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria, e dall'imposta di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 2, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dal-

l'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contenzioso riguardante l'applicazione del contributo è di competenza delle commissioni tributarie.

7. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:

a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;

b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 2. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'immobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.

9. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, ivi comprese opere di restauro e conservazione dei beni culturali;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono regolate le modalità applicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 9 precedente.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani ».

51. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La gestione, l'accertamento e la riscossione delle imposte di cui al comma 1 è svolta dai comuni ».

61. Vitali.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: « Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di

edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi.»;

- 44.** Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 4 », sostituire il comma 4 con il seguente: « L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili »

- 6.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: « La predetta aliquota può essere modificata con legge di stabilità previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. »

- 45.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: « La predetta aliquota può essere modificata con la legge di stabilità per l'anno 2014, previo accordo con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ».

- 45.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto. *(Nuova formulazione).*

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso « articolo 4 », al comma 5 dopo le parole : « nel rispetto dei saldi di finanza pubblica » aggiungere le seguenti: « e comunque in misura non superiore al 7 per mille ».

- 7.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono altresì deliberare l'applicazione di una componente aggiuntiva in cifra fissa dell'imposta, a titolo di contributo agli oneri sostenuti dal comune per servizi, di importo compreso tra un minimo di 20 euro e un massimo di 150 euro, eventualmente modulabile per scaglioni di valore catastale dell'immobile. Alla componente aggiuntiva in cifra fissa di cui al periodo precedente, non si applica l'esclusione prevista dal comma 3, nonché le esenzioni previste dall'articolo 5, comma 8, secondo periodo. »

- 63.** Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: « 7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. ».

- * 8.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: « 7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti

non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.»

- * **46.** Misiani, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune. È fatta, comunque, salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi » ».

- 47.** Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune. »

- 47.** Nannicini, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto (*Nuova formulazione*).

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, al comma 4, sostituire la parola « comuni » con « contribuenti ».

- 48.** D'Ubaldo, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, comma 8, sostituire le parole: « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i), » con le seguenti: « dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i), »;

- 49.** Stradiotto, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: « 9-bis. Al fine di incentivare il processo di rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su basi puntuali e per microzone, l'Agenzia del territorio promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento un apposito programma nazionale. I comuni aderiscono a questo programma tramite apposite convenzioni. Per i comuni che non abbiano aderito entro centottanta giorni dalla data in vigore del presente provvedimento, a decorrere dal 2011 e nelle more della revisione generale degli estimi e dei valori catastali, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai valori imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'imposta comunale sugli immobili è rideterminato sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato dal 2005 ed è successivamente aggiornato a cadenza biennale, anche in misura differenziata per ciascuna area geografica e tipologia di fabbricato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle variazioni medie ponderate dei valori elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

- 50.** Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto, Soro.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, al comma 1, dopo le parole « assunti con il

patto di stabilità e crescita » aggiungere le seguenti: « ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri, anche alla luce degli eventuali interventi di riassetto complessivo del sistema tributario che potranno essere adottati, che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. In via transitoria, entro il 30 novembre di ciascun anno compreso nel triennio 2011-2013, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sulle iniziative intraprese e i risultati conseguiti relativi all'emersione della base imponibile conseguente al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale. »

52. Soro, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1, e della partecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 mag-

gio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 ».

53. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente: « Articolo 7-quater (Canone municipale facoltativo): Al fine di garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, « spazi verdi pubblici » ed edifici comunali è istituito il canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale facoltativo, per ciascuna unità immobiliare, non potrà superare l'importo di euro 150 per anno d'imposta. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale. Ogni singola amministrazione può avvalersi delle entrate derivanti dal canone di cui al presente articolo. Le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione degli spazi e fabbricati pubblici. »

64. Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale esclusione non si applica alla costruzione delle banche dati informative di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento ».

54. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.»

65. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni *standard* e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis. (Disciplina del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009).

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni sono attribuite ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare ai comuni stessi al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle funzioni comunali i gettiti dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi

erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore dei comuni alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti. La prima riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenze tra i fabbisogni *standard* dei comuni e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni che consentano ai comuni di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni *standard*.

4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla spesa storica pro capite per queste funzioni nella calcolata su tutti i comuni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i

livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione è istituito un Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo a favore dei comuni istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale delle singole Regioni sono pari:

a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini *standard* relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi comuni destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali dei comuni è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;

b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata dei comuni di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo a favore dei comuni ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale non hanno vincolo di destinazione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive del proprio Fondo perequativo dei comuni compresi

nel territorio regionale tra i singoli comuni secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun comune il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali assegnati ai comuni per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnate ai comuni per il finanziamento di tali funzioni.»

56. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

*Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Il finanziamento del Fondo è garantito dallo Stato, a valere sui gettiti dei tributi erariali le cui quote sono attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento. Il decreto deve contenere l'indicazione degli stanziamenti per comparto tenendo conto dei fabbisogni *standard* per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni *standard* in sede di accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali viene aggiornata l'entità del Fondo e le fonti di finanziamento.*

55. Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 6 con i seguenti: «6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali. Con il medesimo decreto si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

a) i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;

b) i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggioresi;

c) nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20 per cento dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione.

d) la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;

e) la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

f) il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravii fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

6-bis. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma. Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate ».

57. Boccia, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.

58. Causi, Vitali, Enzo Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente: « Articolo 8-bis (Clausola di invarianza del prelievo fiscale a carico del contribuente) Dall'attuazione del presente decreto non può derivare alcuna alterazione del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente ».

20. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: « Articolo 8-bis (Vincolo di mancato incremento del prelievo fiscale) L'attuazione del presente decreto non può determinare alcun incremento del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. »

21. Belisario.

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 7-bis, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole « In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti. »

21. Belisario (Nuova formulazione).

Inserire la seguente osservazione:

« valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo. »

12. Compagna.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**PROPOSTE INTEGRATIVE DEL RELATORE LA LOGGIA
ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE***(seduta del 1° febbraio 2011)**Aggiungere nella premessa:*

considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;

considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;

considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa

distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

Alla condizione:

All'articolo 1, anteporre il seguente: « Articolo 01.

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle Regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto. »

Sostituire l'articolo 2-bis con il seguente: « Articolo 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. »

All'articolo 2-quater (Imposta di scopo), sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Inserire le seguenti osservazioni:

g) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

h) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;

i) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inoltre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

j) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento;

k) adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

l) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;

m) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;

n) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei Comuni sulla base della normativa vigente;

o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;

p) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le regioni;

q) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE LA LOGGIA**

Al capoverso articolo 2-ter, al comma 1, sostituire le parole: « decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare », con le seguenti: « regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

Il relatore La Loggia

All'articolo aggiuntivo 7-bis, sopprimere il comma 2.

Il relatore La Loggia

Alla condizione del relatore, dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente: « Art. 7-ter. (Fondo perequativo per comuni e province). 1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il

Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.

2. Ogni Regione a Statuto ordinario istituisce nel proprio bilancio due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati dal fondo perequativo di cui al comma 1.

3. In conformità all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, attraverso intese concluse in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali l'entità dei fondi di cui ai commi 1 e 2 è periodicamente aggiornata e le relative fonti di finanziamento sono ridefinite.

4. La ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti, per la parte afferente alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), della legge citata legge n. 42 del 2009 avviene in base a:

1) un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale;

2) indicatori di fabbisogno di infrastrutture, in coerenza con la programmazione regionale di settore, per il finanzia-

mento della spesa in conto capitale; tali indicatori tengono conto dell'entità dei finanziamenti dell'Unione europea di carattere infrastrutturale ricevuti dagli enti locali e del vincolo di addizionalità cui questi sono soggetti.

5. La spesa corrente standardizzata è computata ai fini di cui al comma 4 sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata.

6. Le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota *standard*.

7. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa e della loro partecipazione a forme associative.

8. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, e previa intesa con gli enti locali, possono, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato a titolo di fondo perequativo ai comuni e alle province inclusi nel territorio regionale, procedere a proprie valutazioni della spesa corrente standardizzata, sulla base dei criteri di cui al comma 5, e delle entrate standardizzate, nonché a

stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture; in tal caso il riparto delle predette risorse è effettuato sulla base dei parametri definiti con le modalità di cui al presente comma.

9. I fondi ricevuti dalle regioni a titolo di fondo perequativo per i comuni e per le province del territorio sono trasferiti dalla regione agli enti di competenza entro venti giorni dal loro ricevimento. Le regioni, qualora non provvedano entro tale termine alla ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate, e di conseguenza delle quote del fondo perequativo di competenza dei singoli enti locali secondo le modalità previste dal comma 8, applicano comunque i criteri di riparto del fondo sulla base dei criteri individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10. La eventuale ridefinizione della spesa standardizzata e delle entrate standardizzate non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli enti locali. Nel caso in cui la regione non ottemperi alle disposizioni di cui al presente comma, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative del presente articolo. ».

Il relatore La Loggia

All'articolo aggiuntivo 7-ter nella riformulazione del relatore La Loggia, sostituire la rubrica, con la seguente: (Finanziamento del Fondo perequativo per i Comuni).

Conseguentemente, al comma 1, sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «È istituito nel bilancio dello Stato il Fondo perequativo a favore dei Comuni alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis. Il Fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le

funzioni fondamentali dei Comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono definite in corrispondenza con la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica ».

Vitali, Enzo Bianco, Boccia, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

All'articolo aggiuntivo 7-ter nella riformulazione del relatore La Loggia, sostituire il comma 10 con il seguente: « 10. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifi-

cazioni, sono definite le modalità applicative del presente articolo. ».

Belisario

All'articolo 8, sopprimere i commi 5 e 6-bis e sostituire il comma 6, con il seguente: « 6. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale ».

Il relatore La Loggia.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA COME RISULTANTE DALL'APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

considerata la necessità di superare il sistema di finanza derivata e definire un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare un'adeguata entità di risorse per l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti, garantendo un graduale passaggio dal criterio della spesa storica a quello dei fabbisogni *standard*;

rilevata, in particolare, l'esigenza di sostituire il sistema dei trasferimenti con un insieme di risorse certe e territorialmente equilibrate, affiancando alle devoluzioni ai comuni della fiscalità immobiliare anche una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché prevedendo, da una parte, che una quota del trenta per cento del Fondo sperimentale di riequilibrio sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti e, dall'altra, che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali, nonché per le isole monocomune, siano in ogni caso stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate e idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della predetta quota del 30 per cento;

constatata la necessità di contrastare l'evasione fiscale, incentivando ulterior-

mente la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e di assicurare, attraverso il sistema informativo della fiscalità, l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, anche con riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e ai contratti di locazione;

sottolineata l'opportunità di ampliare il novero delle risorse disponibili dei comuni, sia attribuendo loro una quota delle sanzioni amministrative – elevate nel loro importo – previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili, sia mediante la previsione della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, destinando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo;

rimarcata l'esigenza di rimodulare l'aliquota della cedolare secca sui redditi da locazione immobiliare di immobili ad uso abitativo, prevedendo un'aliquota ordinaria del 21 per cento, ed una agevolata del 19 per cento per i contratti a canone concordato, prevedendo al contempo un meccanismo di agevolazione a favore dei conduttori volto a contenere gli aumenti dei canoni di locazione a loro carico;

considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato

con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;

considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;

considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

Art. 01.

(Norme di coordinamento).

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Art. 1.

(Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 3, a decorrere dall'anno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi:

a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4;

c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;

d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;

e) tributi speciali catastali;

f) tasse ipotecarie;

g) cedolare secca sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.

1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.

2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato

con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-*bis*, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.

3. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalità di attuazione del presente periodo, con particolare riferimento all'attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito. La percentuale della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'IRPEF. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-*bis*. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle Regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni *standard*, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma.

6. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni delle Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per l'anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del Ministro dell'interno di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2, nonché al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante dalla compartecipazione di cui al comma 3 e al netto del gettito di cui al comma 4-*bis*. Per gli anni 2011 e 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la predetta quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere ridefinita sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere successivamente incrementata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

6-*bis*. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote e delle quote indicate nei commi 1-*bis*, 3 e 6. Le aliquote e le quote indicate nei commi 1-*bis*, 3 e 6, nonché nell'articolo 3, comma 2, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere incrementata sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 3, comma 2, e, ove necessario, della quota di cui al comma 3 del presente articolo.

7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni. La quota del 50 per cento è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:

1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;

2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;

3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;

4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;

c-*bis*) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati

pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;

d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera *c*), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Art. 2.

(Cedolare secca sugli affitti).

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le

relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.

3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore

della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opta per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati veri-

ficatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Art. 2-bis.

(Imposta di soggiorno).

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Art. 2-ter.

(Addizionale comunale all'IRPEF).

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2-*quater*.*(Imposta di scopo).*

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzia l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

2. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di restituzione previsto dal comma 151 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 nel caso di mancato inizio dell'opera entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

Art. 3.

(Federalismo fiscale municipale).

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti

due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 4.

(Imposta municipale propria).

1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento. La predetta aliquota può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma. Nel caso di mancata emanazione della delibera entro il predetto termine, si applicano le aliquote di cui al primo periodo del presente comma ed al comma 6.

6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.

7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società. Nell'ambito della facoltà prevista dal presente comma i

comuni possono stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente a determinate categorie di immobili.

Art. 5.

(Applicazione dell'imposta municipale propria).

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3,4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai con-

sorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 2, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Art. 6.

(Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare).

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi	9 per cento
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)	2 per cento

»

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento»,

sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 7.

(Imposta municipale secondaria).

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione. Se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è ob-

bligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1) durata dell'occupazione;

2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;

d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;

e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Articolo 7-bis.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non

può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

« Art. 7-ter.

(Fondo perequativo per comuni e province).

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il Fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 1, commi 1, 1-bis e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 3, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Art. 8.

(Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare:

a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 2;

b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nei confronti dei comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 4 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

4. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

5. *Soppresso*

6. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

6-bis. Soppresso

6-ter. A decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati

in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'ANCI si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo le modalità più idonee per evitare che nella fase attuativa e nell'ambito della ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio si determinino sperequazioni tra i diversi enti territoriali riconducibili alla disomogenea allocazione sul territorio nazionale delle case a disposizione diverse dall'abitazione principale;

b) individui il Governo le forme più idonee per assicurare ai comuni, compatibilmente con il pieno rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, un ammontare di risorse finanziarie adeguate ad assicurare l'ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

c) individui il Governo gli strumenti più idonei ad assicurare ai comuni un livello di risorse adeguato a garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali loro attribuite;

d) valuti il Governo l'opportunità di estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 7 a favore di ulteriori soggetti tra i quali, per quanto concerne i canoni percepiti per la locazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica in

proprietà o in gestione, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) e gli Istituti autonomi case popolari;

e) valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo;

f) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

g) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;

h) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inol-

tre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

i) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento; adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

j) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;

k) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;

l) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei comuni sulla base della normativa vigente;

m) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;

n) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le regioni;

o) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico;

p) valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, finalizzato ad estendere agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione – a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi – delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto medesimo;

q) valuti il Governo l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche di coordinamento del testo che si rendano necessarie anche per una più adeguata collocazione degli articoli.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	241
--	-----

*Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza
del presidente PALMIZIO.*

La seduta comincia alle 13.45.

*(La Sottocommissione approva il verbale
della seduta precedente).*

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di ... » per il mezzo televisivo, relativamente al periodo dal 21 febbraio al 30 marzo 2011, e per il mezzo radiofonico, relativamente al periodo dal 14 febbraio al 7 marzo 2011.

La seduta termina alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	242
SEDE CONSULTIVA:	
Esame di modifiche dello Statuto sociale della RAI (<i>Parere al ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428. – Seguito e conclusione dell'esame. – Parere favorevole</i>)	243
ALLEGATO (<i>Parere al ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428 – Approvato nella seduta del 2 febbraio 2011</i>)	244
Comunicazioni del Presidente	243

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI.

La seduta comincia alle 14.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, in relazione all'Atto di indirizzo sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, dà conto dei contributi ai relatori pervenuti da parte dei Commissari ed invita anche

coloro che sono intervenuti ieri a fare altrettanto, sottolineando come tale modo di procedere possa meglio coadiuvare il lavoro dei relatori.

Scusandosi per la mancata partecipazione alle precedenti sedute e riservandosi di fornire in futuro il proprio contributo, il deputato LUPI (PdL) auspica che sul tema si possa predisporre una proposta unitaria della Commissione, laddove il pluralismo non è certo interesse di una sola parte, ma principio da condividere, anche con riferimento al più ampio concetto di pluralità culturale.

Il PRESIDENTE ricorda che i due relatori hanno avviato un confronto al fine di unificare i loro elaborati.

Il senatore MORRI (PD) fa presente come i passaggi del dibattito svolto finora e i contributi scritti hanno già consentito ai relatori una riflessione, ma solo da poco è stato avviato un lavoro congiunto mirante a proporre alla Commissione un documento unico.

Il deputato LANDOLFI (PdL) ritiene necessario al momento l'impegno dei due relatori per l'elaborazione di un testo condiviso, cui successivamente i Commissari potranno riferire eventuali proposte emendative o integrative. È necessario rimarcare l'interesse generale all'approvazione di un documento che possa rimanere valido a lungo termine, attraverso un confronto sereno e senza contrapposizioni pregiudiziali, nonché eventualmente la collaborazione con i referenti della RAI.

Il relatore MORRI (PD) ribadisce l'impegno dei due relatori ad illustrare l'esito del loro confronto la prossima settimana.

Il deputato LUPI (PdL) propone di considerare come una sorta di mandato politico quello affidato dalla Commissione ai due relatori per la predisposizione di un documento unitario.

Il PRESIDENTE, giudicando non proficuo ricorrere in questa situazione a nuove audizioni preparatorie, concorda sull'ipotesi di lavoro prospettata dagli intervenuti.

SEDE CONSULTIVA

Esame di modifiche dello Statuto sociale della RAI.

(Parere al ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428. — Seguito e conclusione dell'esame. — Parere favorevole).

Il PRESIDENTE, relatore alla Commissione, illustra lo schema di parere predisposto.

Pur considerando lo scopo semplificativo e di riduzione dei costi che caratterizza le modifiche apportate, il senatore PARDI (PD) esprime un dubbio circa il rischio che il tutto possa determinare un accentramento di poteri a favore del presidente della RAI, analogamente ad una sorta di attitudine mentale di stampo presidenzialista che si riscontra nel Paese.

Secondo il PRESIDENTE le modifiche in questione non lasciano però trapelare tali pericoli, laddove l'azienda RAI su molti aspetti presenta comunque la necessità di razionalizzazione e ammodernamento.

La Commissione approva quindi all'unanimità lo schema di parere proposto.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE dà notizia di alcune lettere pervenute alla Commissione da parte della Federazione dei Verdi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi-Onlus e della Commissione di vigilanza per la democrazia partecipativa.

La Commissione ne prende atto.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Esame di modifiche allo Statuto sociale della RAI.

*(Parere al ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428
— Approvato nella seduta del 2 febbraio 2011).*

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

in data 28 settembre 2010, l'Assemblea straordinaria della RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., ha deciso di modificare, in ottemperanza alla normativa di cui ai commi 12, 12-bis e 13 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, i seguenti articoli dello Statuto sociale: 22, comma 3; 26, comma 1 e inserimento del comma 2; 27, comma 1, lettera a), e comma 2; 28, comma 2 e inserimento dei commi 3 e 4; 30, con inserimento del comma 2; e 31, comma 1;

in data 9 novembre 2010 l'Assemblea straordinaria della RAI – Radiotele-

visione Italiana S.p.A., ha deciso di modificare, in ottemperanza alla normativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, il Titolo VIII ed i commi da 6 a 9 dell'articolo 30 dello Statuto sociale;

con note in data 11 ottobre e 16 novembre 2010 il Presidente della RAI – Radiotelevisione S.p.A., in ottemperanza al disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428, ha sottoposto le suddette modifiche all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, previo parere della Commissione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	245
Audizione del presidente della giunta della regione Puglia, Nichi Vendola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della giunta della regione Puglia, Nichi Vendola.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della giunta della regione Puglia, onorevole Nichi Vendola.

Nichi VENDOLA, *presidente della giunta della regione Puglia*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (FLI) e Vincenzo DE LUCA (PD), i deputati Pietro FRANZOSO (PdL), Alessandro BRATTI (PD), i senatori Gennaro CORONELLA (PdL), Giampiero DE TONI (IdV) e Gerardo D'AMBROSIO (PD) e i deputati Susanna CENNI (PD) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Nichi VENDOLA, *presidente della giunta della regione Puglia*, risponde ai quesiti posti, riservandosi di integrare successivamente le risposte fornite.

Intervengono, sull'ordine dei lavori, il senatore Candido DE ANGELIS (FLI) e il deputato Pietro FRANZOSO (PdL).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente Vendola per il contributo fornito, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 2 febbraio 2011.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 13.55 e dalle 15.25 alle 16.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
COMITATO PER L'ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente in materia di conflitti di attribuzione	4
ESAME CONGIUNTO DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TA- BULATI TELEFONICI:	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Polidori (doc. IV, n. 12) <i>(Esame e conclusione)</i> .	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Rotondi (doc. IV, n. 14) <i>(Esame e rinvio)</i> .	
Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza del deputato Berlusconi (doc. IV, n. 15) <i>(Esame e rinvio)</i>	5
Sui lavori della Giunta	6
AVVERTENZA	6

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:	
Sul Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	7

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:	
Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> ...	9
<i>ALLEGATO (Ulteriori emendamenti dei relatori riferiti al testo base)</i>	11

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	12

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO RISTRETTO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso per l'energia da fonti rinnovabili. Atto n. 302	14
AVVERTENZA	14

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2844 Lulli e C. 3553 Ghiglia recanti « Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica ».	
Audizione di rappresentanti di ASSOELETRICA, ASSOGASLIQUIDI, A2A SpA, Consorzio NGV System Italia e ENEL SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	15

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Sui lavori delle Commissioni	16
Audizione di rappresentanti di Poste Italiane SpA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313)	16

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti (<i>Esame e rinvio</i>)	17
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi del relatore</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Rilievi deliberati dalla commissione</i>)	37

RISOLUZIONI:

7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico.	
7-00485 Favia: Sull'affidamento di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.	
7-00486 Bressa: Sulla disciplina e la riorganizzazione di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	27

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	29
Sulle Autorità amministrative indipendenti.	
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	29
AVVERTENZA	29

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

5-03270 Palomba: Sull'applicazione dell'articolo 41- <i>bis</i> dell'ordinamento penitenziario	43
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915 Governo e petizione n. 534 (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del disegno di legge C. 3915 e della proposta di legge C. 3247 Palomba e disabbinamento della proposta di legge C. 3516 Capano</i>)	44
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI. COM(2010)95 def. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	46
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla II Commissione</i>)	51

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	48
AVVERTENZA	48

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

5-04072 Sbröllini: Sulla detenzione di alcuni cittadini italiani a Cuba	53
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	55
5-04090 Zazzera: Sulla detenzione di un cittadino italiano a Dubai	53
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	57
5-04085 Narducci: Sulla situazione dell'anagrafe degli italiani all'estero	54
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	58

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Comunicazioni del Presidente	54
------------------------------------	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Direttore Generale della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Dottor Renato Grimaldi, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare »	60
Audizione del Capo del I Reparto della Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa, Contrammiraglio Massimo Guma, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao, recanti « Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare »	60

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate. C. 3160 Schirru (<i>Esame e rinvio</i>)	61
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Roma del 9 novembre 2010, per una visita al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Comunicazioni</i>)	64

Sulla missione del 23 e 24 novembre 2010, alla Scuola militare aeronautica « Giulio Douhet » di Firenze e all'Accademia militare di Modena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63
ALLEGATO 2 (<i>Comunicazioni</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO:

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00106</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore proposta di riformulazione della risoluzione 7-00476 presentata dal relatore – Approvata dalla Commissione</i>)	81

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio. Atto n. 315 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	72
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/110/CE che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Atto n. 309 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	73
---	----

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO	75
---------------------------------	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative del relatore</i>)	88

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04129 Fluvi e Vannucci: Problematiche relative all'esclusione dell'immobile sede dell'ex caserma Paolini di Fano dall'elenco dei beni suscettibili di essere trasferiti agli enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010	93
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	98
5-04131 Lo Monte e Zeller: Requisiti per il riconoscimento della qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni ed organizzazioni di volontariato	94
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-04133 Barbato: Applicazione della disciplina in materia di banche di credito cooperativo	94
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	101

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri C. 3921 Giancarlo Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	95
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	102

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, nonché i contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	96
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	103

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Vicedirettore generale dell'ASSONIME, Carmine Di Noia, nell'ambito dell'esame del Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo)	96
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo febbraio – marzo 2011 e del calendario dei lavori per il periodo 7 – 25 febbraio 2011	97
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-03381 Vannucci: Criteri per l'assegnazione di fondi destinati all'edilizia scolastica	104
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	109
5-03587 Mancuso: Sulla messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei	105
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-03658 Zazzera: Sulla messa in sicurezza del sito archeologico di Pompei	105
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	114
5-03919 De Pasquale: Individuazione di ulteriori risorse per l'attività dell'Accademia della Crusca, tra i maggiori enti di ricerca della lingua italiana	105
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	116

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	106
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	106
Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. C. 2302 Granata (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>) .	107
ALLEGATO 5 (<i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i>)	117

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Gerardo Marotta, presidente dell'Istituto italiano per gli studi filosofici (IISF) e del professor Natalino Irti, presidente dell'Istituto italiano per gli studi storici (IIS) su questioni relative ai medesimi Istituti	108
AVVERTENZA	108

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Commercializzazione del metano per l'autotrazione. Nuovo testo C. 2172 Saglia ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
--	-----

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giorgetti (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	125
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	122
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	126
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	127
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Atto n. 307 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	122
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	123
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere</i>)	128
Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Nomina n. 94 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
ERRATA CORRIGE	124

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-04007 Braga: Gravi conseguenze per il traffico merci in relazione alla possibile introduzione, da parte della confederazione elvetica, di blocchi programmati al traffico pesante sull'autostrada A2 tra i valichi di Brogeda (CO), del Gaggiolo (VA) e Lugano nord	130
ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	135
5-04023 Iannuzzi: Determinazione delle tariffe relative al nuovo sistema di pedaggiamento introdotto sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno	131
ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	137
5-04030 Monai: Procedure di autorizzazione all'accesso alle zone a traffico limitato da parte dei veicoli adibiti al trasporto non di linea di persone per conto terzi	132
ALLEGATO 3 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	139
5-04033 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla strada statale 73-bis Bocca Trabaria, in Umbria	132
ALLEGATO 4 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	140
5-04037 Lovelli: Promozione, da parte degli enti locali, di interventi volti al miglioramento e al potenziamento dei collegamenti nel territorio della provincia di Alessandria	133
ALLEGATO 5 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	142
5-04041 Pili: Stato di attuazione delle procedure di privatizzazione della società Tirrenia, con particolare riguardo alla tutela del principio di continuità territoriale sulle rotte sarde .	133
ALLEGATO 6 (<i>Testo integrale della risposta</i>)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	134

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI:

Audizione del presidente di sezione Luigi Carbone, del consigliere Rocco Colicchio, della professoressa Valeria Termini, del dottor Alberto Biancardi nell'ambito della proposta di nomina a componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Nomine n. 96, n. 97, n. 98 e n. 99) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e conclusione</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

XI Lavoro pubblico e privato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

SEDE REFERENTE:

Incentivi per il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante riduzione dei premi INAIL. C. 1986 Polidori	146
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-03422 Farina Coscioni: Sulle quote di riserva in favore di determinate categorie di lavoratori	149
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	152
5-04111 Polledri: Su una sanzione disciplinare adottata nei confronti di un dipendente di Poste Italiane	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153

RISOLUZIONI:

7-00470 Gatti: Lavoratori in somministrazione impiegati da enti previdenziali (<i>Discussione e rinvio</i>)	150
---	-----

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	155
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato » (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 2024 Livia Turco, C. 3381 Barani e C. 3463 Dal Lago (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
<i>ALLEGATO 1 (Nuovi emendamenti del relatore)</i>	160
Disposizioni concernenti l'impiego delle persone anziane da parte delle amministrazioni locali per lo svolgimento di lavori di utilità sociale. C. 2549 Reguzzoni e C. 2753 Fucci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	157

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio, C. 2040 Mosella e C. 2859 Farina Coscioni, C. 3691 Pedoto e C. 2741 Cosenza	158
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesici cronici. C. 412 Di Virgilio e C. 1992 Binetti	158
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-03837 Porcu: Procedure per l'accertamento dell'invalidità civile da parte dell'INPS.	
5-04117 Miotto: Iniziative urgenti per evitare verifiche sulle false invalidità a persone affette da patologie gravi e di natura irreversibile	158
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	161

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	164
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (Svolgimento e conclusione)	164
Sulla situazione dei mercati delle sementi e degli agrofarmaci.	
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) (Svolgimento e conclusione)	165
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione nazionale imprese di meccanizzazione agricola (UNIMA) su questioni di interesse della categoria	165
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. C. 3921 Giancarlo Giorgetti. (Parere alla V Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	167
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. Atto n. 312 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	168
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/30/CE che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE. Atto n. 315 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	168
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati. Atto n. 316 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	169
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Atto n. 319 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole)	169

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde – La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. COM(2010)561 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	170
ALLEGATO 2 (Proposta di parere formulata dal relatore)	179
Conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale: il futuro della politica di coesione. COM(2010)642 def. (Parere alla V Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	170
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali. COM(2010)776 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	176
AVVERTENZA	176

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sui lavori della Commissione	181
------------------------------------	-----

MATERIA DI COMPETENZA:

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	183
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Atto n. 292 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	183
ALLEGATO 1 (Proposte emendative)	193
ALLEGATO 2 (Proposte integrative del relatore La Loggia alla propria proposta di parere) .	220
ALLEGATO 3 (Ulteriori proposte emendative alla proposta di parere del relatore La Loggia) .	223
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore On. La Loggia come risultante dall'approvazione delle proposte di modifica)	226

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	241
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sui lavori della Commissione	242
------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Esame di modifiche dello Statuto sociale della RAI (<i>Parere al ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428. – Seguito e conclusione dell'esame. – Parere favorevole</i>)	243
ALLEGATO (Parere al ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428 – Approvato nella seduta del 2 febbraio 2011)	244
Comunicazioni del Presidente	243

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori	245
Audizione del presidente della giunta della regione Puglia, Nichi Vendola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	245
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Mercoledì 2 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Roberto ANTONIONE.

La seduta comincia alle 8.55.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto ANTONIONE, *presidente*, ricorda che, così come anticipato nella riunione della Commissione politica svoltasi a Budva il 25 e 26 novembre 2010, Commissione della quale peraltro è stato eletto presidente proprio nella citata riunione, è opportuno calendarizzare una riunione a Roma della Commissione medesima. A tale riguardo, sarà necessario stabilire una data, così da poter avviare le procedure organizzative.

La senatrice Tamara BLAZINA (PD), ritiene che sarebbe opportuno calendarizzare tale riunione nella seconda metà di marzo, possibilmente un giovedì o un venerdì.

Il senatore Vincenzo FASANO (PdL) ritiene si debba evitare la data del 17 marzo, che è un giovedì e che coincide con le celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

Roberto ANTONIONE, *presidente*, osserva che la data migliore potrebbe allora essere il 24 e 25 marzo.

Riferisce poi dei colloqui avuti con l'Incaricato d'Affari turco Erkan Aytun e

con l'Ambasciatore greco Michael Cambanis a proposito di un possibile allargamento dell'InCE a questi paesi. Ricorda peraltro di aver anche chiesto, ma non ancora potuto svolgere, un incontro con l'Ambasciatore russo con la medesima finalità. Ritiene infatti che l'argomento della riunione della commissione politica a Roma possa essere proprio quello di un possibile allargamento della dimensione territoriale dell'InCE. Dai primi colloqui effettuati, in primo luogo anche con il Sottosegretario Mantica che è venuto in audizione dinanzi alla delegazione – lo ricorda – il 18 novembre 2010, ha potuto riscontrare un grande interesse. Indubbiamente ci sono anche dei problemi, ad esempio tra Grecia e Macedonia a proposito del nome, in quanto il termine Macedonia può far pensare alla regione greca che porta lo stesso nome e in qualche modo i greci hanno sempre temuto che questo fosse premessa per possibili rivendicazioni territoriali. La diatriba dura ormai da quasi vent'anni, e la Grecia ha sempre impedito, in ogni *forum* internazionale, che la Macedonia fosse ammessa con tale nome. Di conseguenza, il nome internazionalmente riconosciuto è « FYROM-Former Yugoslav Republic of Macedonia » in tutti i *fora* internazionali dove c'è la Grecia. Quando la Macedonia fece richiesta di adesione all'InCE, la fece col suo nome costituzionale, « Macedonia », e poiché tra i Paesi membri InCE non c'era la Grecia a contestarlo, la definizione è passata e di fatto l'InCE è

l'unico *forum* internazionale dove la Macedonia partecipa col suo nome. Peraltro i macedoni sono molto orgogliosi di questo.

Quanto alla Turchia, ricorda che si tratta di un partner importante che già partecipa a pieno titolo alla NATO e, rispetto alla Russia, si tratta di un paese di un'importanza strategica che è inutile sottolineare.

Ha quindi predisposto una bozza di mozione che sottopone all'attenzione dei colleghi per ogni eventuale modifica o integrazione, al fine di promuovere un dibattito in Aula e di conoscere così in modo più definito gli orientamenti del governo in merito al possibile ampliamento della dimensione territoriale dell'InCE.

Il deputato Aldo DI BIAGIO (FLI) concorda sulle proposte del Presidente ritenendo importante valutare bene gli aspetti geo-politici per evitare di creare situazioni conflittuali.

Il deputato Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda le perplessità del suo partito in merito all'adesione della Turchia all'Unione Europea: ritiene quindi di dover acquisire il consenso del gruppo prima di aderire a qualunque iniziativa volta a favorire l'ingresso della Turchia anche nell'InCE.

Roberto ANTONIONE, *presidente*, osserva che la sua proposta non intende entrare nel merito dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, bensì mira a costruire relazioni migliori con i paesi in questione, stemperando problemi che in

altra sede trovano un'alta conflittualità. Non si intende quindi affrontare temi come il passaggio di gasdotti, i rapporti tra Russia e Moldova oppure tra Grecia e Turchia ad esempio a proposito della questione di Cipro, né tantomeno affrontare il tema dell'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Ritiene infatti necessario assumere una posizione di basso profilo, seguendo gli indirizzi del governo, anche sulla base dei prioritari rapporti in seno all'Unione Europea.

Ricorda infine che si dovrà calendarizzare una missione a Londra presso la BERS, eventualmente a fine febbraio, e una missione a Bruxelles per incontrare il Commissario europeo per la politica regionale Johannes Hahn e il Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UE, ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, per affrontare la questione dei fondi strutturali UE. A tale riguardo, trattandosi di argomenti di grande interesse per la delegazione e non avendo finora svolto nessuna attività economicamente onerosa per le Camere, ritiene di chiedere le necessarie autorizzazioni per estendere la partecipazione alle predette missioni a tutti i componenti la non numerosa delegazione.

Il deputato Aldo DI BIAGIO (FLI) concorda con il Presidente e propone di accorpate – ove possibile – le predette missioni.

Roberto ANTONIONE, *presidente*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti e si riserva di far conoscere con maggiore dettaglio gli sviluppi organizzativi delle questioni poste.

La seduta termina alle 9.20.

